

Spedizione in abbonamento postale
70% - D.C.B. Padova
In caso di mancato recapito inviare
al CMP di Padova
per la restituzione al mittente previo pagamento resi



Anno XLI - N. 29

BOLLETTINO UFFICIALE

DELLA

REGIONE AUTONOMA FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE, 21 luglio 2004

€ 3,50

DIREZIONE E REDAZIONE: SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - TRIESTE - VIA CARDUCCI, 6 - TEL. 3773607

AMMINISTRAZIONE: SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - TRIESTE - CORSO CAVOUR, 1 - TEL. 3772037

Il «Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli-Venezia Giulia» si pubblica di regola il mercoledì; nel caso di festività la pubblicazione avviene il primo giorno feriale successivo. La suddivisione in parti, l'individuazione degli atti oggetto di pubblicazione, le modalità ed i termini delle richieste di inserzione e delle relative pubblicazioni sono contenuti nelle norme regolamentari emanate con D.P.G.R. 8 febbraio 1982, n. 043/Pres., pubblicato in B.U.R. 17 marzo 1982, n. 26, modificato con D.P.G.R. 7 ottobre 1991, n. 0494/Pres., pubblicato in B.U.R. 10 marzo 1992, n. 33 e con D.P.G.R. 23 dicembre 1991, n. 0627/Pres., pubblicato in B.U.R. n. 50 del 22 aprile 1992. Per quanto in esse non previsto si applicano le norme statali o regionali in materia di pubblicità degli atti.

La versione integrale dei testi contenuti nel Bollettino Ufficiale è consultabile gratuitamente, a partire dal Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 1999, sul seguente sito Internet della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia:

<http://www.regione.fvg.it>

L'archivio relativo ai numeri dall'aprile 1998 al marzo 1999 propone il sommario delle singole parti di cui è composto il Bollettino stesso e relativi supplementi.

La riproduzione del Bollettino sul sito Internet ha carattere meramente informativo ed è, pertanto, priva di valore giuridico.

SOMMARIO

PARTE PRIMA
LEGGI, REGOLAMENTI E ATTI DELLA REGIONE

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 maggio 2004, n. 0157/Pres.

Articolo 6, D.P.R. n. 361/2000 - Fondazione «Borsa di studio Arturo Malignani» - Udine. Dichiarazione di estinzione della persona giuridica.

pag. 14

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 giugno 2004, n. 0193/Pres.

Associazione sportiva dilettantistica «Centro Universitario Sportivo di Udine - C.U.S. Udine» - Udine. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

pag. 15

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 giugno 2004, n. 0198/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo. Approvazione.

pag. 24

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 giugno 2004, n. 0201/Pres.

Legge regionale 7/2000 - Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle Province di finanziamenti destinati alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il completamento di infrastrutture al Servizio del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 27 della legge regionale 20/1997. Approvazione.

pag. 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 giugno 2004, n. 0203/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 52 - Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni ed altre spese per le esigenze operative correnti della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici. Approvazione.

pag. 41

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 giugno 2004, n. 0204/Pres.

Legge regionale 64/1986, articolo 10, 1° comma, lettera b) - Regolamento recante modifiche al Regolamento contenente criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e

associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile di cui D.P.Reg. 0140/Pres./2002. Approvazione.

pag. 46

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329. Approvazione.

pag. 50

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. 0214/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata. Approvazione modifica.

pag. 68

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. 0215/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata. Approvazione modifica.

pag. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. 0216/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione modifica.

pag. 69

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. 0217/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata. Approvazione modifica.

pag. 70

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2004, n. 0229/Pres.

Nomina Assessore della Giunta regionale.

pag. 71

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2004, n. 0230/Pres.

Preposizione dell'Assessore regionale Michela Del Piero alle Direzioni centrali di competenza.

pag. 72

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2004, n. 0231/Pres.

Assessori regionali Franco Iacop - Gianni Pecol Cominotto - Ezio Beltrame. Ridefinizione preposizioni.

pag. 73

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2004, n. 0232/Pres.

Delega all'Assessore regionale Gianni Pecol Cominotto ad amministrare il Fondo regionale istituito ai sensi dell'articolo 186 della legge regionale n. 5/1994 e successive modifiche e integrazioni.

pag. 74

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2004, n. 0233/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 8, come modificato dall'articolo 2, legge regionale 18/2004 - Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve. Sostituzione componenti.

pag. 75

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2004, n. 0234/Pres.

Commissione regionale per il cinema. Costituzione.

pag. 76

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE
11 giugno 2004, n. 606/Sal.P.

Decreto legislativo 230/1995 - Autorizzazione all'Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» alla detenzione e all'impiego di sostanze radioattive presso la S.O.C. di medicina nucleare.

pag. 78

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI
27 maggio 2004, n. ALP.2-850-D/ESP.4679. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alle ditte proprietarie degli

immobili da espropriare, da parte della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali della Regione Friuli-Venezia Giulia, per la realizzazione degli interventi menzionati in oggetto.

pag. 80

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2004, n. 1441.

CON.FIDI. di San Daniele del Friuli - Designazione rappresentante regionale nel Comitato tecnico.

pag. 82

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2004, n. 1529.

Sospensione della visita veterinaria, con attestazione sanitaria, per i suini da trasportare fuori Comune.

pag. 83

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2004, n. 1589.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006 - Trasferimento di risorse finanziarie alla Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche per la pace e la solidarietà per la prosecuzione di un progetto relativo alla realizzazione ed alla gestione di un centro risorse e di altri servizi e prodotti finalizzati allo sviluppo di un sistema integrato di orientamento scolastico e professionale in Friuli-Venezia Giulia.

pag. 95

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2004, n. 1590.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006 - Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B1, asse C, misure C2, C3, C4, asse E, misura E1. Avviso Multimisura: annualità 2004. Ulteriore finanziamento e modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 448/2004.

pag. 97

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2004, n. 1743.

Legge regionale 35/1981, articolo 14 - Elenco case anziani e inabili.

pag. 99

DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio per la pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Amaro. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 124

Comune di Aviano. Avviso di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 124

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 124

Comune di Clauzetto. Avviso di approvazione della variante n. 36 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

pag. 124

Comune di Precenico. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 125

Comune di Rivignano. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 125

Comune di San Leonardo. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 125

Comune di Tapogliano. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 125

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 142 al Piano regolatore generale.

pag. 126

DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE,
NATURALI, FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Ispettorato ripartimentale delle foreste

Tolmezzo

Avviso di acquisizione dei sedimi, F.I.O. 1985 sub 5 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Sacrovinc-Chiampiu» e diramazione per «Preses» in Comune di Forni di Sotto.

pag. 126

PARTE SECONDA
LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 21 giugno 2001, n. 185.

Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2002, n. 17 (Istituzione di case da gioco nel Friuli-Venezia Giulia).

pag. 131

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 142
del 19 giugno 2004)*

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone. Comunicato.

pag. 136

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 143
del 21 giugno 2004)*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Gorizia. Comunicato.

pag. 136

PARTE TERZA
CONCORSI E AVVISI

Consiglio regionale Friuli-Venezia Giulia - Trieste:

Bando di gara a procedura ristretta (licitazione privata) per la fornitura in locazione, con servizio di assistenza completo, di n. 28 fotoriproduttori digitali.

pag. 136

Azienda territoriale edilizia residenziale della provincia di Pordenone - A.T.E.R. - Pordenone:

Bilancio esercizio 2003.

pag. 138

Comune di Aviano (Pordenone):

Classificazione dell'albergo denominato «Garnì Val Piccola» via Stella Alpina n. 5 - Aviano (Pordenone). Determina dirigenziale 29 giugno 2003, n. 15. (Estratto).

pag. 139

Comune di Monfalcone (Gorizia):

Avviso di sottoscrizione dell'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di zona triennale denominato «Progettare il sociale con la comunità. Il Piano di zona dell'Ambito 2.2 Basso Isontino 2004-2006» in materia di politica sociale previsto dall'articolo 19 della legge 328/2000.

pag. 139

Comune di Pasian di Prato (Udine):

Classificazione di una struttura ricettiva turistica «Appartamenti per vacanze». Determinazione 23 giugno 2004 n. 489. (Estratto).

pag. 140

Comune di Pordenone:

Avviso di deposito relativo all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un asilo nido presso la «Casa Trivelli» e contestuale adozione della variante n. 74 al P.R.G.C. e della variante n. 1 al Piano di recupero n. 4 di Torre.

pag. 140

Comune di Remanzacco (Udine):

Determinazione 7 luglio 2004 n. 358. (Estratto). Rettifica della determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio ai proprietari dei terreni destinati ai lavori di realizzazione piste ciclabili sul territorio comunale, tratta c.a. Ziracco - cimitero.

pag. 141

Comune di Ronchi dei Legionari (Gorizia):

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale relativa alla zona B2-312/A Caserma dei carabinieri di Via del Macello.

pag. 142

Avviso di riadozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito «I» dell'area ex coto-nificio di Vermeigliano denominato «Borgo Castelliere».

pag. 143

Comune di Udine:

Avviso di deposito della variante n. 5 al Piano particolareggiato di Udine sud/ovest - nuovo P.R.P.C. di iniziativa pubblica.

pag. 144

Comune di Valvasone (Pordenone):

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

pag. 144

Comune di Villa Santina (Udine):

Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica della zona «O» - Comparto «B».

pag. 145

Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Direzione provinciale dei lavori pubblici - Pordenone:

R.D. n. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte diverse.

pag. 145

R.D. n. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Friulimport S.r.l.

pag. 146

Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici - Direzione provinciale dei lavori pubblici - Udine:

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 147

Pubblicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16 - Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

pag. 147

Provincia di Trieste:

Accordo di programma, di durata quinquennale, tra l'Amministrazione provinciale di Trieste, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, il Comune di Duino-Aurisina, il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, il Comune di Monrupino, il Comune di Sgonico e l'Associazione «A.MA.RE. Il Rene» per la creazione di una nuova struttura per nefropatici soggetti in trattamento dialitico, con annessa attività di monitoraggio preventivo.

pag. 148

Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» - Udine:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.

pag. 152

Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» - Trieste:

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico in disciplina cardiologia.

pag. 153

Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Gemona del Friuli (Udine):

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica.

pag. 153

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collatore professionale sanitario - categoria D - ostetrica/o, a tempo pieno.

pag. 159

Sorteggio componenti di commissione esaminatrice di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia e di un posto di dirigente medico di oncologia.

pag. 164

Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Udine:

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista.

pag. 164

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di operatore socio sanitario.

pag. 179

Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Palmanova (Udine):

Pubblicazione della graduatorie di merito di diversi concorsi pubblici, per titoli ed esami.

pag. 194

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente tecnico.

pag. 196

Casa di Riposo «Giovanni Chiabà» - San Giorgio di Nogaro (Udine):

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo - categoria C.

pag. 205

Comune di Pavia di Udine (Udine):

Concorso pubblico ad un posto di agente di polizia locale, categoria PLA - posizione economica 1, Servizio della tutela e della sicurezza della persona - Ufficio di polizia municipale.

pag. 206

Istituto triestino per interventi sociali - I.T.I.S. - Trieste:

Concorso pubblico ad un posto per esami di «Dirigente sociale».

pag. 206

PARTE PRIMA

**LEGGI, REGOLAMENTI
E ATTI DELLA REGIONE**

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 12 maggio 2004, n. 0157/Pres.

Articolo 6, D.P.R. n. 361/2000 - Fondazione «Borsa di studio Arturo Malignani» - Udine. Dichiarazione di estinzione della persona giuridica.

IL PRESIDENTE

VISTO il R.D. 5 dicembre 1941, n. 1559, con il quale è stata eretta in ente morale la Fondazione «Borsa di studio Arturo Malignani», avente sede in Udine e per scopo il conferimento di una borsa di studio in materia di ingegneria o di fisica;

VISTA la deliberazione dal Consiglio di amministrazione della Fondazione «Borsa di studio Arturo Malignani» di richiesta di scioglimento della Fondazione medesima, adottata nella seduta del 30 marzo 1987, per la sopravvenuta impossibilità del raggiungimento degli scopi statutari derivante dall'ormai esigua consistenza del patrimonio di pertinenza;

VISTA altresì la deliberazione del Consiglio comunale di Udine n. 324 del 18 dicembre 1987 di accoglimento della richiesta sopra menzionata e di delega al Sindaco a promuovere l'istanza di scioglimento della Fondazione presso gli organi amministrativi competenti;

VISTA la domanda del 22 aprile 2004, con cui il direttore del Dipartimento programmazione, risorse finanziarie e patrimoniali - politiche di acquisto del Comune di Udine ha chiesto a questa Amministrazione la dichiarazione di scioglimento della persona giuridica sopra citata;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza;

RILEVATO che il patrimonio della Fondazione in questione non comprende beni immobili ed è costituito esclusivamente dalla somma di euro 41,02, del tutto inidonea a produrre una rendita da erogare a titolo di borsa di studio;

RICONOSCIUTA quindi l'opportunità di accogliere la richiesta sopra citata;

VISTI l'articolo 6 del D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, l'articolo 27 del Codice civile, nonché le relative disposizioni di attuazione, e l'articolo 3 del D.P.R. 25 novembre 1975, n. 902;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

- La Fondazione «Borsa di studio Arturo Malignani», avente sede in Udine, è estinta in conformità alla richiesta del Consiglio di amministrazione della Fondazione medesima, adottata nella seduta del 30 marzo 1987 ed accolta dal Consiglio comunale di Udine con deliberazione n. 324 del 18 dicembre 1987.

- Il presente provvedimento produce effetti a seguito dell'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 12 maggio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 15 giugno 2004, n. 0193/Pres.

Associazione sportiva dilettantistica «Centro Universitario Sportivo di Udine - C.U.S. Udine» - Udine. Approvazione dello statuto e riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato.

IL PRESIDENTE

VISTA la domanda del 10 maggio 2004 con cui il Presidente dell'associazione sportiva dilettantistica «Centro Universitario Sportivo di Udine - C.U.S. Udine», avente sede in Udine, ha chiesto l'approvazione dello statuto sociale ed il conseguente riconoscimento della personalità giuridica di diritto privato dell'Associazione medesima;

VISTO lo statuto dell'Associazione deliberato dall'Assemblea straordinaria degli associati nella seduta del 22 luglio 2003;

VISTO il verbale di detta seduta, a rogito del dott. Fabio Conte, notaio in Udine, rep. n. 15476, racc. 7907, ivi registrato il 7 agosto 2003 al n. 6101/1;

VISTA l'ulteriore documentazione prodotta a corredo dell'istanza da cui risulta, in particolare, un patrimonio netto di valore pari a 31.100,00 euro;

VISTI gli articoli 14 e seguenti del Codice civile e le relative disposizioni di attuazione, nonché il D.P.R. 10 febbraio 2000, n. 361, ed in particolare l'articolo 7 del medesimo;

RISCONTRATA la conformità alle norme di legge e regolamentari dell'atto costitutivo e dello statuto della predetta Associazione;

RITENUTO che le finalità statutarie siano meritevoli di considerazione e qualificano l'Associazione come istituzione nel settore dell'attività sportiva;

RICONOSCIUTA l'opportunità di accogliere la richiesta;

VISTO il parere favorevole al riconoscimento espresso dalla Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà con nota del 27 maggio 2004, prot. n. 11963/CULT/55P-29;

VISTI gli articoli 4, 8 e 42 dello Statuto di autonomia;

VISTO l'articolo 15 del D.P.R. 26 agosto 1965, n. 1116;

DECRETA

È approvato lo statuto dell'Associazione sportiva dilettantistica «Centro Universitario Sportivo di Udine - C.U.S. Udine», avente sede in Udine, nel testo che viene allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

L'Associazione acquista la personalità giuridica mediante l'iscrizione nel registro regionale delle persone giuridiche.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 15 giugno 2004

ILLY

STATUTO DEL C.U.S. UDINE

TITOLO I

NATURA E SCOPI

Art. 1

Definizione

1. È costituita l'associazione sportiva dilettantistica denominata Centro Universitario Sportivo di Udine - Associazione Sportiva Dilettantistica - C.U.S. Udine. Il C.U.S. Udine è un Ente Sportivo Universitario, con sede in Udine che aderisce alla federazione nazionale, denominata Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) che, a sua volta, è aderente alla F.I.S.U. (Fédération Internationale du Sport Universitaire), di cui è membro fondatore ed all'E.U.S.A. (European University Sport Association).

2. Il C.U.S. Udine è un'associazione che realizza, le finalità istituzionali proprie e del C.U.S.I., cui aderisce, con operatività prevalente nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia, e partecipa alle attività nell'ambito locale, nazionale ed internazionale, ai fini delle legge 28 giugno 1977, n. 394, articolo 2, lettera b), legge 3 agosto 1985, n. 429, articolo 1, comma 3, legge 19 novembre 1990, n. 341, articolo 6, lettera c), legge 2 dicembre 1991, n. 390, articolo 12, lettera d), lettera g) e successive modificazioni.

3. Il C.U.S. Udine attua direttamente le sue finalità istituzionali nell'ambito dell'aggregazione universitaria dell'Università degli Studi di Udine e, ferma restando la sua autonomia organizzativa, finanziaria, amministrativa e patrimoniale, aderendo al C.U.S.I.

4. Il C.U.S. Udine sin dal 1978 organo periferico del C.U.S.I., persona giuridica riconosciuta a norma del D.P.R. 30 aprile 1968, n. 770 nonché Ente Nazionale di Promozione Sportiva Universitaria riconosciuto dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano ai sensi dell'articolo 27, comma 2 dello Statuto C.O.N.I., ne rappresenta la continuità, come Ente associativo federato, nel pieno rispetto dello Statuto del C.U.S.I.

5. Il C.U.S. Udine considera l'esperienza dello sport universitario integrativa di quella maturata nel ciclo dell'istruzione secondaria ed extrascolastica, come momento di educazione, crescita, impegno ed aggregazione sociale, conformando la sua azione ai valori umani e civili al servizio delle persone e del territorio, nonché quale componente essenziale delle attività culturali, formative e di tempo libero in ambito universitario, che investono l'intero corso della vita.

6. Il C.U.S. Udine si conforma allo Statuto del C.U.S.I. e ne accetta le norme ed i diritti e doveri da esso discendenti.

Art. 2

Finalità

1. Sono finalità del C.U.S. Udine:

- a) la pratica, la diffusione ed il potenziamento dell'educazione fisica e dell'attività sportiva universitaria, nell'ambito delle attività sportive dilettantistiche;
- b) l'organizzazione, nell'ambito territoriale prevalentemente regionale, di manifestazioni sportive a carattere locale, nazionale ed internazionale e la relativa partecipazione, nell'ambito del C.O.N.I., della F.I.S.U., delle F.S.N. e di altri Enti, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 1, comma 4;
- c) la valorizzazione dello sport, collaborando con le famiglie, le istituzioni e le strutture scolastiche ed educative, quale diritto sociale riconosciuto che impone l'istituzione e l'incremento dei servizi relativi, a favore degli studenti, universitari e non, avuto riguardo ai portatori di handicap, nonché del personale docente e non docente delle università;
- d) lo sviluppo e l'attuazione di incontri, conferenze, manifestazioni e attività sportive, anche non competitive, di corsi di formazione e di aggiornamento per tecnici, dirigenti e studenti, di centri di formazione motoria e sportiva, nel settore dello sport per tutti e del tempo libero, d'intesa con le università nel cui ambito

opera e in conformità con le leggi vigenti, anche in raccordo con le facoltà e i corsi di laurea di scienze motorie, gli enti locali nonché gli enti operanti nei campi di interesse della Federazione;

- e) il finanziamento, la partecipazione e lo svolgimento, a livello locale e non, di progetti e di programmi di ricerca e di formazione nelle discipline attinenti lo sport, da effettuarsi d'intesa con l'università di riferimento, in proprio o presso istituzioni sia pubbliche che private di ricerca, nazionali ed estere, nell'ottica della interdisciplinarietà formativa e della integrazione scuola-università all'interno di un processo di formazione aperto e continuo, anche per il tramite della cultura sportiva;
- f) l'implementazione sostenibile di studi, assegni, borse, contratti di tirocinio o di formazione, dottorati di ricerca e sostegni equivalenti, nell'ambito delle discipline afferenti alle attività motorie ed, in genere sportive, di tipo educativo, scolastiche, universitarie, d'intesa con le singole università di riferimento;
- g) la diffusione di attività culturali ed editoriali, anche a mezzo di apposito centro studi ovvero di organismi similari.

2. Nel perseguimento delle proprie finalità può inoltre:

- a) acquisire, condurre in locazione e/o gestire strutture, aree ed impianti per l'organizzazione e la pratica sportiva, in proprietà o affidati in gestione dall'università ovvero da enti pubblici o privati;
- b) svolgere iniziative socio-culturali ed attività di tempo libero e ricreative a favore dei propri soci, associati e partecipanti tesserati;
- c) promuovere lo sviluppo sportivo e la formazione professionale, individuale e collettiva, nell'insegnamento e nella partecipazione alla vita universitaria con iniziative qualificate, temi e programmi scientifici e culturali per docenti, discenti ed operatori universitari e scolastici e, più in generale, per la società civile attenta alle problematiche universitarie e sportive;
- d) effettuare ogni altra attività, anche commerciale, connessa e funzionale al raggiungimento degli scopi associativi, così come consentita agli enti non commerciali dalle disposizioni legislative vigenti;
- e) costituire e detenere quote di società e partecipare ad enti, pubblici e privati, nazionali ed internazionali, per svolgere attività strettamente connesse con i suoi fini istituzionali.

Art. 3

Natura

1. Il C.U.S. Udine è aconfessionale, apartitico e non ha scopo di lucro.

2. Il C.U.S. Udine ha propria autonomia organizzativa, finanziaria, patrimoniale ed amministrativa, con disciplina uniforme del rapporto associativo dei soci e con divieto di distribuire, anche in forma indiretta, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali, durante la vita dell'associazione ed all'atto dell'eventuale liquidazione, salvo quanto previsto dall'articolo 3, comma 2 dello statuto della Federazione.

3. Il C.U.S. Udine può richiedere il riconoscimento della personalità giuridica, in conformità alla normativa vigente.

4. L'adesione del C.U.S. Udine al C.U.S.I. comporta il suo riconoscimento ai fini sportivi.

5. Il C.U.S. Udine accetta le norme e le direttive del C.O.N.I. nonché gli statuti e Regolamenti delle Federazioni sportive nazionali, alle quali aderisce tramite affiliazione, recependo ed integrando con regolamenti interni le specifiche norme che fossero richieste dalle singole federazioni, purché non in contrasto con lo Statuto ed i Regolamenti del C.U.S.I.

Art. 4

Durata

1. La durata dell'Associazione è illimitata.

2. In caso di recesso o di esclusione dal C.U.S.I., l'Associazione decade dal diritto di utilizzare la denominazione Centro Universitario Sportivo (C.U.S.) o altra denominazione simile, affine o comunque idonea ad in-

generare confusione con quelle Centro Universitario Sportivo Italiano (C.U.S.I.) o Centro Universitario Sportivo (C.U.S.).

Art. 5

Modalità di adesione al C.U.S.I.

1. Il C.U.S. Udine, già organo associativo del C.U.S.I., con l'approvazione del presente statuto è socio - federato del C.U.S.I., ai sensi degli articoli 7 e 41, comma 2 dello statuto C.U.S.I., fatti salvi gli adempimenti previsti dal successivo articolo 24.

2. Il C.U.S. Udine accetta, ad ogni effetto, per sé e per i propri soci ed associati, lo Statuto, i regolamenti e tutte le delibere e le disposizioni dei competenti organi del C.U.S.I., ivi compresi gli articoli 25, lettera m), 29 e 34 dello Statuto del C.U.S.I. e si impegna ad adempiere a tutti gli obblighi derivanti dalla sua qualità di socio e federato, stabiliti dallo Statuto e dai regolamenti C.U.S.I. e dai suoi atti deliberativi e regolamentari.

3. Il C.U.S. Udine acquisisce diritti, doveri e prerogative previsti dallo Statuto del C.U.S.I. e conseguentemente:

- a) si obbliga a far osservare ai propri associati lo Statuto ed i regolamenti del C.U.S.I. ed ogni suo atto deliberativo;
- b) si obbliga a versare all'atto dell'adesione e, successivamente ogni anno, la quota annuale di affiliazione, come determinata dal Consiglio federale del C.U.S.I.

Art. 6

Strutture organizzative

1. Il C.U.S. Udine struttura la sua organizzazione sportiva in articolazioni interne o periferiche.

2. Le articolazioni interne o periferiche, ai soli fini dell'attività sportiva, possono assumere denominazioni distintive, autorizzate dal Consiglio direttivo del C.U.S. Udine, fermo restando l'autonomia giuridica, amministrativa e patrimoniale del singolo C.U.S., aderente al C.U.S.I.

3. Una diversa modalità di aggregazione universitaria, interuniversitaria e consortile dovrà preventivamente essere autorizzata dall'Assemblea Federale del C.U.S.I., ai sensi dell'articolo 6, comma 3 dello Statuto del C.U.S.I.

TITOLO II

I SOCI

Art. 7

Soci del C.U.S. Udine

1. Sono soci del C.U.S. Udine le persone fisiche associate e divenute tali a seguito dell'accoglimento della domanda di iscrizione.

I soci si dividono in effettivi ed anziani, godono tutti degli stessi diritti, sono soggetti agli stessi obblighi e partecipano, con identiche modalità, all'attività espletata dal C.U.S. Udine.

2. Sono soci effettivi tutti gli studenti regolarmente iscritti ad una Università od Istituto Superiore Universitario avente sede legale nella città, sede del C.U.S. Udine, fatto salvo specificatamente quanto disposto dai commi 2 e 3 dell'articolo 15 dello Statuto del C.U.S.I., che svolgano effettiva e particolare attività sportiva per il C.U.S. Udine.

3. Sono soci anziani tutti i soci che, avendo cessato di appartenere alla categoria di soci effettivi, facciano richiesta di transitare in tale categoria entro l'anno successivo all'anzidetta cessazione.

4. Per divenire socio effettivo od anziano, gli interessati dovranno presentare domanda secondo le modalità stabilite dal regolamento di attuazione del presente Statuto.

5. L'ammissione è deliberata dall'organo amministrativo a maggioranza, previo esame della richiesta e della eventuale documentazione.

6. La qualità di socio viene acquisita previo versamento della quota associativa e viene annotata in apposito registro dei soci.

7. È fatto divieto, per l'acquisizione della qualità di socio, di individuare requisiti e procedure diverse da quelle prescritte dallo Statuto del C.U.S.I. o di prevedere ulteriori categorie di soci.

Art. 8

Esclusione - recesso - decadenza

1. L'inadempimento da parte dei soci agli obblighi derivanti dal presente Statuto e l'inosservanza dei regolamenti sono causa di esclusione di diritto dal C.U.S. Udine.

L'esclusione dovrà essere deliberata dal Consiglio direttivo.

La decisione di esclusione di un socio ha effetto immediato ed il provvedimento dovrà, a cura del Presidente del C.U.S. Udine, essere notificato all'interessato, a mezzo lettera raccomandata a.r. ed essere annotato nel registro soci.

Il provvedimento può essere impugnato davanti all'Assemblea dei soci del C.U.S. Udine.

2. Il recesso del socio ha effetto dalla comunicazione al Consiglio direttivo del C.U.S. Udine.

3. Decade dalla qualifica di socio: chi non versa per due anni consecutivi le quote associative, chi perde lo status di studente universitario senza acquisire la qualifica di socio anziano.

4. In deroga a quanto previsto dal comma 3 del presente articolo il Consiglio direttivo del C.U.S. Udine ha la facoltà di reintegrare con propria delibera, a fronte di motivate ragioni e nell'interesse del C.U.S. stesso, eventuali soci decaduti dalla qualifica per le ragioni di cui al comma precedente.

TITOLO III

I TESSERATI

Art. 9

Definizione

1. Tutti coloro che, secondo le finalità di cui all'articolo 2 del presente Statuto e dell'articolo 16 dello Statuto del C.U.S.I., nell'ambito delle iniziative e dei programmi di diffusione della pratica sportiva, nelle istituzioni universitarie e scolastiche, partecipano alle attività di promozione e propaganda organizzate dal C.U.S. Udine, sotto l'egida della Federazione, vengono tesserati al C.U.S.I., sempre che rispettino le norme dello Statuto del medesimo.

2. Gli interessati devono fare richiesta di tesseramento al C.U.S. Udine che provvede ad effettuare il relativo tesseramento al C.U.S.I.

3. Ai partecipanti, tesserati al C.U.S.I., vengono riconosciuti i diritti previsti dall'articolo 16 dello Statuto del C.U.S.I.

Art. 10

Doveri dei tesserati

1. I partecipanti, tesserati al C.U.S.I., hanno il dovere di attenersi alle disposizioni emanate dal C.U.S.I., anche tramite i C.U.S. locali.

2. Il tesseramento al C.U.S.I. deve essere rinnovato, a pena di decadenza, all'inizio di ogni anno di attività, secondo le modalità fissate dal Consiglio federale del C.U.S.I.

TITOLO IV

ORGANI

Art. 11

Organi del C.U.S. Udine

1. Sono organi del C.U.S. Udine:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Presidente;
- c) il Consiglio direttivo;
- d) il Collegio dei revisori.

Art. 12

Norme in tema di Assemblea

1. L'Assemblea è organo deliberativo del C.U.S. Udine ed è composta dai soci effettivi ed anziani, risultanti dal libro soci, in regola con i pagamenti della quota associativa annuale.

2. L'Assemblea viene convocata in seduta ordinaria almeno una volta l'anno, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario e almeno 15 giorni prima della data fissata per l'Assemblea federale del C.U.S.I., su iniziativa del Consiglio direttivo, mediante avviso contenente l'ordine del giorno da pubblicarsi, almeno quindici giorni prima della data stabilita, all'albo degli affissi del C.U.S. Udine e su un quotidiano locale (ovvero F.A.L.).

3. L'Assemblea può essere convocata in seduta straordinaria con le stesse modalità previste per l'ordinaria ogni volta che se ne ravvisi la necessità, su iniziativa del Consiglio direttivo o del Presidente o di almeno metà dei soci del C.U.S. Udine.

4. L'Assemblea ordinaria in prima convocazione è validamente costituita con la presenza di almeno la metà dei soci, in seconda convocazione, qualunque sia il numero dei soci presenti; l'Assemblea costituita delibera a maggioranza semplice dei soci presenti.

5. L'Assemblea straordinaria è validamente costituita, in prima convocazione, con la presenza di almeno due terzi dei soci aventi diritto di voto ed in seconda con il 50% più uno dei soci e delibera, sia in prima che in seconda convocazione, con il consenso di almeno tre quarti dei presenti. In caso di Assemblea straordinaria che debba discutere sullo scioglimento della Associazione e sulla devoluzione del relativo patrimonio, l'Assemblea Straordinaria stessa dovrà deliberare con il voto favorevole di almeno 3/4 degli aventi diritto.

Art. 13

L'Assemblea ordinaria

1. Sono di competenza dell'Assemblea ordinaria del C.U.S. Udine:

- a) l'elezione del Presidente del C.U.S. Udine;
- b) l'elezione dei componenti del Consiglio direttivo, previa determinazione del loro numero, e del Collegio dei revisori dei conti;
- c) l'approvazione dell'indirizzo programmatico delle attività proposte dall'Organo amministrativo per l'esercizio successivo;
- d) la determinazione della quota annuale di iscrizione;
- e) l'esame e l'approvazione della relazione tecnico-finanziaria annuale e del relativo conto consuntivo;
- f) l'esame di ogni altro eventuale oggetto inerente la gestione dell'associazione riservato dalla legge o dal presente statuto alla sua competenza o sottoposto al suo esame dall'organo amministrativo.

2. L'elezione del Presidente, dei componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei revisori dei conti avviene con votazione segreta.

Art. 14

L'Assemblea straordinaria

1. L'Assemblea, in sede straordinaria, è competente a deliberare sulle seguenti materie:

- a) modifiche allo statuto;
- b) scioglimento anticipato della associazione e devoluzione del relativo patrimonio;
- c) nomina e determinazione dei poteri dei liquidatori;
- d) altre materie riservate per legge alla sua competenza.

Art. 15

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto tra i soci del C.U.S. Udine.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale, dirige l'Associazione, convoca e presiede il Consiglio direttivo.

3. In caso di assenza o di impedimento temporaneo del Presidente, i suoi poteri sono esercitati dal Vicepresidente vicario.

Art. 16

Il Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è l'organo esecutivo del C.U.S. Udine ed è investito di tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, per il conseguimento dei fini dell'Associazione.

2. Il Consiglio direttivo è competente in particolare a:

- a) nominare nel suo seno uno o più Vicepresidenti, designando il Vicepresidente vicario e il Tesoriere nel corso della sua prima riunione;
- b) deliberare sulle domande di ammissione dei soci, sulla loro esclusione, reintegro e sull'applicazione delle sanzioni;
- c) convocare le assemblee dei soci;
- d) approvare gli eventuali regolamenti interni;
- e) nominare i delegati che rappresentano il C.U.S. Udine alle Assemblee federali;
- f) approvare il bilancio preventivo;
- g) approvare la relazione tecnico-morale sull'attività svolta da sottoporre all'Assemblea;
- h) redigere il conto consuntivo da sottoporre al Collegio dei revisori ed all'Assemblea;
- i) programmare, realizzare e gestire l'attività sportiva ed istituzionale;
- j) promuovere le azioni giudiziarie a tutela dell'ente o resistervi;
- k) provvedere a tutti gli atti di amministrazione ordinaria e straordinaria che non siano tassativamente riservati alla competenza dell'Assemblea ai sensi degli articoli 13 e 14 del presente statuto.

3. Il Consiglio direttivo è composto da un numero variabile di membri, che sarà stabilito dall'Assemblea Ordinaria, nel rispetto del tetto minimo di 5 e massimo di 10 (o 15), compresi il Presidente ed i membri di cui al successivo comma 5. I membri del Consiglio direttivo durano in carica 4 anni e sono rieleggibili.

4. Possono essere componenti del Consiglio direttivo solo i soci del C.U.S. Udine, salvo quanto stabilito al successivo comma 5.

5. I componenti del Consiglio sono eletti dall'Assemblea ordinaria. Una percentuale di Consiglieri non superiore al 20% del numero dei componenti del Consiglio direttivo come determinato dall'Assemblea ai sensi del precedente comma 3 è nominata direttamente dai Rettori delle Università e degli Istituti Superiori Universitari di riferimento con apposito decreto in conformità con quanto disposto dall'articolo 41, commi 9, 10 e 11 dello statuto del C.U.S.I.

6. Il Consiglio direttivo è convocato almeno quattro volte l'anno dal Presidente del C.U.S. Udine, nonché tutte le volte che il Presidente lo ritenga opportuno o necessario, ovvero ne sia fatta richiesta scritta, con l'indicazione delle materie da trattare, da almeno un terzo dei suoi componenti. La convocazione deve essere fatta mediante avviso, contenente l'ordine del giorno, da inviarsi a tutti i componenti almeno 3 giorni prima della data stabilita o, nei casi di urgenza, nella stessa giornata.

7. Il Consiglio direttivo si intende validamente costituito quando siano presenti almeno la metà più uno dei suoi membri e delibera a maggioranza dei presenti.

8. Delle riunioni del Consiglio direttivo deve redigersi apposito processo verbale.

9. Il Consiglio direttivo decade:

- a) a seguito di cessazione dalla carica del Presidente del C.U.S. Udine, per qualunque motivo;
- b) a seguito di dimissioni contestuali, decadenza o venir meno della carica di Consigliere, per qualsiasi altra causa, della metà più uno dei suoi componenti.

Art. 17

Il Collegio dei revisori

1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da 3 membri, soci e non soci, di cui almeno uno iscritto all'Albo nazionale dei revisori, eletti dall'Assemblea.

2. Essi durano in carica quattro anni e sono rieleggibili.

3. Nella prima riunione successiva all'elezione, il Collegio elegge nel suo seno il Presidente.

4. Ove necessario, i membri del Collegio venuti meno sono eletti nel corso della prima Assemblea utile e restano in carica fino alla fine del quadriennio.

5. I compiti, le funzioni, le prerogative ed il funzionamento del Collegio dei revisori dei conti sono quelli attribuiti al Collegio sindacale dalle disposizioni del Codice civile, in quanto applicabili.

TITOLO V

PATRIMONIO E MEZZI

Art. 18

Patrimonio

1. Il patrimonio del C.U.S. Udine è costituito dai beni mobili ed immobili di cui l'Associazione sia proprietaria.

Art. 19

Mezzi finanziari

1. Per il conseguimento delle finalità istituzionali il C.U.S. Udine si avvale dei seguenti mezzi:

- a) contributi annuali versati dai soci a norma del presente Statuto;
- b) contributi previsti da leggi dello Stato e/o delle Regioni e/o Province autonome, o concessi da altri Enti o

da persone fisiche o giuridiche pubbliche o private, dalle Federazioni sportive per i rispettivi sport, nonché i proventi comunque derivanti al C.U.S. Udine dall'esercizio delle sue attività;

- c) le donazioni, i legati e i lasciti, i rimborsi e i proventi comunque conseguiti dalle attività;
- d) ogni altro tipo di entrata.

2. I fondi occorrenti per l'ordinaria gestione sono depositati in conti presso uno o più Istituti di credito, comprese le Poste italiane, scelti dal Consiglio direttivo, intestati a nome del C.U.S. Udine. Le reversali ed i mandati necessari per i prelievi e le erogazioni sono firmati dal Presidente e dal Segretario Tesoriere o, in caso di necessità, dal Vicepresidente vicario.

Art. 20

Bilancio e conto consuntivo

1. L'esercizio finanziario del C.U.S. Udine comincia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

2. Per la gestione del C.U.S. Udine è compilato un apposito bilancio di previsione annuale corrispondente alla durata dell'esercizio finanziario ed articolato per fonti di entrata e destinazioni di spesa.

3. Alla fine di ogni esercizio, è compilato il Conto consuntivo accompagnato da apposita relazione finanziaria da sottoporre alla competente Assemblea.

4. Almeno un mese prima dell'inizio di ciascun esercizio il Consiglio direttivo approva il relativo bilancio di previsione.

TITOLO VI

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 21

Scioglimento del C.U.S. Udine

1. Lo scioglimento del C.U.S. Udine è deliberato dall'Assemblea straordinaria, che provvederà alla determinazione del numero e dei poteri dei liquidatori, nonché alla relativa nomina, con le maggioranze previste dal presente Statuto.

2. Il patrimonio residuo sarà devoluto, su indicazione dell'Assemblea, al C.U.S.I. ovvero all'Università territorialmente competente, fatta salva diversa destinazione imposta dalla legge.

Art. 22

Controversie

1. Eventuali controversie che dovessero insorgere tra il C.U.S. Udine e la Federazione, il C.U.S. Udine ed altri C.U.S., tra il C.U.S. Udine ed i suoi associati, ovvero tra gli associati del C.U.S. Udine a qualsiasi titolo, purché inerenti il rapporto federativo-associativo, ivi comprese le controversie relative all'interpretazione ed applicazione delle norme statutarie e dei regolamenti federali, nonché le controversie di natura patrimoniale, dovranno essere deferite ad un Collegio arbitrale composto da 3 membri: i primi due designati, uno per parte, da ciascun interessato ed il terzo di comune accordo o, in mancanza, dal Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 810, comma 2, c.p.c.

2. Qualora una delle parti non provveda alla designazione del proprio arbitro, l'altra, decorso inutilmente il termine di 20 giorni dalla notificazione dell'invito, potrà chiedere la nomina al Presidente del Tribunale competente, ai sensi dell'articolo 810, comma 2, c.p.c.

3. Il Collegio stabilirà la sua sede e deciderà, in via rituale, secondo diritto.

4. La domanda arbitrale sarà procedibile solo dopo che sia stato esperito il tentativo di conciliazione innanzi al Collegio dei probiviri del C.U.S.I.

5. Per le controversie in cui sia parte anche la Federazione si fa espresso rinvio a quanto previsto dall'articolo 34 dello Statuto del C.U.S.I.

Art. 23

Normativa applicabile

1. Per tutto quanto non previsto dal presente statuto si fa riferimento alle norme del Codice civile ed alle leggi speciali in materia per la disciplina delle associazioni sportive dilettantistiche e per il riconoscimento della personalità giuridica.

Art. 24

Norma transitoria

1. Il presente Statuto viene trasmesso immediatamente, dopo l'approvazione, al C.U.S.I. a cura del Presidente del C.U.S. Udine, ai sensi degli articoli 41, comma 2 e 25, comma 2, lettera i) dello Statuto C.U.S.I., per la verifica di conformità ai principi informativi dello Statuto C.U.S.I.

2. Coloro che sono, all'atto dell'approvazione del presente statuto già soci del C.U.S.I. acquisiscono automaticamente presso il C.U.S. Udine la qualità di soci effettivi o anziani secondo il presente Statuto. A tal fine, il C.U.S. Udine procederà alla ricognizione dei soci attuali, per l'individuazione della compagine associativa.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 giugno 2004, n. 0198/Pres.

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, che ha sostituito il Regolamento (CEE) n. 822/1987, ed in particolare il Titolo II recante disposizioni in materia di potenziale produttivo;

CONSIDERATO che il suddetto Regolamento (CE) n. 1493/1999 trova applicazione a decorrere dal 1° agosto 2000;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione del 31 maggio 2000, che stabilisce le modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999, da ultimo modificato dal Regolamento (CE) n. 1841/2003;

CONSIDERATO che ai sensi dell'articolo 16 del Regolamento (CE) n. 1493/1999 le disposizioni nazionali o regionali, emanate in applicazione del Titolo II dello stesso regolamento, costituiscono la base dell'inventario del potenziale produttivo;

VISTO il decreto 27 luglio 2000 del Ministero delle politiche agricole e forestali con il quale vengono attribuiti alle Regioni e alle Province autonome gli adempimenti procedurali delle norme di attuazione disciplinate dal Titolo II, Capi I, II, III, e IV del Regolamento (CE) n. 1493/1999, nonché dai Capi I, II, III e IV del Regolamento (CE) n. 1227/2000;

VISTO il decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., con cui è stato approvato il Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo;

CONSIDERATO che il Ministero delle risorse agricole e forestali ha formalmente richiesto che venissero apportati alcuni chiarimenti e specificazioni al predetto regolamento di cui al D.P.G.R. 0438/Pres./2000, al fine di una migliore applicazione in ambito regionale della normativa comunitaria in materia;

RITENUTO necessario, anche alla luce delle modifiche nel frattempo intervenute ai regolamenti comunitari, abrogare il citato regolamento regionale di attuazione ed approvare una nuova e aggiornata disciplina regolamentare;

RITENUTO, peraltro, opportuno, in questa sede, limitarsi a definire le procedure e le modalità di attuazione delle norme di competenza regionale previste al Titolo II, Capo I del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e dai Capi I e II del Regolamento (CE) n. 1227/2000, riservandosi di regolamentare con diversi e separati provvedimenti la restante materia;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 17 luglio 1992, n. 20, e degli articoli 4 e 41 della legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 le competenze in materia di gestione dello schedario vitivinicolo e del potenziale viticolo sono in capo all'ERSA che le esercita attraverso il Servizio della vitivinicoltura;

VISTA la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 inerente i compiti e le funzioni attribuiti all'Agenzia regionale per lo sviluppo rurale - ERSAs - ed in particolare il combinato disposto dell'articolo 17, comma 6 e articolo 18, commi 1 e 2, in merito alla titolarità delle funzioni nella fase transitoria;

CONSIDERATO per quanto sopra che le competenze attribuite all'ERSA con la legge regionale 11 maggio 1993, n. 18 e non riconfermate in capo alla stessa con la legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 restano ancora assegnate alla suddetta Agenzia fino all'adozione da parte della Giunta regionale del provvedimento di cui all'articolo 18, comma 2 della legge regionale 24 marzo 2004, n. 8 e, nello specifico, al Servizio della vitivinicoltura per quanto concerne le funzioni relative alla gestione e all'aggiornamento dello schedario e del potenziale viticolo;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2025 dell'11 luglio 2000, concernente l'inventario del potenziale produttivo del settore viticolo regionale;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 2463 dell'8 agosto 2000 con la quale sono state apportate modifiche ed integrazioni alla citata D.G.R. n. 2025/2000;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1518 dell'11 giugno 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 17 giugno 2004

ILLY

Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione dei Regolamenti (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo.

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità applicative delle disposizioni contenute nel Titolo II, Capo I del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio del 17 maggio 1999 relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo e nei Capi I e II del Regolamento (CE) n. 1227/2000 della Commissione che stabilisce modalità di applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 del Consiglio relativo all'organizzazione comune del mercato vitivinicolo, in particolare in ordine al potenziale produttivo.

Art. 2

(Definizioni)

1. Ai fini dell'applicazione del presente Regolamento si intendono per:

- a) *Azienda viticola*: l'unità economico produttiva agricola costituita da fondi rustici sui quali insistono superfici vitate coltivate ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attività sperimentali;
- b) *Campagna*: la campagna di produzione che ha inizio il 1° agosto di ogni anno e si conclude 31 luglio dell'anno successivo;
- c) *Destinazione produttiva*: l' utilizzo dell'uva ottenuta da una superficie vitata per la produzione di vini a V.Q.P.R.D., a I.G.T., ovvero di vini da tavola;
- d) *Diritto di impianto*: il diritto di piantare viti in forza di un diritto di nuovo impianto, di un diritto di reimpianto, di un diritto di impianto ottenuto da una riserva;
- e) *Diritto in portafoglio*: il diritto di reimpianto derivante da una precedente estirpazione e il diritto di nuovo impianto assegnato all'azienda;
- f) *Diritto di reimpianto*: il diritto di piantare viti su una superficie equivalente, in coltura pura, a quella in cui ha avuto luogo o deve avere luogo l'estirpazione di un vigneto;
- g) *Estirpazione*: l'eliminazione totale dei ceppi di vite;
- h) *Impianto*: la messa a dimora di barbatelle di vite, innestate o non, per la produzione di uve da vino, per la coltura di piante madri per marze o per finalità sperimentali;
- i) *Potenziale produttivo aziendale*: l'insieme della superficie vitata impiantata nell'azienda con varietà classificate per la produzione di uve da vino e della superficie corrispondente ai diritti di impianto e reimpianto posseduti e non ancora esercitati;
- l) *Produttore*: la persona fisica o giuridica che, in qualità di proprietario o conduttore o possessore con titolo idoneo, coltiva una superficie vitata ai fini della produzione di uve da vino, di marze, o per attività sperimentali;
- m) *Reimpianto anticipato*: l'impianto di viti in coltura pura corrispondente a una superficie equivalente a quella che il conduttore si impegna ad estirpare entro la fine della terza campagna successiva a quella in cui è stato realizzato il reimpianto anticipato;
- n) *Resa di produzione*: la resa massima prevista dal relativo disciplinare di produzione nel caso di vigneto iscritto all'Albo dei vigneti a V.Q.P.R.D. o all'Elenco delle vigne a I.G.T.. Nel caso di unità vitate iscritte a più albi o elenchi, la maggior resa prevista da uno dei disciplinari di produzione cui il vigneto fa riferimento. Per le unità vitate le cui uve sono destinate alla produzione di vini da tavola, la resa massima è quella della I.G.T. avente massimale più alto tra quelli riconosciuti in Regione. Qualora non sia indicata la resa nei diritti in portafoglio, si fa riferimento alla resa massima come sopra definita;

- o) *Sovrainnesto*: l'innesto di una vite già innestata;
- p) *Superficie irrigua*: il terreno sul quale è possibile praticare l'irrigazione;
- q) *Superficie vitata*: la superficie all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, della superficie realmente esistente al servizio del vigneto, ed in particolare:
- la superficie vitata ricadente su un'intera particella catastale. In questo caso si considera superficie vitata l'intera superficie catastale della particella;
 - la superficie ricadente solo su una parte della particella catastale. In questo caso si considera superficie vitata quella all'interno del sesto di impianto (da filare a filare e da vite a vite) aumentata, nelle fasce laterali e nelle testate, nella misura del 50% del sesto di impianto ovvero, qualora vi siano aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, nella misura massima di tre metri;
 - la superficie vitata di filari singoli. In questo caso si considerano superficie vitata anche le fasce laterali, fino ad un massimo di metri 1,5 per lato e di metri 3 sulle testate per le aree di servizio, ivi comprese le capezzagne, qualora esistenti.

La misurazione della superficie vitata non viene ridotta in presenza di fallanze che rientrino nel limite di tolleranza del 15% del numero di ceppi che dovrebbero essere presenti in base al sesto d'impianto.

In caso di viti coltivate con sesto di impianto irregolare, il calcolo della superficie vitata viene effettuato considerando una superficie di insidenza media per ceppo di 4 metri quadrati;

- r) *Unità vitata*: la superficie continua coltivata a vite che ricade su un'unica particella catastale, omogenea per titolo di possesso, destinazione produttiva, irrigazione, tipo di coltura, forma di allevamento, vitigno, sesto e anno d'impianto. Nel caso trovi applicazione il catasto austriaco si fa riferimento al numero della particella.

Art. 3

(Variazione del potenziale produttivo viticolo aziendale)

1. Il produttore presenta all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda per le seguenti operazioni di variazione del potenziale viticolo:

- a) estirpazione, finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto;
- b) reimpianto con:
- diritto proprio,
 - estirpazione successiva,
 - diritto acquisito mediante trasferimento;
- c) impianto di vigneto con diritto di nuovo impianto;
- d) nuovo impianto di vigneto autorizzato in deroga per attività di sperimentazione, per produzione di piante madri per marze ovvero a seguito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità;
- e) la pratica del sovrainnesto;
- f) modifica della forma di allevamento;
- g) l'infittimento del vigneto.

2. Il produttore comunica all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - l'avvenuta esecuzione delle operazioni di cui al comma 1, entro 30 giorni dalla realizzazione delle stesse.

3. La sostituzione di singole viti nell'ambito del vigneto, purché della stessa varietà e nel limite massimo previsto per le fallanze, non è soggetta a comunicazione.

4. Sono esonerati dagli obblighi di cui ai commi 1 e 2 i produttori di un vigneto la cui estensione è pari o inferiore a 10 are ed il cui prodotto è destinato esclusivamente al consumo familiare, ad eccezione delle superfici destinate alla sperimentazione viticola e di quelle di cui all'articolo 9, comma 2, lettera e).

CAPO II

GESTIONE DEL POTENZIALE VITICOLO

Art. 4

(Estirpo dei vigneti)

1. Il produttore presenta all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda di estirpo indicando il numero della dichiarazione delle superfici vitate e allegando:

- a) la dichiarazione di produzione presentata nell'ultima campagna;
- b) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso;
- c) l'estratto di mappa e la planimetria dell'unità vitata da estirpare, qualora non acquisiti nel fascicolo aziendale.

2. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda di estirpo non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore presenta l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari.

3. Nell'ambito della istruttoria esercitata, il Servizio svolge gli opportuni accertamenti, anche con sopralluogo in azienda. Il procedimento si conclude entro 90 giorni dalla data di presentazione della domanda. Nel caso in cui sia necessaria una verifica ampelografica del vigneto oggetto di estirpo, il procedimento si conclude entro il 30 settembre successivo.

4. Le operazioni di estirpo non possono avere inizio anteriormente all'assenso dell'ERSA - Servizio della vitivinicoltura.

5. L'assenso all'estirpo è valido per il periodo relativo alle due campagne successive a quella in cui è stato rilasciato. Decorso inutilmente tale termine, il produttore presenta nuova istanza per poter procedere all'estirpo.

6. La validità del diritto di reimpianto decorre dalla data di comunicazione all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - dall'avvenuto estirpo. In assenza di comunicazione, il termine di validità del diritto decorre dalla data di assenso all'estirpazione.

7. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - verifica l'avvenuto estirpo e rilascia l'attestato di avvenuta estirpazione con l'indicazione della resa di uva per ettaro, della destinazione produttiva e delle condizioni irrigue o meno del vigneto.

8. Il diritto di reimpianto a seguito di estirpazione può essere esercitato entro e non oltre la quinta campagna successiva a quella in cui è avvenuto l'estirpo.

9. Qualora il produttore, successivamente all'ottenimento dell'attestato, intenda procedere al reimpianto del vigneto estirpato ovvero alla vendita del diritto di reimpianto ad altro soggetto, presenta all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda di autorizzazione all'utilizzo del diritto.

Art. 5

(Limitazioni all'impianto o reimpianto di vigneto)

1. L'impianto di viti è consentito ai produttori titolari di un diritto di:

- a) nuovo impianto;
- b) reimpianto;
- c) impianto prelevato dalla riserva regionale.

2. Le varietà di viti per uve da vino coltivabili in Regione sono quelle classificate per unità amministrativa o per zona di produzione ai sensi del decreto del Presidente della Regione 9 settembre 2003, n. 0321/Pres.

3. Nell'ambito di ciascuna delle destinazioni produttive (V.Q.P.R.D., I.G.T., vini da tavola), è vietato impiantare o reimpiantare vigneti con destinazione produttiva qualitativamente inferiore rispetto a quella riportata nell'attestato di avvenuta estirpazione.

4. I diritti di impianto o reimpianto disciplinati dal Regolamento (CEE) n. 822/1987, la cui validità si protrae oltre il 31 luglio 2000, restano validi fino alla data di scadenza originaria ed il loro utilizzo deve essere esercitato con le modalità previste dal medesimo Regolamento.

5. I diritti di impianto e reimpianto non utilizzati nei termini prescritti confluiscono gratuitamente nella riserva regionale.

Art. 6

(Diritto di nuovo impianto)

1. Secondo quanto disposto dall'articolo 2 del Regolamento (CE) 1493/1999, è vietato l'impianto di vigneti per uve da vino fino al 31 luglio 2010, nonché il sovrainnesto di varietà di vite per uve da vino su viti diverse da quelle da vino.

2. La concessione di diritti di nuovo impianto per la produzione di uve da vino è autorizzata per:

- a) superfici destinate alla produzione di V.Q.P.R.D. e di vini a I.G.T. A tal fine possono essere impiegati i vitigni consigliati o ammessi per unità amministrativa o per zona di produzione ricompresi nel decreto del Presidente della Regione 0321/2003/Pres., da iscrivere nei rispettivi albi ed elenchi;
- b) superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- c) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
- d) superfici destinate a nuovi impianti a seguito di misure di ricomposizione fondiaria o di esproprio per motivi di pubblica utilità. L'autorizzazione è concessa per una superficie, in coltura pura, pari al 105% della superficie vitata oggetto di ricomposizione o di esproprio.

3. Qualora intervenga una normativa comunitaria e nazionale che consenta l'ampliamento della superficie vitata, la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali predisponde un bando contenente i criteri per la realizzazione di nuove superfici vitate. Nel bando sono indicati:

- a) l'entità delle superfici da assegnare destinate alla produzione di vini a V.Q.P.R.D. e ad I.G.T con le prescrizioni di cui al comma 2, lettera a);
- b) le modalità ed i tempi di presentazione delle domande;
- c) i vitigni la cui produzione di vino, in considerazione delle relative caratteristiche qualitative, è largamente inferiore alla domanda;
- d) i criteri per la valutazione delle domande e per la formulazione delle graduatorie.

4. I diritti di nuovo impianto sono esercitati entro la fine della seconda campagna successiva a quella nel corso della quale sono stati concessi. I diritti di nuovo impianto di cui al comma 2, lettera a), non esercitati entro tale periodo, confluiscono nella riserva regionale.

5. È esclusa dall'assegnazione di diritti di nuovo impianto l'azienda i cui produttori abbiano violato gli obblighi previsti dalla normativa viticola in vigore nei dieci anni precedenti alla pubblicazione del bando di assegnazione, ovvero abbiano ceduto superfici vitate o diritti in portafoglio nei cinque anni precedenti alla pubblicazione del bando.

Art. 7

(Impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze)

1. L'azienda vivaistica singola o associata in possesso dei requisiti previsti dal D.P.R. n. 1164/1969, re-

cante «Norme sulle produzioni e sul commercio dei materiali di moltiplicazione vegetativa della vite» presentata alla ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda per l'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze, sia per le varietà iscritte al registro nazionale delle varietà di viti, sia per le varietà iscritte ad analoghi cataloghi di Paesi della Comunità.

2. L'uva prodotta è asportata e distrutta prima della fase fenologica dell'invasatura, ad eccezione di una quantità non superiore a trecento chilogrammi per ciascun clone o biotipo necessaria per consentire le microvinificazioni e le eventuali verifiche ampelografiche e sanitarie da parte del Servizio fitosanitario regionale. Il vino ottenuto dalle microvinificazioni può essere messo in commercializzazione solamente se destinato alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

3. Qualora il Servizio fitosanitario regionale riscontri la presenza di malattie dannose o letali per la vite su determinate aree, l'autorizzazione non è rilasciata. Per le aree considerate a rischio, l'autorizzazione viene rilasciata previo parere favorevole del Servizio stesso.

4. I prodotti ottenuti da uve provenienti dai vigneti destinati alla produzione di piante madri per marze non possono essere commercializzati.

5. Nel caso di cessazione della produzione di marze, il produttore procede all'estirpo della superficie vitata a proprie spese. L'estirpazione non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Da questi prodotti non si può distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

6. In deroga alle disposizioni di cui al comma 5, il produttore può richiedere all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - il rilascio dell'autorizzazione a mantenere il vigneto e a produrre vino destinato alla commercializzazione, previa acquisizione di diritti di reimpianto sul mercato, o diritti di impianto attinti dalla riserva regionale o estirpazione di pari superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, purchè i vitigni coltivati siano ricompresi tra quelli previsti per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres.

7. I diritti di nuovo impianto concessi anteriormente al 1° agosto 2000 per la produzione di piante madri per marze e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici sono validi per il periodo di produzione delle piante stesse. Cessata la coltivazione si applicano le disposizioni di cui ai commi 5 e 6.

Art. 8

(Impianto di vigneto destinato a ricerca e/o sperimentazione viticola)

1. Le aziende viticole, singole o associate, i Consorzi di tutela dei vini, gli enti pubblici, le Università e le istituzioni scientifiche operanti nel campo della vitivinicoltura presentano domanda per la realizzazione di progetti di ricerca e/o sperimentazione all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura.

2. Il progetto contiene i seguenti elementi:

- a) l'indicazione del responsabile scientifico dell'iniziativa;
- b) gli obiettivi della ricerca e/o sperimentazione;
- c) la durata definita e limitata, comunque non superiore a dieci anni, a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto;
- d) il programma di attività illustrato in modo dettagliato, i risultati attesi e gli obiettivi di innovazione da perseguire;
- e) la superficie da impiantare, la relativa estensione ed ubicazione, i riferimenti catastali ed il titolo di possesso.

3. La durata del progetto, ancorché autorizzato per il periodo massimo di 10 anni, può essere prorogata su motivata richiesta del responsabile scientifico per un periodo, comunque, non superiore a 5 anni e da richiedersi prima della scadenza.

4. I risultati ottenuti dalla ricerca e/o sperimentazione sono messi a disposizione della Regione per fini istituzionali e, comunque, devono essere oggetto di divulgazione.

5. Al produttore è vietato:

- a) iscrivere le superfici impiantate negli albi e negli elenchi dei vini a V.Q.P.R.D. e I.G.T.;
- b) commercializzare i prodotti ottenuti dagli impianti oggetto di sperimentazione e/o ricerca.

6. Nell'ambito della ricerca e/o sperimentazione è consentito produrre e detenere limitate quantità di vino nella misura necessaria per una esauriente valutazione delle prove previste dal progetto, che non possono in ogni caso essere commercializzate.

7. Ai soggetti di cui al comma 1 è fatto obbligo di:

- a) estirpare a proprie spese le superfici impiantate entro la fine della primavera successiva al termine del progetto autorizzato. Fino al momento dell'estirpazione, i prodotti ottenuti dalle uve possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol. La superficie non estirpata entro i termini stabiliti è considerata vigneto abusivo soggetto alle sanzioni di cui all'articolo 17;
- b) installare in modo visibile, in prossimità del vigneto sperimentale, apposito cartello recante la dicitura «Impianto di ricerca, ovvero impianto sperimentale, realizzato ai sensi dell'articolo 3 del Regolamento (CE) n. 1493/1999», nonché l'indicazione della superficie, degli estremi dell'autorizzazione regionale all'impianto, della data di impianto e della durata della ricerca e/o sperimentazione, della denominazione dell'azienda viticola, dell'oggetto e del responsabile della sperimentazione. In caso di inadempimento, l'autorizzazione è revocata e il vigneto è soggetto ad estirpo.

8. In deroga al comma 7, lettera a), al termine della ricerca e/o sperimentazione e prima della scadenza del progetto, il produttore può richiedere all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - il rilascio dell'autorizzazione a mantenere il vigneto e a produrre vino destinato alla commercializzazione, previa acquisizione sul mercato i diritti di reimpianto o i diritti di impianto attinti dalla riserva regionale, o estirpo di pari superficie vitata denunciata nello schedario viticolo, purchè i vitigni utilizzati nella ricerca e/o sperimentazione rientrino tra quelli ricompresi per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres.

9. L'estirpazione della superficie autorizzata per l'impianto sperimentale non dà luogo ad alcun diritto di reimpianto.

10. Il responsabile scientifico del progetto di ricerca e/o sperimentazione trasmette all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - una relazione concernente lo stato di avanzamento dell'iniziativa prevista ed i risultati conseguiti entro il 31 dicembre di ogni anno, a partire dal terzo anno dell'impianto.

11. Le nuove varietà di viti sperimentate con esito positivo in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres., possono essere classificate tra quelle consigliate e ammesse.

12. I diritti di impianto autorizzati anteriormente al 1° agosto 2000 per progetti di ricerca e/o sperimentazione viticola tuttora in corso e le condizioni sull'utilizzo delle relative superfici, sono validi per il periodo di ricerca e/o sperimentazione autorizzato. Qualora l'autorizzazione non stabilisca un termine per la conclusione del progetto, la ricerca e/o sperimentazione si intende limitata ad un periodo non superiore a 15 anni a decorrere dalla terza campagna successiva all'impianto.

13. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano agli impianti la cui ricerca e/o sperimentazione risulti conclusa anteriormente al 1° agosto 2000, come stabilito in sede comunitaria dal Comitato di gestione vino del 13 gennaio 2004.

Art. 9

(Diritto di reimpianto)

1. Il produttore presenta domanda all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - per effettuare:

- a) il reimpianto di una superficie vitata equivalente o inferiore a quella precedentemente estirpata secondo le modalità di cui all'articolo 4;

b) il reimpianto anticipato ai sensi dell'articolo 11.

2. Il diritto di reimpianto non è concesso nel caso in cui siano estirpate:

- a) superfici piantate in violazione del diritto di impianto;
- b) superfici piantate con varietà di viti per uva da vino non ricomprese per unità amministrativa o per zona di produzione dal decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres. relativo alla classificazione delle varietà di viti;
- c) superfici destinate alla ricerca e/o sperimentazione viticola comprese quelle i cui progetti risultino ancora in corso alla data del 1° agosto 2000;
- d) superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
- e) superfici i cui prodotti vinicoli sono destinati al consumo familiare del produttore ad eccezione di quelle già ricomprese nella dichiarazione delle superfici vitate;
- f) superfici viticole in attuazione di misure di ricomposizione o di esproprio per motivi di pubblica utilità, laddove le stesse siano state oggetto di concessione di diritti di nuovo impianto.

Art. 10

(Diritto di reimpianto originato in azienda)

1. Il produttore presenta all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda per effettuare il reimpianto del vigneto successivamente al rilascio dell'autorizzazione all'estirpazione allegando:

- a) la documentazione che comprovi l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto;
- b) l'estratto di mappa e la planimetria della superficie interessata al reimpianto.

2. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione dell'istanza di reimpianto non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari.

3. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - provvede alla verifica della documentazione e, qualora lo ritenga opportuno, dell'idoneità della superficie da vitare. Il provvedimento di concessione del diritto di reimpianto riporta l'indicazione della superficie da vitare, gli estremi catastali, la presenza di conduzione irrigua o meno del vigneto, la destinazione produttiva e la resa di produzione.

4. L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto può essere esercitata entro le cinque campagne successive a quella in cui ha avuto luogo l'estirpo.

5. Nel caso di istanza di estirpazione e di contestuale richiesta di reimpianto all'interno della stessa azienda e nel corso della medesima campagna, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - effettua l'istruttoria e concede l'autorizzazione al reimpianto del vigneto con le prescrizioni previste dall'articolo 5.

Art. 11

(Diritto di reimpianto anticipato)

1. Il produttore presenta alla ERSA - Servizio della vitivinicoltura - domanda per effettuare il reimpianto anticipato, allegando:

- a) l'istanza di estirpo e la documentazione di cui all'articolo 4, comma 1;
- b) l'estratto di mappa e la planimetria della superficie oggetto di reimpianto;
- c) la documentazione che comprova l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione dell'istanza di reimpianto anticipato non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari;
- d) la polizza fideiussoria bancaria o assicurativa stipulata a favore dell'ERSA per un importo pari ad euro 7.000 per ettaro, con durata non inferiore al periodo concesso per l'estirpazione della superficie individua-

ta in compensazione. La garanzia fidejussoria viene svincolata previa verifica dell'avvenuta estirpazione e comunque entro 60 giorni dalla relativa comunicazione.

2. Nel caso in cui il produttore non provveda ad estirpare il vigneto a proprie spese entro la fine della terza campagna successiva a quella del reimpianto anticipato, l'importo della fideiussione viene introitato dall'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - che provvede a dare esecuzione all'estirpo del vigneto.

3. Il diritto di reimpianto anticipato non è concesso al produttore che possiede diritti in portafoglio sufficienti a coprire la superficie oggetto della richiesta di reimpianto. Qualora il produttore possieda diritti in portafoglio sufficienti a coprire solo una porzione di tale superficie, l'autorizzazione è rilasciata per la parte di superficie residua.

4. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - concede l'autorizzazione all'esecuzione del reimpianto anticipato a seguito dell'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui ai commi 1 e 3.

5. Il produttore comunica all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - l'avvenuta realizzazione del reimpianto entro i termini di cui all'articolo 3, comma 2 e l'avvenuto estirpo entro 30 giorni dall'eliminazione dei ceppi di vite. Entro 30 giorni dalla comunicazione dell'estirpazione l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - provvede allo svincolo della fideiussione, previa verifica in loco dell'avvenuta estirpazione. Qualora non venga effettuata l'estirpazione entro il termine stabilito, la superficie non estirpata viene considerata impiantata in violazione al divieto disposto dall'articolo 2, paragrafo 1, del Regolamento (CE) n. 1493/1999.

6. L'autorizzazione all'esercizio del diritto di reimpianto è valida per due campagne successive a quella in cui è stata concessa.

7. Al produttore che ottiene la concessione di un reimpianto anticipato è fatto divieto di produrre vino da commercializzare con uve provenienti contemporaneamente sia dalla superficie vitata che si è impegnato ad estirpare sia dalla superficie nuovamente impiantata. Il produttore comunica preventivamente all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - l'opzione scelta per la distruzione delle uve prodotte nel nuovo oppure nel vecchio vigneto, con l'asporto di tutti i grappoli nella fase fenologica che precede l'inviatura. In alternativa può chiedere l'autorizzazione alla distillazione per la corrispondente quantità di uva. Da questi prodotti non si può distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

8. A seguito della comunicazione di ultimazione dei lavori di reimpianto anticipato, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - verifica il rispetto della condizione di cui al comma 7 per tutto il triennio vincolativo. Nel caso in cui il produttore non provveda a distruggere l'uva ovvero a chiedere, per la corrispondente quantità, l'autorizzazione alla distillazione, la ERS - Servizio della vitivinicoltura - informa l'Ispettorato per la repressione delle frodi.

Art. 12

(Trasferimento del diritto di reimpianto)

1. Il produttore presenta domanda di trasferimento di un diritto di reimpianto in ambito regionale all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura -, indicando il numero della dichiarazione delle superfici vitate e della dichiarazione di produzione presentata nell'ultima campagna e allegando:

- a) la documentazione che comprova l'idoneo titolo di possesso della superficie oggetto di reimpianto. Qualora la superficie vitata non sia di proprietà del produttore e l'autorizzazione alla presentazione della domanda di trasferimento del diritto di reimpianto non sia già contenuta nel relativo contratto, il produttore produce l'autorizzazione del proprietario e degli eventuali comproprietari;
- b) l'estratto di mappa e la planimetria della superficie di cui alla lettera a);
- c) l'impegno del cedente a rinunciare al diritto ceduto a favore dell'acquirente;
- d) l'attestato in originale del diritto di reimpianto recante la resa di uva per ettaro;
- e) il contratto di compravendita del diritto di reimpianto registrato e corredato dalla fotocopia del documento d'identità valido dei contraenti. Il contratto riporta gli estremi catastali delle superfici estirpate.

2. In caso di trasferimento di diritti provenienti da fuori regione, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - richiede il riscontro sul diritto di reimpianto all'Amministrazione della Regione di provenienza del diritto

stesso. In questo caso, alla domanda è allegato l'originale o la copia conforme all'originale del diritto di reimpianto oggetto di trasferimento e la relativa scrittura privata registrata.

3. Il diritto di reimpianto può essere trasferito ad un'altra azienda anche parzialmente. Qualora una parte della superficie dell'azienda in possesso di un diritto di reimpianto venga ceduta, il diritto può essere esercitato nell'ambito dell'azienda acquirente, nei limiti della superficie trasferita.

4. Nel caso di compravendita di un'azienda che ha un diritto in portafoglio, il diritto viene trasferito all'acquirente se espressamente previsto nel contratto.

5. Il diritto di reimpianto è trasferito una sola volta, ad eccezione dei casi di forza maggiore previsti alle lettere a), b), c) e d) dell'articolo 33 del Regolamento (CE) 445/2002 del 26 febbraio 2002, debitamente comprovati.

6. Il diritto di reimpianto trasferito è utilizzato per:

a) la produzione di V.Q.P.R.D. o di vini ad I.G.T.. A tal fine possono essere utilizzati i vitigni consigliati o ammessi per unità amministrativa o per zona di produzione ricompresi nel decreto del Presidente della Regione n. 0321/2003/Pres.;

b) la coltura di piante madri per marze, alle condizioni di cui all'articolo 7.

7. Il produttore presenta la domanda per il reimpianto all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - che rilascia l'autorizzazione previa verifica della sussistenza del diritto di reimpianto presso l'amministrazione che ha emesso l'attestato di estirpazione.

8. L'autorizzazione al reimpianto ha la medesima validità temporale del diritto di reimpianto.

9. Su richiesta dell'interessato possono essere rilasciate più autorizzazioni parziali di diritti di reimpianto fino al raggiungimento della superficie complessiva estirpata e non reimpiantata.

10. L'esercizio del diritto di reimpianto parzialmente o totalmente trasferito non deve comportare un aumento del potenziale produttivo. A tal fine, nel caso di trasferimento di un diritto su una superficie con maggior resa unitaria, al diritto si applica una riduzione di superficie proporzionale alla percentuale di aumento della resa di uva per ettaro. La percentuale di aumento si ottiene dal rapporto tra la resa stabilita nel diritto di reimpianto e quella prevista dal disciplinare di produzione della zona di destinazione. Il diritto equivalente che può essere esercitato rispetto a quello acquistato si ottiene moltiplicando il diritto acquistato per la percentuale di aumento della resa unitaria, conformemente all'esempio di calcolo di cui all'allegato A).

11. Nel caso in cui il trasferimento avvenga da superficie non irrigua a superficie irrigua, si applica un fattore di riduzione della superficie pari al 10%. Tale coefficiente di riduzione non si applica nel caso di trasferimento del diritto di reimpianto in ambito regionale.

12. Nel caso di utilizzo da parte di aziende titolari di un diritto di reimpianto originato da propri vigneti realizzati su territorio ubicato fuori Regione, si applicano le procedure previste per i diritti originati sul territorio regionale in quanto l'operazione non costituisce trasferimento del diritto, fatte salve le disposizioni di cui al comma 10. Viceversa, trova applicazione la normativa della regione sul cui territorio il diritto viene esercitato.

13. Il produttore è tenuto a comunicare all'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - la realizzazione dell'impianto nei tempi e con le modalità previste dall'articolo 3, comma 2.

14. Il produttore che ha ceduto il diritto di reimpianto in applicazione del Regolamento (CE)1493/1999, non può usufruire dell'assegnazione di nuovi diritti per il restante periodo di validità del Regolamento medesimo.

15. Ai fini del reciproco aggiornamento dello schedario vitivinicolo e del relativo fascicolo, la ERSA - Servizio della vitivinicoltura - trasmette copia del contratto di compravendita all'Amministrazione che ha concesso il diritto di reimpianto.

Art. 13

(Impianto di vigneto i cui prodotti sono destinati al consumo familiare)

1. Il produttore di una superficie vitata aziendale non superiore a 10 are che produce uve da vino, destinato al consumo familiare, non è tenuto a chiedere alcuna autorizzazione.

2. I produttori di cui al comma 1 non possono coltivare contemporaneamente altri vigneti.

3. Qualora il produttore di superfici vitate il cui prodotto è destinato al consumo familiare, chieda l'autorizzazione per la realizzazione di un nuovo impianto o di un reimpianto per finalità diverse da quelle del consumo familiare, nella dichiarazione per l'aggiornamento dello schedario viticolo deve ricomprendere anche le superfici per consumo familiare.

4. È vietata la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli provenienti da superfici i cui prodotti sono destinati al consumo familiare, pena l'obbligo di estirpo dell'impianto.

Art. 14

(Riserva regionale)

1. Al fine di mantenere il potenziale produttivo e di migliorarne la gestione, nella riserva regionale dei diritti di impianto confluiscono:

- a) diritti di nuovo impianto, diritti di reimpianto e diritti di impianto, compresi quelli rilasciati in virtù del Regolamento 822/1987, non esercitati entro i termini prescritti, nonché diritti di impianto prelevati dalla riserva e non esercitati entro i termini prescritti;
- b) diritti di impianto nuovamente creati;
- c) diritti derivanti dall'acquisto da parte del produttore di un diritto di reimpianto per una superficie superiore del 50% rispetto alla superficie interessata alla regolarizzazione, ai sensi dell'articolo 16, comma 4, lettera b).

2. I diritti sono assegnati alla riserva regionale previa comunicazione scritta, da parte dell'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - alle aziende che non li hanno utilizzati. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - entro 60 giorni dalla fine di ogni campagna viticola, determina l'entità dei diritti che confluiscono nella riserva.

3. L'assegnazione ai produttori dei diritti della riserva è disposta con decreto della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, sulla base di apposito bando, nel quale vengono definiti i criteri di assegnazione, le modalità e l'eventuale prezzo di cessione.

4. I diritti di impianto attribuiti alla riserva regionale possono essere prelevati entro la fine della quinta campagna successiva a quella durante la quale sono stati assegnati alla riserva medesima. Decorso tale termine i diritti non concessi si estinguono.

Art. 15

(Sospensione del premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate)

1. Al fine di consolidare il potenziale viticolo regionale e di mantenere l'equilibrio tra lo stesso e la capacità di trasformazione, è sospesa la concessione del premio per l'abbandono definitivo di superfici vitate di cui all'articolo 8 del Regolamento (CE) 1493/1999.

Art. 16

(Impianto o reimpianto irregolare di vigneto)

1. I produttori, coltivatori di vigneti impiantati o reimpiantati anteriormente al 1° settembre 1998 in violazione degli articoli 6, 7, 8 del Regolamento (CEE) n. 822/1987 possono ottenere l'autorizzazione a produrre

vino da commercializzare ai sensi del comma 3 dell'articolo 2 del Regolamento (CE) n. 1493/1999, a condizione che abbiano ottenuto la deroga ivi prevista.

2. L'istanza di deroga per la regolarizzazione dei vigneti è presentata entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento.

3. I procedimenti in corso al 1° agosto 2000, relativi all'applicazione della sanzione pecuniaria e dell'estirpazione del vigneto irregolare prevista dal comma 3 dell'articolo 4 del decreto legge 7 settembre 1987, n. 370 convertito, con modificazioni, dalla legge 4 novembre 1987, n. 460, sono sospesi fino al 31 luglio 2004.

4. L'autorizzazione in deroga è concessa al richiedente che ottemperi ad una delle seguenti prescrizioni:

- a) produca idonea documentazione dalla quale risulti la titolarità di un diritto di reimpianto valido alla data di presentazione della domanda di deroga ovvero l'avvenuta estirpazione, nell'ambito della medesima azienda agricola, di una superficie equivalente a quella reimpiantata entro le 8 campagne precedenti a quella in cui ha avuto luogo il reimpianto irregolare;
- b) acquisisca diritti di reimpianto pari al 150% della superficie irregolarmente impiantata entro il 31 dicembre 2001, ovvero ottenga l'assegnazione dalla riserva regionale di un diritto di impianto versando un corrispettivo pari al 150% del prezzo di mercato rilevato al momento della richiesta di autorizzazione;
- c) acquisisca diritti di reimpianto, pari alla superficie irregolarmente impiantata, provenienti dalla quota di cui all'articolo 2, comma 3, lettera c), del Regolamento CE n. 1493/1999;
- d) si impegni a procedere, entro tre anni, all'estirpazione di una superficie equivalente in coltura pura e tale superficie sia stata registrata nello schedario viticolo.

5. L'autorizzazione in deroga è efficace dalla data di presentazione della domanda.

6. Qualora la domanda di autorizzazione in deroga sia accolta, le uve provenienti dal vigneto oggetto della domanda possono essere utilizzate, a partire dalla data di presentazione della stessa, per la produzione di vino destinato alla commercializzazione.

Art. 17

(Sanzioni)

1. In caso di diniego di autorizzazione in deroga, il produttore è soggetto alla sanzione pecuniaria di importo pari al 30% del valore di mercato del vino ottenuto dalle uve provenienti dalla zona interessata, ed è obbligato ad estirpare la superficie vitata a proprie spese.

2. La sanzione pecuniaria è determinata con riferimento al periodo decorrente dalla data di presentazione della domanda di deroga, tenendo conto del prezzo rilevato dai mercuriali pubblicati dalla Camera di commercio industria artigianato e agricoltura e della produzione dichiarata.

3. Dalla data di diniego dell'autorizzazione in deroga e fino alla estirpazione della superficie vitata, i prodotti vitivinicoli ottenuti possono essere messi in circolazione solo se destinati alla distillazione. Da questi prodotti non si può distillare un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

4. Il produttore che non rivendica per tre anni successivi, a decorrere dalla data di iscrizione del vigneto all'albo o all'elenco, la denominazione di origine o la indicazione geografica tipica dei vini, o cancelli dai rispettivi albi o elenchi i vigneti medesimi, non può essere ammesso alla concessione dei diritti della riserva regionale, né dei contributi comunitari e nazionali previsti nel settore vitivinicolo destinati alla propria impresa agricola per il quinquennio successivo alla data di effettuazione del controllo.

5. La mancata osservanza della normativa comunitaria e nazionale in materia di potenziale produttivo e viticolo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dal decreto legislativo 10 agosto 2000, n. 260, come modificato dalla legge 27 marzo 2001, n. 122, articolo 19.

6. Le superfici impiantate a decorrere dal 1° settembre 1998 in violazione del divieto di impianto di cui al paragrafo 1 dell'articolo 2 del Regolamento (CEE) 1493/1999 del Consiglio, ovvero ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 3 o dell'articolo 7, paragrafo 4 del Regolamento 822/1987, devono essere estirpate con spese a carico del produttore. Fino all'estirpazione della superficie le uve prodotte devono essere distrutte prima della

fase fenologica dell'invasatura. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - su domanda del produttore, autorizza la distillazione in misura corrispondente alla quantità di uva dallo stesso stimata. Tuttavia non si può distillare da questi prodotti un alcole con titolo alcolometrico volumico effettivo pari o inferiore a 80% vol.

Art. 18

(Controlli)

1. Ogni anno, a partire dal terzo anno e fino al decimo anno di impianto, sono effettuati controlli a campione in misura non inferiore al 5% delle aziende al fine di verificare il mantenimento degli impegni assunti nella domanda di iscrizione dei vigneti agli albi e/o elenchi nonché la veridicità delle comunicazioni di variazione del potenziale produttivo aziendale.

2. Il campione viene individuato sulla base dei criteri di cui al Regolamento (CE) n. 2729/2000 della Commissione del 14 dicembre 2000 recante modalità d'applicazione per i controlli nel settore vitivinicolo.

3. Il controllo comporta l'accertamento:

- a) della veridicità delle dichiarazioni rese;
- b) della presenza o meno del vigneto e della rispondenza dello stesso rispetto a quanto autorizzato.

CAPO III

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 19

(Registri)

1. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - predispone, su base informatica, un registro sul quale sono annotate le richieste e i provvedimenti adottati per ciascuna delle seguenti fattispecie:

- a) diritto di nuovo impianto in caso di ricomposizione o di esproprio;
- b) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla sperimentazione viticola;
- c) diritto di nuovo impianto per le superfici destinate alla coltura di piante madri per marze;
- d) estirpazione finalizzata all'acquisizione di un diritto di reimpianto;
- e) reimpianto anticipato rispetto alla data dell'estirpazione;
- f) trasferimento dei diritti di reimpianto;
- g) impianto o reimpianto irregolare di vigneto realizzato anteriormente al 1° settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'articolo 16.

2. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - istituisce un registro contenente l'indicazione:

- a) delle superfici vitate i cui prodotti sono destinati al consumo familiare e relativamente alle quali sia stato violato il disposto di cui all'articolo 13, comma 4;
- b) delle superfici vitate irregolarmente impiantate dopo il 1° settembre 1998 e dei relativi provvedimenti adottati, ai sensi dell'articolo 17, comma 6.

Art. 20

(Comunicazioni)

1. Entro il 30 settembre di ciascun anno, l'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - trasmette al Ministero delle politiche agricole e forestali, per la successiva comunicazione alla Commissione europea, i dati contenuti nei registri di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 19, concernenti:

- a) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato a sperimentazione viticola;
- b) superfici autorizzate all'impianto di vigneto destinato alla produzione di piante madri per marze;
- c) superfici interessate al trasferimento dei diritti di reimpianto;
- d) superfici interessate alle domande di deroga per i vigneti irregolarmente impiantati anteriormente al 1° settembre 1998 di cui all'articolo 16, comma 1.

Art. 21

(Modulistica)

1. L'ERSA - Servizio della vitivinicoltura - predispone la modulistica ai fini dell'attuazione del presente Regolamento.

Art. 22

(Abrogazione di norme)

1. Il Regolamento di attuazione delle procedure tecnico amministrative in applicazione del Regolamento (CE) n. 1493/1999 e n. 1227/2000 in materia di potenziale produttivo viticolo approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 5 dicembre 2000, n. 0438/Pres., è abrogato.

2. Ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento continua ad applicarsi il Regolamento di cui al comma 1.

Art. 23

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

ALLEGATO A)

Calcolo del diritto equivalente

A titolo esemplificativo si rappresenta il seguente calcolo:

- resa produttiva unitaria stabilita nel diritto di reimpianto acquisito: 0,80 ton.;
- resa massima prevista dal disciplinare di produzione della zona di destinazione: 1,30 ton.;
- percentuale di aumento della resa = $0,80/1,30 = 0,62$;
- diritto equivalente ammesso al trasferimento:
 - ettari $1.00.00 \times 0,62 =$ ettari 0.62.00;
 - superficie reimpiantabile: ettari 0.62.00.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 17 giugno 2004, n. 0201/Pres.

Legge regionale 7/2000 - Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle Province di finanziamenti destinati alla concessione di contributi a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il completamento di infrastrutture al Servizio del trasporto pubblico locale di cui all'articolo 27 della legge regionale 20/1997. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 7 maggio 1997, n. 20, concernente la disciplina ed organizzazione del trasporto pubblico locale nel Friuli-Venezia Giulia;

ATTESO che in base all'articolo 27 della citata legge regionale l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle Province finanziamenti destinati alla concessione di contributi in conto capitale a soggetti pubblici e privati per la realizzazione e il completamento di infrastrutture al Servizio del trasporto pubblico locale;

VISTI i criteri e le modalità per la concessione alle Province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, di cui al citato articolo 27, approvati all'allegato B della deliberazione della Giunta regionale n. 817 di data 31 marzo 2000;

ATTESO che ai sensi degli articoli 1 e 3 del citato allegato B i finanziamenti alle Province per la concessione di contributi per la realizzazione e il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, così come individuate dal Piano regionale del trasporto pubblico locale, sono destinati:

- a) ad interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri nella misura del 53%;
- b) ad interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto pubblico locale nella misura del 47%;

RILEVATO, sulla base di quanto emerso in specifici incontri di coordinamento con le Amministrazioni provinciali competenti per Unità di gestione, che la situazione di fatto attuale, stanti le mutate condizioni ambientali e territoriali in questa prima fase di attuazione del Piano regionale del trasporto pubblico locale (P.R.T.P.L.) approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3377 di data 20 novembre 1998, non corrisponde più alle esigenze individuate nel Piano stesso, per cui è emersa la necessità di una ricognizione degli interventi infrastrutturali ed una ridefinizione del numero delle fermate in esso contenute, non solo ai fini di una maggiore rispondenza alle priorità manifestate dal settore ma anche al fine di ottimizzare l'utilizzo delle risorse annualmente disponibili per la realizzazione degli interventi previsti;

CONSIDERATA la necessità, nelle more di un'eventuale revisione del P.R.T.P.L. per la quale l'Amministrazione regionale si è già attivata attraverso la richiesta di dati ed indicazioni alle Amministrazioni provinciali per la formulazione condivisa di eventuali nuovi parametri di prestazione funzionali, di valutare su singoli esercizi finanziari la possibilità di variare le percentuali di ripartizione dei finanziamenti fissate con la citata deliberazione 817/2000, così da garantire il miglior utilizzo delle risorse disponibili attraverso l'individuazione e il conseguente finanziamento degli interventi che rivestano carattere di urgenza ed immediata cantierabilità, ferma restando la loro già prevista collocazione nel Piano regionale T.P.L.;

RITENUTO, conseguentemente, di integrare le disposizioni contenute nel citato allegato B alla deliberazione della Giunta regionale n. 817 di data 31 marzo 2000 prevedendo, quale comma aggiunto all'articolo 3 dello stesso, la possibilità che la Giunta regionale con motivato atto deliberativo possa variare le percentuali di ripartizione delle risorse annualmente disponibili;

VISTO l'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il quale dispone che i criteri e le modalità ai quali l'Amministrazione regionale e gli Enti regionali devono attenersi per la concessione di incentivi sono predeterminati con regolamento qualora non siano già previsti dalla legge;

RILEVATO che i vigenti criteri e modalità sono stati adottati ai sensi dell'articolo 21 della legge regionale 29/1992, per cui ogni loro eventuale modifica od integrazione comporta la loro integrale riapprovazione ai sensi del citato articolo 30 della legge regionale 7/2000;

RITENUTO, per quanto evidenziato, di approvare nel senso suindicato il Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle Province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 20/1997;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

VISTA la deliberazione giuntale n. 1402 del 28 maggio 2004;

DECRETA

È approvato, ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, il «Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle Province dei finanziamenti per infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale, ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 17 giugno 2004

ILLY

Regolamento recante criteri e modalità per la concessione alle Province dei finanziamenti per infrastrutture al Servizio del trasporto pubblico locale ai sensi dell'articolo 27 della legge regionale 7 maggio 1997, n. 20.

Art. 1

1. I finanziamenti alle Province previsti dall'articolo 27 della legge regionale 20/1997 per la concessione di contributi ai soggetti pubblici e privati di cui all'articolo 26 della legge stessa, per la realizzazione ed il completamento di infrastrutture al servizio del trasporto pubblico locale così come individuate dal Piano regionale del trasporto pubblico locale approvato con deliberazione della Giunta regionale n. 3377 del 20 novembre 1998, sono destinati:

- a) ad interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri;
- b) ad interventi riguardanti fermate al Servizio del trasporto pubblico locale.

Art. 2

1. Le domande, corredate dal programma triennale previsto dall'articolo 26 della legge regionale 20/1997, volte ad ottenere i finanziamenti per le infrastrutture contenute nel programma stesso, devono essere presentate alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, entro il 31 marzo di ogni anno.

2. Le domande di finanziamento relative all'anno 2000 devono essere presentate entro 60 giorni dalla pubblicazione sul bollettino ufficiale della regione dei presenti criteri.

Art. 3

1. Le risorse annualmente disponibili sono ripartite secondo le indicazioni del Piano regionale del trasporto pubblico locale;

- a) interventi riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri: 53%;
- b) interventi riguardanti fermate al servizio del trasporto pubblico locale: 47%.

2. La Giunta regionale con provvedimento motivato può, in relazione a singoli esercizi finanziari, modifi-

care le percentuali di riparto di cui al comma 1, fermo restando l'ammontare dello stanziamento annuale complessivo.

Art. 4

1. Sono ammessi finanziamenti riguardanti autostazioni e centri intermodali passeggeri, per un importo non superiore al 75% del costo di ogni singola opera e comunque non superiore al finanziamento previsto dal Piano regionale del trasporto pubblico locale.

2. Sono ammessi finanziamenti riguardanti interventi per l'adeguamento delle fermate al servizio del trasporto pubblico locale per un importo non superiore al 75% del costo di ogni singola fermata e comunque non superiore a euro 5.164,57 ciascuna.

Art. 5

1. La priorità degli interventi di cui alla lettera a) è definita annualmente dalla Relazione programmatica di cui all'articolo 6 della legge regionale 18/1996.

2. Per gli interventi di cui all'articolo 1, lettera b) la suddivisione dei fondi disponibili viene effettuata in proporzione al numero di fermate previste dal Piano regionale del trasporto pubblico locale:

	<i>fermate previste n.</i>
Provincia di Gorizia	415
Provincia di Pordenone	887
Provincia di Trieste	945
Provincia di Udine	<u>1.753</u>
	4.000

Art. 6

1. Le Province sono tenute a tenere informata la Regione sulla gestione delle somme erogate. A tal fine, entro l'esercizio successivo, trasmettono alla Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto l'elenco dei beneficiari e dei contributi assegnati ed entro il quinto anno successivo di detta scadenza la rendicontazione sull'impiego dei contributi medesimi, in conformità alle disposizioni di cui all'articolo 42 della legge regionale 7/2000 e successive modifiche ed integrazioni.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 giugno 2004, n. 0203/Pres.

Legge regionale 4/2001, articolo 8, comma 52 - Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni ed altre spese per le esigenze operative correnti della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4 «Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione (legge finanziaria 2001)», e segnatamente l'articolo 8, comma 52, così come da ultimo modificato dall'articolo 6, comma 22 della legge regionale 13 agosto 2002, n. 20, il quale dispone che: «per le proprie esigenze operative correnti, le Direzioni regionali e i Servizi autonomi sono autorizzati a sostenere spese per l'acquisto di materiali e attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line e inoltre spese per la partecipazione del personale a specifici corsi, seminari, convegni e iniziative volte alla formazione e all'aggiornamento professionale. Tali spese possono essere disposte tramite apertura di credito ad un dipendente regionale di qualifica non inferiore a consigliere, assegnato alla medesima struttura»;

VISTA la Circolare della ragioneria generale n. 5 di data 9 febbraio 2001, con la quale sono state fornite indicazioni in ordine all'ambito d'applicazione ed alla corretta interpretazione della normativa regionale suindicata, individuando, tra l'altro, la necessità di adottare un apposito regolamento per la disciplina di tali tipi di spese, ed in particolare per la determinazione:

- a) dei limiti di spesa conferiti al Funzionario delegato,
- b) delle modalità d'erogazione delle spese,
- c) delle autorizzazioni necessarie,
- d) dei metodi di giustificazione delle spese effettuate e
- e) dei modi di pagamento;

VISTI i relativi provvedimenti successivamente adottati recanti, rispettivamente:

- 1) Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'edilizia e dei servizi tecnici di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale n. 4 del 26 febbraio 2001, approvato con D.P.Reg. 5 aprile 2001, n. 099/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 16 maggio 2001, n. 16;
- 2) Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni anche su supporto informatico, ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line, per le esigenze operative correnti della Direzione regionale dell'ambiente, approvato con D.P.Reg. 22 maggio 2001, n. 0187/Pres., pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 27 giugno 2001, n. 26;
- 3) Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni ed altre spese per le esigenze operative correnti del Servizio autonomo per l'emergenza ambientale, approvato con D.P.Reg. n. 0341/Pres. di data 7 novembre 2002 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione 27 novembre 2002, n. 48;

TENUTO CONTO che l'assetto organizzativo dell'Amministrazione regionale e degli enti regionali, nonché della situazione degli incarichi dirigenziali erano regolati dalla deliberazione della Giunta regionale 20 aprile 2001, n. 1282, concernente «Strutture regionali e incarichi dirigenziali: presa d'atto confermativa - legge regionale 7/1988, articolo 29 come da ultimo sostituito dall'articolo 2, comma 15, legge regionale 10/2001; legge regionale 18/1996, articolo 47, comma 8, come sostituito dall'articolo 2, comma 20, legge regionale 10/2001», come successivamente modificata e integrata;

PRESO ATTO che la Giunta regionale ha provveduto, con propria deliberazione di Giunta regionale 24 novembre 2003, n. 3701, ad un prima riforma dell'ordinamento e della struttura operativa della Regione;

PRESO ATTO che la Giunta regionale ha successivamente adottato un nuovo modello organizzativo dell'Amministrazione regionale mediante la legge regionale 17 febbraio 2004, n. 4, recante la «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il commissario straordinario dell'ERSA», con la quale, ai sensi dell'articolo 4, primo comma, numero 1), dello Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia, viene riordinata e razionalizzata la legislazione regionale in materia di personale e di organizzazione della Regione Friuli-Venezia Giulia nel rispetto del principio di buon andamento di cui all'articolo 97, primo comma, della Costituzione, al fine di:

- a) accrescere l'efficienza dell'amministrazione regionale mediante il riordino delle strutture e delle competenze, anche mediante l'accorpamento delle funzioni per materie omogenee;
- b) realizzare la massima valorizzazione e la responsabilizzazione della dirigenza regionale mediante la razionalizzazione degli incarichi dirigenziali e la garanzia del rispetto del principio di distinzione tra la funzione di direzione politica e quella di direzione amministrativa, così come determinato dall'articolo 2 della legge regionale medesima;

ATTESO che a seguito del riordino così realizzato, le competenze delle preesistenti Direzioni regionali dell'ambiente e dell'edilizia e dei servizi tecnici, nonché del Servizio autonomo per l'emergenza ambientale sono state assegnate alla nuova Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici;

VISTA la Circolare n. 2 di data 2 febbraio 2004, sub prot. 2362/REF/S/2-1-1 della Direzione già regionale, ora centrale, delle risorse economiche e finanziarie, con la quale si raccomandavano tutte le Direzioni regionali di provvedere quanto prima ad una revisione dei Regolamenti esistenti per giungere ad un accorpamento degli stessi e ad una disciplina unitaria delle spese in oggetto dal momento che le strutture ora esistenti vengono ad accorparsi in più settori di attività che continuano a necessitare di risorse per gli approvvigionamenti ad essi specifici;

STANTE la necessità, pertanto, di provvedere al riguardo per le spese concernenti la Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, mediante la predisposizione del «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni ed altre spese per le esigenze operative correnti della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale;

VISTI la legge ed il Regolamento di contabilità generale dello Stato;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1564 di data 18 giugno 2004;

DECRETA

È approvato il «Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni ed altre spese per le esigenze operative correnti della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 giugno 2004

ILLY

Regolamento per l'acquisto di materiali ed attrezzature d'ufficio, ivi comprese quelle informatiche, libri, riviste e pubblicazioni ed altre spese per le esigenze operative correnti della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4.

Art. 1

(Spese della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici)

1. Le spese dirette che la Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici sostiene, ai sensi dell'articolo 8, comma 52, della legge regionale 26 febbraio 2001, n. 4, (Disposizioni per la formazione del bilancio pluriennale ed annuale della Regione - Legge finanziaria 2001) sono regolate dalle seguenti disposizioni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 16 della legge regionale 7 giugno 1979, n. 24 (Norme integrative e modificative della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, e nuove norme di organizzazione e di attribuzioni della Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli).

2. Rientrano tra le spese di cui al comma 1 quelle per l'acquisto di:

a) attrezzature d'ufficio quali attrezzature informatiche varie, personal computer anche portatili, stampanti

anche a colori, scanner e materiali accessori e ausiliari, di ricambio e di consumo, nonché strumenti informatici di ogni altro tipo e relativi accessori;

- b) materiali ed attrezzature d'ufficio quali videoregistratori, altoparlanti, impianti di amplificazione, di diffusione sonora e di registrazione; pannelli e lavagne luminose; macchine da calcolo; materiali di ricambio, di consumo, ausiliari e accessori; strumenti audiovisivi e televisivi di ogni altro tipo e relativi accessori, incluso prestazioni di installazione, manutenzione e riparazione per tutto quanto precede;
- c) quotidiani, libri, riviste e pubblicazioni cosiddetti di facile consumo o acquistati per essere distribuiti ai dipendenti quale strumento di lavoro, anche su supporto informatico ivi compreso l'accesso a pagamento a banche dati on-line;
- d) materiali ed attrezzature d'ufficio il cui acquisto risulti indifferibile o urgente.

3. Le spese di cui al comma 2 sono eseguite entro i limiti della disponibilità di bilancio.

Art. 2

(Limiti d'importo)

1. L'importo di ogni singola spesa da eseguirsi ai sensi del presente Regolamento non può superare 15.000,00 euro al netto di ogni onere fiscale.

2. Non è ammesso il frazionamento artificioso di forniture dal quale possa derivare l'inosservanza del limite di spesa stabilito dal comma 1.

Art. 3

(Competenze per l'esecuzione delle spese)

1. Il Direttore centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici dispone le spese di cui all'articolo 1, incaricando il dipendente di cui all'articolo 8, comma 52, della legge regionale n. 4/2001, nella veste di Funzionario delegato, appartenente alla categoria «D», di provvedere alla relativa esecuzione.

Art. 4

(Modalità di esecuzione delle spese)

1. Salvo quanto è disposto dall'articolo 5, per l'esecuzione delle spese per l'acquisto dei beni di cui all'articolo 1 sono richiesti preventivi od offerte ad almeno tre soggetti.

2. I preventivi di cui al comma 1 contengono la descrizione dell'oggetto del contratto, le condizioni generali che lo regolano, le condizioni di esecuzione, le penalità da applicare in caso di ritardi o inadempienze nonché ogni altra condizione ritenuta necessaria dall'Amministrazione.

3. Nella richiesta di preventivi od offerte, in relazione alla natura delle forniture di beni, sono specificati i criteri di scelta, avendo riguardo al prezzo, ai requisiti tecnico qualitativi della fornitura, alle condizioni di esecuzione.

4. Fra i preventivi pervenuti viene scelto quello ritenuto più conveniente secondo i criteri indicati dal comma 3.

5. La procedura si ritiene validamente esperita anche qualora pervenga una sola offerta.

6. I preventivi e le offerte possono effettuarsi anche mediante telefax e sono conservati agli atti.

Art. 5

(Ricorso ad un determinato contraente)

1. È consentito il ricorso ad un determinato contraente:

- a) nei casi di unicità, specificità o di urgenza delle forniture;

- b) quando, successivamente alla richiesta di preventivi ad almeno tre soggetti, non è stata presentata alcuna offerta;
- c) qualora la spesa non superi l'importo di 3.000 euro al netto di ogni onere fiscale;
- d) quando il costo del bene da acquisire è determinato univocamente dal mercato;
- e) per l'acquisto di materiale librario e bibliografico, di abbonamenti a riviste e quotidiani;
- f) per l'affidamento di forniture destinate al completamento, al rinnovo parziale o all'ampliamento di quelle esistenti, qualora il ricorso ad altri fornitori obblighi ad acquistare materiali di tipologia, anche tecnica, differente il cui impiego o la cui manutenzione comporterebbe situazioni di incompatibilità;
- g) per l'affidamento, alle stesse condizioni di contratti in corso con l'Amministrazione regionale, di forniture omogenee, nei limiti di quanto necessario.

2. Ai fini del presente articolo, è richiesto, salvo i casi di cui alle lettere d), ed e) del comma 1, il parere di congruità espresso dal Direttore del Servizio competente per materia.

Art. 6

(Ordinazione dei beni)

1. L'ordinazione dei beni è effettuata dal Funzionario delegato, su ordine del Direttore centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici, mediante lettera, buono d'ordine o altro atto idoneo secondo gli usi della corrispondenza commerciale.

2. L'ordinazione dei beni è redatta in duplice copia, di cui una trattenuta dal soggetto contraente e l'altra, sottoscritta per accettazione, è restituita all'Amministrazione.

Art. 7

(Liquidazione, pagamento e rendicontazione delle spese)

1. La liquidazione delle spese è effettuata dal Funzionario delegato, previa presentazione di fatture o note di addebito che dovranno essere munite dell'attestazione della regolarità della fornitura da parte del Funzionario delegato medesimo.

2. Il pagamento è disposto a mezzo di ordinativi di pagamento emessi su aperture di credito presso la Tesoreria regionale, intestate al Funzionario delegato.

3. Per il pagamento relativo a provviste di minute e di pronta consegna, il Funzionario delegato può effettuare prelievi in contante sulle aperture di credito previste dal comma 2.

4. Il Funzionario delegato provvede alla rendicontazione delle somme erogate sulle aperture di credito secondo le norme vigenti in materia.

Art. 8

(Gestione dei beni mobili)

1. Al Vice-Consegnatario della Direzione centrale dell'ambiente e dei lavori pubblici e ai Vice-Consegnatari delle Direzioni provinciali dei lavori pubblici è affidata la gestione dei beni di cui all'articolo 1, secondo le norme vigenti in materia.

Art. 9

(Rinvio)

1. Per quanto non espressamente previsto, si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni di legge e del Regolamento di contabilità dello Stato.

Art. 10

(Abrogazioni)

1. I Regolamenti approvati con il D.P.Reg. 5 aprile 2001, n. 099/Pres., con il D.P.Reg. 22 maggio 2001, n. 0187/Pres., nonché con il D.P.Reg. n. 0341/Pres. di data 7 novembre 2002 sono abrogati.

Art. 11

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 giugno 2004, n. 0204/Pres.

Legge regionale 64/1986, articolo 10, 1° comma, lettera b) - Regolamento recante modifiche al Regolamento contenente criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile di cui D.P.Reg. 0140/Pres./2002. Approvazione.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 1 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, dispone che l'Amministrazione regionale assuma a propria rilevante funzione - da svolgere a livello centrale - quella del coordinamento di tutte le misure organizzative e di tutte le azioni nei loro aspetti conoscitivi, normativi e gestionali, anche se di competenza di enti e soggetti subregionali, dirette a garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione od evento che comporti agli stessi grave danno o pericolo di grave danno e che per loro natura o estensione debbano essere fronteggiate con misure straordinarie, nonché a garantire il tempestivo soccorso;

RILEVATO, altresì, che, ai sensi dell'articolo 10 - 1° comma, lettera b) - della citata legge regionale n. 64/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali singoli ed associati ed alle Associazioni di volontariato al fine di dotare le rispettive strutture di apparecchiature e di impianti di rilevamento e comunicazione, di attrezzature e mezzi operativi, nonché delle sedi di allocamento e/o deposito;

RILEVATO, inoltre, che, ai sensi dell'articolo 10 - 1° comma, lettera e) - della citata legge regionale n. 64/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata a finanziare corsi di addestramento alle attività di protezione civile per gli operatori addetti, nonché simulazioni di emergenze;

RILEVATO, infine, che, ai sensi dell'articolo 10 - 1° comma, lettera g) - della citata legge regionale n. 64/1986, l'Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti agli Enti locali singoli ed associati per l'espletamento delle attribuzioni previste agli articoli 7 e 8 della medesima legge;

VISTO il decreto del Presidente della Regione 17 maggio 2002, n. 0140/Pres. con cui si approva il Regolamento contenente i criteri per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli ed associati ed alle Associazioni di volontariato per l'attività di protezione civile, ai sensi del citato articolo 10 della legge regionale 64/1986, predisposto dalla Protezione civile della Regione;

ACCERTATO che gli articoli 3 e 4 del citato D.P.Reg. 0140/2002 prevedono che la concessione dei finanziamenti, per ogni esercizio finanziario, venga effettuata, sulla base del «Piano tecnico annuale per il potenziamento del volontariato di protezione civile» che deve essere reso noto entro il 31 ottobre di ogni anno;

ACCERTATO, altresì, che la Protezione civile della Regione opera in un contesto soggetto a continui e

improvvisi mutamenti dovuti ad eventi calamitosi straordinari che possono compromettere, tra l'altro, l'efficacia e l'efficienza dell'operatività del Sistema regionale di protezione civile;

TENUTO CONTO che la suddetta operatività, anche se compromessa solo a livello locale, dev'essere ripristinata prima di ogni altra cosa e nel più breve tempo possibile al fine di garantire, in un quadro di sicurezza dei sistemi sociali regionali, l'incolumità delle persone e/o dei beni e dell'ambiente rispetto all'insorgere di qualsivoglia situazione di pericolo;

RILEVATO, quindi, che a tal fine, in presenza di eventi straordinari, valorizzare lo strumento del citato Piano tecnico annuale, nonché utilizzare le relative risorse economiche consentirebbe di facilitare il ripristino dell'operatività del Sistema e ridurne i tempi;

CONSIDERATO che nelle istruttorie relative agli anni 2002 e 2003, realizzate sino ad oggi per la concessione dei finanziamenti ai sensi del D.P.Reg. 0140/2002 di cui trattasi, si è verificata talvolta la necessità, per i Comuni, di modificare parzialmente le domande di finanziamento, proprio a causa di esigenze sopravvenute dovute ad eventi calamitosi che hanno colpito il territorio di loro competenza o comunque a fatti accidentali, imprevisti ed imprevedibili collegati con l'operatività nel settore della Protezione civile;

ACCERTATO, infine, che con deliberazioni della Giunta regionale è stata modificata la struttura della Protezione civile della Regione, e ciò ha reso necessario la modifica della composizione della Commissione per la valutazione dei progetti di cui al comma 4, articolo 14 del citato D.P.Reg. 0140/2002;

RAVVISATA, pertanto, la necessità, per le motivazioni sopra indicate, di modificare il citato D.P.Reg. 140/2002, al fine di meglio adeguarlo alle necessità del Sistema regionale integrato della protezione civile ed in particolare della Protezione civile della Regione;

RITENUTO, pertanto, di approvare il Regolamento, relativo alle modifiche al Regolamento adottato con D.P.Reg. 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., contenente i criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di Protezione civile;

VISTA la legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto regionale di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale 4 giugno 2004, n. 1425;

DECRETA

È approvato, per i motivi indicati in premessa, il Regolamento recante «Modifiche al Regolamento approvato con D.P.Reg. 17 maggio 2002, n. 0140/Pres., contenente i criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto sarà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 giugno 2004

ILLY

Modifiche al Regolamento contenente i criteri e modalità per la concessione di finanziamenti agli Enti locali singoli e associati e alle Associazioni di volontariato per le attività di protezione civile, ai sensi dell'articolo 10, primo comma, lettere b), e) e g) della legge regionale 64/1986, approvato con D.P.Reg. 17 maggio 2002, n. 0140/Pres.

Art. 1

(Disposizioni relative a contributi per eventi straordinari)

1. Dopo l'articolo 4 del D.P.Reg. 140/2002, è aggiunto il seguente:

«Art. 4-bis

(Eventi straordinari)

1. Per comprovate esigenze straordinarie del Sistema regionale di protezione civile derivanti dal verificarsi di uno stato di emergenza o in vista di un rischio di emergenza, di cui all'articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, al fine di assicurare l'efficace ed efficiente operatività del Sistema regionale di protezione civile, il Piano tecnico annuale di cui all'articolo 4, anche se già pubblicato, e comunque entro il termine di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, può essere rimodulato con decreto dell'Assessore regionale alla protezione civile, su proposta del Direttore centrale della protezione civile della Regione. Nel medesimo decreto, l'Assessore provvede a differire i termini per la presentazione del Piano tecnico annuale e per la presentazione delle relative domande di finanziamento.

2. Al di fuori dei casi previsti al comma 1 e in deroga alla pianificazione prevista all'articolo 4, la Giunta regionale, su motivata relazione tecnica del Direttore centrale della protezione civile della Regione e su proposta dell'Assessore regionale alla protezione civile, può autorizzare la concessione di finanziamenti per le tipologie di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a) e b), al fine di assicurare l'efficace ed efficiente operatività del Sistema regionale di protezione civile, qualora compromessa, anche a livello locale, a causa di fatti accidentali, imprevisi ed imprevedibili.».

Art. 2

(Modifiche dell'articolo 5 del D.P.Reg. 0140/2002)

1. Dopo il comma 1, dell'articolo 5 del D.P.Reg. 0140/2002, è aggiunto il seguente comma:

«1-bis. La graduatoria di cui al comma 1, non riguarda i finanziamenti concessi ai sensi dell'articolo 4-bis, comma 2.».

Art. 3

(Modifiche dell'articolo 13 del D.P.Reg. 0140/2002)

1. Il comma 4, dell'articolo 13 del D.P.Reg. 0140/2002, è sostituito dal seguente:

«4. I progetti sono valutati da una commissione tecnica, costituita con decreto dell'Assessore alla protezione civile, presieduta dal Direttore centrale della protezione civile della Regione, e composta da due funzionari della Protezione civile della Regione indicati motivatamente dal Direttore centrale. La Commissione, che opera con la presenza di tutti i componenti, dura in carica fino al 31 dicembre dell'anno della sua costituzione e può essere ricostituita. I pareri della Commissione sono vincolanti e, relativamente alla prima fase della valutazione di cui al comma 5, lettera a), sono assunti a maggioranza.».

2. Dopo il comma 6, dell'articolo 13 del D.P.Reg. 0140/2002, è aggiunto il seguente comma:

«6-bis. Qualora le risorse siano sufficienti a finanziare tutti i progetti che hanno superato la prima fase di valutazione prevista al comma 5, lettera a), non si procede nella seconda fase della valutazione prevista al comma 5, lettera b).».

Art. 4

(Modifiche all'articolo 14 del D.P.Reg. 0140/2002)

1. Il comma 1 dell'articolo 14 del D.P.Reg. 0140/2002, è sostituito dal seguente:

«1. La domanda di finanziamento, presentata sulla base della "Piano tecnico annuale", di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), salvo i casi di cui al comma 1 dell'articolo 4bis, deve pervenire alla Protezione civile della Regione entro il 31 gennaio di ogni anno e deve essere redatta secondo il modello indicato nel Piano annuale, sottoscritto dal legale rappresentante dei soggetti di cui all'articolo 1 e deve riportare:

- a) i dati identificativi del richiedente;
- b) il preventivo di spesa;
- c) le finalità perseguite con il finanziamento;
- d) eventuali contribuzioni ricevute per le medesime finalità negli esercizi precedenti.».

2. Dopo il comma 1 dell'articolo 14 del D.P.Reg. 0140/2002, è inserito il seguente comma:

«1-bis. Le domande di finanziamento presentate in assenza del "Piano tecnico annuale" di cui al comma 1, si intendono archiviate.».

3. Dopo il comma 2 dell'articolo 14 del D.P.Reg. 0140/2002, è inserito il seguente comma:

«2-bis. Le domande di finanziamento non accolte, si intendono archiviate il 31 dicembre di ogni anno.».

Art. 5

(Modifiche all'articolo 15 del D.P.Reg. 0140/2002)

1. Dopo il comma 4 dell'articolo 15 del D.P.Reg. 0140/2002, è inserito il seguente comma:

«4-bis. I finanziamenti di cui all'articolo 4-bis, comma 2, sono erogati entro 30 giorni dalla data della deliberazione della Giunta regionale di autorizzazione dei finanziamenti stessi.».

Art. 6

(Disposizioni relative alle modifiche delle domande di finanziamento)

1. Dopo l'articolo 16 è aggiunto il seguente:

«Art. 16-bis

(Modifiche alle domande di finanziamento)

1. Su presentazione di motivata richiesta, la Protezione civile della Regione può autorizzare eventuali modificazioni delle domande di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettere a), c) e d).

2. Su presentazione di motivata richiesta, la Protezione civile della Regione può autorizzare eventuali modificazioni delle domande di finanziamento di cui all'articolo 6, comma 1, lettera e), previa verifica da parte della Commissione tecnica di cui all'articolo 13, comma 4, della pertinenza del progetto modificato con le attività di protezione civile e l'interesse concreto e attuale che gli stessi rivestono per lo sviluppo del Sistema integrato di protezione civile, secondo quanto previsto dall'articolo 13, comma 5), lettera a).

3. L'eventuale autorizzazione alle modifiche di cui ai commi precedenti, non influisce sulla graduatoria di cui all'articolo 5.».

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 23 giugno 2004, n. 0205/Pres.

Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49 - Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329. Approvazione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 23 agosto 2002, n. 23, riguardante «Assestamento del bilancio 2002 e del bilancio pluriennale 2002-2004 ai sensi dell'articolo 18 della legge regionale 16 aprile 1999, n. 7»;

VISTO in particolare l'articolo 6, comma 48, della suddetta legge regionale, che autorizza l'Amministrazione regionale a concedere gli incentivi di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche;

VISTO altresì il comma 49 del medesimo articolo 6, che prevede l'adozione di apposito regolamento con il quale determinare criteri e modalità per il recepimento delle disposizioni di cui al suddetto comma 48 nell'ordinamento regionale;

VISTA la legge regionale 20 marzo 2000, n. 7, concernente «Testo unico delle norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1509 di data 11 giugno 2004;

DECRETA

È approvato il Regolamento concernente «Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49. Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329», nel testo allegato al presente provvedimento quale parte integrante e sostanziale.

È fatto obbligo a chiunque di osservarlo e farlo osservare come Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 23 giugno 2004

ILLY

Legge regionale 23/2002, articolo 6, comma 49 «Regolamento concernente criteri e modalità per la concessione delle agevolazioni di cui alla legge 28 novembre 1965, n. 1329».

Art. 1

(Finalità)

1. Il presente Regolamento disciplina i criteri e le modalità per la concessione delle agevolazioni previste dall'articolo 6, comma 48, lettera a) della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23.

Art. 2

(Criteri e modalità)

1. Le prescrizioni relative a soggetti beneficiari, programmi, importo dell'agevolazione, modalità d'intervento e di presentazione delle istanze sono contenute nell'allegata scheda tecnica, che forma parte integrante del presente Regolamento.

Art. 3

(Convenzione)

1. Ai sensi di quanto previsto all'articolo 6, comma 49, della legge regionale 23 agosto 2002, n. 23 l'Amministrazione regionale stipula apposito atto aggiuntivo con MCC S.p.A., già Mediocredito Centrale S.p.A., gestore concessionario, soggetto già incaricato dell'attuazione della legge 28 novembre 1965, n. 1329.

2. L'atto aggiuntivo è atto integrativo e di subentro alla convenzione con l'Amministrazione statale ai sensi dell'articolo 19, comma 12, del decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, richiamato dall'articolo 6 del decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110.

Art. 4

(Comitato)

1. È istituito il Comitato agevolazioni (di seguito Comitato) competente ad assumere le deliberazioni di concessione delle agevolazioni in oggetto.

2. Il Comitato, i cui componenti sono nominati da MCC S.p.A., è composto da 5 membri, dei quali due designati dalle associazioni maggiormente rappresentative a livello regionale dei settori dell'industria e dell'artigianato, due dalla Regione, di cui uno con funzioni di Presidente ed uno designato da MCC S.p.A.

3. MCC S.p.A. cura la segreteria del Comitato e nomina il segretario.

Art. 5

(Norma transitoria)

1. In fase di prima applicazione, in deroga alle prescrizioni delle modalità operative, sono ammissibili alle agevolazioni previste dalla legge 28 novembre 1965, n. 1329 e successive modifiche ed integrazioni le domande relative a contratti con data di emissione delle cambiali a decorrere dall'1 gennaio 2001.

2. Gli investimenti devono comunque essere stati avviati successivamente alla data di presentazione della domanda di agevolazione da parte dell'impresa.

3. Le istanze di cui al comma 1 devono pervenire a MCC S.p.A. entro 90 giorni dall'entrata in vigore del presente Regolamento.

Art. 6

(Entrata in vigore)

1. Il presente Regolamento entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

AGEVOLAZIONI PER L'ACQUISTO O IL LEASING DI NUOVE MACCHINE UTENSILI O DI PRODUZIONE

Riferimenti normativi:

- legge 28 novembre 1965, n. 1329,
- legge 19 dicembre 1983, n. 696, articolo 3,
- legge 16 febbraio 1987, n. 44,
- decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 21 febbraio 1973,
- decreto del Ministro del tesoro del 30 aprile 1987,

- decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123,
- legge 17 maggio 1999, n.144, articolo 15,
- decreto legislativo 23 aprile 2002, n. 110,
- legge regionale 23 agosto 2002, n. 23.

Soggetti beneficiari:

Piccole e medie imprese con unità produttive ubicate nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, aventi i parametri dimensionali di cui alla Raccomandazione 76/280/CE della Commissione del 3 aprile 1996. Con decorrenza dall'1 gennaio 2005 si applica la nuova definizione di microimprese, piccole e medie imprese prevista dalla Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003, pubblicata in G.U.C.E. legge 124 del 20 maggio 2003.

Sono esclusi gli investimenti finalizzati all'esercizio delle seguenti attività economiche (classificazione ISTAT 1991):

- siderurgia (13.10¹, 13.20², 27.10³, 27.22.1⁴, 27.22.2⁵);
- costruzioni navali (35.11.1⁶, 35.11.3⁷);
- pesca (05.01);
- trasporto (60, 61, 62).

Sono sottoposti a particolari limitazioni gli investimenti finalizzati all'esercizio delle attività, riportate nell'allegato alla presente scheda tecnica, relative ai settori della produzione e della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli.

-
- 1 «Estrazione di minerali di ferro» (tutta la classe, ad eccezione delle piriti).
 - 2 «Estrazione di minerali metallici non ferrosi» (limitatamente al minerale di manganese).
 - 3 «Produzione di ferro, acciaio e di ferroleghie (CECA)» (tutta la classe). Per attività dell'industria siderurgica, quale definita nel trattato CECA si intende: ghisa e ferroleghie; ghisa per la produzione dell'acciaio, per fonderia e altre ghise grezze, manganesifera e ferro-manganese carburato; prodotti grezzi e prodotti semilavorati di ferro, d'acciaio comune o d'acciaio speciale, compresi i prodotti di reimpiego o di rilaminazione; acciaio liquido colato o no in lingotti, compresi i lingotti destinati alla fucinatura, prodotti semilavorati quali blumi, billette e bramme, bidoni, coils, larghi laminati a caldo; prodotti finiti a caldo di ferro, di acciaio comune o di acciaio speciale (non sono compresi i getti di acciaio, i pezzi fucinati e i prodotti ottenuti con impiego di polveri); rotaie, traverse, piastre e stecche, travi, profilati pesanti e barre da 80 mm. e più, palancole, barre e profilati inferiori a 80 mm. e piatti inferiori a 150 mm., vergella, tondi e quadri per tubi, nastri e bande laminati a caldo (comprese le bande per tubi e i coils considerati come prodotti finiti), lamiere laminate a caldo inferiori a 3 mm., piastre e lamiere di spessore di 3 mm. e più, larghi piatti di 150 mm. e più; prodotti terminali di ferro, acciaio comune o acciaio speciale (non sono compresi i tubi in acciaio, i nastri laminati a freddo di larghezza inferiore a 500 mm. eccetto quelli destinati alla produzione di banda stagnata, i trafilati, le barre calibrate e i getti di ghisa; latta, lamiere piombate, banda nera, lamiere zincate, altre lamiere rivestite, lamiere laminate a freddo inferiori a 3 mm, lamiere magnetiche, nastro destinato alla produzione banda stagnata, lamiere laminate a freddo, in rotoli e in fogli di spessore uguale o superiore a 3 mm).
 - 4 «Produzione di tubi senza saldatura» (tutta la categoria).
 - 5 «Produzione di tubi avvicinati, aggraffati, saldati e simili» (limitatamente ai tubi con diametro superiore a 406,4 mm).
 - 6 «Cantieri navali per costruzioni metalliche», limitatamente a:
 - costruzione di navi mercantili a scafo metallico per il trasporto di passeggeri e/o merci, di almeno 100 tsl;
 - costruzione di pescherecci a scafo metallico di almeno 100 tsl (solo se destinati all'esportazione);
 - costruzione di draghe o altre navi per lavori in mare a scafo metallico (escluse le piattaforme di trivellazione), di almeno 100 tsl;
 - costruzione di rimorchiatori a scafo metallico con potenza inferiore a 365 Kw.
 - 7 «Cantieri di riparazioni navali»
 - la trasformazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1, di almeno 1000 tsl, limitatamente all'esecuzione di lavori che comportano una modifica radicale del piano di carico, dello scafo, del sistema di propulsione o delle infrastrutture destinate ad ospitare i passeggeri;
 - la riparazione delle navi a scafo metallico di cui al precedente 35.11.1.

Alle imprese operanti nei settori fibre sintetiche (24.70) ed automobile (34.10⁸, 34.20⁹ e 34.30¹⁰) si applica la regola «de minimis» (aiuto di controvalore complessivo non superiore a 100.000 euro nell'arco di 3 anni).

Oggetto dell'agevolazione:

Acquisto o locazione finanziaria di macchine utensili o di produzione nuove di fabbrica, costruite in Italia od all'estero di costo unitario o complessivo superiore a 1000 euro, compresi i sistemi di macchine, le parti complementari, gli accessori, i macchinari e le attrezzature fisse o semoventi, per manipolare, trasportare e sollevare materiali, operanti nell'ambito dello stabilimento o del cantiere.

Le macchine devono essere funzionalmente collegate, in termini di utilizzo proprio, all'attività economica svolta dal soggetto beneficiario ed inserite nella struttura logistica dell'unità produttiva situata nel territorio regionale.

Le macchine utensili o di produzione non devono risultare fatturate anteriormente alla data di stipula del contratto di acquisto o di locazione.

Sono esclusi veicoli, natanti e velivoli iscritti ai pubblici Registri, nonché le macchine acquistate per finalità dimostrative.

Cumulo:

L'agevolazione non è cumulabile con altre agevolazioni contributive o finanziarie ottenute sullo stesso investimento su altre leggi comunitarie, nazionali e regionali.

L'agevolazione è comunque cumulabile, entro le intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea, con le agevolazioni di cui alle disposizioni di attuazione della norma di cui all'articolo 17, comma 34, della legge n. 449/1997 (contributi per l'ammodernamento del parco agromeccanico italiano), con altre agevolazioni concesse in forma di garanzia ovvero con contributi aggiuntivi disposti a livello comunitario, nazionale e regionale su operazioni ai sensi della legge 1329/1965.

La locazione finanziaria può essere effettuata esclusivamente da società di leasing iscritte nell'elenco di cui all'articolo 106 T.U. Bancario.

Importo dell'operazione agevolabile:

Fino ad un importo massimo complessivo di 1.600.000,00 euro costituito da:

- a) capitale dilazionato costituito dal prezzo della macchina. Le spese di montaggio, collaudo, trasporto ed imballaggio sono ammissibili, nel limite massimo complessivo del 15% del costo della macchina, purché comprese nel prezzo fatturato o nel contratto di compravendita o di locazione. Sono esclusi gli importi relativi all'I.V.A., alla quota di riscatto nel caso di locazione, e a qualsiasi altro onere accessorio fiscale o finanziario;
- b) interessi sulla dilazione di pagamento calcolati ad un tasso non superiore a quello di riferimento vigente al momento della emissione degli effetti.

8 «Fabbricazione di autoveicoli», limitatamente a:

- fabbricazione di autovetture destinate al trasporto di persone;
- fabbricazione di autoveicoli per il trasporto di merci: limitatamente agli autocarri, ai furgoni ed ai trattori stradali;
- fabbricazioni di telai muniti di motori per gli autoveicoli di questa classe;
- fabbricazione di autobus, filobus;
- fabbricazione di motori per autoveicoli.

9 «Fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli; fabbricazione di rimorchi e semirimorchi»:

- fabbricazione di carrozzerie (comprese le cabine) per autoveicoli.

10 «Fabbricazioni di parti e di accessori per autoveicoli e per loro motori»:

- fabbricazione di varie parti ed accessori per autoveicoli; fabbricazione di freni, cambi di velocità, assi, ruote, ammortizzatori di sospensione, radiatori, silenziatori, tubi di scappamento, frizioni, volantini, piantoni e scatole dello sterzo;
- fabbricazioni di parti ed accessori di carrozzerie di autoveicoli; cinture di sicurezza, portiere, paraurti.

Fermo restando il limite agevolabile di 1.600.000,00 euro per ogni operazione, possono essere oggetto di accoglimento operazioni riferite ad una stessa unità produttiva o operativa fino a concorrenza del limite di complessivi 2.400.000,00 euro di credito capitale dilazionato, relativo a contratti trascritti dal 1° gennaio al 31 dicembre dello stesso anno.

Operazione agevolabile:

Sconto di effetti rilasciati a fronte di un contratto di compravendita o locazione di macchine, garantiti da privilegio sulle macchine contrassegnate ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 1329/1965 aventi scadenza fino a 5 anni dalla data di emissione, purché siano collegati ad un medesimo contratto con dilazione di pagamento o di locazione oltre 12 mesi.

Gli effetti devono risultare emessi non oltre un anno antecedente la presentazione della domanda di ammissione all'agevolazione a MCC S.p.A.

Modalità d'intervento:

Il contributo è calcolato sull'importo riconosciuto ammissibile dal Comitato ed è pari alla differenza fra il netto ricavo dell'operazione di sconto calcolata al tasso di riferimento (indicato ed aggiornato con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 123/1998) ed al tasso agevolato vigenti alla data di erogazione dello sconto.

Le operazioni relative al settore della produzione dei prodotti agricoli sono sottoposte alle seguenti limitazioni:

- per le imprese operanti nelle zone svantaggiate (articoli da 18 a 20 del Reg. CE 1257/1999) il contributo non può eccedere il limite del 50% della spesa ammissibile;
- per le imprese operanti nelle zone non svantaggiate il limite contributivo è pari al 40% della spesa ammissibile.

Per la determinazione del netto ricavo, il calcolo dei giorni è effettuato con riferimento all'anno commerciale.

Il tasso di riferimento da prendere in considerazione ai fini della determinazione dei tassi agevolati è quello del mese nel quale avviene l'effettiva erogazione dello sconto.

Tassi agevolati

A) Tassi di interesse a carico delle imprese acquirenti o locatarie:

- 1) 40% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 6 punti, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità produttive ubicate nelle zone ammesse alla deroga di cui all'articolo 87.3 c) del Trattato C.E.;
- 2) 50% del tasso di riferimento, con abbattimento massimo del suddetto tasso di 5 punti, per le operazioni relative a macchine utilizzate in unità produttive ubicate nel restante territorio.

N.B. Agli investimenti per l'esercizio delle attività rientranti nei settori delle fibre sintetiche e dell'industria automobilistica si applica la regola «de minimis» come in precedenza definita (vedi «Soggetti beneficiari»).

B) Tassi di sconto:

- 1) nel caso di sconto composto: il tasso equivalente ai tassi di cui alla precedente lettera A), determinato in via semestrale anticipata;
- 2) nel caso di sconto commerciale: l'equivalente del tasso di sconto composto, determinato sulla base della proporzione fra l'ammontare degli interessi calcolati con la tecnica dello sconto composto e dello sconto commerciale, in funzione della durata dell'intervento.

Gli arrotondamenti dei tassi agevolati verranno effettuati ai cinque centesimi superiori con troncamento al

centesimo di punto nel caso di sconto composto, ed ai cinque centesimi più vicini nel caso di sconto commerciale.

Importo del contributo:

Il contributo è calcolato sull'importo ammesso all'agevolazione ed è pari alla differenza dei netti ricavi delle operazioni di sconto calcolati alla data (valuta) della erogazione effettuata dalla Banca o dall'Intermediario, rispettivamente, al tasso di sconto agevolato ed al tasso di sconto di riferimento.

In nessun caso l'importo del contributo per ogni singola richiesta di intervento può essere superiore alle intensità di aiuto massime consentite dalle vigenti normative dell'Unione Europea.

Richiesta d'intervento:

Le richieste di ammissione all'agevolazione, sottoscritte dalle banche o dagli intermediari, devono essere redatte su apposito modulo o in conformità allo stesso, compilato in ogni parte e completo della documentazione in esso elencata. Le richieste pervenute a MCC S.p.A. non conformi al suddetto modulo o non sottoscritte con firma autografa dai predetti soggetti, sono restituite al mittente.

Nei casi previsti dalla normativa vigente in materia, alle richieste devono essere allegate le informazioni antimafia⁸.

MCC S.p.A. assegna alle richieste pervenute dalle banche un numero di posizione progressivo e comunica in forma scritta (posta, fax o e-mail), entro 15 giorni lavorativi dalla ricezione delle domande, ai soggetti richiedenti il numero di posizione assegnato e il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'istruttoria. Dalla data di ricezione delle richieste di intervento, complete della necessaria documentazione, comprese le informazioni prefettizie inviate a MCC dalle banche ovvero alle prefetture dallo stesso MCC, decorrono i termini per l'adozione dei provvedimenti.

La data da prendere in considerazione ai fini dell'assegnazione del numero di posizione progressivo delle richieste o per l'erogazione delle agevolazioni è quella della ricezione di MCC S.p.A.; la documentazione che perviene dopo le ore 17.00 è considerata pervenuta il primo giorno lavorativo bancario successivo; i termini di scadenza che cadono in un giorno di chiusura degli uffici si considerano automaticamente prorogati al primo giorno lavorativo bancario successivo.

Le richieste di intervento sono sottoposte, nel rispetto dell'ordine cronologico di ricezione, se complete della documentazione elencata nel modulo di richiesta d'intervento, alle determinazioni del Comitato regionale. Qualora MCC S.p.A., nel corso dell'istruttoria, richiedesse il completamento della documentazione prevista, la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete ovvero dati o chiarimenti necessari ai fini dell'istruttoria stessa, il termine per l'adozione del provvedimento decorre dalla data in cui pervengano la documentazione, le rettifiche e i dati e chiarimenti chiesti. Le richieste di intervento medesime decadono d'ufficio, qualora la documentazione prevista nel modulo di richiesta d'intervento, le rettifiche e i dati o i chiarimenti non pervengano a MCC S.p.A. entro il termine di 6 mesi dalla data della richiesta di MCC S.p.A. stesso.

MCC S.p.A. comunica in forma scritta (posta, fax o e-mail) ai soggetti richiedenti l'ammissione all'agevolazione ovvero i motivi che hanno indotto a ritenere inammissibile la richiesta, entro 10 giorni lavorativi dalla data della delibera del Comitato, e comunica altresì il responsabile dell'unità organizzativa competente per l'erogazione delle agevolazioni.

8 Le Banche ammesse ad operare con MCC S.p.A. possono acquisire, per conto del MCC S.p.A., le informazioni previste dalla normativa vigente sulla materia.

Nei casi in cui il richiedente sia un soggetto diverso dalle Banche o le stesse non intendano fornire direttamente le informazioni, deve essere trasmessa al MCC S.p.A., unitamente alla richiesta di intervento agevolativo, la documentazione, indicata nella apposita circolare del MCC S.p.A.. Le informazioni devono pervenire al MCC S.p.A. dalle Banche ovvero direttamente dalle Prefetture prima dell'esame delle richieste delle agevolazioni.

È improcedibile la richiesta di intervento alle agevolazioni qualora dalle informazioni risulti l'esistenza di cause interdittive nei confronti di uno o più soggetti interessati.

Nei casi in cui pervenga al MCC S.p.A. l'avviso del Prefetto della necessità di ulteriori accertamenti, l'istruttoria è sospesa fino all'arrivo della definitiva informazione prefettizia.

Il Comitato può deliberare in carenza di fondi la concessione dei contributi con riserva, da erogare se e quando saranno disponibili i relativi fondi secondo l'ordine cronologico di ammissione con riserva. Le condizioni definitive dell'agevolazione sono quelle determinate al momento dell'adozione della delibera di concessione con riserva. A seguito della sopravvenuta disponibilità dei fondi, il contributo è corrisposto senza maggiorazione degli interessi. L'erogazione del contributo postula lo scioglimento della riserva. La concessione con riserva decade se l'erogazione non avviene entro il termine di due anni dalla data di delibera.

Nei casi in cui le imprese beneficiarie, per il tramite delle Banche, o queste ultime abbiano comunicato a MCC S.p.A. di voler rinunciare all'agevolazione, le richieste di intervento o le eventuali agevolazioni già concesse decadono automaticamente e i predetti soggetti non possono più richiedere il ripristino dell'intervento agevolativo. I soggetti medesimi possono presentare una nuova richiesta di intervento alle agevolazioni semprechè permangano le condizioni previste dalla normativa agevolativa nonché dal presente Regolamento.

Il Comitato delibera nel termine di 90 giorni dalla data di ricezione della richiesta o di completamento della stessa, sulla base di quanto attestato nei moduli di cui al presente paragrafo.

Erogazione del contributo:

Il contributo è erogato in unica soluzione in via anticipata all'impresa beneficiaria, acquirente o locataria successivamente alla delibera di concessione dell'intervento.

Qualora il contratto di compravendita sia regolato a tasso agevolato e l'operazione di sconto a tasso non agevolato, destinataria del contributo è l'impresa venditrice o locatrice.

Qualora sia il contratto di compravendita che l'operazione di sconto siano regolati a tasso agevolato, destinatari del contributo sono la banca o l'intermediario proponenti.

La erogazione del contributo è effettuata alle banche e agli intermediari con valuta corrente; gli stessi accreditano con pari valuta il contributo al destinatario secondo quanto sopra previsto.

Variazioni:

Le variazioni che comportano modifiche nella titolarità o proprietà dell'impresa acquirente o locataria, assoggettamento delle medesime a procedure concorsuali, procedimenti penali nei confronti degli amministratori, nonché ogni altro fatto ritenuto rilevante sull'andamento delle medesime imprese, devono essere comunicate dalle Banche e dagli Intermediari a MCC S.p.A.

Cessazione e revoca dell'agevolazione:

Il contributo agli interessi cessa nei casi di:

- a) insolvenza dell'impresa beneficiaria nel rimborso del finanziamento;
- b) risoluzione o decadenza dal beneficio del termine del contratto di compravendita;
- c) risoluzione o estinzione anticipata del contratto di sconto ad opera del venditore;
- d) cessazione dell'attività dell'impresa beneficiaria;
- e) fallimento o liquidazione coatta amministrativa dell'impresa acquirente.

La corresponsione del contributo agli interessi periodici cessa a partire dal giorno successivo alla data dell'ultimo effetto pagato.

Nel caso di pagamento anticipato da parte dell'impresa acquirente di tutti gli effetti non scaduti, il contributo agli interessi già erogato è ricalcolato in rapporto alla minore durata della dilazione di pagamento.

I contributi erogati ma risultati non dovuti sono restituiti dall'impresa beneficiaria maggiorati del tasso di interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data della loro erogazione - maggiorato di 5 punti laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili - per il periodo intercorrente tra le valute di erogazione dei contributi medesimi e quella di effettivo accredito a MCC S.p.A., tenuto presente quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Il contributo agli interessi è revocato nei casi di:

- a) mancata destinazione del finanziamento agli scopi previsti dalla legge in esame e riportati nella presente scheda;
- b) quando siano venuti meno i requisiti di ammissibilità alla presente agevolazione;
- c) nel caso di contributi concessi sulla base di dati, notizie o dichiarazioni inesatti o reticenti;
- d) nel caso di alienazione, cessione o distrazione dei beni oggetto dell'agevolazione nei 5 anni successivi alla concessione, a meno che detti beni non siano ceduti nell'ambito di operazioni di conferimento, cessioni di azienda, di ramo d'azienda, affitto, donazione, ecc.

Il contributo è restituito dall'impresa beneficiaria maggiorato dell'interesse pari al tasso ufficiale di riferimento vigente alla data di erogazione, maggiorato di 5 punti, tenuto presente quanto disposto dall'articolo 49 della legge regionale 20 marzo 2000, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni. Inoltre, nel caso sub c), laddove si tratti di fatti imputabili all'impresa beneficiaria e non sanabili, verrà irrogata una sanzione pecuniaria in misura pari a 2 volte l'importo del contributo indebitamente fruito.

Procedimento di revoca:

Ricevuta notizia di circostanze che potrebbero dar luogo alla revoca MCC S.p.A. - in attuazione degli articoli 7 ed 8 della legge n. 241/1990 - comunica agli interessati l'avvio del procedimento di revoca (con indicazioni relative: all'oggetto del procedimento promosso; all'ufficio e alla persona responsabile del procedimento; all'ufficio in cui si può prendere visione degli atti) e assegna ai destinatari della comunicazione un termine di trenta giorni, decorrente dalla ricezione della comunicazione stessa, per presentare eventuali controdeduzioni.

Entro il predetto termine di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione stessa, gli interessati possono presentare a MCC S.p.A. scritti difensivi, redatti in carta libera, nonché altra documentazione ritenuta idonea, mediante consegna o spedizione a mezzo del servizio postale in plico, senza busta, raccomandato con avviso di ricevimento. Ai fini della prova della tempestività dell'invio fa fede il timbro postale di spedizione.

Gli uffici di MCC S.p.A. esaminano gli eventuali scritti difensivi e, se opportuno, acquisiscono ulteriori elementi di giudizio, formulando osservazioni conclusive in merito.

Entro sessanta giorni dalla ricezione delle controdeduzioni degli interessati o, in mancanza, dalla scadenza del termine assegnato, esaminate le risultanze istruttorie, il Comitato, qualora non ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento, adotta il provvedimento di archiviazione del quale viene data comunicazione ai soggetti interessati.

Qualora il Comitato ritenga fondati i motivi che hanno portato all'avvio del procedimento determina, con provvedimento motivato, la revoca dei contributi e le eventuali somme dovute a titolo di sanzione; in seguito gli uffici comunicano ai destinatari il provvedimento e la conseguente ingiunzione di pagamento, unitamente a quanto dovuto per le spese postali.

Decorsi trenta giorni dalla ricezione della comunicazione del provvedimento qualora i destinatari non abbiano corrisposto quanto dovuto, MCC S.p.A. provvederà all'iscrizione a ruolo degli importi corrispondenti, degli interessi e delle eventuali sanzioni ai sensi del comma 5 dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 123/1998.

Ispesioni e controlli:

MCC S.p.A., oltre ai normali controlli di sua competenza, effettua su indicazione del Comitato, ulteriori controlli documentali o presso l'impresa beneficiaria allo scopo di verificare lo stato di attuazione dei programmi e delle spese oggetto dell'intervento, il rispetto degli obblighi previsti dalla normativa vigente nonché della presente scheda e la veridicità delle dichiarazioni e informazioni prodotte dall'impresa beneficiaria.

I soggetti richiedenti sono tenuti a conservare a disposizione di MCC S.p.A. ogni documento e attestazione predisposti ai fini della concessione delle agevolazioni.

Legge 1329/65
Disciplina delle attività rientranti nei settori della produzione e della
trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli
(classificazione Istat 1991)

Settore della produzione agricola

Codici Istat:	
01.11.1	Coltivazione di cereali (compreso il riso)

investimenti ammissibili	
1.	tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria.

* * *

Codici Istat:	
01.11.2	Coltivazione di semi e frutti oleosi

investimenti ammissibili	
1.	tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale - soprattutto a quella biologica -, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione, al risparmio energetico e ad interventi di ricomposizione fondiaria.

* * *

Codici Istat:	
01.11.4	Coltivazione di tabacco

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità (attraverso impianti di pre-cernita), alla riconversione varietale (attraverso la selezione e ricerca di nuovi ibridi), alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico nel rispetto della QMG assegnata.

* * *

Codici Istat:	
01.11.5	Coltivazione di altri seminativi

FORAGGI E MANGIMI

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità delle essenze foraggere da destinare alla trasformazione, al contenimento dei costi di produzione e al risparmio energetico;
2.	gli investimenti in tecnologie che garantiscano il mantenimento di un migliore livello qualitativo del prodotto nel passaggio dal campo all'impresa di trasformazione.

LINO E CANAPA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti devono essere finalizzati alla protezione dell'ambiente con particolare riferimento all'utilizzo di input chimici;
2.	gli interventi volti alla razionalizzazione ed alla meccanizzazione di tutte le operazioni colturali ed a introdurre innovazioni tecnologiche che possano favorire l'ottenimento di un prodotto di alta qualità.

PATATE

investimenti ammissibili	
1.	<i>gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti di qualità certificata;</i>
3.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzioni di patate da seme;</i>
4.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzione di varietà destinate alla trasformazione industriale.</i>

* * *

Codici Istat:

01.12.1	<i>Coltivazione di ortaggi</i>
01.13.3	<i>Coltivazione agrumicole</i>
01.13.4	<i>Colture frutticole diverse</i>

ORTOFRUTTA

Investimenti ammissibili	
1.	<i>investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al risparmio energetico, compatibilmente con quanto previsto dall'OCM;</i>
2.	<i>investimenti finalizzati alla produzione e valorizzazione di prodotti freschi tipici certificati DOP ed IGP;</i>
3.	<i>investimenti finalizzati alla produzioni biologica.</i>

* * *

Codici Istat:

01.12.2	<i>Coltivazioni floricole e di piante ornamentali</i>
01.12.4	<i>Coltivazioni miste di ortaggi, specialità orticole, fiori e prodotti di vivai</i>

FLORICOLTURA

investimenti ammissibili	
1.	<i>gli investimenti finalizzati alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità, alla tutela dell'ambiente naturale e al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti volti a favorire la valorizzazione di materiale da riproduzione e materiale di propagazione.</i>

* * *

Codici Istat:

01.13.1	<i>Colture viticole ed aziende vitivinicole</i>
----------------	---

Investimenti ammissibili	
1.	<i>Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie vitata aziendale.</i>

* * *

Codici Istat:

01.13.2	<i>Colture olivicole</i>
----------------	--------------------------

Investimenti ammissibili	
1.	<i>Tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla riconversione varietale, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico che non comportano un incremento della superficie olivicola aziendale.</i>

* * *

Codici Istat:	
01.21	<i>Allevamento di bovini e bufalini</i>
01.22.1	<i>Allevamento di ovini e caprini</i>
01.23	<i>Allevamento di suini</i>

COMPARTO BOVINO DA CARNE

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti nelle aziende con un carico di animali inferiore al limite di densità fissato dall'Ocm;</i>
3.	<i>gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone in cui la produzione bovina riveste particolare importanza per l'economia locale;</i>
4.	<i>gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).</i>

COMPARTO BOVINO E BUFALINO DA LATTE

	Investimenti ammissibili
1.	<i>limitatamente al comparto bufalino, tutti gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, all'adeguamento degli impianti alle norme sanitarie e comunitarie, alla protezione dell'ambiente, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico.</i>

COMPARTO SUINO

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).</i>

COMPARTO OVICAPRINO DA CARNE

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti negli allevamenti nell'ambito delle zone agricole svantaggiate (di cui al paragrafo 5 del Reg. Ce 2467/98), in cui la produzione ovina riveste particolare importanza per l'economia locale;</i>
3.	<i>gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).</i>

COMPARTO OVICAPRINO DA LATTE

	Investimenti ammissibili
1.	<i>tutti gli investimenti.</i>

* * *

Codici Istat:

01.24.1	<i>Allevamento di pollame e altri volatili</i>
----------------	--

CARNE AVICOLA

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).</i>

CARNE DI STRUZZO

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali (con particolare riferimento alla mortalità), al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti orientati a favorire gli interventi di ristrutturazione e di riconversione delle aziende, finalizzati alla specializzazione dell'allevamento e all'ammodernamento degli impianti;</i>
3.	<i>gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).</i>

UOVA

investimenti ammissibili	
1.	<i>gli investimenti finalizzati al miglioramento della qualità, alla protezione dell'ambiente, dell'igiene e del benessere degli animali, al contenimento dei costi di produzione ed al risparmio energetico;</i>
2.	<i>gli investimenti nelle aziende in regime di agricoltura biologica (Reg Ce 1804/99).</i>

* * *

Codici Istat:	
02.01.1	<i>Aziende di utilizzazione delle foreste e dei boschi</i> - <i>la silvicoltura</i> - <i>l'utilizzazione di aree forestali: abbattimento degli alberi e produzione di legno sgrossato per puntelli di pozzi, legni squadriati, picchetti, traverse di binari o legna da ardere</i>
02.01.2	<i>Consorzi di forestazione e rimboschimento</i> - <i>l'arboricoltura forestale: imboschimento, rimboschimento, trapianto, diradamento e conservazione delle foreste e sentieri forestali</i>
02.02	<i>Servizi connessi alla silvicoltura e all'utilizzazione di aree forestali</i> - <i>servizi connessi all'utilizzazione di aree forestali: trasporto di tronchi nell'ambito dell'area forestale</i> - <i>servizi di protezione antincendio connessi alla silvicoltura</i>

investimenti ammissibili	
1.	<i>imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato alla crescita significativa del valore economico, ecologico o sociale;</i>
2.	<i>imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato alla ricostituzione del potenziale produttivo silvicolo danneggiato da disastri naturali e da incendi e finalizzato all'introduzione di adeguati strumenti di prevenzione;</i>
3.	<i>imboschimento di foreste e superfici di proprietà di privati o loro associazioni ovvero di comuni o loro associazioni finalizzato all'impianto di specie a rapido accrescimento coltivate a breve durata (In tal caso l'aiuto per i costi di imboschimento è concesso unicamente per le spese di impianto);</i>
4.	<i>imboschimento di superfici agricole intrapreso da autorità pubbliche.</i>

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

01.11.3	<i>Coltivazione barbabietole da zucchero</i>
---------	--

Settore della trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli

Codici Istat:	
15.11.1	Produzione di carne, non di volatili, e di prodotti della macellazione <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in carcasse - la produzione di carne fresca non di volatili, refrigerata, in tagli - la fusione di grassi commestibili di origine animale - la lavorazione delle frattaglie; produzione di farine e polveri di carne
15.11.2	Conservazione di carne, non di volatili, mediante congelamento e surgelazione
15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti

CARNE BOVINA, SUINA (*), OVINA E CAPRINA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi), di prodotti innovativi (terze e quarte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati ad implementare un sistema di etichettatura delle carni in grado di fornire informazioni più complete rispetto alla normativa esistente;
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
4.	gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;
5.	gli investimenti per impianti dedicati per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.
(*)	non sono ammissibili nuovi impianti, né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva.

* * *

Codici Istat:	
15.12.1	Produzione di carni di volatili e di conigli e di prodotti della macellazione; <ul style="list-style-type: none"> - la macellazione di volatili e di conigli - la preparazione di carne di volatili e di conigli - la produzione di carne di volatili e di conigli, fresca
15.12.2	Conservazione di carni di volatili e di conigli mediante congelamento e surgelazione;
15.13	Produzione di prodotti a base di carne <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di carne essiccata, salata o affumicata - la produzione di prodotti a base di carne: salsicce, salami, sanguinacci, andouillettes, cervellate, mortadelle, patè, galantine, rillettes, prosciutto cotto, estratti e sughi di carne - la produzione di piatti di carne precotti

CARNE AVICOLA

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (quarte e quinte lavorazioni);
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;
3.	gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.

CARNE DI STRUZZO

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti volti alla realizzazione di impianti specializzati per la macellazione;
2.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli stabilimenti esistenti alle caratteristiche specifiche dell'animale (ad es. introduzione di adeguati sistemi di mobilità degli animali allo scopo di ridurre lo stress);

3.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;</i>
4.	<i>gli investimenti finalizzati ad aumentare la capacità di conservazione della carne;</i>
5.	<i>gli investimenti per impianti dedicati al trattamento dei sottoprodotti di lavorazione degli scarti di macellazione.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.31	<i>Lavorazione e conservazione delle patate</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la produzione di patate surgelate precotte</i> - <i>la produzione di purè di patate disidratato</i> - <i>la produzione di snacks a base di patate</i> - <i>la fabbricazione di farina e fecola di patate</i> - <i>la sbucciatura industriale delle patate</i>

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;</i>
2.	<i>gli investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;</i>
3.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;</i>
4.	<i>gli investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;</i>
5.	<i>gli investimenti diretti ad ampliare, ristrutturare le strutture destinate allo stoccaggio di tuberi freschi nell'arco delle campagne di commercializzazione.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.32	<i>Produzione di succhi di frutta ed ortaggi</i>
15.33	<i>Lavorazione e conservazione di frutta e ortaggi</i> <ul style="list-style-type: none"> - <i>la conservazione di frutta, frutta a guscio od ortaggi: congelamento, surgelazione, essiccazione, immersione in olio o in aceto, inscatolamento, ecc.</i> - <i>la fabbricazione di prodotti alimentari a base di frutta o di ortaggi</i> - <i>la fabbricazione di confetture, marmellate e gelatine di frutta</i>

ORTOFRUTTA

	Investimenti ammissibili
1.	<i>investimenti per l'ammodernamento tecnologico degli impianti di condizionamento e trasformazione;</i>
2.	<i>investimenti mirati alla realizzazione/adeguamento di piattaforme logistiche;</i>
3.	<i>investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione della qualità in base alle norme Iso 9000 e ai sistemi di gestione ambientale, norme Iso 14000;</i>
4.	<i>investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti innovativi;</i>
5.	<i>investimenti diretti a ristrutturare ed incrementare la capacità di trasformazione per prodotti non vincolati da quote.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.41.1	<i>Fabbricazione di olio d'oliva grezzo</i>
15.42.1	<i>Fabbricazione di olio d'oliva raffinato</i>

	Investimenti ammissibili
1.	<i>Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria e di prodotti trasformati appartenenti alle categorie "olio extra vergine" e "olio vergine": tutti gli investimenti;</i>
2.	<i>Nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.41.2	<i>Fabbricazione di oli da semi oleosi grezzi</i> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di oli vegetali grezzi: olio di semi di soia, di palma, di semi di girasole, di semi di cotone, di ravizzone, colza o senape, di lino, di granturco - la produzione di farina o polvere non disoleata di semi o noccioli oleosi - la produzione di linters di cotone, di panelli e altri prodotti residui della lavorazione dell'olio

Investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità del prodotto.

* * *

Codici Istat:	
15.51.1	<i>Trattamento igienico e confezionamento di latte pastorizzato e a lunga conservazione</i> <ul style="list-style-type: none"> - la produzione di latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di panna ottenuta con latte liquido fresco, pastorizzato, sterilizzato, omogeneizzato - la produzione di yogurt
15.51.2	<i>Produzione dei derivati del latte: burro, formaggi, ecc.</i> <ul style="list-style-type: none"> - la fabbricazione di latte concentrato, dolcificato o meno - la fabbricazione di latte in polvere - la produzione di burro - la produzione di formaggio e cagliata - la produzione di siero di latte in polvere - la produzione di caseina greggia o lattosio

Investimenti ammissibili	
1.	solo per il comparto lattiero-caseario bufalino sono ammessi tutti gli investimenti;
2.	gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti a marchio Dop/Igp (nei limiti fissati dai disciplinari produttivi);
3.	gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.

* * *

Codici Istat:	
15.61.1	<i>Molitura dei cereali:</i> <ul style="list-style-type: none"> - produzione di farina, semole, semolini o agglomerati di frumento, segale, avena, mais o altri cereali
15.61.2	<i>Altre lavorazioni di semi e granaglie:</i> <ul style="list-style-type: none"> - la lavorazione del riso: produzione del riso semigreggio, lavorato, lucidato, brillato, essiccato o convertito. Produzione di farina di riso; - la produzione di farina o polvere di legumi da granella secchi, di radici o tuberi o di frutta a guscio; - la fabbricazione di cereali per la prima colazione; - la fabbricazione di farina miscelata per prodotti di panetteria, pasticceria e biscotteria

CEREALI E RISO

investimenti ammissibili	
1.	gli investimenti per il miglioramento del controllo di qualità e delle condizioni sanitarie del prodotto.

* * *

Codici Istat:	
15.71	<i>Fabbricazione degli alimenti per l'alimentazione degli animali da allevamento</i> - <i>la fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali da allevamento, inclusi i complementi alimentari</i>

FORAGGI E MANGIMI

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti finalizzati a razionalizzare l'attività dell'industria dell'alimentazione zootecnica - ad eccezione dell'attività produttiva riguardante i foraggi -, attraverso processi di concentrazione (acquisizioni, fusioni, ecc.);</i>
2.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000;</i>
3.	<i>gli investimenti per impianti dedicati, per il trattamento dei sottoprodotti di lavorazione e degli scarti di macellazione finalizzati alla produzione di alimenti per il bestiame.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.83	<i>Fabbricazione dello zucchero</i> - <i>la produzione di zucchero (saccarosio), di sciroppo e di surrogati dello zucchero a base di canna, barbabietola, acero, palma, ecc.</i> - <i>la raffinazione dello zucchero</i> - <i>la produzione di melassa</i>

	Investimenti ammissibili
1.	<i>In conformità all'art. 53 del regolamento 2038/99 solo ed esclusivamente investimenti nella regione sud (*) fino alla campagna di commercializzazione 2000-2001 (investimenti iniziati entro il 2001).</i>
2.	<i> misure al sud (*) per interventi industriali che possano allungare la filiera dello zucchero favorendo ulteriori canali di sbocco (ad esempio nell'industria chimica).</i>
(*)	<i>Regioni: Abruzzo, Molise, Puglia, Sardegna, Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia.</i>

Codici Istat:	
15.89.3	<i>Fabbricazione di altri prodotti alimentari:</i> - <i>la fabbricazione di aceto, lievito, uova in polvere e ricostituite</i>

UOVA

	investimenti ammissibili
1.	<i>gli investimenti finalizzati alla produzione di prodotti innovativi (ovoprodotti di prima e seconda generazione);</i>
2.	<i>gli investimenti finalizzati all'adeguamento degli impianti ai sistemi di gestione qualità, in base alle norme Iso 9000, e ai sistemi di gestione ambientale, in base alle norme Iso 14000.</i>

* * *

Codici Istat:	
15.91	<i>Fabbricazione di bevande alcoliche distillate</i> - <i>la fabbricazione di bevande alcoliche distillate, whisky, brandy, gin, cordiali, liquori, ecc.</i>
15.92	<i>Fabbricazione di alcol etilico di fermentazione</i> - <i>la produzione di alcol etilico di fermentazione</i> - <i>la produzione di alcol etilico rettificato</i> - <i>la produzione di lievito alcolico per la panificazione</i>
15.93.1	<i>Fabbricazione di vino di uve (non di produzione propria), esclusi i vini speciali</i> <i>Questa categoria comprende:</i> - <i>la produzione di vino: vino da tavola, vino v.q.p.r.d. (vini di qualità prodotti in regioni determinate), altro vino</i> - <i>la produzione di vino da mosto d'uva concentrato</i>
15.93.2	<i>Fabbricazione di vini speciali</i>

investimenti ammissibili	
1.	<i>nel caso di materie prime e di prodotti trasformati di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti;</i>
2.	<i>nel caso di materie prime di esclusiva origine comunitaria: tutti gli investimenti che non comportano un incremento totale della produzione.</i>

* * *

Codici Istat:	
16.00	<i>Industria del tabacco</i>
	<i>- la stagionatura, manipolazione, selezione, ed imbottamento delle foglie del tabacco</i>
	<i>- la fabbricazione di prodotti a base di tabacco</i>
	<i>- la fabbricazione di tabacco omogeneizzato o ricostituito.</i>

investimenti ammissibili	
1.	<i>investimenti per l'ammodernamento e l'adeguamento tecnologico degli impianti di trasformazione;</i>
2.	<i>investimenti finalizzati alla riconversione produttiva degli impianti di trasformazione.</i>
	<i>Non sono ammissibili nuovi impianti né investimenti che determinino un aumento della capacità produttiva</i>

* * *

Settori e/o comparti produttivi per i quali è escluso dagli aiuti qualsiasi tipo di investimento

15.41.3	<i>Fabbricazioni di olii e grassi animali grezzi</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>la produzione di olii e grassi animali non commestibili</i>• <i>l'estrazione di olii di pesce e di mammiferi marini</i>
15.42.2	<i>Fabbricazione di olii e grassi da semi e frutti oleosi raffinati</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>la produzione di olii vegetali raffinati: produzione di olio di semi di soia, di arachidi, mais, ecc.</i>• <i>la lavorazione degli oli vegetali: soffiatura, cottura, ossidazione, standolizzazione, disidratazione, idrogenazione.</i>
15.42.3	<i>Fabbricazione di grassi animali raffinati</i>
15.43	<i>Produzione di margarina e di grassi commestibili simili</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>la fabbricazione di margarina</i>• <i>la fabbricazione di altri succedanei del burro (creme da spalmare)</i>• <i>la fabbricazione di grassi da cucina composti</i>
15.62	<i>Fabbricazione di prodotti amidacei</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>la fabbricazione di amidi di riso, di patate, di granoturco</i>• <i>la macinatura umida del granoturco</i>• <i>la fabbricazione di glucosio, sciroppo di glucosio, maltosio</i>• <i>la fabbricazione di glutine</i>• <i>la fabbricazione di tapioca</i>
15.72	<i>Fabbricazione di prodotti per l'alimentazione degli animali domestici</i>
15.94	<i>Produzione di sidro e di altri vini a base di frutta</i>
15.95	<i>Produzione di altre bevande fermentate non distillate</i> <ul style="list-style-type: none">• <i>produzione di altre bevande fermentate non distillate, quale ad esempio, idromele, sakè.</i>
15.97	<i>Fabbricazione di malto.</i>

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. 0214/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 5 della legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia agevolata. Approvazione modifica.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 5 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) dispone che gli interventi di edilizia agevolata sono attuati dai privati e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni, posti in essere con i benefici e le agevolazioni previste da leggi statali o regionali o da disposizioni dell'Unione europea o di altri organismi internazionali;

VISTO il D.P.Reg. n. 0124/Pres. di data 13 aprile 2004 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione delle forme agevolative in argomento;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento straordinario. n. 8 di data 26 maggio 2004, con il quale si è disposta la modifica dell'articolo 7 della legge regionale 6/2003 prevedendo, tra le azioni di sostegno, anche quella riservata ai nuclei familiari aventi a proprio carico un soggetto disabile;

RILEVATO che in conseguenza dell'entrata in vigore della norma surrichiamata si rende necessario sostituire la lettera h), del comma 2, dell'articolo 7 del Regolamento con la seguente: «h) famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;», nonché adeguare sul punto l'allegato 1 al medesimo Regolamento;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1542 di data 11 giugno 2004;

DECRETA

La lettera h), del comma 2, dell'articolo 7 del Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0124/Pres. di data 13 aprile 2004, è sostituita con la seguente:

«h) famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;»,

nonché è adeguato, sul punto, l'allegato 1 al Regolamento medesimo.

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 28 giugno 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. 0215/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 3 della legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia sovvenzionata. Approvazione modifica.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 3 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) dispone che gli interventi di edilizia sovvenzionata sono attuati dalle ATER e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla locazione a favore della generalità dei cittadini;

VISTO il D.P.Reg. n. 0119/Pres. di data 13 aprile 2004 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione delle forme agevolative in argomento;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento straordinario n. 8 di data 26 maggio 2004, con il quale si è disposta la modifica dell'articolo 7 della legge regionale 6/2003 prevedendo, tra le azioni di sostegno, anche quella riservata ai nuclei familiari aventi a proprio carico un soggetto disabile;

RILEVATO che in conseguenza dell'entrata in vigore della norma surrichiamata si rende necessario sostituire la lettera h), del comma 2, dell'articolo 6 del Regolamento con la seguente: «h) famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1543 di data 11 giugno 2004;

DECRETA

La lettera h), del comma 2, dell'articolo 6 del Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0119/Pres. di data 13 aprile 2004, è sostituita con la seguente:

«h) famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;».

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 28 giugno 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. 0216/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 6 della legge regionale 6/2003 concernente gli interventi a sostegno delle locazioni. Approvazione modifica.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 6 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali

in materia di edilizia residenziale pubblica) dispone il sostegno alle locazioni a favore di soggetti non abbienti volto a ridurre la spesa sostenuta dai beneficiari per il canone di locazione;

VISTO il D.P.Reg. n. 0122/Pres. di data 13 aprile 2004 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione delle forme agevolative in argomento;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Supplemento straordinario n. 8 di data 26 maggio 2004, con il quale si è disposta la modifica dell'articolo 7 della legge regionale 6/2003 prevedendo, tra le azioni di sostegno, anche quella riservata ai nuclei familiari aventi a proprio carico un soggetto disabile;

RILEVATO che in conseguenza dell'entrata in vigore della norma surrichiamata si rende necessario sostituire la lettera h), del comma 1, dell'articolo 4 del Regolamento con la seguente: «h) famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1540 di data 11 giugno 2004;

DECRETA

La lettera h), del comma 1, dell'articolo 4 del Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0122/Pres. di data 13 aprile 2004, è sostituita con la seguente:

«h) famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;».

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 28 giugno 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 28 giugno 2004, n. 0217/Pres.

Regolamento di esecuzione dell'articolo 4 della legge regionale 6/2003 concernente le agevolazioni per l'edilizia convenzionata. Approvazione modifica.

IL PRESIDENTE

PREMESSO che l'articolo 4 della legge regionale 7 marzo 2003, n. 6 (Riordino degli interventi regionali in materia di edilizia residenziale pubblica) dispone che gli interventi di edilizia convenzionata sono attuati dalle ATER, dalle cooperative edilizie e loro consorzi e dalle imprese e sono diretti alla costruzione, all'acquisto o al recupero di abitazioni da destinare alla vendita, assegnazione o locazione a favore della generalità dei cittadini;

VISTO il D.P.Reg. n. 0121/Pres. di data 13 aprile 2004 con il quale è stato approvato il Regolamento di attuazione delle forme agevolative in argomento;

VISTO l'articolo 15, comma 1, lettera a), della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15 (Riordinamento

normativo dell'anno 2004 per i settori della protezione civile, ambiente, lavori pubblici, pianificazione territoriale, trasporti ed energia), pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione, Supplemento straordinario n. 8 di data 26 maggio 2004, con il quale si è disposta la modifica dell'articolo 7 della legge regionale 6/2003 prevedendo, tra le azioni di sostegno, anche quella riservata ai nuclei familiari aventi a proprio carico un soggetto disabile;

RILEVATO che in conseguenza dell'entrata in vigore della norma surrichiamata si rende necessario sostituire la lettera h), del comma 2, dell'articolo 9 del Regolamento con la seguente: «h) famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1541 di data 11 giugno 2004;

DECRETA

La lettera h), del comma 2, dell'articolo 9 del Regolamento, approvato con D.P.Reg. n. 0121/Pres. di data 13 aprile 2004, è sostituita con la seguente:

«h) famiglie con anziani o disabili a carico, quelle in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia compiuto sessantacinque anni di età o sia disabile e sia a carico del richiedente;».

È fatto obbligo, a chiunque spetti, di osservare e fare osservare detta disposizione come modifica a Regolamento della Regione.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione.

Trieste, lì 28 giugno 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2004, n. 0229/Pres.

Nomina Assessore della Giunta regionale.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 0211/Pres. del 23 giugno 2003 con il quale il neo eletto Presidente della Regione ha provveduto, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, delle legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2 recante «Disposizioni concernenti l'elezione diretta dei Presidenti delle Regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e Bolzano», alla nomina degli Assessori componenti la nuova Giunta regionale;

RILEVATO che con detto decreto è stato, tra gli altri, nominato Assessore il sig. Augusto Antonucci;

VISTA la nota di data 2 luglio 2004 con la quale detto Assessore ha rassegnato, con decorrenza 3 luglio 2004, nelle mani del Presidente della Regione, le proprie dimissioni dall'incarico di Assessore regionale;

ATTESA la necessità di procedere, con il presente provvedimento alla sostituzione in seno alla Giunta regionale dell'Assessore dimissionario;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, e successive modifiche e integrazioni, relativa all'«Ordinamento ed organizzazione del Consiglio regionale, dell'Amministrazione regionale e degli Enti regionali» e, in particolare, la Parte III «Amministrazione regionale», Titolo I «Composizione della Giunta regionale ed attribuzioni del Presidente della Regione e degli Assessori regionali»;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A parziale modifica del decreto n. 0211/Pres. del 23 giugno 2003, la dott.ssa Michela Del Piero è nominata Assessore regionale, in sostituzione del sig. Augusto Antonucci, dimissionario.

Con separato provvedimento si procederà alla preposizione di detto Assessore alle Direzioni centrali di competenza.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 luglio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2004, n. 0230/Pres.

Preposizione dell'Assessore regionale Michela Del Piero alle Direzioni centrali di competenza.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 0432/Pres. del 5 dicembre 2003 con il quale, a seguito dell'intervenuto riordino organizzativo dell'Amministrazione regionale di cui alla deliberazione giunta 24 novembre 2003, n. 3701, si è provveduto a nuova preposizione degli Assessori componenti la Giunta regionale;

RILEVATO che con detto decreto il sig. Augusto Antonucci è stato preposto alla Direzione regionale sviluppo, programmazione e auditing, alla Direzione regionale delle risorse economiche e finanziarie e alla Direzione regionale del patrimonio e dei servizi generali, venendo ad assumere la denominazione di Assessore regionale allo sviluppo, programmazione e auditing, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali;

VISTO altresì il proprio decreto n. 0471/Pres. di data 31 dicembre 2003 con il quale, a seguito della soppressione del Servizio per l'auditing e la qualità della regolazione della Direzione regionale sviluppo, programmazione e auditing e la ridenominazione della stessa in Direzione regionale sviluppo e programmazione, disposta con deliberazione di Giunta regionale 19 dicembre 2003, n. 4102, l'Assessore Augusto Antonucci ha assunto la nuova denominazione di Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2004 recante «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il Commissario straordinario dell'E.R.S.A.», il cui articolo 2, nel sostituire l'articolo 29 della legge regionale 7/1988, ha introdotto la Direzione centrale in luogo della Direzione regionale;

VISTA la nota di data 2 luglio 2004 con la quale l'Assessore regionale sig. Augusto Antonucci ha rassegnato, con decorrenza 3 luglio 2004, nelle mani del Presidente della Regione le proprie dimissioni dall'incarico di Assessore regionale;

VISTO il decreto n. 0229/Pres. di data odierna con il quale la dott.ssa Michela Del Piero è stata nominata, in conformità al disposto di cui all'articolo 5, comma 2, della legge costituzionale 31 gennaio 2001, n. 2, Assessore, in sostituzione dell'Assessore Augusto Antonucci, dimissionario;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale n. 7/1988 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A parziale modifica del decreto n. 0432/Pres. del 5 dicembre 2003, a decorrere dalla data del presente provvedimento, la dott.ssa Michela Del Piero, nominata Assessore a seguito delle dimissioni del sig. Augusto Antonucci, è preposta alla Direzione centrale sviluppo e programmazione, alla Direzione centrale delle risorse economiche e finanziarie e alla Direzione centrale del patrimonio e dei servizi generali venendo ad assumere la denominazione di Assessore regionale allo sviluppo e alla programmazione, alle risorse economiche e finanziarie, al patrimonio e ai servizi generali.

La suddetta preposizione si intende quale assegnazione ai sensi dell'articolo 21, 2º, 3º e 4º comma, della legge regionale 1º marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 luglio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2004, n. 0231/Pres.

Assessori regionali Franco Iacop - Gianni Pecol Cominotto - Ezio Beltrame. Ridefinizione preposizioni.

IL PRESIDENTE

VISTO il proprio decreto n. 0432/Pres. del 5 dicembre 2003 con il quale, a seguito dell'intervenuto riordino organizzativo dell'Amministrazione regionale di cui alla deliberazione giunta 24 novembre 2003, n. 3701, si è provveduto a nuova preposizione degli Assessori componenti la Giunta regionale;

RILEVATO che con detto decreto sono stati, tra l'altro, preposti:

- il dott. Ezio Beltrame alla Direzione regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali, venendo ad assumere la denominazione di Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali;
- il sig. Franco Iacop alla Direzione regionale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi, venendo ad assumere la denominazione di Assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi;
- il sig. Gianni Pecol Cominotto alla Direzione regionale della salute e della protezione sociale, venendo ad assumere la denominazione di Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale;

VISTA la legge regionale 23 febbraio 2004 recante «Riforma dell'ordinamento della dirigenza e della struttura operativa della Regione Friuli-Venezia Giulia. Modifiche alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e alla legge regionale 27 marzo 1996, n. 18. Norme concernenti le gestioni liquidatorie degli enti del Servizio sanitario regionale e il Commissario straordinario dell'ERSA», il cui articolo 2, nel sostituire l'articolo 29 della legge regionale 7/1988, ha introdotto la Direzione centrale in luogo della Direzione regionale;

RITENUTO, con il presente provvedimento di apportare alcune modifiche alle preposizioni stabilite con il decreto n. 0432/Pres. del 5 dicembre 2003 sopra citato;

VISTO l'articolo 21 della legge regionale n. 7/1988 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A parziale modifica del decreto n. 0432/Pres. del 5 dicembre 2003 vengono ridefinite, a decorrere dalla

data del presente provvedimento, le preposizioni alle Direzioni centrali, come indicate a fianco degli Assessori della Giunta regionale di seguito menzionati, i quali assumono le nuove denominazioni di seguito specificate:

Direzione centrale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali	Iacop Franco Assessore regionale per le relazioni internazionali e per le autonomie locali
Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi	Pecol Cominotto Gianni Assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai sistemi informativi
Direzione centrale della salute e della protezione sociale	Beltrame dott. Ezio Assessore regionale alla salute e alla protezione sociale

Le suddette preposizioni si intendono quali assegnazioni ai sensi dell'articolo 21, 2° , 3° e 4° comma, della legge regionale 1° marzo 1988, n. 7 e successive modifiche e integrazioni.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 luglio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 3 luglio 2004, n. 0232/Pres.

Delega all'assessore regionale Gianni Pecol Cominotto ad amministrare il Fondo regionale istituito ai sensi dell'articolo 186 della legge regionale n. 5/1994 e successive modifiche e integrazioni.

IL PRESIDENTE

VISTO l'articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5, come modificato e integrato dall'articolo 11 della legge regionale 25 ottobre 1994, n. 14, che prevede la costituzione di un Fondo regionale, disciplinato dalla legge 25 novembre 1971, n. 1041, al fine della corresponsione al personale regionale di quanto previsto dagli articoli 142, 143, 144 e 145 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 nonché dagli articoli 16 e 16-bis della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO, in particolare, il comma 6 del succitato articolo 186, che attribuisce al Presidente della Regione o all'Assessore dallo stesso delegato la competenza ad amministrare il Fondo suddetto, nonché ad emettere i relativi ordini di pagamento, con facoltà di delegare il potere di firma degli ordini medesimi al Direttore regionale dell'organizzazione e del personale o, in sua assenza, ad altro dirigente della Direzione stessa;

VISTO il D.P.G.R. n. 0349/Pres. di data 5 ottobre 1994, registrato alla Corte dei conti il 5 novembre 1994, Registro 2, foglio 119, con il quale è stato approvato il regolamento del Fondo sopraindicato;

VISTO il decreto n. 0231/Pres. di data odierna, con il quale l'Assessore Gianni Pecol Cominotto è stato preposto alla Direzione centrale dell'organizzazione, del personale e dei sistemi informativi;

RICONOSCIUTA l'opportunità di delegare al predetto Assessore anche la competenza ad amministrare il Fondo sopraindicato, nonché ad emettere i relativi ordini di pagamento;

VISTA la legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'articolo 42 dello Statuto di autonomia;

DECRETA

A decorrere dalla data del presente decreto, l'Assessore regionale all'organizzazione, al personale e ai si-

stemi informativi Gianni Pecol Cominotto è delegato ad amministrare il Fondo regionale costituito ai sensi dell'articolo 186 della legge regionale 28 aprile 1994, n. 5 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ad emettere i relativi ordini di pagamento.

Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 3 luglio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2004, n. 0233/Pres.

Legge regionale 42/1996, articolo 8, come modificato dall'articolo 2, legge regionale 18/2004 - Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve. Sostituzione componenti.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 ed in particolare l'articolo 8 che prevede l'istituzione del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0355/Pres. di data 19 novembre 2002, con il quale è stato ricostituito il Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve;

VISTO il decreto del Presidente della Regione n. 0187/Pres. di data 11 giugno 2004, con il quale il prof. Emilio Carpenè è stato nominato componente del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve quale esperto in veterinaria, in sostituzione del dimissionario prof. Santino Prospero;

VISTI i commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 4 giugno 2004, n. 18, che testualmente dispongono:

«1. Le lettere da a) a f) del comma 3 dell'articolo 8 della legge regionale 30 settembre 1996, n. 42 (Norme in materia di parchi e riserve naturali regionali), sono sostituite dalle seguenti:

- a) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;
- b) il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione regionale delle risorse agricole, naturali e forestali;
- c) il Direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale - sub regionale della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto;».

2. Il comma 4 dell'articolo 8 della legge regionale 42/1996 è sostituito dal seguente:

“4. Il Comitato tecnico-scientifico è presieduto dal Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna ovvero, in sua assenza, dal Direttore del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette.”.»;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 3701 di data 24 novembre 2003;

VISTO l'articolo 26, comma 4, della legge regionale 4/2004;

VISTO il punto 11 del dispositivo della deliberazione della Giunta regionale n. 959 di data 16 aprile 2004;

CONSIDERATO doveroso provvedere ad adeguare i provvedimenti amministrativi relativi alla ricostituzione del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve al disposto dei commi 1 e 2 dell'articolo 2 della legge regionale 18/2004;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1731 del 2 luglio 2004;

DECRETA

- è nominato Presidente del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve, in sostituzione dell'Assessore regionale ai parchi o suo delegato:

– il Direttore del Servizio competente in materia di tutela degli ambienti naturali e della fauna della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna, o suo delegato;

- sono nominati componenti del Comitato tecnico scientifico per i parchi e le riserve, in sostituzione del Direttore regionale dei parchi o suo delegato, del Direttore regionale delle foreste o suo delegato, del Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo delegato, del Direttore regionale dell'agricoltura o suo delegato, del Direttore del Servizio della conservazione della fauna e della caccia della Direzione regionale delle foreste o suo delegato:

– il Direttore, o suo delegato, del Servizio competente in materia di gestione delle foreste regionali e delle aree protette della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali, forestali e della montagna;

– il Direttore, o suo delegato, del Servizio per la pianificazione territoriale sub - regionale della Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto.

Il presente decreto sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 luglio 2004

ILLY

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REGIONE 8 luglio 2004, n. 0234/Pres.

Commissione regionale per il cinema. Costituzione.

IL PRESIDENTE

VISTA la legge regionale 8 settembre 1981, n. 68 «Interventi per lo sviluppo delle attività culturali», che al Titolo II, articoli 14 - 16, reca disposizioni in materia di attività cinematografiche e audiovisive indicando, quale finalità generale dell'azione regionale in tale ambito, il sostegno alle iniziative atte a favorire lo sviluppo del cinema quale strumento di formazione culturale e di comunicazione sociale;

RICHIAMATI, in particolare, gli obiettivi specifici assunti, all'articolo 16 della legge citata, quali termini di riferimento prioritari dell'intervento regionale:

«promuovere la diffusione delle produzioni cinematografiche ed audiovisive di qualità; favorire la diffusione di sussidi cinematografici diretti ad illustrare la realtà regionale, la sua storia e le sue tradizioni, nonché la conoscenza delle regioni contermini; attuare in forma continuativa una programmazione cinematografica di carattere educativo rivolta al pubblico giovanile e intesa a diffondere la cultura cinematografica nel mondo della scuola e del lavoro»;

RILEVATO che l'azione promozionale e di sostegno attuata dalla Regione a partire dal 1981, nel quadro degli indirizzi di legge sopra richiamati ha dato un apporto determinante allo sviluppo, in ciascuna delle province del Friuli-Venezia Giulia, di un complesso di qualificate istituzioni culturali a carattere associativo che, operando con continuità nel settore, hanno saputo dare vita a iniziative originali e di rilevante interesse per la ricerca e lo sviluppo delle conoscenze sulla produzione culturale nel campo della cinematografia, divenute punto di riferimento per la ricerca, la conservazione e la diffusione della cultura cinematografica all'interno e al di fuori del territorio regionale e più in generale per lo sviluppo dei rapporti di scambio e cooperazione culturale del Friuli-Venezia Giulia a livello nazionale e internazionale;

RITENUTO che, proprio in considerazione dell'ampiezza e della rilevanza nazionale e internazionale assunta da gran parte delle iniziative sopra indicate, con particolare riguardo alle manifestazioni culturali a carattere periodico (rassegne e festival specializzati), si ponga l'esigenza di realizzare, a livello regionale, le condizioni per un coordinamento dell'attività svolta dalle diverse istituzioni ed organismi sopra indicati, affinché, anche attraverso una ottimizzazione dell'impiego delle risorse complessivamente impegnate nel settore, sia assicurata, in prospettiva, la continuità dell'offerta culturale oggi esistente ed il consolidamento delle sue caratteristiche di pluralità, originalità e alta qualificazione;

RITENUTO opportuno, a tale fine, promuovere la costituzione di una apposita Commissione regionale per il cinema, formata da esponenti rappresentativi delle maggiori istituzioni regionali riconosciute per la loro funzione di promozione della cultura cinematografica nonché da esperti di chiara fama operanti a livello nazionale, con il compito di fornire alla Giunta regionale raccomandazioni e indicazioni propositive di consolidamento e sviluppo dell'offerta culturale di settore, suscettibili di formare oggetto di iniziative legislative e programmatiche coerenti con gli indirizzi e le finalità generali sopra ricordati;

VISTA la legge regionale 23 agosto 1982, n. 63 e successive modifiche e integrazioni;

SU CONFORME deliberazione della Giunta regionale n. 1292 del 21 maggio 2004;

DECRETA

1. È costituita presso la Direzione centrale per le identità linguistiche i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà la Commissione regionale per il cinema, nella seguente composizione:

- Livio Iacob - Cineteca del Friuli/Giornate del cinema muto - Gemona del Friuli, Pordenone;
- Piero Colussi - Cinemazero - Pordenone;
- Daniele Terzoli - La Cappella Underground/Science Plus Fiction - Trieste;
- Gianni Torrenti - Cooperativa Bonawentura/Teatro Miela - Trieste;
- Thomas Bertacche - Centro espressioni cinematografiche/Far East Festival - Udine;
- Ales Doktoric - Kinoateljje/Filmvideo Monitor - Gorizia;
- Giuseppe Longo - Premio Amidi - Gorizia;
- Anna Maria Percavassi - Alpe Adria Cinema - Trieste;
- Sergio Grmek Germani - Associazione Annoino/Festival Milleocchi - Trieste;
- Luca Giuliani - Mediateca - Pordenone;
- Dorino Minigutti - Operatore culturale e produttore cinematografico - Udine;
- Mario De Luik - Agis (Associazione generale italiana spettacolo) - Trieste;
- Federico Poillucci - Film Commission del Friuli-Venezia Giulia - Trieste.

La Commissione si riunisce su comunicazione dell'Assessore regionale competente.

Nella riunione di insediamento, la Commissione individua al suo interno il componente cui affidare il compito di presiederla e di coordinarne i lavori.

Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario della Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport, le politiche della pace e della solidarietà - Servizio per le attività culturali, di livello non inferiore alla qualifica «D».

2. La Commissione ha il compito di fornire alla Giunta regionale, sulla base di una analisi dello stato dell'offerta culturale nel settore della produzione e diffusione della cultura cinematografica nel Friuli-Venezia Giulia, raccomandazioni e proposte suscettibili di formare oggetto di iniziative legislative e programmatiche rivolte ai seguenti obiettivi:

- coordinamento delle iniziative di settore e delle risorse umane, organizzative e tecniche presenti nella regione per la migliore valorizzazione del patrimonio cinetecario e multimediale esistente ai fini della educazione e formazione culturale, soprattutto nel mondo della scuola;
- coordinamento e razionalizzazione dell'azione promozionale e di sostegno finanziario svolta dalle Amministrazioni pubbliche a livello regionale e locale per il consolidamento e lo sviluppo delle manifestazioni regionali di cultura cinematografica di interesse internazionale;
- programmazione di direttrici e linee di sviluppo a medio lungo termine dell'offerta regionale di servizi culturali nel settore.

3. La Commissione dura in carica sei mesi ed è prorogabile ai sensi dell'articolo 2, comma 3, della legge regionale 4 luglio 1997, n. 23.

4. Ai componenti la Commissione è attribuito un gettone di presenza pari a 50 euro per seduta. Gli stessi sono equiparati, ai fini del trattamento di missione, ai dipendenti regionali con qualifica di dirigente.

5. La spesa graverà sul capitolo 9805 dello stato di previsione della spesa del Bilancio regionale per gli anni 2004-2006 e per l'anno 2004.

Il presente decreto verrà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.

Trieste, lì 8 luglio 2004

ILLY

DECRETO DEL DIRETTORE CENTRALE DELLA SALUTE E DELLA PROTEZIONE SOCIALE
11 giugno 2004, n. 606/Sal.P.

Decreto legislativo 230/1995 - Autorizzazione all'Azienda Ospedaliera «Santa Maria della Misericordia» alla detenzione e all'impiego di sostanze radioattive presso la S.O.C. di medicina nucleare.

IL DIRETTORE CENTRALE

VISTI:

- il T.U.LL.SS. approvato con R.D. del 27 luglio 1934, n. 1265;
- il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche e integrazioni;
- la legge 23 dicembre 1978, n. 833;
- la legge regionale 24 ottobre 2003, n. 17;

VISTA l'istanza prot. n. 41626 di data 22 ottobre 2003 con la quale il Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «Santa Maria Misericordia» di Udine chiede, ai sensi degli articoli 27 e 29 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e successive modifiche ed integrazioni, il nulla osta all'impiego di sostanze radioattive presso la S.O.C. di medicina nucleare secondo quanto specificato nelle seguenti tabelle:

diagnostica in vivo per la tecnica PET

RADIONUCLIDI IN FORMA NON SIGILLATA	ATTIVITA' MASSIME	
	In detenzione	in impego annuo
Fluoro 18	20 GBq	5000 GBq

taratura apparecchiatura PET

RADIONUCLIDI	FORMA	ATTIVITA' IN DETEZIONE
Germanio 68	sigillata	1GBq

VISTE le relazioni tecniche dell'esperto qualificato dott. Renato Padovani, allegate all'istanza del Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «Santa Maria Misericordia» di Udine;

PRESO ATTO delle dichiarazioni di accettazione dell'incarico rese, rispettivamente:

- dall'esperto qualificato dott. Renato Padovani in data 17 ottobre 2003;
- dal medico autorizzato dott. Giorgio Di Paolo in data 17 ottobre 2003;

VISTE le integrazioni fornite dal Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «Santa Maria Misericordia» di Udine con nota prot. n. 38/I/FS/14897 di data 9 aprile 2004;

VISTO il parere favorevole con prescrizioni espresso dalla Commissione tecnica costituita con D.P.Reg. n. 097/Pres di data 30 marzo 2004 nelle sedute del 15 aprile 2004 e dell'8 giugno 2004;

DECRETA

1. L'Azienda Ospedaliera «S. Maria Misericordia» di Udine è autorizzata, ai sensi dell'articolo 29 del decreto legislativo 230/1995 e successive modifiche e integrazioni, alla detenzione e all'impiego di sostanze radioattive presso la S.O.C. di medicina nucleare secondo quanto specificato nelle sottostanti tabelle:

diagnostica in vivo per la tecnica PET

RADIONUCLIDI IN FORMA NON SIGILLATA	ATTIVITA' MASSIME	
	In detenzione	in impego annuo
Fluoro 18	20 GBq	5000 GBq

taratura apparecchiatura PET

RADIONUCLIDI	FORMA	ATTIVITA' IN DETEZIONE
Germanio 68	sigillata	1GBq

2. L'efficacia dell'autorizzazione di cui al punto 1 è subordinata alle seguenti prescrizioni:

- 1) vanno rispettati gli obblighi e i termini di realizzazione degli adeguamenti definiti nel D.M. 18 settembre 2002 e nel D.P.R. 12 gennaio 1998, n. 37;
- 2) il locale adibito a deposito e manipolazione radiofarmaci dovrà essere realizzato con strutture portanti e/o separanti, aventi caratteristiche di resistenza al fuoco pari ad almeno REI 90;
- 3) la porta di accesso al locale dovrà essere del tipo almeno REI 90;
- 4) le canalizzazioni dell'impianto di trattamento dell'aria e le condotte collegate alle cappe dovranno essere dotate di serrande tagliafuoco collocate in corrispondenza degli attraversamenti delle strutture resistenti al fuoco, comandate da servocomandi attivati dall'impianto di rilevazione ed allarme incendio;
- 5) l'impianto di rilevazione e allarme incendio dovrà essere esteso ed adeguato alla nuova disposizione dei locali;
- 6) dovrà essere prevista una adeguata dotazione di estintori portatili a polvere polivalente con carica da 6 Kg. aventi capacità estinguente non inferiore a 34 A 144 B C ed estintori a CO₂ con carica da 5 Kg. e capacità estinguente non inferiore a 89 BC del tipo approvato dal Ministero dell'interno;
- 7) dovranno essere adempiuti tutti gli obblighi gestionali di sicurezza antincendio previsti dal decreto legislativo 626/1994 e dal decreto ministeriale 10 marzo 1998 (documento per la valutazione dei rischi, piano di emergenza, informazione e formazione del personale, registro dei controlli).

3. La presente autorizzazione integra e aggiorna, per quanto riguarda la detenzione, l'impiego e le quantità di radioisotopi, i seguenti provvedimenti: D.P.G.R. n. 0223/Pres. di data 4 luglio 2000, D.P.G.R. n. 0439/Pres. di data 5 dicembre 2000 e D.P.Reg. n. 086/Pres. di data 25 marzo 2003.

4. Il presente decreto verrà pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione e sarà inviato, in copia, al Direttore generale dell'Azienda Ospedaliera «Santa Maria Misericordia» di Udine per l'esecuzione.

Trieste, 11 giugno 2004

DE SIMONE

DECRETO DEL DIRETTORE DEL SERVIZIO PER LA DISCIPLINA DEI LAVORI PUBBLICI
27 maggio 2004, n. ALP.2-850-D/ESP.4679. (Estratto).

Determinazione dell'indennità da corrispondere, a titolo provvisorio, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, da parte della Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali della Regione Friuli-Venezia Giulia, per la realizzazione degli interventi menzionati in oggetto.

IL DIRETTORE DEL SERVIZIO

(omissis)

DECRETA

Art. 1

È determinata nella misura seguente l'indennità provvisoria che la Direzione centrale delle risorse agricole, naturali e forestali, già Direzione regionale dei parchi, è autorizzata a corrispondere, ai sensi dell'articolo 11 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, alle ditte proprietarie degli immobili da espropriare, per la realizzazione dell'opera citata in premessa:

Comune di Bertiolo - Provincia di Udine

Legge 865/1971 - Regione agraria n. 14

- 1) p.ta 3480, destinazione urbanistica: zona «F4» di tutela ambientale
 fg. 19, mapp.le 8, superficie mq. 3.800
 consistenza: bosco ceduo e torbiera (costituita da prato + golenale incolto)
 superf. da espropriare: mq. 3.800 (di cui mq. 672 ceduo, mq. 2.190 prato e mq. 938 golenale)
 indennità:
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| mq. 672 x euro/mq. 0,52 = | euro 349,44 |
| mq. 2.190 x euro/mq. 1,10 = | euro 2.409,00 |
| mq. 938 x euro/mq. 0,21 = | euro 196,98 |
| sommano | euro 2.955,42 |

Ditta catastale: Buiatti Alcide comp., Buiatti Antonio comp., Buiatti Caterina comp., Buiatti Luigi comp., Buiatti Severino comp., Gomba Anna comp., Gomba Giulia comp., Gomba Redento comp., Fabbro Luigia Delfina comp., Gomba Rosa comp., Martinuzzi Maria usuf. parz.

- 2) p.ta 4814, destinazione urbanistica: zona «F4» di tutela ambientale
 fg. 19, mapp.le 36, superficie mq. 1.150
 consistenza: bosco ceduo e torbiera (costituita da prato + golenale incolto)
 superf. da espropriare: mq. 1.150 (di cui mq. 662 ceduo, mq. 342 prato e mq. 146 golenale)
 indennità:
- | | |
|---------------------------|-------------|
| mq. 662 x euro/mq. 0,52 = | euro 344,24 |
| mq. 342 x euro/mq. 1,10 = | euro 376,20 |
| mq. 146 x euro/mq. 0,21 = | euro 30,66 |
| sommano | euro 751,10 |

Ditta catastale: Magrini Firmina prop. 1/2, Magrini Giobatta prop. 1/2.

- 3) p.ta 5154, destinazione urbanistica: zona «F4» di tutela ambientale
 fg. 19, mapp.le 40, superficie mq. 1.010
 consistenza: bosco ceduo e torbiera (costituita da prato + golenale incolto)
 superf. da espropriare: mq. 1.010 (di cui mq. 391 ceduo, mq. 433 prato e mq. 186 golenale)
 indennità:
- | | |
|---------------------------|-------------|
| mq. 391 x euro/mq. 0,52 = | euro 203,32 |
| mq. 433 x euro/mq. 1,10 = | euro 476,30 |
| mq. 186 x euro/mq. 0,21 = | euro 39,06 |
| sommano | euro 718,68 |

Ditta catastale: Toneatto Rino prop., Toneatto Ada usuf. 1/2, Toneatto Carolina usuf. 1/2.

- 4) p.ta 1354, destinazione urbanistica: zona «F4» di tutela ambientale
 fg. 19, mapp.le 74, superficie mq. 2.080
 consistenza: bosco ceduo e torbiera (costituita da prato + golenale incolto)
 superf. da espropriare: mq. 2.080 (di cui mq. 180 ceduo, mq. 1.330 prato e mq. 570 golenale)
 indennità:
- | | |
|-----------------------------|---------------|
| mq. 180 x euro/mq. 0,52 = | euro 93,60 |
| mq. 1.330 x euro/mq. 1,10 = | euro 1.463,00 |
| mq. 570 x euro/mq. 0,21 = | euro 119,70 |
| sommano | euro 1.676,30 |

Ditta catastale: Cressati Ernesto comp., Cressati Marino comp., Cressati Norma comp., Schiavo Attilio comp., Schiavo Fortunato comp., Schiavo Lorenzo comp., Schiavo Luigi comp.

- 5) p.ta 380, destinazione urbanistica: zona «F4» di tutela ambientale
 fg. 19, mapp.le 127, superficie mq. 2.030
 consistenza: bosco ceduo e torbiera (costituita da prato + golenale incolto)
 superf. da espropriare: mq. 2.030 (di cui mq. 161 ceduo, mq. 1.309 prato e mq. 560 golenale)

indennità:

mq. 161 x euro/mq. 0,52 =	euro 83,72
mq. 1.309 x euro/mq. 1,10 =	euro 1.439,90
mq. 560 x euro/mq. 0,21 =	euro 117,60
sommano	euro 1.641,22

Ditta catastale: Degano Arrigo prop.

- 6) p.ta 6290, destinazione urbanistica: zona «F4» di tutela ambientale
 fg. 19, mapp.le 130, superficie mq. 1.070
 consistenza: bosco ceduo e torbiera (costituita da prato + golenale incolto)
 superf. da espropriare: mq. 1.070 (di cui mq. 117 ceduo, mq. 667 prato e mq. 286 golenale)

indennità:

mq. 117 x euro/mq. 0,52 =	euro 60,84
mq. 667 x euro/mq. 1,10 =	euro 733,70
mq. 286 x euro/mq. 0,21 =	euro 60,06
sommano	euro 854,60

Ditta catastale: Mantoani Daniele prop. 2/18, Mantoani Franco prop. 2/18, Mantoani Giulietta prop. 2/18, Mantoani Licia prop. 2/18, Mantoani Renato prop. 2/18, Mantoani Romeo prop. 2/18, Metus Gioconda prop. 6/18.

- 7) p.ta 5061, destinazione urbanistica: zona «F4» di tutela ambientale
 fg. 19, mapp.le 203, superficie mq. 1.080
 consistenza: bosco ceduo e torbiera (costituita da prato + golenale incolto)
 superf. da espropriare: mq. 1.080 (di cui mq. 307 ceduo, mq. 541 prato e mq. 232 golenale)

indennità:

mq. 307 x euro/mq. 0,52 =	euro 159,64
mq. 541 x euro/mq. 1,10 =	euro 595,10
mq. 232 x euro/mq. 0,21 =	euro 48,72
sommano	euro 803,46

Ditta catastale: Mantoani Daniele prop.

Artt. 2 - 3

(omissis)

Trieste, 27 maggio 2004

COSLOVICH

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 4 giugno 2004, n. 1441.

CON.FIDI. di San Daniele del Friuli - Designazione rappresentante regionale nel Comitato tecnico.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTA la legge regionale 6 luglio 1970, n. 25, integrata con l'articolo 25 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, che prevede la concessione dei contributi ad integrazione dei fondi rischi costituiti dai Consorzi provinciali di garanzia fidi per favorire lo sviluppo ed il rafforzamento delle P.M.I. industriali che non dispongono di sufficienti garanzie per l'accesso al finanziamento a breve termine;

VISTO l'articolo 50, comma terzo, della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, che autorizza l'Amministrazione regionale ad integrare il fondo rischi del Consorzio Garanzia Fidi tra i produttori del prosciutto di San Daniele o più brevemente CON.FIDI. San Daniele, con sede in San Daniele del Friuli;

TENUTO CONTO che con decreto della Direzione regionale dell'industria n. 263/IND/25/70 del 26 aprile 1988 è stato approvato l'atto costitutivo e Statuto di detto Consorzio;

PRESO ATTO che l'articolo 22 dello Statuto del medesimo Consorzio prevede la costituzione di un Comitato tecnico, uno dei cui componenti viene nominato dalla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la nota del Consorzio di data 27 febbraio 2004, n. 151 nella quale viene richiesta la designazione del membro di nomina regionale per il triennio 2004-2006;

RITENUTO di designare il dott. Maurizio Vieni, che risulta essere in possesso dei titoli e dell'esperienza per ricoprire il suddetto incarico;

SU PROPOSTA dell'Assessore alle attività produttive;

all'unanimità,

DELIBERA

1. di designare quale rappresentante regionale nel Comitato tecnico del CON.FIDI. San Daniele per il triennio 2004-2006 il dott. Maurizio Vieni, nato a Udine, il 15 giugno 1956 e residente a Fagagna (Udine), via Resistencia, n. 33.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 11 giugno 2004, n. 1529.

Sospensione della visita veterinaria, con attestazione sanitaria, per i suini da trasportare fuori Comune.

LA GIUNTA REGIONALE

PRESO ATTO che l'O.M. 27 aprile 1983, recante «Norme sanitarie per lo spostamento dei suidi», prevede che i suidi da trasportare fuori comune, a qualunque titolo, a mezzo ferrovia, autoveicoli, navi ed aeromobili devono essere sottoposti a visita veterinaria prima del carico, il cui esito favorevole deve essere certificato dal veterinario ufficiale della competente Azienda per i Servizi Sanitari, compilando l'apposita sezione E) «attestazioni sanitarie» della dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4 di cui all'articolo 31 del Regolamento di Polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, come modificato dall'articolo 10 del D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317;

ATTESO che le linee guida relative al ruolo delle Regioni in materia di Livelli essenziali di assistenza (LEA), di cui all'allegato 4 del D.P.C.M. 29 novembre 2001, prevedono adeguati interventi della programmazione regionale, sul tema dell'appropriatezza delle prestazioni erogabili nell'ambito delle rispettive funzioni assistenziali, in modo da prevenire e controllare fenomeni di improprio assorbimento di risorse da parte di un livello assistenziale a scapito di altri livelli assistenziali;

VISTE le «Linee guida per la prevenzione sanitaria e per lo svolgimento delle attività del Dipartimento di prevenzione» approvate dalla Conferenza Stato-Regioni nella seduta del 25 luglio 2002 le quali, tra l'altro, sottolineano come:

- il Dipartimento di prevenzione, oberato da adempimenti normativi dall'impatto sulla salute perlomeno dubbio, se non addirittura di comprovata inefficacia, sia ostacolato nella realizzazione di efficaci interventi di prevenzione per progetti ed obiettivi di salute, definiti sulla base dei profili epidemiologici prioritari e di identificazione del rischio e i cui indicatori di processo e di esito siano misurabili, quale presupposto indispensabile per il superamento dell'organizzazione dei servizi basata sulla pratica degli adempimenti «per atti dovuti»;
- sia necessario individuare una lista di attività che, ancor oggi normate da leggi e regolamenti nazionali, presentano evidenze di comprovata inappropriatezza e per le quali si aspetta una iniziativa di abolizione;

VISTA la D.G.R. n. 3529 di data 14 novembre 2003, con la quale sono state approvate le «Linee guida per la gestione del Servizio sanitario regionale 2004», che, al punto 7, nel far carico al Dipartimento di prevenzione di proseguire il processo di analisi organizzativa delle attività e delle modalità per il loro svolgimento, individua tra l'altro un'area specifica di intervento dedicata allo sviluppo di percorsi di miglioramento della qualità, che costituiscano anche strumento di revisione, semplificazione o eliminazione delle procedure;

RITENUTO che la visita veterinaria sistematica dei suini da trasportare fuori comune appare, nell'attuale contesto, ormai superata in relazione alla nuova strategia di intervento basata sulla epidemiosorveglianza attiva, che raccoglie i dati sensibili per assicurare la prevenzione e la eradicazione delle malattie infettive del bestiame, e pertanto oltre ad avere scarsa efficacia nella prevenzione e controllo delle medesime, rappresenta in particolare un sempre più gravoso adempimento in termini di risorse professionali ed economiche, che va a scapito delle altre attività mirate su efficaci progetti di intervento di sanità pubblica veterinaria a finalità preventiva, ancora insufficientemente praticati, nonostante i documenti a valenza programmatica ne indichino la necessaria adozione;

CONSIDERATO che nella Regione Friuli-Venezia Giulia il profilo epidemiologico nei confronti delle malattie infettive e diffuse della specie suina, di cui alla lista A dell'Ufficio internazionale delle epizootie (U.I.E.), può essere valutato a basso rischio in relazione sia alla densità e alla dimensione dell'allevamento suinicolo, che alla presenza di un sistema di epidemiosorveglianza attiva in grado di rilevare in fase precoce, mediante affidabili piani di monitoraggio sierologico su base statistica, la circolazione virale sul territorio regionale al fine di fornire le indicazioni per l'adozione delle necessarie misure di intervento;

RITENUTO, sulla base della valutazione di cui alla relazione tecnica allegata, quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione, discussa ed approvata dal tavolo tecnico attivato in attuazione della sopracitata D.G.R. 3529/2003, che sussistono le motivazioni epidemiologiche ed economiche per sospendere, a titolo temporaneo e sperimentale, la visita veterinaria prima del carico dei suini domestici, da allevamento o da macello, da trasportare fuori comune;

VISTA l'Ordinanza del Ministero della sanità 27 aprile 1983;

VISTO il Decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427;

VISTO il D.P.R. 30 aprile 1996, n. 317;

VISTO il Regolamento di polizia veterinaria, approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla sanità ed alle politiche sociali,

all'unanimità,

DELIBERA

1. Di sospendere, in via temporanea e sperimentale, la procedura della visita veterinaria prima del carico, con relativa attestazione sanitaria, dei suini domestici, da allevamento e da macello, da trasportare fuori comune nell'ambito della Regione Friuli-Venezia Giulia, oppure verso altre Regioni che abbiano adottato analogo provvedimento.

2. Di stabilire che:

- a) la copia della dichiarazione di provenienza degli animali - mod. 4, prevista dall'articolo 31 del Regolamento di polizia veterinaria, deve essere consegnata al servizio veterinario dell'Azienda sanitaria, competente sull'allevamento di destinazione, secondo la procedura stabilita dall'articolo 16, comma 6, del Decreto ministeriale 18 ottobre 1991, n. 427, per effetto del quale deve ritenersi disapplicato l'articolo 3 dell'O.M. 27 aprile 1983;
- b) i Servizi veterinari delle Aziende sanitarie, nell'ambito dell'attività permanente di epidemiosorveglianza sugli allevamenti, da potenziare con le risorse professionali e strumentali non più destinate agli adempimenti riguardanti la visita veterinaria per i suini da trasportare fuori comune, pongano in atto specifici interventi di prevenzione e controllo per:
- la valutazione dei rischi infettivi e l'appropriata gestione degli stessi;
 - la registrazione delle aziende, l'identificazione degli animali nonché le registrazioni di carico e scarico ai fini della rintracciabilità delle loro movimentazioni e la gestione dell'anagrafe;
 - la protezione dei suini negli allevamenti;
 - un adeguato percorso educativo-formativo di tutti gli addetti sulle misure relative alle buone pratiche di igiene zootecnica e di protezione degli animali negli allevamenti e durante il trasporto;
 - la farmacovigilanza relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari e mangimi medicati;
- c) le misure adottate con il presente provvedimento non sono in contrasto con gli articoli 31 e 32 del Regolamento di polizia veterinaria, in premessa citato, le cui disposizioni devono considerarsi pienamente efficaci;
- d) la presente deliberazione sia notificata ai Dipartimenti di prevenzione delle Aziende per i Servizi Sanitari, alle Associazioni di categoria, alle Organizzazioni sindacali interessate e trasmessa al Ministero della salute, al Comando Carabinieri per la sanità - NAS di Udine ed a tutti gli organi di polizia e vigilanza.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

ALLEGATO**RELAZIONE TECNICA PER LA VALUTAZIONE DI UNA PROCEDURA SANITARIA****1. Riferimenti legislativi**

Il Regolamento di Polizia Veterinaria (R.P.V.), approvato con D.P.R. 8 febbraio 1954, n. 320, stabilisce, all'art. 1, l'elenco delle malattie a carattere infettivo e diffusivo degli animali cui si devono applicare le disposizioni del regolamento stesso, in primis la denuncia obbligatoria. Le principali malattie dei suini ivi elencate sono le seguenti: afta epizootica, peste suina classica, peste suina africana, malattia di Aujeszky, malattia vescicolare, morbo di Teschen, tubercolosi, brucellosi, leptospirosi e mal rossino.

L'art. 31 del R.P.V. stabilisce che lo speditore degli animali delle specie equina, bovina, bufalina, ovina, caprina, suina e degli animali da cortile compili una dichiarazione di provenienza degli animali, conforme al modello 4, come modificato dall'art. 10 del D.P.R. 317/96, contenente l'indicazione esatta della località di provenienza e di destinazione degli animali, nonché l'assicurazione che essi non sono sottoposti al divieto di spostamento in applicazione di misure di polizia veterinaria.

Sempre lo stesso R.P.V., all'art. 32, prevede che, qualora si verificano malattie infettive ad andamento epizootico, l'Autorità sanitaria competente può disporre che la dichiarazione di provenienza degli animali sia integrata da un'attestazione sanitaria veterinaria relativa alla visita favorevole degli animali prima del carico.

Oltre alle disposizioni sopra citate, lo spostamento dei suini è subordinato, ai sensi dell'ordinanza ministeriale 27.4.1983 "Norme sanitarie per lo spostamento dei suidi", all'esecuzione di una visita veterinaria.

Tale ordinanza, emanata per controllare la diffusione dei focolai di malattie infettivo-diffusive negli allevamenti suini sul territorio nazionale, prevede all'art. 1 che i suidi da trasportare fuori comune, a qualunque titolo, a mezzo ferrovia, autoveicoli, navi ed aeromobili, devono essere sottoposti a visita veterinaria prima del carico e, all'art. 2, che il veterinario della competente unità sanitaria locale incaricato della visita di cui al presente articolo, debba, a conferma dell'esito favorevole della stessa, compilare l'attestazione sanitaria in calce al modello 4.

Gli articoli 4 e 5 della citata Ordinanza stabiliscono, infine, che l'obbligo della visita veterinaria e dell'attestazione sanitaria di cui sopra è esteso anche ai suidi che vengono spostati nel territorio dello stesso comune per essere condotti a mercati, fiere ed esposizioni, fatta eccezione per quelli diretti al mercato bestiame attiguo al macello pubblico e che sono fatte salve le norme più restrittive stabilite in materia di spostamento di suidi, nelle ordinanze di zona infetta e di zona di protezione emanate dalle competenti autorità periferiche in caso di insorgenza di focolai di malattie contagiose dei suidi.

In conclusione, mentre per qualsiasi spostamento di suidi fuori comune, la visita veterinaria con attestazione sanitaria è obbligatoria prima del trasporto, per le altre specie animali, come ad esempio bovini, equini, ovicaprini e pollame, detto adempimento non è obbligatorio, e lo diventa solo quando ricorrono le circostanze previste dall'art. 32 del R.P.V., ovvero si verificano sul territorio la presenza di malattie infettive a carattere epizootico.

Ulteriori disposizioni sono successivamente intervenute nel disciplinare la materia. L'art. 10, comma 1, del D.P.R. 30.4.1996, n. 317 "Regolamento recante norme per l'attuazione della direttiva 92/102 /CEE relativa all'identificazione ed alla registrazione degli animali", unifica il modello di cui all'art. 31 del R.P.V. con quelli relativi:

- alle attestazioni sanitarie previste da specifici piani di profilassi ufficiali;
- alla dichiarazione relativa agli eventuali trattamenti medicamentosi eseguiti sugli animali oggetto della spedizione per il macello.

L'art. 3, comma 10, del D.P.R. 317/1996 dispone che la copia della dichiarazione di provenienza degli animali sia conservata presso l'azienda, e tenuta a disposizione dell'autorità competente che ne faccia richiesta, per un periodo di cinque anni.

A partire dal 1994 sono entrate progressivamente in vigore nell'ordinamento nazionale e dell'Unione Europea le disposizioni innovative per la prevenzione ed il controllo sanitario delle malattie dei suini mediante piani di sorveglianza attiva nei confronti delle principali malattie tuttora presenti sul territorio comunitario: peste suina classica, malattia vescicolare da enterovirus, malattia di Aujeszky. In particolare:

- L'Ordinanza del Ministero della Sanità dd. 2 dicembre 1994 ha introdotto il "Piano per l'eradicazione e la sorveglianza in allevamenti suini nei confronti della malattia vescicolare da enterovirus sul territorio nazionale", finalizzato all'eradicazione della malattia ed al conferimento obbligatorio, alle aziende suinicole nazionali da riproduzione e da ingrasso, dello status di "allevamento accreditato" nei confronti della malattia vescicolare (M.V.S.).

L'Ordinanza del 1994 prevede l'accreditamento di una provincia quando il 99% delle aziende in essa presenti sono accreditate e l'accreditamento di una regione quando tutte le sue province sono accreditate. Nelle regioni accreditate non possono essere introdotti suini provenienti da aziende non accreditate.

- L'Ordinanza del Ministero della Sanità 5 agosto 1999 prevede l'obiettivo di mantenere (o di conseguire) lo stato di accreditamento delle regioni nei confronti della M.V.S. e l'attuazione di un Piano di sorveglianza attiva nei confronti della P.S.C., attuato mediante il controllo sierologico di tutte le aziende suinicole da riproduzione presenti nelle regioni accreditate ed aventi rispettivamente un numero di capi da riproduzione o da ingrasso pari o superiore a tre.
- L'Ordinanza Ministeriale 26 luglio 2001 stabilisce le verifiche da effettuarsi nelle aziende delle regioni accreditate e non accreditate, disponendo, in particolare, che il veterinario ufficiale, prima del campionamento, deve controllare il registro aziendale, di cui all'art. 3, comma 3, del D.P.R. 30.4.1996, n. 317, per accertare che vi siano annotate dall'allevatore almeno le seguenti informazioni:
 - a) il numero degli animali presenti nell'azienda con l'indicazione del relativo marchio di identificazione e della categoria;
 - b) tutte le nascite, tutti i decessi e tutti i movimenti con menzione della loro origine e destinazione e della data dell'evento, indicando in ogni caso il marchio di identificazione.

Questo controllo consente di verificare le movimentazioni in entrata ed in uscita dall'allevamento ed accertare la corrispondenza dei capi riportati con la reale consistenza aziendale.

In caso di non corretta tenuta del registro la qualifica di allevamento accreditato viene sospesa e conseguentemente i suini non possono essere movimentati fino alla completa regolarizzazione dello stesso da parte dell'allevatore.

L'articolo 10 dell'O.M. 7.2001, a garanzia dell'efficacia del sistema di accreditamento, prevede che l'Autorità veterinaria disponga il sequestro dell'azienda e la revoca della qualifica di allevamento accreditato, nel caso in cui vengano suini di provenienza non nota vengano individuati al suo interno, in attesa dell'esito favorevole dei successivi accertamenti di laboratorio, mediante prelievo di campioni di sangue.

Ai fini dell'epidemo-sorveglianza attiva, è importante rilevare come il monitoraggio per la P.S.C. e la malattia di Aujeszky venga assicurato con specifici test sierologici eseguiti sugli stessi campioni di sangue prelevati in concomitanza al piano di eradicazione della M.V.S.

E' opportuno anche richiamare che l'introduzione di suini da Paesi dell'Unione Europea o da Paesi Terzi è subordinata all'osservanza di norme comunitarie e nazionali che stabiliscono i requisiti sanitari di origine e le modalità di effettuazione dei controlli veterinari prima della spedizione e nei posti d'ispezione frontaliera, garantendo in questo modo il controllo dei rischi sanitari.

Vale la pena di riportare, al di là del contesto legislativo in senso stretto, la classificazione che l'Ufficio Internazionale delle Epizootie (U.I.E.) opera relativamente alle malattie trasmissibili degli animali, le quali vengono distinte in due elenchi, lista "A" e "B".

Nella lista "A" vengono inserite le malattie trasmissibili che hanno il potenziale di diffondere in maniera molto rapida e rilevante, indipendentemente dai confini nazionali, e che comportano gravi conseguenze di natura socio-economica o di sanità pubblica e che sono di grande nocimento per il commercio internazionale degli animali e dei loro prodotti. Per la specie suina ne fanno parte l'afte epizootica, la P.S.C., la P.S.A. e la M.V.S.

Nella lista "B" invece sono inserite le malattie trasmissibili che sono considerate avere importanza socio-economica e/o di sanità pubblica all'interno dei singoli Stati e che sono limitanti per il commercio internazionale degli animali e loro prodotti. Per la specie suina ne fanno parte la malattia di Aujeszky, la leptospirosi, la trichinellosi, la rinite atrofica, l'encefalomielite da enterovirus (morbo di Teschen), la brucellosi, la cisticercosi, la Porcine Reproductive and Respiratory Syndrome (P.R.R.S) e la gastroenterite trasmissibile (T.G.E.).

In questa sede è d'obbligo ricordare che l'afte epizootica, malattia al primo posto della Lista A dell'UIE, colpisce tutti gli animali ad unghia fessa, quindi anche i bovini per i quali non è prevista alcuna visita veterinaria sistematica per la movimentazione, pur essendo considerati, sotto il profilo clinico, i principali rivelatori della malattia.

2. Procedura operativa

Dal punto di vista operativo, la visita dei suini prima del carico, con relativa attestazione sanitaria in calce alla dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4, viene eseguita dal veterinario ufficiale, su richiesta dell'allevatore spedite, mediante sopralluogo nell'allevamento di provenienza.

Per la rintracciabilità delle movimentazioni, ai fini della sorveglianza sulle medesime, la copia del modello 4 deve essere inviata/consegnata dall'allevatore di destinazione al Servizio Veterinario dell'Azienda USL competente per territorio.

3. Dati sulle movimentazioni dei suini in partenza.

Nelle tabelle 1 e 2 vengono aggregati, ad esempio, i dati sensibili sotto il profilo epidemiologico delle movimentazioni dei suini nel periodo 01.01.2002 - 31.12.2002, in partenza da allevamenti ubicati nella provincia di Gorizia, ricavati dalle dichiarazioni di provenienza - modelli 4 agli atti del servizio veterinario.

Tabella n. 1: movimentazioni dei suini

Causale delle spedizioni	Numero spedizioni	% sul totale delle spedizioni
macellazione a domicilio in provincia di Gorizia	132	10,07
allevamento per autoconsumo in provincia di Gorizia	309	23,57
aziende suinicole in provincia di Gorizia	41	3,13
Impianti di macellazione in provincia di Gorizia	0	0
macellazione a domicilio nelle altre province della regione F.V.G.	28	2,13
allevamento per autoconsumo nelle altre province della regione F.V.G.	258	19,67
aziende suinicole nelle altre province della regione F.V.G.	41	3,13
impianti di macellazione nelle altre province della regione F.V.G.	447	34,10
macellazione a domicilio fuori regione F.V.G.	0	0
allevamento per autoconsumo fuori regione F.V.G.	0	0
aziende suinicole fuori regione F.V.G.	0	0
impianti di macellazione fuori regione F.V.G.	55	4,20
TOTALE	1311	100%

Tabella n. 2: destinazione dei suini

Ambito territoriale di destinazione	Numero spedizioni per ambito territoriale	% spedizioni per ambito territoriale	
provincia di Gorizia	482	36,77	95,80
altre province della regione F.V.G.	774	59,03	
altre regioni	55	4,20	4,20
TOTALI	1311	100%	100%

Come si può desumere dai dati riportati nella tabella 2, nel periodo considerato le spedizioni hanno interessato movimentazioni di suini:

- per il 36,77 %, all'interno della provincia di Gorizia;
- per il 95,80 %, all'interno della regione Friuli Venezia Giulia;
- solo per il 4,20 %, verso altre regioni.

Sotto il profilo epidemiologico è bene sottolineare come il territorio della regione F.V.G. risulti, al momento attuale, indenne da focolai delle malattie infettive della specie suina elencate nella lista A dell'U.I.E.

4. Dati di attività dei Servizi Veterinari della Regione.

Nella tabella n. 3 vengono aggregati i dati (1) relativi alle visite veterinarie, con attestazione sanitaria, effettuate dai servizi veterinari delle Aziende Sanitarie della regione Friuli Venezia Giulia nel triennio 2000-2002.

Tabella n. 3: attività dei servizi veterinari

AZIENDA SANITARIA	ANNO 2000		ANNO 2001		ANNO 2002	
	visite con esito favorevole	visite con esito non favorevole	visite con esito favorevole	visite con esito non favorevole	visite con esito favorevole	visite con esito non favorevole
A.S.S. N. 1	355	0	355	0	355	0
A.S.S. N. 2	1.231	0	1.201	0	1.311	0
A.S.S. N. 3	43	0	46	0	27	0
A.S.S. N. 4	5.170	0	5.838	0	4.510	0
A.S.S. N. 5	700	0	1.000	0	800	0
A.S.S. N. 6	4.763	0	5.003	0	5.045	0
TOTALE	12.262	0	13.443	0	12.048	0

(1) i dati sono stati forniti dalle Direzioni dalle UU.OO. di Sanità Animale dei servizi veterinari.

E' bene sottolineare come l'esito costantemente favorevole della visita veterinaria dei suini evidenzia che gli accertamenti sanitari di routine sono di palese inefficacia in termini di prevenzione delle malattie animali di origine infettiva e rappresentano quindi uno spreco di risorse economiche e professionali, non giustificato nell'attuale contesto epidemiologico assolutamente normale, quale l'attuale.

5. Valutazione economica

Nelle tabelle n. 4, 5 e 6 viene rispettivamente calcolato il carico di lavoro, il costo delle risorse professionali e il conto economico della procedura sanitaria.

Tabella n. 4: carico di lavoro

AZIENDA SANITARIA	ANNO 2000			ANNO 2001			ANNO 2002		
	NUMERO VISITE	TEMPORIZZAZIONE PER VISITA (a)	CARICO DI LAVORO (b)	NUMERO VISITE	TEMPORIZZAZIONE PER VISITA (a)	CARICO DI LAVORO (b)	NUMERO VISITE	TEMPORIZZAZIONE PER VISITA (a)	CARICO DI LAVORO (b)
A.S.S. N. 1	355	30	177	355	30	177	355	30	177
A.S.S. N. 2	1.231	30	615	1.201	30	600	1.311	30	655
A.S.S. N. 3	43	30	22	46	30	23	27	30	14
A.S.S. N. 4	5.170	30	2.585	5.838	30	2.919	4.510	30	2.255
A.S.S. N. 5	700	30	350	1.000	30	500	800	30	400
A.S.S. N. 6	4.763	30	2.381	5.003	30	2.501	5.045	30	2.522
TOTALE	12.262	0	6.130	13.443	0	6.720	12.048	0	6.023

(a) dato espresso in minuti, che include anche il tempo medio per il trasferimento del veterinario sul territorio;

(b) dato espresso in ore, ottenuto dal numero delle visite x la temporizzazione media;

L'evidenza del carico di lavoro complessivo, per ciascuna delle annualità considerate, dimostra come la procedura della visita veterinaria per i suini da trasportare fuori comune richieda oltre a tre unità di personale veterinario a tempo pieno.

Tabella n. 5: costo risorse professionali

AZIENDA SANITARIA	ANNO 2000			ANNO 2001			ANNO 2002		
	CARICO DI LAVORO	COSTO ORARIO (c)	COSTO SERVIZIO (d)	CARICO DI LAVORO	COSTO ORARIO (c)	COSTO SERVIZIO (d)	CARICO DI LAVORO	COSTO ORARIO (c)	COSTO SERVIZIO (d)
A.S.S. N. 1	177	46,54	8.237,58	177	46,54	8.237,58	177	46,54	8.237,58
A.S.S. N. 2	615	46,54	28.622,10	600	46,54	27.924,00	655	46,54	30.483,70
A.S.S. N. 3	22	46,54	1.023,88	23	46,54	1.070,42	14	46,54	651,56
A.S.S. N. 4	2.585	46,54	120.305,90	2.919	46,54	135.850,26	2.255	46,54	104.947,70
A.S.S. N. 5	350	46,54	16.289,00	500	46,54	23.270,00	400	46,54	18.616,00
A.S.S. N. 6	2.881	46,54	110.811,74	2.501	46,54	116.396,54	2.522	46,54	117.373,88
TOTALE	6.130	//	285.290,20	6.720	//	312.748,80	6.023	//	280.310,42

(c) dato espresso in Euro, riferito al costo orario medio, per l'anno 1999, del personale veterinario dell'A.S.S. n.2. Il dato deve pertanto ritenersi sottostimato, rispetto al periodo 2000 - 2002, di circa il 20/25%;

(d) dato espresso in Euro, ottenuto dal carico di lavoro x il costo orario medio.

Nel triennio 2000 - 2002, il costo del servizio ammonta complessivamente a € 878.349,42 (pari a £. 1.700.721.630).

Tabella n. 6: conto economico della procedura

AZIENDA SANITARIA	ANNO 2000			ANNO 2001			ANNO 2002		
	COSTO SERVIZIO	VALORE PRODUZIONE (e)	Δ ASSOLUTO (f)	COSTO DEL SERVIZIO	VALORE PRODUZIONE (e)	Δ ASSOLUTO (f)	COSTO DEL SERVIZIO	VALORE PRODUZIONE (e)	Δ ASSOLUTO (f)
A.S.S. N. 1	8.237,58	550,25	- 7.687,33	8.237,58	550,25	-7.787,33	8.237,58	604,25	-7.633,33
A.S.S. N. 2	28.622,10	3.203,37	- 25.18,73	27.924,00	3.273,92	-24.650,08	30.483,70	2.999,86	-27.483,84
A.S.S. N. 3	1.023,88	81,08	- 942,80	1.070,42	158,04	-912,38	651,56	56,31	-595,25
A.S.S. N. 4	120.305,90	16.779,00	- 103.526,90	135.850,26	17.165,97	-118.684,29	104.947,70	16.229,38	-88.718,32
A.S.S. N. 5	16.289,00	3.905,14	- 12.383,86	23.270,00	6.584,52	-16.685,48	18.616,00	3.776,45	-14.839,55
A.S.S. N. 6	110.811,74	40.371,22	- 68.346,22	116.396,54	41.326,77	-75.069,77	117.373,88	45.028,81	-72.345,07
TOTALE	285.290,20	64.890,06	- 220.400,14	312.748,80	69.059,47	-243.689,33	280.310,42	68.695,06	-211.615,35

(e) dato espresso in Euro, fornito dalle Direzioni delle UU.OO. di Sanità Animale dei Servizi Veterinari;

(f) dato espresso in Euro, ottenuto dalla differenza (Δ) tra costo del servizio e il valore della produzione .

Nel triennio 2000-2002, il conto economico della procedura sanitaria in argomento, calcolato dalla differenza tra il costo del servizio e il valore della produzione, evidenzia un disavanzo di esercizio di € 675.704,82 euro (pari a £ 1.308.346.970).

La valutazione di costo/efficacia evidenzia come l'onere del servizio non sia giustificato e debba pertanto essere riconvertito verso mirati interventi di sanità pubblica veterinaria a finalità preventiva, da potenziare o tuttora ancora insufficientemente praticati (le cosiddette liste di attesa di attività, come a titolo indicativo: farmacovigilanza e sicurezza della filiera agroalimentare, benessere animale, protezione degli animali negli allevamenti e durante il trasporto, anagrafe bovina, sterilizzazione colonie feline).

5. Profilo epidemiologico

Sotto il profilo epidemiologico si osserva che da anni nel territorio della regione F.V.G. risulta pari a zero la percentuale di prevalenza delle malattie infettive e diffuse della specie suina, di cui all'Allegato I dell'O.M. 6.10.1984 (comprese anche nella Lista A dell'UIE e nell'art. 1 del R.P.V) e segnatamente di afta epizootica, MVS, PSC, PSA, malattia di Teschen.

Più precisamente, i dati ufficiali dell'UIE (Handistatus II) confermano l'assenza nella regione Friuli Venezia Giulia di focolai (outbreaks) delle sopra citate malattie dal 1996 ad oggi. Inoltre il gruppo di valutazione non è a conoscenza dell'accertamento di casi di queste malattie da almeno dieci anni.

Inoltre si osserva che:

- la visita dei suini da trasportare fuori comune, effettuata ai sensi dell'O.M. 27.4.1983 dal servizio veterinario delle competenti Aziende per i Servizi Sanitari ha avuto esito costantemente favorevole;
- la regione Friuli Venezia Giulia risulta attualmente accreditata nei confronti della MVS, al pari delle seguenti regioni:

Italia settentrionale: Emilia Romagna, Liguria, Lombardia, Piemonte, Trentino Alto Adige, Valle d'Aosta, Veneto.

Italia centrale: Abruzzo, Lazio, Marche, Molise, Toscana, Umbria.

Italia meridionale: Basilicata, Puglia.

Isole: Sardegna.

Dalle informazioni attualmente disponibili risulta che **Campania, Calabria e Sicilia** non sono tuttora accreditate.

Va inoltre osservato che in Friuli Venezia Giulia, l'allevamento del suino avviene prevalentemente in aziende intensive, o comunque in strutture confinate di ricovero (ad esempio per autoconsumo). L'allevamento estensivo o allo stato brado è una prassi zootecnica molto marginale nella nostra regione. Ne consegue un basso rischio di esposizione agli agenti infettivi, trasmessi dagli animali selvatici come possibili portatori e diffusori degli agenti patogeni (ad es. cinghiali).

Almeno per le malattie dei suini inserite nella Lista A dell'UIE, e cioè per quelle maggiormente diffuse e ad alta infettività (PSC, PSA, afta epizootica e MVS) e per la Malattia di Aujeszky (lista B), la visita prima della partenza, nell'attuale contesto epidemiologico, rappresenta un momento clinico-diagnostico ex-post; da considerare quindi poco efficace ed efficiente se messo in relazione all'innovativo sistema di epidemiosorveglianza attiva, in grado di rilevare in fase precoce, mediante affidabili piani di monitoraggio sierologico, la circolazione virale su di un determinato territorio al fine di fornire le indicazioni per l'adozione delle necessarie e tempestive misure di intervento.

Inoltre, l'Ordinanza ministeriale del 1983, disponendo la visita veterinaria solo per i suini da trasportare fuori comune, patisce nella realtà territoriale, la contraddizione di imporre la visita anche per brevi distanze di trasporto tra comuni confinanti e, per converso, di non prevederla per spostamenti su lunghe distanze all'interno dello stesso comune; osservando al riguardo che il controllo della diffusione delle malattie infettive e diffuse non può certamente fondarsi sui confini amministrativi dei comuni.

Va osservato che la visita veterinaria viene effettuata sul gruppo degli animali da trasportare e non sul singolo capo e si palesa, comunque, poco efficace al fine di diagnosticare casi di malattia subclinica o asintomatica, non infrequenti nelle patologie sopra indicate.

In particolare, dalla letteratura scientifica in materia, si ricava che:

- la PSC può colpire soggetti di ogni razza o età, con infezioni paucisintomatiche o inapparenti più probabili negli adulti. Il riscontro di focolai di malattia in forma acuta è indicativo della presenza nel territorio di infezioni clinicamente inapparenti, ma di grande significato ai fini della conservazione e circolazione del virus;
- la malattia di Aujeszky è spesso caratterizzata da infezioni subcliniche o asintomatiche ed affatto patognomoniche;
- l'afta epizootica comporta decorso, manifestazioni cliniche e lesioni indistinguibili da quelle delle altre malattie vescicolari dei suini (in primis da enterovirus). La zoppicatura spesso costituisce il primo e più evidente sintomo, che però non è sempre facile da osservare per l'alta concentrazione di animali negli allevamenti e per il decubito frequente dei soggetti colpiti. Decubito che è riferibile, tra l'altro, ad una molteplicità di situazioni e di patologie differenti e pertanto non facilmente attribuibile nelle condizioni operative di campo.

L'esito costantemente favorevole della visita veterinaria dei suini, nel triennio 2000-2002 evidenzia che gli accertamenti sanitari di routine sono di palese inefficacia in termini di prevenzione delle malattie animali di origine infettiva e rappresentano quindi uno spreco di risorse economiche e professionali, non giustificato in un contesto epidemiologico assolutamente favorevole, quale l'attuale.

6. Conclusioni

L'obiettivo dell'ordinanza ministeriale 27 aprile 1983, emanata a seguito del manifestarsi sul territorio nazionale di numerosi focolai di P.S.C., malattia infettiva altamente contagiosa, era quello di controllare la diffusione sottoponendo a visita veterinaria tutti i suini che dovevano essere trasportati fuori comune, in un contesto di rischio epidemiologico e di strategia di controllo delle malattie infettive e diffuse del bestiame completamente diverso da quello attuale, che mira all'eradicazione dell'agente eziologico dal territorio comunitario.

Dopo il 1983, come è stato sopra ricordato, sono stati realizzati piani di sorveglianza attiva e controllo nei confronti non solo della P.S.C., ma anche di altre malattie infettive, a carattere diffusivo dei suini, particolarmente rilevanti sotto il profilo sanitario, socio-economico e commerciale.

Inoltre, il rigoroso complesso delle misure di identificazione degli animali e delle aziende suinicole che li detengono, introdotto dal D.M. 18.10.1991, n. 427, e perfezionato dal D.P.R. 30.4.1996, n. 317, ha permesso di realizzare un efficace ed efficiente sistema di anagrafe per la rintracciabilità degli animali nelle loro movimentazioni.

A fronte di queste innovative misure di biosicurezza, la mera visita veterinaria dei suini prima del carico risulta del tutto superata e poco efficace ed efficiente per prevenire le sopra citate malattie a carattere infettivo e diffusivo, segnatamente di quelle della Lista A dell'U.I.E.

Non può essere dimenticato come, nell'eventualità di insorgenza di malattie a carattere epizootico, trovi comunque applicazione il disposto dell'art. 32 del R.P.V., in base al quale la competente Autorità sanitaria può disporre che la dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4 sia integrata da un'attestazione sanitaria relativa alla visita favorevole degli animali prima del carico a prescindere in questa circostanza dal comune di destinazione.

In questo modo, come è già operante per le malattie infettive delle altre specie animali, la visita veterinaria viene resa obbligatoria solo in caso di effettiva e comprovata necessità.

L'erogazione della prestazione in argomento rappresenta un sempre più gravoso adempimento, in termini di risorse professionali ed economiche, che va a scapito delle altre attività mirate su efficaci progetti di intervento di sanità

pubblica veterinaria a finalità preventiva, da potenziare o tuttora insufficientemente praticate, comportando una sorta di "lista d'attesa" di attività, nonostante i documenti a valenza programmatica ne indichino la necessaria adozione.

Sotto il profilo economico, la visita veterinaria dei suini prima del carico comporta una rilevante differenza tra costo del servizio e valore della produzione, con un disavanzo di esercizio (Δ) valutato, per il triennio 2000-2002, in € 675.704,82 euro (pari a £ 1.308.346.970).

Le suddette osservazioni sono da correlare all'art. 1 del D.Lgs. 19 giugno 1999, n. 229 il quale dispone l'esclusione dai livelli essenziali di assistenza (L.E.A.), erogati dal S.S.N., delle prestazioni che:

- non rispondono a necessità assistenziali tutelate in base ai principi ispiratori del servizio sanitario nazionale;
- non soddisfano il principio dell'efficacia e dell'appropriatezza, ovvero la cui efficacia non è dimostrabile in base alle evidenze scientifiche disponibili;
- in presenza di altre forme di assistenza, volte a soddisfare le medesime esigenze, che non soddisfano il principio dell'economicità nell'impiego delle risorse quanto a modalità di organizzazione ed erogazione dell'assistenza.

Il D.P.C.M. 29 novembre 2001 ha individuato i L.E.A. e la Delibera di Giunta Regionale 29 luglio 2002, n. 2747 ne ha recepito i contenuti.

Nella regione Friuli Venezia Giulia è inoltre pienamente operativo un sistema di epidemiosorveglianza attiva in grado di rilevare la prevalenza sul territorio delle malattie infettive della lista A dell'U.I.E., maggiormente contagiose e diffuse, e delle principali malattie della Lista B. Nei confronti sia delle prime che delle seconde, e comunque di quelle elencate all'art. 1 del R.P.V. - oggetto di denuncia obbligatoria - il profilo epidemiologico sul territorio regionale è assolutamente favorevole.

Pertanto la sospensione, a titolo temporaneo e sperimentale, della visita veterinaria per i suini da trasportare fuori comune nell'ambito della Regione F.V.G. e verso altre Regioni del territorio nazionale, che abbiano adottato analogo provvedimento, appare come espressione di efficace ed efficiente amministrazione.

Si ritiene opportuno che la sospensione della visita dei suini prima del carico debba essere oggetto di confronto preventivo con le associazioni e le organizzazioni di categoria presenti sul territorio, identificati come "stakeholders".

Si sottolinea inoltre come, al fine di salvaguardare la rintracciabilità delle movimentazioni, la copia della dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4, prevista dall'art. 31 del R.P.V., debba essere consegnata al Servizio veterinario dell'Azienda Sanitaria, competente sull'allevamento suinicolo di destinazione, secondo la procedura stabilita dall'art. 16, comma 6, del D.M. 18.10.1991, n. 427, per effetto del quale deve ritenersi disapplicato l'art. 3 dell'Ordinanza ministeriale 27.4.1983.

Contemporaneamente alla sospensione, ancorché a titolo temporaneo e sperimentale, della suddetta procedura sanitaria si propone che i Servizi Veterinari delle Aziende Sanitarie pongano in atto, nell'ambito dell'attività permanente di epidemiosorveglianza negli allevamenti suinicoli, le seguenti azioni:

- proseguimento del monitoraggio sierologico, secondo i piani previsti dalla vigente normativa nazionale e/o regionale;
- attuazione di specifici interventi di prevenzione e controllo per:
 - la corretta valutazione dei rischi infettivi e l'appropriata gestione degli stessi;
 - la registrazione delle aziende, l'identificazione degli animali nonché le registrazioni di carico e scarico ai fini della tracciabilità delle loro movimentazioni;
 - la protezione dei suini in allevamento;
 - la farmacovigilanza relativamente all'acquisto, alla detenzione e alla somministrazione di medicinali veterinari e mangimi medicati;
 - un percorso educativo-formativo di tutti gli addetti sulle misure relative alle buone pratiche di igiene zootecnica e di protezione degli animali negli allevamenti e durante il trasporto.

Ai sensi del citato art. 32 del R.P.V., è fatta salva la possibilità di disporre l'obbligo della visita veterinaria degli animali prima della partenza qualora si verificano sul territorio regionale malattie infettive a carattere epizootico.

Da ultimo, l'adempimento previsto dall'art. 16, comma 1, dell'O.M. 26 luglio 2001, relativo alla dicitura "suini provenienti da allevamento accreditato per M.V.S.", da riportare sulla dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4 che accompagna le partite di suini provenienti dalle regioni accreditate, può essere assolto con una delle seguenti procedure semplificate:

- un attestato di "allevamento accreditato per M.V.S.", valevole fino al perdurare delle condizioni sanitarie che ne hanno consentito il rilascio, viene consegnato d'ufficio dal Servizio Veterinario delle competenti Aziende Sanitarie a ciascun allevamento riconosciuto, in modo che lo speditore lo possa allegare in fotocopia alla dichiarazione di provenienza degli animali - modello 4 prima del trasporto;
- nel sito web dei servizi veterinari delle Aziende Sanitarie della Regione viene inserito e mantenuto aggiornato, per le finalità di controllo, un registro con i dati anagrafici delle aziende suinicole accreditate.

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2004, n. 1589.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006 - Trasferimento di risorse finanziarie alla Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche per la pace e la solidarietà per la prosecuzione di un progetto relativo alla realizzazione ed alla gestione di un centro risorse e di altri servizi e prodotti finalizzati allo sviluppo di un sistema integrato di orientamento scolastico e professionale in Friuli-Venezia Giulia.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento (CE) n. 1260/1999 del 21 giugno 1999 recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1784/1999 del 12 luglio 1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento (CE) n. 1685/2000 del 28 luglio 2000 recante disposizioni di applicazione del Regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e, in particolare, la norma n. 11;

VISTO il Quadro comunitario di sostegno (QCS) per l'obiettivo 3 - regioni centro nord - per il periodo 2000-2006, approvato dalla Commissione Europea con decisione C(00)1120 del 18 luglio 2000;

VISTA la decisione della Commissione Europea C(00)2076 del 21 settembre 2001 con la quale è stato approvato il Programma operativo dell'obiettivo 3 - 2000-2006 della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia;

VISTA la deliberazione n. 3216 del 23 ottobre 2000 con la quale la Giunta regionale ha approvato il complemento di programmazione dell'obiettivo 3, adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

CONSIDERATO che la Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, in base alla legge regionale n. 10/1980, articolo 2, lettera e), gestisce una attività di orientamento scolastico, tramite Centri territoriali, ed ha maturato una considerevole esperienza nel settore;

CONSIDERATO che il citato complemento di programmazione prevede una serie di azioni per il sostegno e l'accompagnamento al processo di riordino e di sviluppo del sistema regionale di orientamento, in modo da realizzare un più facile accesso a qualificati ed integrati servizi di orientamento scolastico e professionale da parte di tutti i cittadini;

CONSIDERATO che la citata Direzione regionale ha espletato un appalto concorso secondo le modalità di cui all'articolo 6, lettera c) del decreto legislativo n. 157/1995 individuando così il soggetto qualificato cui affidare la realizzazione degli interventi suindicati;

CONSIDERATO che è previsto che l'affidamento del servizio si protragga fino al 30 giugno 2004, fatta salva la possibilità di rinnovarlo con apposito atto amministrativo per ulteriori 30 mesi, secondo quanto stabilito dall'articolo 7, lettera f) del citato decreto legislativo 157/1995;

CONSIDERATO che la Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà ha ritenuto opportuno avvalersi di tale facoltà di rinnovo a mezzo di trattativa privata;

CONSIDERATO che la Direzione centrale del lavoro formazione, università e ricerca ha individuato la Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà il soggetto deputato ad attuare le procedure per il rinnovo dei suddetti interventi nell'ambito delle procedure previste dal Programma operativo e nel rispetto dei principi di parità di trattamento, trasparenza, riconoscimento reciproco e proporzionalità;

RITENUTO di trasferire le seguenti risorse finanziarie alla Direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà, al fine di dare attuazione a quanto sopradescritto:

- euro 454.300,00 a valere sull'asse C, misura C.1, nell'ambito delle azioni «Rafforzamento del sistema re-

gionale di programmazione e pianificazione, gestione e controllo delle politiche formative e dell'integrazione» e «Formazione formatori»;

- euro 107.831,90 a valere sull'asse A, misura A.2, azione «Informazione, orientamento, bilancio di competenze e counselling»;
- euro 107.831,90 a valere sull'asse A, misura A.3, azione «Informazione, orientamento, bilancio di competenze e counselling»;
- euro 53.593,10 a valere sull'asse B, misura B.1, azione «Informazione, orientamento, consulenza e sostegno all'inserimento lavorativo»;
- euro 161.425,00 a valere sull'asse C, misura C.2, azione «Orientamento scolastico, formativo e professionale, counselling»;
- euro 161.425,00 a valere sull'asse C, misura C.4, azione «Motivazione e orientamento»;
- euro 53.593,10 a valere sull'asse E, misura E.1, azione «Informazione, orientamento, consulenza e sostegno all'inserimento lavorativo»;

CONSIDERATO che la somma complessiva di euro 1.100.000,00 viene trasferita dal capitolo 9600 U.P.B. 15.1.370.2.639, competenza 2004;

CONSIDERATO che il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione;

VISTA la legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

VISTA la legge regionale 3 febbraio 2003, n. 2;

all'unanimità,

DELIBERA

Per le motivazioni indicate in premessa:

1. di autorizzare, per il proseguimento delle attività indicate in premessa, nell'ambito di quanto stabilito dal completamento di programmazione in tema di sostegno e accompagnamento al processo di riordino e di sviluppo del sistema regionale di orientamento, il trasferimento dal capitolo 9600 U.P.B. 15.1.370.2.639 di euro 1.100.000,00 a favore della direzione centrale per le identità linguistiche e i migranti, l'istruzione, la cultura, lo sport e le politiche della pace e della solidarietà.
2. Le suddette risorse finanziarie sono così distribuite sugli assi e misure del Programma operativo:
 - euro 454.300,00 a valere sull'asse C, misura C.1, nell'ambito delle azioni «Rafforzamento del sistema regionale di programmazione e pianificazione, gestione e controllo delle politiche formative e dell'integrazione» e «Formazione formatori»;
 - euro 107.831,90 a valere sull'asse A, misura A.2, azione «Informazione, orientamento, bilancio di competenze e counselling»;
 - euro 107.831,90 a valere sull'asse A, misura A.3, azione «Informazione, orientamento, bilancio di competenze e counselling»;
 - euro 53.593,10 a valere sull'asse B, misura B.1, azione «Informazione, orientamento, consulenza e sostegno all'inserimento lavorativo»;
 - euro 161.425,00 a valere sull'asse C, misura C.2, azione «Orientamento scolastico, formativo e professionale, counselling»;
 - euro 161.425,00 a valere sull'asse C, misura C.4, azione «Motivazione e orientamento»;
 - euro 53.593,10 a valere sull'asse E, misura E.1, azione «Informazione, orientamento, consulenza e sostegno all'inserimento lavorativo».

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 18 giugno 2004, n. 1590.

Fondo Sociale Europeo - obiettivo 3 - 2000-2006 - Avviso per la presentazione di progetti formativi a valere sull'asse A, misura A.2, asse B, misura B1, asse C, misure C2, C3, C4, asse E, misura E1. Avviso Multimisura: annualità 2004. Ulteriore finanziamento e modifiche e integrazioni alla deliberazione della Giunta regionale 448/2004.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1260/1999, recante disposizioni generali sui Fondi strutturali;

VISTO il Regolamento del Consiglio dell'Unione Europea n. 1784/1999 relativo al Fondo Sociale Europeo;

VISTO il Regolamento della Commissione Europea n. 1685/2000 recante disposizioni di applicazione del regolamento (CE) n. 1260/1999 del Consiglio per quanto riguarda l'ammissibilità delle spese concernenti le operazioni cofinanziate dai Fondi strutturali e successive modifiche e integrazioni;

VISTA la decisione della Commissione Europea n. 2076 del 21 settembre 2000, con la quale è stato approvato il Programma operativo della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

VISTO il Complemento di programmazione dell'obiettivo 3, approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 3216/2000 ed adottato dal Comitato di sorveglianza nella seduta del 18 dicembre 2000;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale n. 448 del 27 febbraio 2004 e successive modifiche e integrazioni con la quale è stato approvato l'avviso Multimisura per l'annualità 2004 a valere sulla programmazione dell'obiettivo 3 per il periodo 2000-2006;

CONSIDERATO che il citato avviso ha previsto l'attivazione di uno sportello per la presentazione, nell'ambito dell'asse C, misura C.3, azione 15 - Percorsi di professionalizzazione post diploma - del citato Complemento di programmazione, di interventi di carattere individuale a favore di diplomati della scuola secondaria superiore, disoccupati e di età non superiore ai 27 anni, finalizzati alla formazione linguistica all'estero in una delle lingue comunitarie;

CONSIDERATO che lo sportello è operativo presso la sede di Udine della Direzione centrale del lavoro, formazione, università e ricerca dal 1° aprile al 31 dicembre 2004, salvo anticipato esaurimento delle risorse finanziarie disponibili pari a 500.000,00 euro;

CONSIDERATO che con la valutazione dei progetti presentati nel mese di aprile di cui al decreto del Direttore centrale del lavoro, formazione, università e ricerca n. 1066/2004, le risorse disponibili sono andate esaurite, con una serie di progetti che risultano approvati ma non finanziati;

CONSIDERATA la valenza degli interventi che consentono l'aggiornamento linguistico ed il rafforzamento delle competenze e conoscenze dell'utenza in funzione di un loro inserimento lavorativo;

VISTA lo stato di avanzamento della programmazione finanziaria del Complemento di programmazione;

RITENUTO di provvedere ad un ulteriore finanziamento a favore dello sportello sopraindicato pari a 1.000.000,00 euro;

CONSIDERATO che il citato rifinanziamento vale a coprire, prioritariamente, i progetti approvati e non finanziati presentati nel mese di aprile 2004 ed i progetti presentati nel successivo mese di maggio;

CONSIDERATO che, al fine di favorire la possibilità di funzionamento dello sportello fino al momento della sua naturale scadenza al 31 dicembre 2004 e per assicurare l'ottimizzazione delle risorse finanziarie disponibili, appare necessario prevedere le seguenti modifiche e integrazioni all'avviso di cui alla deliberazione n. 448/2004, Sezione IV, Scheda tecnica misura C.3, azione 15 ed all'allegato 1:

- al paragrafo «Modalità e termini di presentazione» è aggiunta la seguente frase: «Ciascun soggetto con sede o sedi operative accreditate non può presentare più di 12 progetti al mese, pena l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati»;
- all'allegato 1:
 - alla voce di spesa B1.4 - Pubblicitazione e promozione -, colonna «Specifiche», la percentuale «5%» è sostituita dalla percentuale «2%»;
 - alla voce di spesa B1.5 - Selezione e orientamento partecipanti -, colonna «Specifiche», la parola «quattro» è sostituita dalla cifra «2»;
 - alla voce di spesa B2.2 - Tutoring -, colonna «Specifiche», la cifra «30» è sostituita dalla cifra «15»;
 - alla voce di spesa C2 - Segreteria/amministrazione -, la cifra «50» è sostituita dalla cifra «20»;
 - alle voci di spesa C7 - Telefono - e C8 - Spese postali -, colonna «specifiche», la cifra 5% è sostituita dalla cifra 3%;

CONSIDERATO che il contingentamento nella presentazione dei progetti decorre dalla mensilità di giugno e che, in quanto primo mese di applicazione, si provvederà, solo per tale mensilità, a concordare con i soggetti proponenti, preventivamente alla valutazione, i progetti da sottoporre a valutazione nel caso i progetti presentati siano superiori ai limiti massimi definiti dal presente provvedimento;

CONDIDERATO che i progetti presentati nel mese di giugno, ove il preventivo di spesa sia riferito ai parametri precedenti alla disposizioni del presente provvedimento, saranno rideterminati entro i limiti di cui al presente provvedimento;

CONSIDERATO che la presente deliberazione viene pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione;

CONSIDERATO che sul sito www.formazione.regione.fvg.it sezione Operatori, voce Avvisi e bandi, è disponibile il testo integrato dell'avviso con le modifiche e integrazioni di cui al presente provvedimento;

all'unanimità,

DELIBERA

Con riferimento all'avviso di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 448/2004 e successive modifiche e integrazioni e secondo le motivazioni indicate nelle premesse:

- è approvato un ulteriore finanziamento pari a 1.000.000,00 euro a favore dello sportello indicato nelle premesse;
- alla Sezione IV, Scheda tecnica misura C.3, azione 15, paragrafo «Modalità e termini di presentazione» è aggiunta la seguente frase: «Ciascun soggetto con sede o sedi operative accreditate non può presentare più di 12 progetti al mese, pena l'esclusione dalla valutazione di tutti i progetti presentati»;
- all'allegato 1:
 - alla voce di spesa B1.4 - Pubblicitazione e promozione -, colonna «Specifiche», la percentuale «5%» è sostituita dalla percentuale «2%»;
 - alla voce di spesa B1.5 - Selezione e orientamento partecipanti -, colonna «Specifiche», la parola «quattro» è sostituita dalla cifra «2»;

- alla voce di spesa B2.2 - Tutoring -, colonna «Specifiche», la cifra «30» è sostituita dalla cifra «15»;
- alla voce di spesa C2 - Segreteria/amministrazione -, la cifra «50» è sostituita dalla cifra «20»;
- alle voci di spesa C7 - Telefono - e C8 - Spese postali -, colonna «specifiche», la cifra 5% è sostituita dalla cifra 3%.

Il contingentamento nella presentazione dei progetti decorre dalla mensilità di giugno. In quanto primo mese di applicazione, si provvederà, solo per tale mensilità, a concordare con i soggetti proponenti, preventivamente alla valutazione, i progetti da sottoporre a valutazione nel caso i progetti presentati siano superiori ai limiti massimi definiti dal presente provvedimento.

I progetti presentati nel mese di giugno, ove il preventivo di spesa sia riferito ai parametri precedenti alla disposizioni del presente provvedimento, saranno rideterminati entro i limiti di cui al presente provvedimento.

Il presente provvedimento viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 2 luglio 2004, n. 1743.

Legge regionale 35/1981, articolo 14 - Elenco case anziani e inabili.

LA GIUNTA REGIONALE

VISTO l'articolo 14, comma 8, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31 che prevede l'aggiornamento annuale, da parte della Giunta regionale, dell'elenco delle case per anziani ed inabili dotate dei necessari requisiti;

VISTO il Regolamento di esecuzione per le strutture di accoglienza residenziale per finalità assistenziali approvato con D.P.G.R. 14 febbraio 1990, n. 083/Pres. e successive modificazioni, ed in particolare l'articolo 8, comma 4;

RICHIAMATA la Direttiva della Direzione regionale della sanità n. 2403 del 5 febbraio 1991, che prevede l'assunzione - da parte del Servizio sanitario regionale - degli oneri connessi alle prestazioni sanitarie nelle Case di riposo, con conseguente diminuzione degli oneri gestionali sostenuti dalle strutture in discorso e pertanto, a regime, una rideterminazione della misura delle rette di ricovero per le persone non autosufficienti;

ATTESO che i rapporti convenzionali tra le Aziende per i Servizi Sanitari territoriali e gli Enti gestori delle case di riposo, finalizzati a regolamentare le prestazioni sanitarie risultano essere in fase di revisione e di aggiornamento;

VISTO che l'articolo 4, comma 60 della legge regionale 29 gennaio 2003, n. 1 stabilisce che le rette in vigore alla data dell'1 gennaio 2004 non possono essere aggiornate nel corso dell'anno solare;

VISTO altresì che il comma 61 del precitato articolo 4 della legge regionale 1/2003 prevede che il rispetto di quanto disposto dal comma 60 sia condizione per la fruizione, diretta o indiretta, da parte dei soggetti gestori di strutture di accoglienza residenziale dei benefici previsti dall'articolo 13 della legge regionale 8 maggio 1997, n. 10, ovvero di prestazioni dirette e indirette facenti carico al Servizio sanitario regionale per l'anno 2004;

PRESO ATTO delle comunicazioni fatte dai responsabili delle case di riposo riferite ai seguenti elementi aggiornati al 2004:

- denominazione e tipologia della struttura;

- natura giuridica;
- numeri posti letto;
- tipologia utenza;
- importo rette;

RITENUTO pertanto di aggiornare per il 2004 l'elenco delle case di riposo per anziani e inabili, riportando le suddette indicazioni;

RITENUTO altresì di impegnare gli Enti gestori delle strutture residenziali per persone non autosufficienti a rimborsare tempestivamente agli utenti ovvero ai Comuni interessati le somme erogate dalle Aziende per i servizi sanitari ai sensi della legge regionale 8 aprile 1997, n. 10 e successive modificazioni;

VISTO l'articolo 6, comma 5, della legge regionale 27 marzo 1996, n. 18;

SU PROPOSTA dell'Assessore alla salute ed alla protezione sociale;

all'unanimità,

DELIBERA

1) Di aggiornare per l'anno 2004, ai sensi dell'articolo 14, comma 8, della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come sostituito dall'articolo 1 della legge regionale 23 luglio 1984, n. 31, l'elenco delle case di riposo per anziani ed inabili operanti nell'ambito del territorio regionale, che viene allegato alla presente deliberazione quale parte integrante della medesima.

2) Di prendere atto degli importi delle rette di ospitalità per anziani ed inabili per l'anno 2004, fissati dagli Enti gestori entro il 31 dicembre 2003.

3) Di impegnare gli Enti gestori di strutture residenziali destinate a persone non autosufficienti a rimborsare tempestivamente agli utenti ovvero ai Comuni interessati le somme erogate dalle Aziende per i Servizi Sanitari.

4) La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL PRESIDENTE: ILLY

IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

ANNO 2004

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 1 "TRIESTINA"

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE	
			TOTALE	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.		
1) Istituzione Casa di Riposo "F.lli Stuparich" Borgo S. Mauro, 132 34019 SISTIANA (DUINO-AURISINA) tel. 040/299195 fax 040/2916043	Utenza diversificata	Pubblica Comunale "Istituzione" ex L.142/90	80	/	80	40,00	44,30	
2) Casa di Riposo Salita Ubaldini, 5 34015 MUGGIA tel. 040/3360350 - 52 fax 040/3360350	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	74	11	63	32,60	da 38,30 a 41,30	Retta diversificata in base alla gravità della non autosufficienza, oltre 400 punti BINA.
3) Casa "M. Capon" Via S. Isidoro, 13 34016 OPICINA (TRIESTE) tel. 040/211484 fax 040/214186	Casa albergo	Pubblica Comunale	25	25	no	35,64	/	Riservata a ospiti di sesso femminile.
4) Casa "Don E. Marzari" Via S. Nazario, 109 34017 PROSECCO (TRIESTE) tel. 040/225861 fax 040/251108	Residenza protetta	Pubblica Comunale	98	No	98	/	43,30	
5) I.T.I.S. Via Pascoli, 31 34129 TRIESTE tel. 040/3736303 fax 040/3736220	Residenza protetta	Pubblica IPAB	411	No	411	da 40,73 a 43,32	da 45,79 a 58,79	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze e al punteggio BINA all'accoglimento. Centro diurno con retta giornaliera di Euro 34,22.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	
6) Casa "Rusconi" Via della Valle, 8 34129 TRIESTE (sede amministrativa: Trieste, Via Pascoli, 31) tel. 040/3736303	Comunità alloggio	Pubblica IPAB	30 *	30	no	/	* 10 appartamenti bilocali per coppie e 10 monolocali per ospiti di sesso maschile con rette mensili da Euro 250 per appartamenti monolocali e Euro 340 per quelli bilocali.
7) Centro per l'anziano: Casa Bartoli - Residenza Pineta Corpo Servizi - Residenza Giardini Via De Marchesetti, 8/3 34149 TRIESTE tel. 040/910252 - 912200	Utenza diversificata	Pubblica comunale	288	80	208	da 32,56 a 35,64	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze. Centro diurno con retta giornaliera di Euro 10,00.
8) Casa Albergo "Sacro Cuore" Via del Cerreto, 2 34136 TRIESTE tel. 040/410096 fax 040/422636	Casa albergo	Privata sociale	18	18	no	30,60	Riservata a ospiti di sesso femminile.
9) Casa Albergo "S. Giuseppe" Via Ascoli, 3 34136 TRIESTE tel. e fax 040/410408	Casa albergo	Privata sociale	20	20	no	920,00 mensili	Riservata a ospiti di sesso femminile.
10) Casa di riposo "S. Domenico" Strada di Guardiella, 13 34128 TRIESTE tel. e fax 040/568611	Residenza protetta	Privata sociale	48	No	48	40,00	44,00
11) Casa di riposo "Mater Dei" Viale R. Sanzio, 3-5 34128 TRIESTE tel. 040/53580 - 54332 fax 040/350441	Casa albergo	Privata sociale	88	88	no	da 830,000 a 1.180,00 mensili	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTES		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	al netto del contributo Legge regionale 10/97	NON AUTOSUF.	
12) Casa di Riposo "L. Ieralla" Loc. Padriciano, 199 34012 TRIESTE tel. 040/226260 fax 040/226849	Utenza diversificata	Privata sociale	79	/	79	47,00	47,00	◆ Retta anche al netto del rimborso degli oneri sanitari.
13) Casa di Riposo "Domus Mariae" Via Madonna del Mare, 5 34124 TRIESTE tel. 040/300771 fax 040/300772	Casa albergo	Privata sociale	45	45	no	830,00 mensili	/	
14) Casa di Riposo "Opera M. Basiliadis" Via P.L. da Palestrina, 6 34134 TRIESTE tel. 040/371363	Casa albergo	Privata sociale	35	35	no	830,00 mensili	/	
15) Suore Scolastiche Francescane di Cristo Re Via delle Docce, 34 34128 TRIESTE tel. e fax 040/567851	Casa albergo	Privata sociale	18	18	no	da 26,50 a 28,00	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze. Riservata a ospiti di sesso femminile.
16) Pia Casa Gentilomo "Abramo Stock" Via Cologna, 29 34126 TRIESTE tel. 040/568578 fax 040/570590	Residenza protetta	Privata sociale	20	/	20	/	1.451,00 mensili	• Per ospiti parzialmente autosufficienti
17) Pro Senectute "Residenza Valdirivo" Via Valdirivo, 11 34132 TRIESTE tel. 040/364154 - 365110 fax 040/661102	Casa albergo	Pubblica IPAB	10	10	/	da 850,000 a 950,00 mensili	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	
18) Casa Emmaus Via Svevo, 34 34145 TRIESTE tel. 040/3882111 fax 040/3882600	Residenza protetta	Privata sociale	122	/	122	da 55,34 a 61,34	◆ Per ospiti con punteggio BINA superiore a 600 al momento dell'accoglienza. Retta anche al netto del rimborso degli oneri sanitari. Centro diurno con retta giornaliera di Euro 35,50. Per ospitalità temporanea Euro 77,14 giornalieri.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 2 "ISONZINA"

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		RETTA al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
1) Casa di Riposo Viale Venezia Giulia, 74 III e IV piano 34071 CORMONS tel. 0481/60485 fax 0481/637112	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	50	12	38	da 38,00 a 43,00	Retta diversificata in base alla residenza degli utenti.
2) Casa di Riposo Viale Venezia Giulia, 74 II piano 34071 CORMONS tel. 0481/629254-5-6	Struttura protetta	Pubblica Azienda per i Servizi Sanitari	34	/	34	da 42,34 a 54,74 •	• Retta a lordo del contributo L.R. 10/97.
3) Casa di Riposo "Rosa Mistica" Largo San Luigi Scrosoppi, 2 34071 CORMONS tel. 0481/60157 - 61881 fax 0481/61571	Utenza diversificata	Privata sociale	106	26	80	30,00 50,00 •	La retta è a totale carico della Congregazione. Riservata esclusivamente alle suore. • Per ospiti parzialmente autosufficienti.
4) Casa Albergo "Contessa Berretta" Via Dante Alighieri, 31 34070 FARRA D'ISONZO tel. 0481/888656	Casa Albergo	Privata sociale	16	16	/	46,80 52,00 •	• Per ospiti parzialmente autosufficienti Centro diurno con retta giornaliera di Euro 24,96.
5) Casa Anziani "E. De Gressi" Via Cosolo, 19 34070 FOGLIANO DI REDIPUGLIA tel. 0481/489856 fax 0481/475109	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	18	10	8	38,50 44,00 •	Supplemento per camera singola di Euro 4,25 giornaliera. • Per ospiti parzialmente autosufficienti Centro diurno con retta giornaliera da Euro 12,50 a Euro 27,50 diversificata in base alla fascia d'accesso [(ridotta (8.30-12.30) o completa (8.30-17.30)] e il grado di autosufficienza.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		RETTE		NOTE	
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	al netto del contributo Legge regionale 10/97		
6) Casa di Riposo "Villa S. Giusto" Corso Italia, 244 34170 GORIZIA tel. 0481/596911 fax 0481/596988	Residenza protetta	Privata sociale	193	No	193	/	da 53,71 a 58,30	Retta diversificata in base alla gravità della non autosufficienza e al netto anche del rimborso degli oneri sanitari.
7) Casa di Riposo "S.Vincenzo de' Paoli" Via della Bona, 15 34170 GORIZIA tel. 0481/531546 fax 0481/537997	Casa albergo	Privata sociale	68	68	no	da 30,00 a 33,00	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.
8) Congregazione Suore di Maria della Medaglia Miracolosa "Domus Mariae SS. Reginae" Corso Italia, 120 34170 GORIZIA tel. 0481/533888	Casa albergo	Privata sociale	14	14	no	da 27,31 a 30,41	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.
9) Istituto "Sacra Famiglia" Via Don Bosco, 66 34170 GORIZIA tel. 0481/530341 fax 0481/545928	Casa albergo	Privata sociale	24	24	no	da 866,00 a 927,00 mensili	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze. Riservato a ospiti di sesso femminile.
10) Centro Anziani "Simigaglia" Via Faidutti 34170 GORIZIA tel. 0481/20942	Casa albergo	Pubblica Comunale	104 *	104	no	vedi note	/	Retta pari al 18% del reddito mensile sino ad un massimo di Euro 151,47. * 52 minialloggi a due posti letto.
11) Fondazione "O. Brovedani" Via Eulambio, 3 34072 GRADISCA D'ISONZO tel. 0481/967511 fax 0481/960591	Casa albergo	Privata sociale	52	52	no	/	/	La retta è a carico della Fondazione.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTI AUTORIZZATI			RETTA al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
12) Casa di Riposo "San Salvatore" Via Campagnola, 13 34072 GRADISCA D'ISONZO tel. 0481/92644 fax 0481/954749	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	32	21	11	32,00 40,00 •	45,00	• Per ospiti parzialmente autosufficienti.
13) Casa di Riposo "Casa Serena" Viale Papa Giovanni XXIII, 40 34073 GRADO tel. 0431/80195 - 898210 fax 0431/85112	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	106	/	106	da 36,62 a 48,45	da 37,37 a 54,46	Retta diversificata in base alla residenza degli ospiti.
14) Casa di Riposo Riva Bersaglieri Via Tasso, 3 34073 GRADO tel. 0431/898257 - 898821 fax 0431/898809	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	46	5	41	da 36,62 a 48,45	da 37,37 a 54,46	Retta diversificata in base alla residenza degli ospiti.
15) Casa di Riposo per anziani "Angelo Culot" Via Brigata Re, 31 34170 LUCINICO (GORIZIA) tel. e fax 0481/390701	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	160	128	32	35,97	40,87	
16) Casa Albergo per anziani Via Crocetera, 14 34074 MONFALCONE tel. 0481/484002 - 484102 fax 0481/485011	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	69	39	30	33,50 40,00 •	41,80	• Per ospiti parzialmente autosufficienti.
17) Casa di riposo "Domenico Corradini" Via D'Annunzio, 14 34077 RONCHI DEI LEGIONARI tel. 0481/474577 fax 0481/475109	Struttura protetta	Pubblica Comunale	65	/	65	38,50 44,00 •	48,50	• Per ospiti parzialmente autosufficienti Supplemento camera singola Euro 4,25 giornaliera. Centro diurno con retta giornaliera da Euro 12,50 a 27,50, diversificata in base alla fascia d'accesso [ridotta (8.30-12.30) o completa (8.30-17.30)] e il grado di autosufficienza.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	
18) Comunità Alloggio Anziani Via Trieste, 71 34075 SAN CANZIAN D'ISONZO tel. 0481/769175 fax 0481/475109	Comunità alloggio	Pubblica Comunale	14	14	no	/	Servizio sospeso per attività di ristrutturazione dal 10.12.2002

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 3 "ALTO FRIULI"

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETITO AUTORIZZATI		RETTE		NOTE	
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	al netto del contributo Legge regionale 10/97		NON AUTOSUF.
1) Residenza per anziani "Monsignor Nigris" Via della Maina, 28 33021 AMPEZZO tel. 0433/80970 fax 0433/811835	Residenza protetta	Privata sociale	37	/	37	/	da 37,36 a 45,12	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.
2) Casa di soggiorno per anziani Via Croce del Papa, 31 33013 GEMONA DEL FRIULI tel. 0432/980465 fax 0432/980465	Residenza protetta	Pubblica Comunale	68	No	68	/	32,80	
3) Casa di Riposo "S. Maria degli Angeli" Largo P.G. Fioravanti, 9 33013 GEMONA DEL FRIULI tel. 0432/898711 fax 0432/898726	Utenza diversificata	Privata sociale	80	40	40	25,00	28,00	
4) Centro Anziani "E. Tolazzi" Via G. Eimolli, 28 33015 MOGGIO UDINESE tel. e fax 0433/51358	Residenza protetta	Pubblica Comunale	71	/	71	25,00	31,30	
5) Centro Sociale Comunale Via Rosselli, 7 33010 OSOPPO tel. 0432/975183 - 899328 fax 0432/975718	Casa albergo	Pubblica Comunale	60	38 + 22 *	no	da 22,50 a 30,00 da 35,00 a 42,50 *	/	* 22 posti in miniappartamenti per 2 persone con retta di Euro 255,00 a 280,00 mensili. • Per ospiti parzialmente autosufficienti Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze e alla residenza dell'utente. Centro diurno con retta giornaliera di Euro 8,00.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	al netto del contributo Legge regionale 10/97	NON AUTOSUF.	
6) Casa degli Operai Vecchi e Inabili al Lavoro Via Nazionale, 31 33026 PALUZZA tel. 0433/775121 fax 0433/775012	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	140	31 + 12 *	97	da 26,00 a 28,00 da 30,40 a 32,00 •	30,30	* 6 minialloggi con 12 posti letto con retta da Euro 22,00 a Euro 48,80 - a seconda dei servizi forniti e dei posti letto (1 o 2). Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze e alla residenza dell'utente. • Per ospiti parzialmente autosufficienti. Centro diurno con retta giornaliera da Euro 10,00 a Euro 12,50.
7) Centro residenziale per anziani Via della Pineta, 2 33027 PAULARO tel. e fax 0433/711193	Casa albergo	Privata sociale	25	25	/	da 30,00 a 34,00		Appartamenti con camera doppia: Euro 38,00 al giorno. Appartamenti con camera singola: Euro 42,00 al giorno.
8) Casa di Riposo della Carnia Via Morgagni, 5 33028 TOLMEZZO tel. 0433/2260 - 481611 fax 0433/44422	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	150	32	118	da 29,82 a 31,44	da 42,35 a 43,54	Retta diversificata in base alle caratteristiche della stanza.
9) Pio Istituto Elemosiniere Casa di Soggiorno "Albertone del Colle" Via S. Giovanni, 8 33010 VENZA tel. 0432/985159 - 890849 fax 0432/985159	Casa albergo	Pubblica IPAB	34	34	no	30,50 33,50 •	/	Centro diurno con retta giornaliera di Euro 13,37. • Per ospiti parzialmente autosufficienti.
10) Residence Stati Uniti d'America s.r.l. Via Stati Uniti d'America, 10 33029 VILLA SANTINA tel. 0433/74364	Casa albergo	privata	96	62 + 34 *	no	da 26,73 a 30,44	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze. * 17 appartamenti con 34 posti letto.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 4 "MEDIO FRIULI"

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTA al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
1) Comunità alloggio di Attimis Piazza Aldo Moro, 11 33040 ATTIMIS tel. 0432/789593 fax 0432/789080	Comunità alloggio	Privata sociale	10	10	no	24,00	/	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente.
2) Casa di Riposo Via Ursinins Piccolo, 2 int. 23 33030 BUJA tel. 0432/960192	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	27	15	12	27,00 28,00 •	35,30	• Per ospiti parzialmente autosufficienti
3) Centro Anziani di Buja Via Ursinins Piccolo, 2 int. 27 33030 BUJA tel. 0432/961284	Casa albergo	Pubblica Comunale	89	25 + 64 *	no	da 25,82 a 28,41	/	* 32 minialloggi con 64 posti letto con retta di Euro 210,00 mensili. Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.
4) Associazione Residenti Comunità alloggio Via S. Giacomo, 11 33045 CERGNEU DI NIMIS tel. 0432/797344	Comunità alloggio	Privata sociale	10	10	no	18,50	/	
5) Istituzione Casa per anziani Viale Trieste, 28 33043 CIVIDALE DEL FRIULI tel. 0432/731048 - 732039 0432/731172 fax 0432/700863	Utenza diversificata	Pubblica Comunale "Istituzione" ex L. 142/90	251	81	170	da 31,00 a 33,00 da 40,00 a 42,00 •	da 39,30 a 41,30 da 51,00 a 53,00 ♦	Retta diversificata in base al domicilio di soccorso dell'utente prima del ricovero. • Per ospiti parzialmente autosufficienti. ♦ Non aventi diritto al contributo L.R. 10/97

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTI AUTORIZZATI			RETTA al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
6) Ente di Assistenza "Daniele Moro" Viale F. Duodo, 80 33033 CODROIPO tel. 0432/909311 fax 0432/90930	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	129	6	123	39,40	44,90	Retta giornaliera del Centro diurno: Euro 25,00 autosufficienti Euro 34,00 non autosufficienti.
7) Casa Famiglia via Soffumbergo, 19 loc. Campoglio 33040 FAEDIS tel. 0432/478382	Comunità alloggio	Privata sociale	18	18	no	da 20,66 a 36,15	/	Retta diversificata in base al grado di autosufficienza.
8) Casa Famiglia regionale per anziani non vedenti "Villa Mastieri" Via Luseriaco, 8 33019 LUSERIACCO DI TRICESIMO tel. e fax 0432/853569	Casa albergo	Privata sociale	45 *	45	no	vedi note	/	Retta proporzionata ai redditi dell'utente per equità sociale (pari ai 10/10) fino all'importo massimo di Euro 42,00 giornaliero. • Per ospiti ciechi e minorati visivi.
9) Comunità alloggio di Lusevera Via Pradielis, 11 33010 LUSEVERA tel. 0432/787055 fax 0432/787014 (Comune)	Comunità alloggio	Privata sociale	13	13		da 14,98 a 21,69	/	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente.
10) Centro anziani "Nelson Rockefeller" Via Cividina, 56 33010 MAGNANO IN RIVIERA tel. 0432/781222 fax 0432/782010	Residenza protetta	privata	120	/	120	47,00 50,00 •	52,00	• Per ospiti parzialmente autosufficienti Supplemento stanza singola Euro 5,00.
11) Centro residenziale per Anziani "M. Stango Rodino" Via Bertagnolli, 1 33030 MAJANO tel. 0432/948466 - 948592	Casa albergo	Pubblica Comunale	99	59 + 40 *	no	da 26,05 a 43,77	/	* appartamenti per 40 persone con retta da Euro 326,23 a Euro 393,04 mensili in base alla residenza dell'utente. Retta diversificata in base alle caratteristiche della stanza e alla residenza dell'utente.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		RETTE		NOTE	
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	al netto del contributo Legge regionale 10/97		
12) Centro Assistenziale "Italia Rovere Bianchi" Via Divisione Julia, 19/1 33050 MORTEGLIANO tel. 0432/760611 - 762094 fax 0432/762095	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	90	32	58	34,80 42,80 •	45,60 ♦	♦ Retta anche al netto degli oneri sanitari. Retta diversificata in base alle caratteristiche della stanza. • Per ospiti parzialmente autosufficienti.
13) Casa di Riposo "Villa Nimis" Via Roma, 38 33045 NIMIS tel. 0432/790113 fax 0432/797970	Casa albergo	Privata sociale	60	60	no	da 41,00 a 45,00 45,00 •	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze. • Per ospiti parzialmente autosufficienti.
14) Fondazione E. Muner de Giudici Via della Libertà, 19 33040 PRADAMANO tel. 0432/409311 fax 0432/670016	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	81	5	76	33,00	48,80	
15) Centro Anziani "San Gjal" Via XXV Aprile 33030 RAGOGNA tel. 0432/957936	Casa albergo	Pubblica Comunale	19	19	no	/	/	Sospesa l'attività da 1° settembre 2003
16) Casa di Riposo per persone non autosufficienti Viale Trento e Trieste, 33 33028 S. DANIELE DEL FRIULI tel. 0432/949511 - 949288 fax 0432/949512	Residenza protetta	Pubblica Azienda per i servizi sanitari	140	no	140	/	39,30	

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETITO AUTORIZZATI			RETTIE		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	al netto del contributo Legge regionale 10/97 AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
17) Centro Sociale Residenziale Via Gen. Cadorna, 50 33038 S. DANIELE DEL FRIULI tel. 0432/955618 fax 0432/942770	Casa albergo	Pubblica Comunale	99 *	99	no	da 22,00 a 26,00	/	* 27 minialloggi con 54 posti letto in appartamenti autonomi + 45 posti in stanze singole e doppie. Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze. Retta degli appartamenti da Euro 276,00 a Euro 319,00 (non residenti).
18) Casa di Riposo "G. Sirch" Via del Klancic, 2 33049 S. PIETRO AL NATISONE tel. 0432/727013	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	58	10	48	da 25,30 a 32,00 •	41,30	• Per ospiti parzialmente autosufficienti. Supplemento camera singola Euro 2,10.
19) Opera Pia Coianiz Via Coianiz, 8 33017 TARCENTO tel. 0432/780711 - 780736 fax 0432/780715	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	212	57	155	da 33,00 a 35,20	da 38,00 a 40,20	Retta diversificata in base al reparto in cui l'ospite è alloggiato e ai posti letto nella stanza.
20) Casa di Riposo "Nobili de Pilosio" Via S. Francesco, 98 33019 TRICESIMO tel. 0432/851115 fax 0432/854970	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	99	54	45	26,00 31,00 •	38,00	Centro diurno con retta giornaliera di Euro 15,00. • Per ospiti parzialmente autosufficienti.
21) "S. Anna" s.r.l. Via Tellini, 1 33100 UDINE tel. 0432/612993 fax 0432/624001	Residenza protetta	Privata	95	/	95	/	da 46,80 a 51,30 •	• Retta diversificata in base alle caratteristiche della stanza.
22) Istituto Geriatrico e di Assistenza Via S. Agostino, 7 33100 UDINE tel. 0432/504084 fax 0432/26460	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	445	14	431	31,00	da 40,00 da 50,00 da 54,70 a 64,70 •	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze e del padiglione di accoglienza. • Per i non residenti in Regione.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	al netto del contributo Legge regionale 10/97	NON AUTOSUF.	
23) Residenza "I Faggi" Via Micesio, 31 33100 UDINE tel. 0432/514111 fax 0432/510810	Casa albergo	Pubblica IPAB	124 *	124	no	da 25,41 a 39,78	/	* 70 alloggi di cui 16 a un posto letto e 54 a due posti letto. Retta diversificata in base al numero degli occupanti, superficie e piano.
24) Ist. S. Vincenzo de Paoli Comunità alloggio per anziani Via Rivis, 19 33100 UDINE tel. 0432/502304 fax 0432/26654	Comunità alloggio	Privata sociale	15	15	no	33,30	/	
25) Residenza protetta "Caris" via Montello, 55 33100 UDINE tel. e fax 0432/484736	Residenza protetta	privata	60	/	60	/	da 50,30 a 55,30	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.
26) Casa Famiglia "Residenza Canada" Via Roma, 46 33040 TAIPANA tel. 0432/788054	Comunità alloggio	Privata sociale	24	24	no	da 21,50 a 24,00	/	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 5 "BASSA FRIULANA"

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		RETTE		NOTE	
			TOTALE	AUTOSUF.	al netto del contributo Legge regionale 10/97	NON AUTOSUF.		
1) Casa di Riposo per anziani Via Petrarca, 30 33041 AIELLO DEL FRIULI tel. e fax 0431/99081	Residenza protetta	Pubblica Comunale	60	/	60	da 30,25 a 32,73	da 36,10 a 41,40	Retta diversificata in base al domicilio di soccorso dell'utente. Supplemento di Euro 4,97 per la stanza singola e Euro 1,90 per la stanza con bagno.
2) Casa di Riposo "Valentino Sarcinelli" Via Mercato, 12 33052 CERVIGNANO DEL FRIULI tel. 0431/388600 fax 0431/370843	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	87	28	59	29,60 38,70 •	40,90	• Per ospiti parzialmente autosufficienti..
3) Casa di Riposo "Umberto I" Via Sabbionera, 103 33053 LAVISANA tel. 0431/50202 fax 0431/512480	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	56	6	50	33,67	52,08	Centro diurno con retta giornaliera da Euro 27,00.
4) Casa di Riposo Piazza Garibaldi, 7 33057 PALMANOVA tel. 0432/928238 - 929372 fax 0432/924690	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	117	23	94	30,80	38,50 ♦	♦ Retta anche al netto degli oneri sanitari.
5) Casa di Riposo Via Udine, 5 33050 RIVIGNANO tel. 0432/775793	Casa albergo	Pubblica Comunale	22	22	no	da 31,00 a 33,00	/	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente. Riservata a ospiti di sesso femminile.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE	
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	NON AUTOSUF.		
6) Casa di Riposo "G. Chiabà" Via Cristofoli, 18 33058 S. GIORGIO DI NOGARO tel. 0431/65032 fax 0431/65085	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	170	31	139	30,00	da 35,30 a 45,30	Retta diversificata in relazione alla gravità della non autosufficienza.

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI N. 6 "FRIULI OCCIDENTALE"

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		RETTE		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	al netto del contributo Legge regionale 10/97	
1) Comunità Alloggio per anziani Via Battisti, 77 33080 ANDREIS tel. 0427/76290 fax 0427/76304	Comunità alloggio	Pubblica comunale	13	13	/	da 25,83 a 30,99	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente.
2) Casa di Soggiorno per Anziani Via Aldo Moro, 13 33081 AVIANO tel. 0434/652367 fax 0434/651312	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	95	/	95	da 27,50 a 36,50	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente.
3) Casa di Riposo "Micoli Toscano" e Pensionato "Cav. N. Brussa" Via Favetti, 7 33080 CASTIONS DI ZOPPOLA tel. 0434/97187 - 97016 fax 0434/97243	Residenza protetta	Fondazione di diritto privato	86	/	86	32,02	Retta giornaliera per accoglienze diurne Euro 22,21..
4) Casa di Riposo "Cavasso Nuovo Fanna" Via V. Veneto, 91 33090 CAVASSO NUOVO tel. e fax 0427/77248	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	91	3	88	30,50	41,80 Centro diurno: Euro 15,00 per autosuf.
5) Casa di Riposo per Anziani Via XIX Ottobre, 1 Località Signano 33080 CIMOLAIS tel. e fax 0427/87035	Casa albergo	Privata sociale	30	30	no	36,00	/

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE al netto del contributo Legge regionale 10/97		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	
6) Soggiorno per anziani "Fondazione G. Fabricio" Via Villa Dote, 17 33090 CLAUZETTO tel. e fax 0427/80205 - 80395	Utenza diversificata	Privata sociale	25	11	14	30,99 35,12 •	38,73	• Per ospiti parzialmente autosufficienti.
7) Fondazione Casa di Riposo Via Cervel, 68 33084 CORDENONS tel. 0434/930440 fax 0434/580334	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	103	/	103	da 33,70 a 35,85	da 38,65 a 45,55	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente e alla gravità della non autosufficienza.
8) Centro diurno e Casa soggiorno per anziani "G. B. Santarossa" Via S. Francesco, 2 33080 FIUME VENETO tel. 0434/957590 fax 0434/562235	Casa albergo	Pubblica Comunale	16	16	no	24,00	/	Euro 8,00 per conservazione posto letto in caso di assenza. Centro diurno con retta giornaliera di Euro 6,50.
9) Centro Assistenza Anziani Via S. Mauro, 5 33085 MANIAGO tel. 0427/701480 fax 0427/732349	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	70	/	70	da 25,82 a 30,98	da 31,80 a 36,96	Retta diversificata in base alla residenza dell'utente.
10) Comunità Alloggio "Pellegrin" Via Cesare Battisti, 1 frazione S. Leonardo 33086 MONTEREALE VALCELLINA tel. 0427/75300 fax 0427/799373	Comunità alloggio	Pubblica Comunale	17	17	no	35,00	/	

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		RETTE		NOTE	
			TOTALE	AUTOSUF.	al netto del contributo Legge regionale 10/97	NON AUTOSUF.		
11) Casa di Assistenza e di Riposo "Daniele Moro" Via Roma, 27 33075 MORSANO AL TAGLIAMENTO tel. 0434/697046 fax 0434/696057	Residenza protetta	Pubblica IPAB	113	No	113	34,50	da 37,30 ♦ a 40,80	♦ Retta diversificata in base alla gravità della non autosufficienza e anche al netto degli oneri sanitari. Servizio di day hospital di Euro 24,00 al giorno.
12) Casa per Anziani "Umberto I" Piazza della Motta, 12 33170 PORDENONE tel. 0434/521250 fax 0434/28393	Residenza protetta	Pubblica IPAB	106	No	106	/	55,61	
13) "Casa Serena" Via Revedole, 88 33170 PORDENONE tel. 0434/41221 fax 0434/541259	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	270	/	270	da 37,18 a 40,80	da 40,56 a 45,21	Retta diversificata in base alla residenza dell'ospite e al reparto in cui è alloggiato l'utente.
14) Centro sociale per anziani di Torre di Pordenone Via Piave, 54 33170 PORDENONE tel. 0434/44077	Casa albergo	Pubblica Comunale	30 *	30	no	318,14 mensili	/	* 15 appartamenti da 2 posti letto
15) Residenza sociale "Casa Betania" Via Villanova, 14 33170 PORDENONE tel. 0434/570019	Casa albergo	Privata sociale	35	35	no	da 15,00 a 25,00	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche degli appartamenti.

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI		RETTE		NOTE	
			TOTALE	AUTOSUF.	al netto del contributo Legge regionale 10/97	NON AUTOSUF.		
16) Casa di Riposo Via Ettoreco, 4 33077 SACILE tel. 0434/736404 fax 0434/783892	Residenza protetta	Pubblica Comunale	66	No	66	/	da 36,87 a 39,87	Retta diversificata a seconda del domicilio di soccorso dell'utente.
17) Casa per Anziani Via Piazzetta, 4 33080 S. QUIRINO tel. 0434/91250 fax 0434/91588	Residenza protetta	Pubblica Comunale	28	/	28	da 38,00 a 40,00	da 40,30 a 45,30	Retta diversificata in base al domicilio di soccorso dell'utente.
18) Casa di Riposo della Parrocchia dei Santi Vito, Modesto e Crescenza Martiri Via Savorgano, 47 33078 S. VITO AL TAGLIAMENTO tel. 0434/842511 fax 0434/842599	Utenza diversificata	Privata sociale	249	/	249	35,00	43,30	Supplemento camera singola Euro 8,00 al giorno. Maggiorazione di Euro 4,00 al giorno per non residenti nel distretto Est A.S.S. n. 6.
19) Casa di Riposo per il Clero Via Savorgano, 47/A 33078 - S. VITO AL TAGLIAMENTO tel. 0434/80911 fax 0434/842599	Residenza protetta	Privata sociale	16	No	16	35,00	43,30	

DENOMINAZIONE	TIPOLOGIA	NATURA GIURIDICA	POSTI LETTO AUTORIZZATI			RETTE		NOTE
			TOTALE	AUTOSUF.	NON AUTOSUF.	al netto del contributo Legge regionale 10/97	NON AUTOSUF.	
20) Casa dell'Emigrante "C.E.A. Carnera" Via Facchina, 82 33090 SEQUALS tel. 0427/93231 - 92263 fax 0427/939176	Utenza diversificata	Pubblica Comunale	81	/	81	da 30,00 a 35,00	da 32,30 a 39,30	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze e alla residenza dell'utente..
21) Casa di Riposo di Spilimbergo Viale Barbacane, 19 33097 SPILIMBERGO tel. 0427/2134 fax 0427/41268	Utenza diversificata	Pubblica IPAB	204	/	204	32,54	42,12	
22) Fondazione "Colledani - Buñian" Borgo Sant'Antonio, 8 33098 VALVASONE tel. 0434/899390 fax 0434/847600	Casa albergo	Pubblica IPAB	25	25	no	da 36,10 a 40,50	/	Retta diversificata in base alle caratteristiche delle stanze.
23) Fondazione "Casa per Anziani Valeriano" Via Sottoplovìa, 21 33094 Fraz. Valeriano di PINZANO AL TAGLIAMENTO tel. 0432/950643 fax 0427/3714	Casa albergo	Privata sociale	15	15	no	25,82	/	

RIEPILOGO CASE PER ANZIANI ED INABILI - ANNO 2004

	A.S.S. n. 1	A.S.S. n. 2	A.S.S. n. 3	A.S.S. n. 4	A.S.S. n. 5	A.S.S. n. 6	TOTALI
	"Triestina"	"Isontina"	"Alto Friuli"	"Medio Friuli"	"Bassa Friulana"	"Friuli Occidentale"	
Gestione Pubblica IPAB	3	0	3	6	3	6	21
Gestione Pubblica comunale	4	9	3	7	3	10	36
Gestione Pubblica comunale tramite "Istituzioni" ex L. 142/90	1	0	0	1	0	0	2
Gestione Pubblica tramite Aziende Servizi Sanitari o Comunità Montane	0	1	0	1	0	0	2
Gestione privata sociale	10	7	3	8	0	6	34
Gestione privata	0	0	1	3	0	0	4
Fondazione di diritto privato							
TOTALI	18	17	10	25	6	23	99
Casa Albergo	8	6	4	6	1	6	31
Residenza protetta	5	2	3	4	1	6	21
Utenza diversificata	4	9	3	9	4	9	38
Comunità alloggio	1	0	0	6	0	2	9
TOTALI	18	17	10	25	6	23	99
Posti letto per autosufficienti	379	519	330	880	110	195	2.413
Posti letto per non autosufficienti	1129	638	431	1.533	402	1.589	5.722
TOTALI	1.508	1.157	761	2.413	512	1.784	8.135

VISTO: IL PRESIDENTE: ILLY

VISTO: IL SEGRETARIO GENERALE: BELLAROSA

DIREZIONE CENTRALE DELLA PIANIFICAZIONE TERRITORIALE,
DELLA MOBILITÀ E DELLE INFRASTRUTTURE DI TRASPORTO

Servizio per la pianificazione territoriale sub-regionale

Udine

Comune di Amaro. Avviso di adozione della variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 17 del 13 aprile 2004, il Comune di Amaro ha adottato la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 26 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Aviano. Avviso di approvazione della variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 35 del 23 aprile 2004 il Comune di Aviano ha preso atto che non sono state presentate osservazioni od opposizioni in ordine alla variante n. 44 al Piano regolatore generale comunale ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Camino al Tagliamento. Avviso di approvazione della variante n. 12 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 12 del 26 aprile 2004 il Comune di Camino al Tagliamento ha preso atto che, in ordine alla variante n.12 al Piano regolatore generale comunale, non sono state presentate né osservazioni né opposizioni, non sono state formulate riserve vincolanti da parte della Giunta regionale, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32, comma 5 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante medesima, ai sensi dell'articolo 32, comma 6 della legge regionale 52/1991.

Comune di Clauzetto. Avviso di approvazione della variante n. 36 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione.

Con deliberazione consiliare n. 9 del 17 febbraio 2004 il Comune di Clauzetto ha preso atto, in ordine alla variante n. 36 al Regolamento edilizio con annesso Programma di fabbricazione, che non sono state presentate osservazioni od opposizioni, non vi é la necessità di raggiungere le intese di cui all'articolo 32 bis, comma 3 della legge regionale 52/1991, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991, modificata in conseguenza del recepimento del parere della Direzione regionale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto.

Comune di Precenicco. Avviso di adozione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 10 del 26 febbraio 2004, il Comune di Precenicco ha adottato la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Rivignano. Avviso di adozione della variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 19 del 13 aprile 2004, il Comune di Rivignano ha adottato la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 16 al Piano regolatore generale comunale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di San Leonardo. Avviso di approvazione della variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale.

Con deliberazione consiliare n. 10 del 26 maggio 2004 il Comune di San Leonardo ha preso atto, in ordine alla variante n. 5 al Piano regolatore generale comunale, che non sono state presentate opposizioni e che la Direzione centrale della pianificazione territoriale, della mobilità e delle infrastrutture di trasporto ha espresso parere favorevole, ed ha approvato la variante stessa, ai sensi dell'articolo 32 bis, comma 4 della legge regionale 52/1991.

Comune di Tapogliano. Avviso di adozione della variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32 bis, comma 2 della legge regionale 52/1991 si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 15 del 3 maggio 2004, il Comune di Tapogliano ha adottato la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 4 al Piano regolatore generale comunale sarà

depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

Comune di Udine. Avviso di adozione della variante n. 142 al Piano regolatore generale.

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 32, comma 1 della legge regionale 52/1991, si rende noto che, con deliberazione consiliare n. 61 del 26 aprile 2004, il Comune di Udine ha adottato la variante n. 142 al Piano regolatore generale.

Successivamente alla presente pubblicazione, la variante n. 142 al Piano regolatore generale sarà depositata presso la Segreteria comunale, in tutti i suoi elementi, per la durata di trenta giorni effettivi, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito, chiunque potrà presentare al Comune osservazioni; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dallo strumento urbanistico adottato potranno presentare opposizioni.

DIREZIONE CENTRALE DELLE RISORSE AGRICOLE, NATURALI, FORESTALI E DELLA MONTAGNA

Ispettorato ripartimentale delle foreste

Tolmezzo

Avviso di acquisizione dei sedimi, F.I.O. 1985 sub 5 - Lavori di viabilità forestale di servizio «Sacrovint-Chiampiu» e diramazione per «Prese» in Comune di Forni di Sotto.

Ai sensi dell'articolo 1, commi 17 e 18 della legge regionale 20/2000 viene di seguito riportato l'elenco delle ditte catastali con le relative particelle da acquisire con i relativi proprietari iscritti negli atti catastali a seguito della realizzazione dell'intervento sopracitato, la descrizione catastale delle stesse ed i corrispondenti valori stimati secondo quanto previsto dal comma 20 della medesima legge.

Periodo di occupazione: dal 30 marzo 1987 al 24 ottobre 1989 per complessivi 32 mesi.

C.C. di Forni di Sotto

1. Bisolitto Ida nata negli Stati Uniti d'America il 17 maggio 1925 proprietaria 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 47, mapp. n. 83, qualità: bosco alto, di mq. 73;
Fg. 47, mapp. n. 85, qualità: bosco alto, di mq. 216;
Fg. 47, mapp. n. 87, qualità: bosco alto, di mq. 39;
Fg. 47, mapp. n. 101, qualità: bosco alto, di mq. 133;
Fg. 47, mapp. n. 104, qualità: prato, di mq. 187;
Fg. 47, mapp. n. 124, qualità: bosco alto, di mq. 430;
Fg. 46, mapp. n. 155, qualità: bosco alto, di mq. 170;
Superficie da acquisire: mq. 1248;

Valore stimato del sedime:

euro 1.342,30

2. Beccari Gedeone nato a Forni di Sopra il 21 ottobre 1934 comproprietario, Beccari Maria Giovanna nata a Forni di Sotto il 18 novembre 1932 comproprietaria;

Descrizione catastale:

Fg. 58, mapp. n. 205, qualità: bosco alto, di mq. 10;
Fg. 58, mapp. n. 206, qualità: bosco alto, di mq. 20;
Fg. 58, mapp. n. 208, qualità: prato, di mq. 25;
Fg. 58, mapp. n. 209, qualità: prato, di mq. 43;
Fg. 58, mapp. n. 214, qualità: prato arborato, di mq. 82;
Superficie da acquisire: prato arborato, di mq. 180;

Fg. 58, mapp. n. 215, qualità: prato arborato, di mq. 21;
Superficie da acquisire: prato arborato, di mq. 21;

Superficie totale da acquisire: mq. 201;

Valore stimato del sedime: euro 216,18

3. Candotti Maria nata a Forni di Sotto il 14 agosto 1945 proprietaria 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 46, mapp. n. 158, qualità: bosco alto, di mq. 13;
Fg. 46, mapp. n. 159, qualità: bosco alto, di mq. 10;
Fg. 46, mapp. n. 162, qualità: prato, di mq. 252;
Fg. 46, mapp. n. 168, qualità: bosco alto, di mq. 20;
Fg. 46, mapp. n. 186, qualità: prato, di mq. 120;
Superficie da acquisire: mq. 415;

Valore stimato del sedime: euro 446,36

4. Del Missier Maria nata a Forni di Sotto il 24 dicembre 1918 proprietaria 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 47, mapp. n. 95, qualità: bosco alto, di mq. 332;
Fg. 47, mapp. n. 98, qualità: bosco alto, di mq. 47;
Superficie da acquisire: mq. 379;

Valore stimato del sedime: euro 407,64

5. Nassivera Remo nato negli Stati Uniti d'America il 14 giugno 1930 proprietà 1/2; Nassivera William nato negli Stati Uniti d'America il 31 maggio 1930 proprietà 1/2; Polo Maria nata a Forni di Sotto il 30 luglio 1904 usufrutto 1/9;

Descrizione catastale:

Fg. 45, mapp. n. 285, qualità: bosco alto, di mq. 153;
Superficie da acquisire: mq. 153;

Valore stimato del sedime: euro 164,56

6. Nassivera Isidoro nato a Forni di Sotto il 28 giugno 1920 proprietario 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 45, mapp. n. 282 qualità: bosco alto, di mq. 53;
Superficie da acquisire: mq. 53;

Valore stimato del sedime: euro 57,00

7. Nassivera Olinto nato a Forni di Sotto 25 dicembre 1919 proprietario 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 46, mapp. n. 139, qualità: bosco alto, di mq. 111;
Superficie da acquisire: mq. 111;

Valore stimato del sedime: euro 119,38

8. Ghidina Valentino nato a Tolmezzo il 20 gennaio 1973 proprietà; Lando Lucia nata a Forni di Sotto il 17 novembre 1886 proprietà; Sala Ferruccio nato a Forni di Sotto il 24 settembre 1915 proprietà; Sala Roma nata a Forni di Sotto l'1 luglio 1921 proprietà; Sala Rosina nata a Forni di Sotto il 19 luglio 1917 proprietà;

Descrizione catastale:

Fg. 58, mapp. n. 202, qualità: bosco alto, di mq. 18;

Fg. 58, mapp. n. 203, qualità: bosco alto, di mq. 15;

Superficie da acquisire: mq. 33;

Valore stimato del sedime: euro 35,50

9. Sala Plinio nato a Forni di Sotto il 9 ottobre 1911 proprietario 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 46, mapp. n. 171, qualità: bosco alto, di mq. 128;

Fg. 46, mapp. n. 177, qualità: bosco alto, di mq. 143;

Superficie da acquisire: mq. 271;

Valore stimato del sedime: euro 291,48

10. Colmano Maria nata a Forni di Sotto l'8 marzo 1927 proprietaria 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 45, mapp. n. 265, qualità: bosco alto, di mq. 38;

Fg. 45, mapp. n. 266, qualità: bosco alto, di mq. 88;

Superficie da acquisire: mq. 126;

Valore stimato del sedime: euro 135,52

11. Scaini Emilio nato a Forni di Sotto il 2 settembre 1938 proprietario 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 45, mapp. n. 288, qualità: bosco alto, di mq. 342;

Superficie da acquisire: mq. 342;

Valore stimato del sedime: euro 367,84

12. Polo Antonietta nata a Forni di Sotto il 5 ottobre 1932 proprietà 1/5; Polo Attilio nato a Forni di Sotto il 29 aprile 1937 proprietà 1/5; Polo Fulvio nato a Forni di Sotto il 25 gennaio 1929 proprietà 1/5; Polo Renzo nato a Tolmezzo il 5 maggio 1946 proprietà 1/5; Polo Sandro nato a Forni di Sotto il 4 marzo 1941 proprietà 1/5;

Descrizione catastale:

Fg. 45, mapp. n. 269, qualità: bosco misto, di mq. 3;

Superficie da acquisire: mq. 3;

Valore stimato del sedime: euro 2,42

13. Fazzutti Giorgina nata a Forni di Sotto il 19 maggio 1934 proprietaria 1/2 in comunione legale con Polo Attilio; Polo Attilio nato a Forni di Sotto il 29 aprile 1937 proprietario 1/2 in comunione legale con Fazzutti Giorgia;

Descrizione catastale:

Fg. 46, mapp. n. 180, qualità: bosco alto, di mq. 8;

Superficie da acquisire: prato, di mq. 8;

Fg. 46, mapp. n. 182, qualità: prato, di mq. 184;

Superficie da acquisire: mq. 184;

Superficie totale da acquisire: mq. 192;

Valore stimato del sedime: euro 206,50

14. Sala Ester Maria nata a Forni di Sotto l'8 settembre 1913 proprietaria 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 46, mapp. n. 148, qualità: bosco alto, di mq. 120;

Superficie da acquisire: mq. 120;

Valore stimato del sedime: euro 129,06

15. Nassivera Daniela nata a Forni di Sotto il 24 maggio 1951 proprietà 1/2; Nassivera Rosa nata a Tolmezzo il 6 giugno 1963 proprietà 1/2;

Descrizione catastale:

Fg. 58, mapp. n. 221, qualità: bosco alto, di mq. 26;
Superficie da acquisire: mq. 26;

Valore stimato del sedime: euro 27,96

16. Polo Riccardo nato a Tolmezzo il 18 aprile 1956 proprietario 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 58, mapp. n. 211, qualità: prato, di mq. 10;
Fg. 58, mapp. n. 217 qualità: bosco alto, di mq. 16;
Fg. 58, mapp. n. 219, qualità: prato, di mq. 32;
Superficie da acquisire: prato arborato, di mq. 58;

Fg. 58, mapp. n. 225, qualità: bosco alto, di mq. 10;
Superficie da acquisire: mq. 10;
Superficie totale da acquisire: mq. 68;

Valore stimato del sedime: euro 73,14

17. Sala Silvano nato a Forni di Sotto l'1 aprile 1936 proprietario 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 46, mapp. n.165, qualità: bosco alto, di mq. 133;
Superficie da acquisire: mq. 133;

Valore stimato del sedime: euro 143,04

18. Petris Luigi nato ad Ampezzo il 28 febbraio 1940 proprietario 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 58, mapp. n. 223, qualità: prato, di mq. 26;
Superficie da acquisire: mq. 26;

Valore stimato del sedime: euro 27,96

19. Nassivera Licia nata a Forni di Sotto il 5 dicembre 1922 proprietà 1/2; Nassivera Licinio nato a Forni di Sotto il 9 ottobre 1927 proprietà 1/2;

Descrizione catastale:

Fg. 45, mapp. n. 275, qualità: bosco alto, di mq. 86;
Superficie da acquisire: mq. 86;

Valore stimato del sedime: euro 92,50

20. Tonello Osvaldo nato a Forni di Sotto il 5 dicembre 1921 proprietà 1/2; Tonello Santina nata a Forni di Sotto il 3 marzo 1901 proprietà 1/2;

Descrizione catastale:

Fg. 45, mapp. n. 261, qualità: bosco alto, di mq. 131;
Fg. 45, mapp. n. 263, qualità: bosco alto, di mq. 16;
Superficie da acquisire: mq. 147;

Valore stimato del sedime: euro 158,10

21. Nassivera Antonina nata a Forni di Sotto il 29 ottobre 1925 proprietaria 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 45, mapp. n. 271, qualità: bosco misto, di mq. 86;
Superficie da acquisire: mq. 86;

Valore stimato del sedime: euro 69,38

22. Nassivera Lorenzina nata a Forni di Sotto il 24 giugno 1950 proprietaria 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 47, mapp. n. 90, qualità: prato, di mq. 44;
Fg. 47, mapp. n. 92, qualità: bosco alto, di mq. 124;
Fg. 47, mapp. n. 107, qualità: bosco alto, di mq. 28;
Fg. 47, mapp. n. 110, qualità: bosco alto, di mq. 100;
Fg. 47, mapp. n. 113, qualità: bosco alto, di mq. 53;
Fg. 47, mapp. n. 115, qualità: bosco alto, di mq. 56;
Fg. 47, mapp. n. 117, qualità: bosco alto, di mq. 20;
Fg. 47, mapp. n. 120, qualità: bosco alto, di mq. 20;
Fg. 47, mapp. n. 121, qualità: bosco alto, di mq. 12;
Fg. 47, mapp. n. 122, qualità: bosco alto, di mq. 53;
Fg. 47, mapp. n. 127, qualità: prato, di mq. 69;
Fg. 47, mapp. n. 128, qualità: prato, di mq. 6;
Superficie da acquisire: mq. 585;

Valore stimato del sedime: euro 629,20

23. Fazzutti Giorgina nata a Forni di Sotto il 19 maggio 1934 proprietaria 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 46, mapp. n. 174, qualità: bosco alto, di mq. 120;
Superficie da acquisire: mq. 120;

Valore stimato del sedime: euro 129,06

24. Cella Giorgio nato a Forni di Sopra il 9 febbraio 1923 proprietà 1/4; Cella Michele nato a Udine il 22 aprile 1961 proprietà 1/4; Sala Luigi nato a Forni di Sotto il 11 dicembre 1925 proprietà 2/4;

Descrizione catastale:

Fg. 46, mapp. n. 143, qualità: bosco alto, di mq. 114;
Fg. 46, mapp. n. 152, qualità: bosco alto, di mq. 256;
Superficie da acquisire: mq. 370;

Valore stimato del sedime: euro 397,96

25. Nassivera Alberto nato in Francia il 19 giugno 1939 proprietà; Nassivera Antonio Domenico nato a Forni di Sotto il 30 ottobre 1933 proprietà; Nassivera Carlo nato a Forni di Sotto il 12 marzo 1943 proprietà; Nassivera Carmela nata a Forni di Sotto il 7 novembre 1920 proprietà; Nassivera Daniela nata a Forni di Sotto il 24 maggio 1951 proprietà; Nassivera Eugenio nato a Forni di Sotto il 20 dicembre 1925 proprietà; Nassivera Guido nato a Forni di Sotto il 26 ottobre 1927 proprietà; Nassivera Leopoldino nato a Villa Santina il 5 ottobre 1956 proprietà; Nassivera Luigi nato a Forni di Sotto il 29 agosto 1920 proprietà; Nassivera Giovanna nata a Forni di Sotto il 23 maggio 1918 proprietà; Nassivera Maria Alberta nata a Forni di Sotto il 22 gennaio 1949 proprietà; Nassivera Rosa nata a Tolmezzo il 6 giugno 1963 proprietà; Polo Leopoldo nato a Forni di Sotto il 24 ottobre 1929 proprietà; Polo Riccardo nato a Tolmezzo il 18 aprile 1956, proprietà; Spangaro Ettore nato a Forni di Sotto il 28 agosto 1915 proprietà;

Descrizione catastale:

Fg. 45, mapp. n. 273, qualità: bosco misto, di mq. 43;
Superficie da acquisire: mq. 43;

Valore stimato del sedime: euro 34,68

26. Sala Luciana nata a Forni di Sotto il 24 aprile 1929 proprietaria 1000/1000;

Descrizione catastale:

Fg. 46, mapp. n. 135, qualità: bosco alto, di mq. 53;
Fg. 46, mapp. n. 136, qualità: bosco alto, di mq. 72;
Superficie da acquisire: mq. 125;

Valore stimato del sedime: euro 134,44

27. Fazzutti Agostino nato in Francia il 24 gennaio 1937 proprietà 1/10; Fazzuti Aurelio nato a Forni di Sot-

to il 10 marzo 1928 proprietà 2/10; Fazzutti Bruno nato in Francia il 27 agosto 1933 proprietà 1/10; Fazzutti Laurence nato in Francia il 19 luglio 1972 proprietà 1/10; Ghidina Marta nata a Forni di Sotto il 17 novembre 1880 usufrutto 1/6; Segatti Novella nata a Forni di Sotto il 15 settembre 1910 proprietà 5/10;

Descrizione catastale:

Fg. 46 mapp. n. 146, qualità: prato, di mq. 16;
Superficie da acquisire: prato arborato, mq. 16;

Valore stimato del sedime: euro 17,20

28. Fabris Claudia nata in Svizzera il 31 dicembre 1962 proprietà 1/12; Fabris Mario nato a Udine il 21 aprile 1949 proprietà 1/12; Nassivera Agostino nato a Forni di Sotto il 14 settembre 1912 proprietà 1/12; Nassivera Anna nata a Forni di Sotto il 3 settembre 1905 proprietà 1/12; Nassivera Costantino nato a Forni di Sotto il 28 febbraio 1949 proprietà 1/12; Nassivera Elena nata a Forni di Sotto il 5 ottobre 1917 proprietà 1/12; Nassivera Luigi nato a Forni di Sotto il 6 agosto 1901 proprietà 4/12; Polo Anna Maria nata a Forni di Sotto l'8 febbraio 1946 proprietà 1/12; Polo Giovannina nata a Forni di Sotto il 22 settembre 1949 proprietà 1/12; Polo Maria nata a Forni di Sotto il 3 dicembre 1915 usufruttuaria 12/216;

Descrizione catastale:

Fg. 45, mapp. n. 280, qualità: bosco alto, di mq. 128
Superficie da acquisire: mq. 128;

Valore stimato del sedime: euro 137,68

Tolmezzo, 5 luglio 2004

IL DIRETTORE DELL'ISPettorato:
dott. Rolando Marini

PARTE SECONDA

LEGGI, REGOLAMENTI, ATTI DELLO STATO
E PROVVEDIMENTI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

CORTE COSTITUZIONALE

SENTENZA 21 giugno 2004, n. 185.

Giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2002, n. 17 (Istituzione di case da gioco nel Friuli-Venezia Giulia).

(Pubblicazione disposta a norma dell'articolo 30 della legge 11 marzo 1953, n. 87)

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori: Gustavo Zagrebelsky - Presidente; Valerio Onida - Giudice; Carlo Mezzanotte - Giudice; Fernanda Conti - Giudice; Guido Neppi Modona - Giudice; Piero Alberto Capotosti - Giudice; Annibale Marini - Giudice; Franco Bile - Giudice; Giovanni Maria Flick - Giudice; Francesco Amirante - Giudice; Ugo De Siervo - Giudice; Romano Vaccarella - Giudice; Paolo Maddalena - Giudice; Alfonso Quaranta - Giudice;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2002, n. 17

(Istituzione di case da gioco nel Friuli-Venezia Giulia), promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato il 13 settembre 2002, depositato in cancelleria il 23 successivo ed iscritto al n. 59 del Registro ricorsi 2002.

VISTO l'atto di costituzione della Regione Friuli-Venezia Giulia;

UDITO nell'udienza pubblica del 23 marzo 2004 il Giudice relatore Carlo Mezzanotte;

UDITI l'avvocato dello Stato Antonio Cingolo per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Giandomenico Falcon per la Regione Friuli-Venezia Giulia.

Ritenuto in fatto

1 - Con ricorso notificato il 13 settembre 2002 e depositato il successivo 23 settembre, il Presidente del Consiglio dei ministri ha proposto questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2002, n. 17 (Istituzione di case da gioco nel Friuli-Venezia Giulia), denunciandone il contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettere l) ed h), della Costituzione.

Il ricorrente, premesso che la legge impugnata prevede che l'amministrazione regionale possa promuovere la costituzione, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, di una società per azioni con lo scopo di gestire case da gioco ovvero possa affidare lo svolgimento di tale attività, in regime di concessione, ad una società con sede in uno Stato membro dell'Unione europea, ricorda che il gioco d'azzardo è attività punita dall'ordinamento giuridico penale come reato contravvenzionale (articoli 718 e seguenti, codice penale).

Il ricorrente sostiene quindi che l'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2002 si porrebbe in palese contrasto con l'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato l'ordinamento penale. E giacché gli articoli 718 e seguenti del codice penale prevedono un divieto generalizzato del gioco d'azzardo, derogabile (e derogato) di volta in volta da leggi statali, risulterebbe evidente che alla predetta competenza legislativa debba restare riservata l'individuazione di ogni altro caso in cui si renda necessaria una deroga alle disposizioni penali. Del resto la stessa giurisprudenza costituzionale ha richiamato la necessità di una disciplina organica e razionalizzatrice della materia, sollecitando il legislatore nazionale a provvedere in tal senso; sicché nelle more dell'adozione della normativa a carattere generale risulta ormai consolidata la prassi per cui le case da gioco possano istituirsi soltanto con leggi statali, le sole a poter derogare ai divieti posti dall'ordinamento penale.

Ad avviso del ricorrente, sarebbe poi illegittimo anche il comma 9 dell'articolo 1 della legge regionale impugnata, il quale stabilisce che una quota del 20 per cento degli utili provenienti dalla gestione delle case da gioco sia destinato al rafforzamento delle strutture delle forze dell'ordine presenti nel territorio regionale. La disposizione contrasterebbe infatti con l'articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza; nozione, quella di sicurezza pubblica, da interpretarsi in senso restrittivo, in ragione della connessione con la formula «ordine pubblico» e dell'esclusione esplicita della «polizia amministrativa locale».

Il ricorrente sostiene infine che le previsioni della legge regionale impugnata travalicherebbero i poteri che lo statuto speciale d'autonomia e le relative norme d'attuazione riservano alla Regione Friuli-Venezia Giulia, giacché essi non contemplerebbero in alcun modo le materie dell'ordinamento penale e della sicurezza pubblica.

2 - Si è costituita in giudizio la Regione Friuli-Venezia Giulia chiedendo che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata.

3 - Con successiva memoria, depositata in prossimità dell'udienza, la Regione ha ampiamente argomentato le proprie difese, criticando la premessa fondamentale da cui muove il ricorso dello Stato e cioè che gli articoli 718 e seguenti del codice penale prevedono un divieto generalizzato del gioco d'azzardo, oggetto di specifica deroga, in determinati casi, da parte di leggi statali.

Dopo aver sinteticamente passato in rassegna la disciplina giuridica delle case da gioco nei maggiori Paesi europei, la Regione si sofferma sulla situazione italiana, evidenziando che, nonostante il divieto posto dagli articoli 718 e seguenti del codice penale, nel nostro Paese operano quattro case da gioco. La prima ad essere autorizzata all'esercizio di tale attività fu quella del comune di San Remo e ciò in base al R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448 («Provvedimenti a favore del Comune di San Remo» convertito nella legge 27 dicembre 1928,

n. 3125), che dava facoltà al Ministro dell'interno di autorizzare, anche in deroga alle leggi vigenti, purché senza aggravio per il bilancio dello Stato, il Comune di San Remo ad adottare tutti i provvedimenti necessari per poter addivenire all'asestamento del proprio bilancio e all'esecuzione di opere pubbliche indilazionabili». Con provvedimenti analoghi fu poi disposta l'apertura delle case da gioco di Campione (R.D.L. 2 marzo 1933, n. 201: «Provvedimenti a favore del Comune di Campione», convertito nella legge 8 maggio 1933, n. 505) e di Venezia (R.D.L. 16 luglio 1936, n. 1404: «Estensione al Comune di Venezia delle disposizioni del R.D.L. 22 dicembre 1927, n. 2448, recante provvedimenti a favore del Comune di San Remo», convertito nella legge 14 gennaio 1937, n. 62).

Diversa fu la vicenda dell'istituzione della casa da gioco di Saint-Vincent, che si ebbe con un decreto del Presidente della Giunta regionale della Valle d'Aosta; tuttavia, la legittimità della sua istituzione fu ricondotta, stante l'illegittimità di detto decreto, all'articolo 2, lettera a), della legge 6 dicembre 1971, n. 1065 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta), nella parte in cui disponeva che la Regione provvedesse al suo fabbisogno finanziario con le entrate tributarie costituite, tra l'altro, «da altre consimili entrate di diritto pubblico, comunque denominate, derivanti da concessioni ed appalti».

In definitiva, prosegue la Regione, sulla base di tale quadro normativo, sebbene privo di riferimenti a deroghe al codice penale e all'apertura di case da gioco, si formò un'interpretazione, accettata come diritto vivente, che ravvisava in esso «una legittimazione delle quattro case da gioco esistenti», pur ammettendosi che la situazione non corrispondesse «ad un ordinato sistema giuridico». Anzi, proprio a partire dalla sentenza n. 152 del 1985, la Corte costituzionale rilevò che la normativa in materia era contrassegnata da un massimo di disorganicità» e che si imponeva la necessità di una legislazione organica che razionalizzasse il settore su scala nazionale. Un monito che è stato reiterato con la più recente sentenza n. 291 del 2001, dalla quale si potrebbe anche desumere che la scelta costituzionalmente legittima non sia quella delle deroghe al divieto penale del gioco d'azzardo; tuttavia, sostiene la difesa regionale, nell'attuale situazione di fatto e di diritto, tale opzione sarebbe da escludere e, al contrario, conforme a Costituzione sarebbe soltanto un «sistema di liceità dei giochi a certe condizioni».

Alla luce di tali osservazioni, si argomenta ancora nella memoria, non può dunque ritenersi che l'articolo 718 del codice penale ponga un divieto assoluto del gioco d'azzardo, giacché sarebbe «impensabile» che, a fronte dell'incriminazione penale, le situazioni di deroga possano essere state costituite senza che nelle leggi che le riguardano venissero mai inseriti né riferimenti all'attività da svolgere, né riferimenti al superamento della norma incriminante. Al contrario, tali vicende troverebbero spiegazione considerando che, nei singoli casi, il legislatore ha operato «nella convinzione che l'apertura di una casa da gioco autorizzata dalla pubblica autorità fosse operazione perfettamente lecita». In definitiva, secondo la Regione, la fattispecie di reato di cui all'articolo 718 codice penale non escluderebbe provvedimenti dell'autorità pubblica volti alla creazione di speciali luoghi nei quali il gioco d'azzardo sia consentito. Questa dovrebbe essere la sola interpretazione costituzionalmente corretta dell'articolo 718 codice penale, il quale altrimenti non potrebbe sottrarsi a censura di incostituzionalità «proprio in quanto non limita la sua portata alle case da gioco non legalmente autorizzate dall'autorità amministrativa».

La Regione Friuli-Venezia Giulia conclude quindi per una declaratoria di non fondatezza della questione «previa, ove necessario, dichiarazione di illegittimità costituzionale in parte qua dell'articolo 718, primo comma, del codice penale, come integrato e derogato dalla legislazione speciale».

Nel caso in cui non si dovesse condividere tale impostazione, la Regione chiede comunque che l'eventuale pronuncia di incostituzionalità della legge impugnata venga circoscritta alla parte in cui essa «non subordina la propria operatività alla previa rimozione del divieto penale, in relazione alle case da gioco autorizzate». Sicché, una volta intervenuta la rimozione del divieto penale, «la legge regionale sarebbe legittimamente già pronta e perfettamente idonea a disciplinare il fenomeno senza ulteriori ritardi».

Viene infine contestata la censura specificamente mossa al comma 9 dell'articolo 1 della legge. Ad avviso della Regione non sussisterebbe la lesione dell'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione perché la disposizione si limiterebbe a prevedere, ai fini della sicurezza della popolazione, un intervento che non obbliga i beneficiari ad accettare le risorse all'uopo destinate, le quali rappresenterebbero soltanto «un investimento della comunità regionale sulla sua sicurezza, aggiuntivo rispetto alle risorse che nell'esercizio delle sue responsabilità istituzionali impiega lo Stato».

Considerato in diritto

1 - Il Presidente del Consiglio dei Ministri ha impugnato la legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2002, n. 17 (Istituzione di case da gioco nel Friuli-Venezia Giulia).

La legge denunciata, che consta di un solo articolo suddiviso in 15 commi, disciplina l'istituzione di case da gioco nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, prevedendo che l'amministrazione regionale possa promuovere la costituzione, ai sensi dell'articolo 2458 del codice civile, di una società per azioni con lo scopo di gestire case da gioco ovvero possa affidare lo svolgimento di tale attività, in regime di concessione, ad una società con sede in uno Stato membro dell'Unione europea; la medesima legge detta poi le disposizioni relative all'affidamento in concessione delle case da gioco e rinvia ad un successivo regolamento la disciplina di tale attività.

Secondo il ricorrente, tale legge, travalicando i poteri che lo statuto speciale d'autonomia e le relative norme d'attuazione riservano alla Regione medesima, violerebbe l'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, che riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato l'ordinamento penale, dovendo restare riservata a tale competenza l'individuazione di ogni caso in cui si renda necessaria una deroga alle disposizioni penali che vietano il gioco d'azzardo (articoli 718 e seguenti del codice penale).

Ulteriore e più specifica censura è rivolta poi al comma 9 dell'articolo 1, il quale stabilisce che una quota del 20 per cento degli utili provenienti dalla gestione delle case da gioco sia destinato al rafforzamento delle strutture delle forze dell'ordine presenti nel territorio regionale. La disposizione contrasterebbe con l'articolo 117, secondo comma, lettera h), Cost., che riserva allo Stato la competenza legislativa esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza.

2 - La questione è fondata.

Rileva il ricorrente che, a fronte della disciplina contenuta nello statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia (legge costituzionale n. 1 del 1963) e nelle relative norme di attuazione, che non attribuiscono una competenza alla Regione stessa in materia penale, un'estensione della competenza regionale non è desumibile neppure dall'articolo 10 della legge costituzionale n. 3 del 2001, che rende applicabile alle Regioni ad autonomia speciale le disposizioni della novella costituzionale del 2001 che comportino per esse una più ampia autonomia. L'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost. riserva infatti allo Stato la materia dell'«ordinamento penale», da intendersi come sistema normativo riguardante il diritto sostanziale, giacché la disciplina processuale è enumerata nel primo periodo della stessa lettera l).

Si deve ricordare che la riserva allo Stato di tale competenza non è una novità introdotta in sede di revisione del Titolo V. Nella giurisprudenza di questa Corte era infatti ricorrente l'affermazione secondo cui la sola fonte del potere punitivo è la legge statale e le Regioni non dispongono di alcuna competenza che le abiliti a introdurre, rimuovere o variare con proprie leggi le pene previste dalle leggi dello Stato in tale materia; non possono in particolare considerare lecita un'attività penalmente sanzionata nell'ordinamento nazionale (tra le altre, si vedano le sentenze n. 234 del 1995, n. 117 del 1991, n. 309 del 1990, n. 487 del 1989). Dalla riforma costituzionale del 2001, questo orientamento giurisprudenziale ha ricevuto una esplicita conferma, giacché è oggi positivamente previsto che la materia dell'ordinamento penale di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera l), Cost., è di esclusiva competenza dello Stato.

Resta aperto l'ordine dei problemi sui quali questa Corte si è già in passato soffermata. La «materia penale», intesa come l'insieme dei beni e valori ai quali viene accordata la tutela più intensa, non è di regola determinabile a priori; essa nasce nel momento in cui il legislatore nazionale pone norme incriminatrici e ciò può avvenire in qualsiasi settore, a prescindere dal riparto di attribuzioni legislative tra lo Stato e le Regioni. Si tratta per definizione di una competenza dello Stato strumentale, potenzialmente incidente nei più diversi ambiti materiali ed anche in quelli compresi nelle potestà legislative esclusive, concorrenti o residuali delle Regioni, le cui scelte potranno risultrarne talvolta rafforzate e munite di una garanzia ulteriore, talaltra semplicemente inibite.

Di qui l'esigenza che l'esercizio della potestà statale in materia penale sia sempre contenuto nei limiti della non manifesta irragionevolezza, non soltanto in ossequio al criterio della extrema ratio, al quale, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 487 del 1989, n. 364 del 1988, n. 189 del 1987), deve essere sempre ispirata la repressione criminale. Alla stregua del criterio anzidetto la compressione delle competenze legislative regionali è giustificata quando la legge nazionale sia protesa alla salvaguardia di beni, valori e interessi propri dell'intera collettività tutelabili solo su base egualitaria.

3 - Alla luce delle considerazioni che precedono è in primo luogo infondata la tesi difensiva della Regione,

secondo la quale gli articoli 718 e seguenti del codice penale - che puniscono l'esercizio del gioco d'azzardo e considerano addirittura una aggravante l'apertura e la gestione di una casa da gioco - andrebbero interpretati nel senso di escludere dall'ambito dell'incriminazione i comportamenti posti in essere in base a provvedimenti derogatori dell'autorità pubblica. Una simile virtualità interpretativa è estranea all'articolo 718 del codice penale, che non contempla alcuna deroga a favore di non meglio specificate autorità pubbliche. È certo vero che l'attuale assetto delle case da gioco in Italia è caratterizzato da lacunosità e disorganicità, che questa Corte non ha mancato di sottolineare, sollecitando un intervento di razionalizzazione da parte del legislatore (sentenze n. 438 del 2002, n. 291 del 2001, n. 152 del 1985) e tuttavia le attuali deroghe (che riguardano l'esercizio del gioco d'azzardo in apposite case da gioco nei Comuni di San Remo, Venezia, Campione d'Italia e Saint-Vincent) sono state dalla giurisprudenza, anche di questa Corte, ricondotte a disparate discipline statali, diverse da quella contenuta negli articoli 718 e successivi del codice penale, che resta di per sé inderogabile.

Si aggiunga che questa norma incriminatrice è espressione non irragionevole di quella discrezionalità del legislatore di cui si è appena detto, sebbene la ratio dell'incriminazione non risieda nel disvalore che il gioco d'azzardo esprimerebbe in sé, come pure talvolta si è sostenuto. Anche in esso si manifestano infatti propensioni individuali (impiego del tempo libero, svago, divertimento) che appartengono di norma ai differenti stili di vita dei consociati; stili di vita, i quali, in una società pluralistica, non possono formare oggetto di aprioristici giudizi di disvalore. Le fattispecie penali di cui agli articoli 718 e seguenti, rispondono invece all'interesse della collettività a veder tutelati la sicurezza e l'ordine pubblico in presenza di un fenomeno che si presta a fornire l'habitat ad attività criminali. La stessa preoccupazione è stata del resto avvertita anche a livello comunitario: la Corte di giustizia, in più di una occasione (sentenza 21 ottobre 1999, causa C-67/98 e sentenza 24 marzo 1994, causa C-275/92), ha affermato che spetta agli Stati membri determinare l'ampiezza della tutela dell'impresa con riferimento al gioco d'azzardo ed ha fondato la discrezionalità di cui devono godere le autorità nazionali, oltre che sulle sue dannose conseguenze individuali e sociali, proprio sugli elevati rischi di criminalità e di frode che ad esso si accompagnano.

L'incriminazione in esame non può dunque dirsi in alcun modo eccedente il complesso di beni e valori che lo Stato, nei termini già chiariti, può tutelare con la sanzione penale, sebbene ciò non elida la necessità, già avvertita dalla Corte, di un intervento legislativo di riordino dell'attuale normativa del settore.

4 - In conclusione, la legge regionale impugnata, disciplinando l'istituzione di case da gioco nel territorio della Regione Friuli-Venezia Giulia, introduce una deroga al generale divieto di cui si è detto e nel far ciò invade la materia «ordinamento penale», dall'articolo 117, secondo comma, lettera l), della Costituzione, riservata in via esclusiva allo Stato.

L'unitarietà dell'oggetto della disciplina recata dall'unico articolo della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2002, n. 17, fa sì che la declaratoria di incostituzionalità debba investire l'intera legge, con conseguente assorbimento dell'ulteriore e più specifica censura proposta dallo Stato.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale della legge della Regione Friuli-Venezia Giulia 17 luglio 2002, n. 17 (Istituzione di case da gioco nel Friuli-Venezia Giulia).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale.

Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2004.

Il Presidente:
Gustavo Zagrebelsky

Il Redattore:
Carlo Mezzanotte

Il Cancelliere:
Giuseppe Di Paola

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2004.

Il Direttore della Cancelleria:
dott. G. Di Paola

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 142
del 19 giugno 2004)*

AGENZIA DELLE ENTRATE

PROVVEDIMENTO 27 maggio 2004.

Accertamento del periodo di irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il provvedimento di data 27 maggio 2004 del Direttore regionale del Friuli Venezia Giulia con il quale si accerta l'irregolare funzionamento dell'Ufficio del pubblico registro automobilistico di Pordenone nel giorno 20 maggio 2004.

*(Gazzetta Ufficiale - Serie generale n. 143
del 21 giugno 2004)*

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

PROVVEDIMENTO 3 giugno 2004.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Gorizia. Comunicato.

Si rende noto che nella Gazzetta Ufficiale in epigrafe è stato pubblicato il provvedimento di data 3 giugno 2004 del Capo del Dipartimento per le politiche fiscali con il quale si accerta il mancato funzionamento della Commissione tributaria provinciale di Gorizia nel giorno 21 maggio 2004.

PARTE TERZA

CONCORSI E AVVISI

CONSIGLIO REGIONALE FRIULI-VENEZIA GIULIA

TRIESTE

Bando di gara a procedura ristretta (licitazione privata) per la fornitura in locazione, con servizio di assistenza completo, di n. 28 fotoriproduttori digitali.

Il Consiglio regionale del Friuli-Venezia Giulia indice una gara per la fornitura in locazione, con servizio di assistenza completo, di n. 28 fotoriproduttori digitali - numero di riferimento CPA 71.33.11 - importo netto totale a base d'asta euro 1.100.000,00.

La gara sarà esperita mediante procedura ristretta (licitazione privata), ai sensi del decreto legislativo 358/1992 e successive modificazioni e integrazioni, e sarà aggiudicata a favore dell'offerta economicamente più vantaggiosa, valutabile in base ai seguenti elementi: prezzo; assistenza e manutenzione; caratteristiche tecniche; certificazioni di qualità; certificazioni garanzie ambientali.

Le domande di partecipazione, redatte in lingua italiana, dovranno pervenire alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia - Consiglio regionale, piazza Oberdan 6, 34133 Trieste, entro le ore 17 del 24 agosto 2004.

La locazione avrà durata quinquennale con decorrenza 1 gennaio 2005. L'installazione delle apparecchiature dovrà essere completata entro il 31 dicembre 2004.

Il bando di gara è stato inviato all'Ufficio pubblicazioni ufficiali della Comunità Europea, e ricevuto dallo stesso, in data 8 luglio 2004 e sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

I documenti di gara (bando e capitolato speciale d'appalto) sono disponibili presso il Servizio: Amministrativo del Consiglio regionale, sede decentrata di via Coroneo 8, 34133 Trieste (tel. 040/3773121-3126), e possono altresì essere scaricati dal sito Internet: www.consiglio.regione.fvg.it.

Trieste, 6 luglio 2004

IL SEGRETARIO GENERALE:
dott. Mauro Vigni

**AZIENDA TERRITORIALE EDILIZIA RESIDENZIALE
DELLA PROVINCIA DI PORDENONE - A.T.E.R.
PORDENONE**

Bilancio esercizio 2003.

(approvato del Consiglio di amministrazione con delibera n. 6135 del 26 maggio 2004)

<u>STATO PATRIMONIALE ATTIVO</u>		
	Situaz. 31.12.03	Situaz. 31.12.02
<u>B - IMMOBILIZZAZIONI</u>		
I) IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI	66.248	84.284
II) IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI	88.536.342	84.786.452
III) IMMOBILIZZAZIONI FINANZIARIE	2.089.840	2.089.840
TOTALE IMMOBILIZZAZIONI	90.692.430	86.960.576
<u>C - ATTIVO CIRCOLANTE</u>		
I) RIMANENZE	117.931	129.874
II) CREDITI	9.151.034	9.786.145
III) ATTIVITA' FINANZIARIE NON COST.IMMOBILIZZAZ.	7.618.432	9.670.319
IV) DISPONIBILITA' LIQUIDE	2.444.958	2.833.035
TOTALE ATTIVO CIRCOLANTE	19.332.355	22.419.373
<u>D - RATEI E RISCONTI</u>	705.861	715.198
<u>TOTALE ATTIVO</u>	110.730.646	110.095.147
<u>STATO PATRIMONIALE PASSIVO</u>		
<u>A - PATRIMONIO NETTO</u>		
I) CAPITALE NETTO - DOTAZIONI E DEVOLUZIONI	3.233.261	3.233.261
III) RISERVE RIVAL. MONETARIA Legge 19/03/83 n. 72	9.938.245	9.938.245
IV) RISERVA LEGALE	51.826	51.826
VII) ALTRE RISERVE	84.025.018	81.912.687
TOTALE PATRIMONIO NETTO	97.248.350	95.136.019
<u>C - TRATTAM. FINE RAPPORTO DI LAVORO SUBORD.</u>	1.297.205	1.253.167
<u>D - DEBITI</u>	10.653.975	11.847.763
<u>E - RATEI E RISCONTI</u>	1.531.116	1.858.198
<u>TOTALE PASSIVO</u>	110.730.646	110.095.147

<u>CONTO ECONOMICO</u>		
A) VALORE DELLA PRODUZIONE	16.659.595	12.396.468
B) COSTI DELLA PRODUZIONE	15.825.627	11.658.766
DIFF.TRA VALORE E COSTI DELLA PRODUZIONE (A-B)	833.968	737.702
C) PROVENTI ED ONERI FINANZIARI	508.857	569.098
D) RETTIFICHE VALORI ATTIVITA' FINANZIARIE	-	-
E) PROVENTI ED ONERI STRAORDINARI	26.588	3.526
RISULTATO PRIMA DELLE IMPOSTE (A-B+/-C+/-D+/-E)	1.316.237	1.303.274
IMPOSTE SUL REDDITO DELL'ESERCIZIO	1.316.237	1.303.274
UTILE (PERDITA) DELL'ESERCIZIO	-	-

IL DIRIGENTE:
dott. Francesco Pielli

COMUNE DI AVIANO
Polizia comunale
(Pordenone)

Classificazione dell'albergo denominato «Garnì Val Piccola» via Stella Alpina n. 5 - Aviano (Pordenone). Determina dirigenziale 29 giugno 2003, n. 15. (Estratto).

IL DIRIGENTE

(omissis)

DETERMINA

1. di classificare la struttura ricettiva di cui è titolare la ditta Holidays LL S.r.l., come segue: Albergo Garnì a 2 stelle - all'insegna «Garnì Val Piccola», capacità ricettiva n. 7 camere per complessivi 17 posti letto;
2. di provvedere alla pubblicazione del presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione.

IL COMANDANTE:
Giuseppe Valesio

COMUNE DI MONFALCONE
(Gorizia)

Avviso di sottoscrizione dell'Accordo di programma per l'attuazione del Piano di zona triennale denominato «Progettare il sociale con la comunità. Il Piano di zona dell'Ambito 2.2 Basso Isontino 2004-2006» in materia di politica sociale previsto dall'articolo 19 della legge 328/2000.

In data 31 maggio 2004 la Conferenza dei servizi dell'Ambito territoriale «Basso Isontino», indetta ai sensi del combinato disposto dell'articolo 19 della legge regionale 7/2000 e dell'articolo 34 del decreto legislativo 267/2000, ha approvato all'unanimità il Piano di zona triennale denominato «Progettare il sociale con la comunità. Il Piano di zona dell'Ambito 2.2 Basso Isontino 2004-2006» in materia di politica sociale previsto dall'articolo 19 della legge 328/2000, nonché l'Accordo di programma per la sua attuazione i cui contenuti sono stati assunti dal Comune di Monfalcone in qualità di Ente gestore dell'Ambito territoriale d'intervento con delibera giunta n. 226 di data 27 maggio 2004 e di cui l'Accordo di Programma stesso fa parte integrante.

L'Accordo di programma è stato sottoscritto dai nove Comuni dell'Ambito Basso Isontino, dalla Provincia di Gorizia, dall'Azienda per i Servizi Sanitari Isontina, dagli Istituti comprensivi, direzione didattica e dagli Istituti superiori del territorio, dal Consorzio Isontino servizi integrati, dall'ufficio sociale per i minorenni del dipartimento per la giustizia minorile del Ministero per la giustizia, dall'A.T.E.R., dodici soggetti privati.

Monfalcone, 2 luglio 2004

IL RESPONSABILE SSC:
dott.ssa Maura Clementi

COMUNE DI PASIAN DI PRATO

(Udine)

Classificazione di una struttura ricettiva turistica «Appartamenti per vacanze». Determinazione 23 giugno 2004 n. 489. (Estratto).

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO

(omissis)

DETERMINA

1) di classificare la struttura ricettiva turistica denominata «Meridiana Residence» della ditta Meridiana S.r.l. sita in questo Comune in via G.B. Tiepolo, n. 11/2 con capacità ricettiva di n. 10 appartamenti (tutti con bagno) per un totale di n. 28 posti letto come «Appartamenti per vacanze quattro stelle»;

2) di dare atto che la classificazione attribuita alla struttura ricettiva; turistica denominata «Meridiana Residence» della ditta Meridiana S.r.l. ha validità per un quinquennio;

3) di rendere pubblica la presente deliberazione mediante affissione all'albo pretorio del Comune e pubblicazione, nei termini di legge, sul Bollettino Ufficiale della Regione, con possibilità di ricorso verso il presente provvedimento al Direttore regionale del commercio, del turismo e del terziario da parte del titolare o del gestore entro 30 giorni dalla data di notificazione, ovvero da terzi interessati, entro 30 giorni dalla data di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione, ai sensi del D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, e successive modifiche ed integrazioni.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO AMMINISTRATIVO:

Mario Liva

COMUNE DI PORDENONE

Avviso di deposito relativo all'approvazione del progetto preliminare per la realizzazione di un asilo nido presso la «Casa Trivelli» e contestuale adozione della variante n. 74 al P.R.G.C. e della variante n. 1 al Piano di recupero n. 4 di Torre.

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.

Visti l'articolo 32 bis e l'articolo 45 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche ed integrazioni e visto l'articolo 18 della legge regionale 24 maggio 2004, n. 15,

RENDE NOTO

che con deliberazione del Consiglio comunale n. 40 del 24 maggio 2004, esecutiva il 7 giugno 2004, è stata approvato il progetto preliminare per la realizzazione di un asilo nido presso la «Casa Trivelli» e contestualmente è stata adottata la variante n. 74 al P.R.G.C. e la variante n. 1 al Piano di recupero n. 4 di Torre ai sensi dell'articolo 127, commi 2 e 4 della legge regionale 52/1991 e successive modifiche e integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991 la deliberazione di adozione, divenuta esecutiva, con i relativi elaborati, viene depositata presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 12 luglio 2004 al 20 agosto 2004 compreso, affinché chiunque possa prenderne visione in tutti i suoi elementi, durante le ore di apertura al pubblico degli uffici comunali.

Del deposito viene dato avviso all'Albo comunale, con inserzione sul quotidiano locale «Il Messaggero Veneto - edizione locale» e tramite affissione di manifesti nei luoghi di pubblica frequenza.

Entro il periodo di deposito, e pertanto entro il giorno 20 agosto 2004, chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dalla variante al Piano possono presentare opposizioni sulle quali il Comune è tenuto a pronunciarsi specificatamente.

Pordenone, lì 7 luglio 2004

IL FUNZIONARIO TECNICO P.O.:
ing. Marco Toneguzzi

COMUNE DI REMANZACCO
Ufficio espropri
(Udine)

Determinazione 7 luglio 2004 n. 358. (Estratto). Rettifica della determinazione dell'indennità da corrispondere a titolo provvisorio ai proprietari dei terreni destinati ai lavori di realizzazione piste ciclabili sul territorio comunale, tratta c.a. Ziracco - cimitero.

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

(omissis)

DETERMINA

1) Il punto 1/1 della determina n. 318 emessa dal Responsabile del 14 giugno 2004 è rettificato come segue:

- 1) Partita catastale: foglio 4,
mappale 454, di mq. 34.988,
superficie da espropriare: mq. 320,
in natura: seminativo irriguo.
indennità: euro/mq. 2,20 x mq. 320 = euro 704,00

Ditta catastale: Gressani Fausto nato a Tavagnacco il 7 novembre 1943, prop. quota 4/8; Pizzo Severino nato a Povoletto il 4 aprile 1933, prop. quota 4/8; Pizzo Ermenegildo nato a Povoletto il 14 aprile 1941, prop. quota 1/8 comunione; Pegoraro Norma nata a Tavagnacco il 19 gennaio 1946, prop. quota 1/8 comunione.

Ditta presunta: Pizzo Stefano nato a Udine il 23 agosto 1969, prop. quota 2/8 indiviso; Pizzo Alessandro nato a Udine il 21 novembre 1968, prop. quota 2/8 indiviso; Pizzo Severino nato a Povoletto il 4 aprile 1933, prop. quota 2/8 indiviso; in comunione legale dei beni: Pizzo Ermenegildo nato a Povoletto il 14 aprile 1941, prop. quota 1/8 indiviso; Pegoraro Norma nata a Tavagnacco il 19 gennaio 1946, prop. quota 1/8 indiviso.

Remanzacco, 7 luglio 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO ESPROPRI
dott.ssa Flavia Rinaldi

COMUNE DI RONCHI DEI LEGIONARI
Ufficio urbanistica - Assetto del territorio

(Gorizia)

Avviso di adozione e di deposito della variante n. 8 al Piano regolatore generale comunale relativa alla zona B2-312/A Caserma dei carabinieri di Via del Macello.

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'articolo 32 e 32 bis della legge regionale 52/1991;
- Visto l'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991;
- Visto la richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 5 luglio 2004

RENDE NOTO

- che con delibera di Consiglio n. 16 del 17 maggio 2004 divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 il 9 giugno 2004 è stata adottata la variante n. 8 al P.R.G.C. relativa alla zona B2-312/A Caserma dei Carabinieri di via del Macello;
- che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 tutti gli elaborati costituenti la variante n. 8 al P.R.G.C. unitamente alla delibera di Consiglio n. 16 del 17 maggio 2004;

SONO DEPOSITATI

nella sede municipale di Piazza Unità, n. 1 presso l'Ufficio segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi dalle ore 9.00 alle ore 11.00 nei giorni feriali e ciò per 30 giorni effettivi dal 26 luglio 2004 al 6 settembre 2004.

Si precisa che si considerano giorni effettivi solo i giorni in cui la Sede comunale rimane aperta al pubblico ed è quindi consentita la consultazione degli atti.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni alla variante n. 8 al P.R.G.C. adottata con delibera n. 16 di data 17 maggio 2004 ed entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni alla variante in questione.

Le osservazioni e le opposizioni dovranno essere inviate al Sindaco tramite la Segreteria comunale per iscritto su competente carta legale, al fine di un apporto collaborativo per il perfezionamento della variante al P.R.G.C.

Gli eventuali grafici a corredo delle osservazioni ed opposizioni dovranno essere muniti del competente bollo.

Dalla Residenza municipale, 5 luglio 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
geom. Raimondo Pantarotto

Avviso di riadozione e deposito del P.R.P.C. di iniziativa privata dell'ambito «I» dell'area ex cotonificio di Vermeigliano denominato «Borgo Castelliere».

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO

- Vista la legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto l'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991;
- Vista la richiesta di pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione di data 28 giugno 2004;

RENDE NOTO

- che con delibera di Consiglio n. 19 del 17 maggio 2004 divenuta esecutiva ai sensi dell'articolo 30 della legge regionale 12 settembre 1991, n. 49 il 9 giugno 2004 è stata revocata la delibera consiliare n. 41 del 22 novembre 2002 e riadottato il P.R.P.C. di iniziativa privata all'ambito «I» dell'area ex Cotonificio di Vermeigliano denominato «Borgo castelliere» a firma dell'arch. Pelosi Giancarlo di Monfalcone;
- che ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2 della legge regionale 52/1991 tutti gli elaborati costituenti il P.R.P.C., in questione unitamente alla delibera di Consiglio n. 19 del 17 maggio 2004.

SONO DEPOSITATI

nella sede municipale di Piazza Unità, n. 1 presso l'Ufficio segreteria a disposizione di chiunque desideri prenderne visione in tutti i suoi elementi dalle ore 9.30 alle ore 11.30 nei giorni feriali e ciò per 30 giorni effettivi dal 19 luglio 2004 al 30 agosto 2004.

Si precisa che si considerano giorni effettivi solo i giorni in cui la sede comunale rimane aperta al pubblico ed è quindi consentita la consultazione degli atti.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune le proprie osservazioni al P.R.P.C. succitato denominato «Borgo Castelliere» riadottato con delibera consiliare n. 19 di data 17 maggio 2004 ed entro il medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati possono presentare opposizioni alla variante in questione.

Le osservazioni e le opposizioni dovranno essere inviate al Sindaco tramite la Segreteria comunale per iscritto su competente carta legale, al fine di un apporto collaborativo per il perfezionamento del P.R.P.C. in questione.

Gli eventuali grafici a corredo delle osservazioni ed opposizioni dovranno essere muniti del competente bollo.

Dalla Residenza municipale, 28 giugno 2004

IL RESPONSABILE DELL'UFFICIO:
geom. Raimondo Pantarotto

COMUNE DI UDINE

Dipartimento sviluppo territoriale e qualità ambientale
Servizio pianificazione, programmazione e riqualificazione urbana

Avviso di deposito della variante n. 5 al Piano particolareggiato di Udine sud/ovest - nuovo P.R.P.C. di iniziativa pubblica.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45 della legge regionale n. 52 del 19 novembre 1991 e successive modifiche ed integrazioni,

RENDE NOTO

che la deliberazione n. 61 del 26 aprile 2004 del Consiglio comunale divenuta esecutiva a termini di legge, e i relativi elaborati concernenti la variante n. 5 al Piano particolareggiato di Udine sud/ovest - nuovo P.R.P.C. di iniziativa pubblica, saranno depositati in libera visione al pubblico presso la Segreteria comunale per la durata di trenta giorni effettivi, dal 21 luglio al 24 agosto 2004 compresi.

Entro il periodo di deposito, chiunque può presentare al Protocollo generale del Comune osservazioni al predetto P.R.P.C.; nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal P.R.P.C, possono presentare opposizioni.

Osservazioni ed opposizioni devono essere redatte in carta bollata; eventuali grafici allegati devono essere muniti di marca da bollo sull'originale e prodotti in sei copie.

IL DIRIGENTE DI SERVIZIO:
dott. Giorgio Pilosio

COMUNE DI VALVASONE

(Pordenone)

Avviso di deposito e di adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale.

IL SINDACO**RENDE NOTO**

Che ai sensi dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, modificata dalla legge regionale 19/1992, dal giorno 21 luglio 2004 è depositato presso la Segreteria comunale, per la durata di trenta giorni effettivi, l'adozione della variante n. 15 al Piano regolatore generale comunale, affinché chiunque possa prenderne visione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare osservazioni al Piano.

Valvasone, 6 luglio 2004

IL SINDACO:
Maurizio Bellot

COMUNE DI VILLA SANTINA

(Udine)

Avviso di adozione della variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale d'iniziativa pubblica della zona «O» - Comparto «B».

IL SINDACO

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 45, comma 2° della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52 e successive modifiche ed integrazioni;

RENDE NOTO

che con deliberazione n. 28 del 5 giugno 2004 il Consiglio comunale di Villa Santina ha adottato la variante n. 3 al Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa pubblica della zona «O» - comparto B;

che in esecuzione al disposto del 2° e 3° comma dell'articolo 45 della legge regionale 52/1991, la deliberazione di adozione con i relativi elaborati costituenti il suddetto progetto sono depositati a libera visione presso la Segreteria comunale per trenta giorni effettivi a decorrere dalla data di pubblicazione del presente avviso sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Entro il periodo di deposito chiunque può presentare al Comune osservazioni. Nel medesimo termine i proprietari degli immobili vincolati dal citato P.R.P.C. possono presentare opposizioni.

Villa Santina, 7 luglio 2004

IL SINDACO:
geom. Arturo De Prato

DIREZIONE CENTRALE DELL'AMBIENTE
E DEI LAVORI PUBBLICI

Direzione provinciale dei lavori pubblici

PORDENONE

R.D. n. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte diverse.

Con decreto del Direttore provinciale:

1) n. LL.PP./262/IPD/1132 di data 25 maggio 2004, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 185 di rep. del 21 maggio 2004, è stato concesso al Comune di Maniago il diritto di derivare mod. max 0,985 d'acqua, dal Torrente Colvera in località Scaluta e in località Fronasate e dalla sorgente Galleria in Comune di Frisanco, dalle sorgenti Pissui e Ravedis e dalla canaletta consorziale Monciaduda in Comune di Maniago, per il consumo umano, fino al 31 marzo 2028;

2) n. LL.PP./257/IPD/951 di data 25 maggio 2004, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 122 di rep. del 10 giugno 1999, è stato concesso alla ditta O.M.C. Industria Componenti Mobili S.p.A., il diritto di derivare mod. max 0,04 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante n. 1 pozzo in Comune di Pasiano di Pordenone, per uso industriale, fino al 31 dicembre 2014;

3) n. LL.PP./256/IPD/960 di data 25 maggio 2004, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 98 di rep. di data 4 novembre 1998, è stato concesso alla ditta Tecnolegno S.p.A., il diritto di derivare mod. 0,96 d'acqua, dalla falda sotterranea, mediante n. 3 pozzi in Comune di Zoppola, per uso industriale, fino al 31 dicembre 2005;

4) n. LL.PP./259/IPD/1098 di data 25 maggio 2004, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 116 di rep. di data 28 aprile 1999, è stato rinnovato alla ditta Tomadini Pastificio S.r.l. il diritto di derivare mod. 0,27 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante 1 pozzo in Comune di Pordenone, per uso industriale, fino al 31 dicembre 2026;

5) n. LL.PP./258/IPD/930 di data 25 maggio 2004, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 120 di data 10 giugno 1999, è stato concesso alla ditta Vaccher Adriano & C. S.n.c. il diritto di derivare mod. 0,011 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante un pozzo in Comune di San Vito al Tagliamento, per uso igienico e assimilati, fino al 30 giugno 2011;

6) n. LL.PP./254/IPD/921 di data 25 maggio 2004, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 132 di data 9 dicembre 1999, è stato concesso alla ditta Master S.p.A. il diritto di derivare mod. 0,11 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante due pozzi in Comune di San Vito al Tagliamento, per uso industriale, fino al 26 gennaio 2016;

7) n. LL.PP./255/IPD/896 di data 25 maggio 2004, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 133 di data 10 dicembre 1999, è stato concesso alla ditta F.lli Moro S.r.l. il diritto di derivare mod. 0,10 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante due pozzi in Comune di San Vito al Tagliamento, per uso industriale, fino al 31 dicembre 2009;

8) n. LL.PP./260/IPD/900 di data 25 maggio 2004, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 151 di data 13 ottobre 2000, è stato rinnovato alla ditta Verardo S.p.A., il diritto di derivare mod. 0,015 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante due pozzi in Comune di Brugnera, per uso industriale, fino al 31 dicembre 2022;

9) n. LL.PP./253/IPD/924 di data 25 maggio 2004, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 115 di data 23 aprile 1999, è stato concesso alla ditta Friulvini S.coop. a r.l., il diritto di derivare mod. 0,02 d'acqua dalla falda sotterranea mediante un pozzo in Comune di Zoppola, per uso igienico ed assimilati, fino al 31 ottobre 2012;

10) n. LL.PP./235/IPD/1023 di data 12 maggio 2004, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 183 di data 10 maggio 2004, è stata concesso alla ditta I.R.A.L. S.r.l. il diritto di derivare mod. 0,03 d'acqua dalla falda sotterranea, mediante un pozzo in Comune di Zoppola, per uso potabile e igienico, fino al 31 dicembre 2012;

11) n. LL.PP./236/IPD/568 di data 12 maggio 2004, nel rispetto delle condizioni del disciplinare n. 184 di rep. di data 10 maggio 2004, sono stati riconosciuti alla ditta Flam Gas S.r.l. il subingresso nella concessione di cui al decreto n. LL.PP./534/IPD/568 di data 12 novembre 1984 e la variazione d'uso in igienico ed assimilati dell'acqua derivata, fino al 31 dicembre 2011.

Pordenone, 30 giugno 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

R.D. n. 1775/1933 e successive modifiche ed integrazioni. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua alla ditta Friulimport S.r.l.

Con decreto del Direttore provinciale dei lavori pubblici n. LL.PP./325/IPD/511 di data 23 giugno 2004 è stato riconosciuto alla ditta Friulimport S.r.l. il subingresso nei diritti della concessione di cui al decreto n. LL.PP./89/IPD/511 di data 18 marzo 1985 per la derivazione di mod. max. 0,015 d'acqua dalla falda sotterra-

nea, mediante n. 1 pozzo in località Puia del Comune di Prata di Pordenone, per uso igienico ed assimilati, fino al 4 novembre 2009.

Pordenone, 1 luglio 2004

IL DIRETTORE PROVINCIALE:
dott. ing. Gianfranco Valbusa

(pubblicazione a pagamento del richiedente)

Direzione provinciale dei lavori pubblici

UDINE

Publicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Direttore provinciale dei lavori pubblici n.:

- LL.PP/B/363/IPD/5247 emesso il 26 maggio 2004 è stato concesso fino a tutto il 25 maggio 2019 alla ditta Nonino Distillatori S.p.A. il diritto di derivare moduli 0,50 d'acqua di falda, mediante pozzo in Comune di Pavia di Udine distinto al foglio 40, mappale n. 39, ad uso industriale;
- LL.PP/B/364/IPD/3614 emesso il 26 maggio 2004 è stato concesso fino a tutto il 5 aprile 2028 alla ditta Stocco Giuliano il diritto di derivare moduli 0,41 d'acqua di falda, mediante un pozzo in Comune di Castions di Strada distinto al foglio 6, mappale n. 156, ad uso irriguo.
- LL.PP/B/365/IPD/2844 emesso il 26 maggio 2004 è stato concesso fino a tutto il giorno 14 aprile 2031 al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana il diritto di continuare a derivare moduli 2,00 d'acqua di falda, mediante pozzo in Comune di Talmassons distinto al foglio 12, mappale n. 55, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/366/IPD/2490 emesso il 26 maggio 2004 è stato concesso fino a tutto il giorno 31 dicembre 2031 al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana il diritto di continuare a derivare moduli 2,50 d'acqua di falda, mediante pozzo in Comune di Codroipo distinto al foglio 33, mappale n. 578, ad uso irriguo;
- LL.PP/B/367/IPD/2819 emesso il 26 maggio 2004 è stato concesso fino a tutto il 14 aprile 2031 al Consorzio di Bonifica Bassa Friulana il diritto di continuare a derivare moduli 2,10 d'acqua di falda, mediante pozzo in Comune di Bertiole distinto al foglio 9, mappale n. 368, ad uso irriguo;

Udine, lì 6 luglio 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

Publicazione ai sensi dell'articolo 21, comma 5, legge regionale 3 luglio 2002, n. 16. Provvedimenti di concessione di derivazione d'acqua a ditte varie.

Con decreti del Direttore provinciale dei lavori pubblici n.:

- LL.PP/B/384/IPD/3589 emesso il 3 giugno 2004 è stato concesso fino a tutto il 2 giugno 2019 alla ditta

De Luca Franco il diritto di derivare moduli 0,40 d'acqua di falda, mediante pozzo in Comune di Povoletto distinto al foglio 31, mappale n. 460, ad uso irriguo;

- LL.PP/B/385/IPD/4379 emesso il 3 giugno 2004 è stato concesso fino a tutto il 2 giugno 2019 alla ditta Pinat Maria il diritto di derivare moduli 0,12 d'acqua di falda, mediante un pozzo in Comune di Ruda distinto al foglio 12, mappale n. 458/6, ad uso igienico sanitario ed antincendio;
- LL.PP/B/386/IPD/3080 emesso il 3 giugno 2004 è stato concesso fino a tutto il 28 maggio 2019 alla ditta Unicalcestruzzi il diritto di continuare a derivare moduli 0,10 d'acqua di falda, mediante pozzo in Comune di Tolmezzo distinto al foglio 41, mappale n. 454, ad uso industriale;
- LL.PP/B/387/IPD/3348 emesso il 3 giugno 2004 è stato concesso fino a tutto il 31 dicembre 2020 alla ditta Zanello Levino il diritto di continuare a derivare moduli 0,60 d'acqua di falda, mediante pozzo in Comune di Mortegliano distinto al foglio 2, mappale n. 137, ad uso irriguo.

Udine, lì 8 luglio 2004

IL DIRETTORE:
dott. ing. Diego De Caneva

(pubblicazione a pagamento dei richiedenti)

PROVINCIA DI TRIESTE
Area 2
Funzione programmazione sociale

Accordo di programma, di durata quinquennale, tra l'Amministrazione provinciale di Trieste, l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina», l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste, il Comune di Trieste, il Comune di Muggia, il Comune di Duino-Aurisina, il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina, il Comune di Monrupino, il Comune di Sgonico e l'Associazione «A.MA.RE. Il Rene» per la creazione di una nuova struttura per nefropatici soggetti in trattamento dialitico, con annessa attività di monitoraggio preventivo.

L'anno duemilatre il giorno sedici del mese di settembre presso la sede della Provincia di Trieste, Piazza V. Veneto, n. 4, sono presenti i signori:

- Claudio Grizon in rappresentanza della Provincia di Trieste in qualità di Assessore agli affari sociali;
- Franco Zigrino in rappresentanza dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina» in qualità di Direttore generale;
- Marino Nicolai in rappresentanza dell'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste in qualità di Direttore generale;
- Claudia D'Ambrosio in rappresentanza del Comune di Trieste in qualità di Assessore ai servizi sociali e sanitari;
- Adriana Carbonera in rappresentanza del Comune di Muggia in qualità di Assessore all'assistenza;
- Massimo Romita in rappresentanza del Comune di Duino-Aurisina in qualità di Vice Sindaco e Assessore all'assistenza;
- Boris Pangerc in rappresentanza del Comune di San Dorligo della Valle - Dolina in qualità di Sindaco;
- Nives Gustin in rappresentanza del Comune di Monrupino in qualità di Assessore alla sanità e all'assistenza;
- Mirko Sardoc in rappresentanza del Comune di Sgonico in qualità di Sindaco;

- Floriana D'Orso in rappresentanza dell'associazione per la lotta contro le malattie del rene «A.MA.RE. Il Rene» - ONLUS in qualità di Presidente;

PREMESSO

che gli organi competenti degli Enti sopra descritti hanno deciso di approvare l'«Accordo di programma tra enti e l'Associazione A.MA.RE. il Rene - ONLUS per l'attivazione di una struttura destinata all'accoglimento di nefropatici e di soggetti in trattamento dialitico, con annessa attività di monitoraggio preventivo» sotto riportato con gli atti amministrativi accanto ad ognuno qui di seguito indicati autorizzandone la sottoscrizione:

- Provincia di Trieste - deliberazione consiliare n. 20 del 10 aprile 2003;
- Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - «Triestina» - delibera del Direttore generale n. 000208 dell'11 aprile 2003;
- Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste - delibera del Direttore generale n. 301 del 17 aprile 2003;
- Comune di Trieste - deliberazione consiliare n. 32 del 21 maggio 2003;
- Comune di Muggia - deliberazione consiliare n. 31 del 4 giugno 2003;
- Comune di Duino-Aurisina - deliberazione consiliare n. 7 del 9 aprile 2003;
- Comune di San Dorligo della Valle-Dolina - deliberazione consiliare n. 22 dell'11 agosto 2003;
- Comune di Monrupino - deliberazione consiliare n. 16 del 27 giugno 2003;
- Comune di Sgonico - deliberazione consiliare n. 7 del 27 maggio 2003;
- Associazione A.MA.RE. Il Rene - ONLUS, Trieste - verbale del Consiglio direttivo del 20 agosto 2003.

I componenti, come sopra descritti, ciascuno in nome e per conto dell'Ente rappresentato, convengono di sottoscrivere il seguente:

ACCORDO DI PROGRAMMA PROVINCIALE

tra

- l'Amministrazione provinciale di Trieste;
- l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 - «Triestina»;
- l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste;
- il Comune di Trieste;
- il Comune di Muggia;
- il Comune di Duino-Aurisina;
- il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina;
- il Comune di Monrupino;
- il Comune di Sgonico;
- l'Associazione A.MA.RE. Il Rene - ONLUS, Trieste;

per l'attivazione di una casa famiglia per nefropatici e per persone in trattamento dialitico, nonché per la realizzazione di un programma di screening per la diagnosi precoce delle nefropatie vascolari, nell'ambito del progetto denominato il rene dell'anziano.

Si addivene alla stipula del presente Accordo di programma:

Art. 1

La **Provincia di Trieste** concede in comodato a titolo gratuito all'Associazione per la lotta contro le malattie del rene, A.MA.RE. Il Rene di Trieste, via Donota, n. 2, c.f. 800320050322, - di seguito denominata Associazione, l'appartamento di proprietà sito nello stabile provinciale di via Rossetti n. 27, IV piano, interno 14, con le modalità e alle condizioni indicate in separato provvedimento.

Art. 2

L'**Associazione**, anche avvalendosi delle risorse finanziarie richieste alla Fondazione CRTrieste, si impegna ad istituire e gestire una casa famiglia per nefropatici e per persone in trattamento dialitico, nonché a realizzare un programma di screening per la diagnosi precoce delle nefropatie vascolari, nell'ambito del progetto denominato «il rene dell'anziano», e ciò secondo il programma di dettaglio predisposto dall'Associazione medesima.

L'Associazione inoltre collaborerà con la Provincia per quanto previsto dal successivo articolo 6, comma 2.

Art. 3

I **Comuni** della Provincia di Trieste si impegnano ad attivare i competenti servizi sociali per una stretta collaborazione in materia con l'Associazione al fine di garantire una tempestiva segnalazione di casi che possano comportare un'utile attività di informazione e/o di prevenzione per addivenire alla diagnosi precoce delle nefropatie vascolari.

Art. 4

L'**Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»**, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dall'Associazione per tale finalità, si impegna ad organizzare una consensus conference con specialisti esperti di nefropatie vascolari e i medici di medicina generale della Provincia di Trieste per concordare le linee guida propedeutiche all'attivazione del programma di screening sulle nefropatie vascolari.

L'Azienda si impegna inoltre ad attivare tutti gli strumenti di comunicazione (opuscoli, materiale informativo, conferenza stampa, convegni aperti al pubblico) idonei a favorire l'adesione al programma di screening degli ultrasessantacinquenni portatori dei fattori di rischio in collaborazione con l'Associazione A.MA.RE. Il Rene di Trieste.

Art. 5

L'**Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste**, avvalendosi delle risorse messe a disposizione dall'Associazione per tale finalità, si impegna ad allestire presso la struttura dell'Associazione A.MA.RE. Il Rene di Trieste un ambulatorio specialistico attrezzato con un apparecchio sonografico color doppler e due personal computer per la raccolta ed elaborazione dati e ad acquisire un medico radiologo e un medico nefrologo attraverso l'attivazione di due borse di studio e due operatori sanitari in rapporto di collaborazione a tempo determinato.

L'Azienda Ospedaliera si farà carico, nell'ambito delle proprie finalità istituzionali, del follow up e della terapia medica degli utenti a rischio di evoluzione in insufficienza renale cronica attraverso la struttura complessa di nefrologia e dialisi.

L'Azienda Ospedaliera si impegna inoltre a proseguire lo screening anche dopo il termine del presente accordo con la metodica standardizzata sulla base dei risultati dello studio, al fine del raggiungimento dell'obiettivo di riduzione del numero di nuovi ingressi nel trattamento dialitico cronico nella popolazione ultrasessantacinquenne.

Art. 6

La **Provincia di Trieste** provvede a verificare i lavori di ristrutturazione dell'appartamento di cui all'articolo 1 e la sua destinazione d'uso, nonché l'utilizzo della struttura secondo le finalità di cui al presente Accordo di programma.

La Provincia inoltre, nell'ambito delle attività di monitoraggio e raccolta dati avviate attraverso l'Osservatorio sulle politiche sociali e nuove povertà, si avvarrà della collaborazione dell'Associazione per l'implementazione della banca dati secondo un programma di lavoro che verrà concordato.

Art. 7

L'**Associazione** è tenuta ad espletare ogni e qualsiasi adempimento di natura amministrativa, sanitaria, legale, ecc. preliminarmente all'uso e all'utilizzo dei locali in locazione. Deve comunque garantire l'osservanza di tutte le norme e regolamenti, anche di natura sanitaria, durante tutto il periodo di vigenza del presente accordo e di utilizzo dei locali concessi.

Art. 8

Il **presente Accordo ha durata quinquennale**, salvo ulteriori rinnovi, anche taciti, a decorrere dalla data di avvio del programma di cui al presente accordo.

È facoltà delle parti recedere dall'accordo con un preavviso alle altre parti contraenti di almeno sei mesi mediante raccomandata con ricevuta di ritorno.

Il presente «Accordo» composto di una parte introduttiva e di n. 8 articoli consta di n. 8 facciate di carta uso bollo e di n. 10 righe della presente, escluse le sottoscrizioni.

Esso viene in calce e a margine di ciascun foglio sottoscritto in unico originale dalle parti comparenti, originale che sarà conservato agli atti della Provincia.

- per la Provincia di Trieste
l'Assessore agli affari sociali:
Claudio Grizon
- per l'Azienda per i Servizi Sanitari n. 1 «Triestina»
il Direttore generale
Franco Zigrino
- per l'Azienda Ospedaliera «Ospedali Riuniti» di Trieste
il Direttore generale
Marino Nicolai
- per il Comune di Trieste
l'Assessore ai servizi sociali e sanitari
Claudia D'Ambrosio
- per il Comune di Muggia
l'Assessore all'assistenza
Adriana Carbonera
- per il Comune di Duino-Aurisina
il Vice Sindaco e Assessore all'assistenza
Massimo Romita
- per il Comune di San Dorligo della Valle-Dolina
il Sindaco
Boris Pangerc
- per il Comune di Monrupino
il Vice Sindaco e Assessore alla sanità e all'assistenza
Nives Gustin

- per il Comune di Sgonico
il Sindaco
Mirko Sardoc
- per l'Associazione A.MA.RE. Il Rene - ONLUS Trieste
il Presidente
Floriana D'Orso

Attesto che le su estese firme sono autentiche.

Trieste, 16 settembre 2003

IL SEGRETARIO GENERALE:
Giuseppe Pernice

AZIENDA OSPEDALIERA
«SANTA MARIA DELLA MISERICORDIA»

UDINE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria.

Con decreto del Direttore generale 9 dicembre 2003, n. 1207-49899, è stata approvata la seguente graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, a:

- n. 1 posto di dirigente medico di otorinolaringoiatria:

1° Bergamin Bracale dott.ssa Anna Maria nata il 18 settembre 1969	punti 82,000 su punti 100
2° Passon dott. Paolo nato il 3 agosto 1970	punti 77,841 su punti 100
3° De Vito dott. Andrea nato il 14 gennaio 1969	punti 70,000 su punti 100
4° Longi dott. Giuseppe nato il 14 aprile 1968	punti 66,400 su punti 100
5° Manfredi dott. Carmine nato il 25 ottobre 1964	punti 61,000 su punti 100

ed è stata dichiarata vincitrice la sig.:

- Bergamin Bracale dott.ssa Anna Maria.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Lionello Barbina

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 1 «TRIESTINA»
TRIESTE

Graduatoria di merito del concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico in disciplina cardiologia.

In ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 18, comma 6 del D.P.R. n. 483/1997, si provvede alla pubblicazione della graduatoria di merito, approvata con determina del responsabile del centro di risorsa gestione unificata del personale n. 289 di data 25 giugno 2004, relativa al concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 1 posto di dirigente medico in disciplina cardiologia.

<i>Nome e cognome</i>	<i>Totale titoli</i>	<i>Prova scritta</i>	<i>Prova pratica</i>	<i>Prova orale</i>	<i>Totale generale</i>
Antonella Cherubin in Perkan	12,360/20	30/30	30/30	20/20	92,360/100
Eliana Grande	8,243/20	26/30	26/30	17/20	77,243/100
Marco Franceschini	3,955/20	21/30	28/30	17/20	69,955/100

Trieste, 2 luglio 2004

IL RESPONSABILE DELLA
GESTIONE UNIFICATA DEL PERSONALE:
dott. Fulvio Franza

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 3 «ALTO FRIULI»
GEMONA DEL FRIULI
(Udine)

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di dirigente medico, disciplina radiodiagnostica.

In attuazione della determinazione n. 90/M del 25 giugno 2004, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato del seguente posto:

- ruolo sanitario
- profilo professionale: medici
- area della medicina diagnostica e dei servizi
- posizione funzionale: dirigente medico
- disciplina: radiodiagnostica
- posti: n. 1.

Alla assunzione nel posto di pertinenza ed all'impegno di spesa, si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite nel D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997 e successive modificazioni ed integrazioni.

L'Amministrazione garantisce parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro e al trattamento sul lavoro, così come stabilito dall'articolo 7, 1° comma del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica inoltre, in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il presente concorso viene bandito nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

Requisiti di ammissione

- a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione Europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato a cura dell'Azienda prima dell'ammissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente da pubbliche amministrazioni ed il personale dipendente dagli istituti, ospedali ed enti di cui agli articoli 25 e 26, 1° comma del D.P.R. 761/1979, è dispensato dalla visita medica;
- c) laurea in medicina e chirurgia;
- d) abilitazione all'esercizio della professione medico chirurgica;
- e) iscrizione all'Albo dell'Ordine dei medici, attestata da certificato di data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione Europea consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.
- f) specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente o affine.

Ai sensi dell'articolo 56, 2° comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, il personale del ruolo sanitario in servizio di ruolo alla data di entrata in vigore del richiamato decreto, è esentato dal requisito della specializzazione nella disciplina relativa al posto di ruolo già ricoperto alla predetta data per la partecipazione ai concorsi presso le Unità sanitarie locali e le Aziende Ospedaliere diverse da quelle di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 56, 1° comma del citato D.P.R. 483/1997, ai fini del presente concorso, alla specializzazione ed al servizio nella disciplina, sono equivalenti la specializzazione ed il servizio in una delle discipline equipollenti.

Le discipline equipollenti sono quelle di cui al Decreto ministeriale del 30 gennaio 1998 e successive modifiche ed integrazioni. Le discipline affini sono individuate con Decreto ministeriale del 31 gennaio 1998 e successive modificazioni ed integrazioni.

Ai sensi dell'articolo 74 del D.P.R. 483/1997 e dell'articolo 15, comma 7 del decreto legislativo 502/1992 e successive modifiche ed integrazioni, la specializzazione nella disciplina può essere sostituita dalla specializzazione in una disciplina affine. Le discipline affini sono quelle indicate nel decreto ministeriale 31 gennaio 1998.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

Prove di esame

- *Prova scritta*: relazione su caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa;

- *prova pratica*:
 - 1) su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso;
 - 2) la prova pratica deve comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto;
- *prova orale*: sulle materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da conferire.

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 20 punti per i titoli;
- b) 80 punti per le prove d'esame.

I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30);
- b) 30 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 21/30);
- c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20).

I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:

- a) titoli di carriera: 10;
- b) titoli accademici e di studio: 3;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 4.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri del D.P.R. n. 483 del 12 ottobre 1997, previsti agli articoli 11, 20, 21, 22, 23 ed in particolare all'articolo 27.

Domanda di ammissione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 8.30 alle 14.00).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per

la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- 1) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
- 2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- 3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 4) le eventuali condanne penali riportate;
- 5) il titolo di studio posseduto ed i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- 6) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 8) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;
- 9) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);
- 10) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo 196/2003).

La mancata dichiarazione di cui al punto 10) viene considerata quale silenzio assenso per le finalità descritte al punto «Trattamento dei dati personali» del presente bando.

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche amministrazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso, a meno che lo stesso non risulti da un documento probatorio allegato.

La domanda dovrà essere datata e firmata dal candidato.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco firmato dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identità.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 34070326 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 «Alto Friuli» Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati

dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 30% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale dell'area della dirigenza medica e veterinaria.

Informazioni: Per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. stato giuridico e assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLE STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 3 «Alto Friuli»
Piazzetta Portuzza, 2
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...I... sottoscritt... (cognome e nome)

CHIEDE

di essere ammess... al concorso pubblico per titoli ed esami a n. post... di
bandito con determinazione n. del

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

- di essere nat... a il;
- di risiedere a via n.;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana.);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di (ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale);
- di essere in possesso dei seguenti titoli di studio (diploma di laurea): conseguito il presso (Università);
- di essere in possesso del certificato di abilitazione all'esercizio della professione conseguito in data (o sessione). presso (Università).;
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - iscrizione all'Albo professionale di;
 - specializzazione nella disciplina di (il candidato deve dichiarare se la specializzazione è stata conseguita o meno ai sensi del decreto legislativo 257/1991 nonché la durata del corso);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:;
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo (allegare documentazione probatoria);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 196/2003, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;

- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco, redatto in carta semplice, datato e firmato.

Si allega fotocopia di un documento di riconoscimento in corso di validità

Data

Firma

Concorso, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di collatore professionale sanitario - categoria D - ostetrica/o, a tempo pieno.

In attuazione della determinazione n. 91/M del 25 giugno 2004, esecutiva ai sensi di legge, è bandito pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato dei seguenti posti: n. 1 posto di collatore professionale sanitario - categoria D - ostetrica/o a tempo pieno.

Si applicano, relativamente alle procedure concorsuali, le disposizioni contenute nel D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Si applicano le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al Testo unico approvato con D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica inoltre, in materia di protezione dei dati personali, il decreto legislativo n. 196 del 30 giugno 2003.

Il presente concorso viene bandito nel rispetto delle disposizioni contenute nei commi 1 e 4 dell'articolo 34 bis del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche e integrazioni.

Requisiti di ammissione

- a) Cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego, con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette, è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima della immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente dalle amministrazioni di cui al punto 1, è dispensato dalla visita medica;
- c) diploma universitario di ostetrica/o conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 e successive modificazioni, ovvero i diplomi e attestati conseguiti in base al precedente ordinamento, riconosciuti equipollenti, ai sensi delle vigenti disposizioni, al diploma universitario ai fini dell'esercizio dell'attività professionale e dell'accesso ai pubblici uffici;
- d) iscrizione all'Albo professionale. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei paesi dell'Unione europea consente la partecipazione al concorso, fermo restando l'obbligo di iscrizione all'albo in Italia prima dell'assunzione in servizio;

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine fissato dal presente bando per la presentazione delle domande di ammissione.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano esclusi dall'elettorato attivo nonché coloro che siano stati dispensati dall'impiego presso una pubblica amministrazione per avere conseguito l'impiego stesso mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Prove di esame

- *Prova scritta*: tema o soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica vertente su argomenti scelti dalla Commissione attinenti alle seguenti materie: scienze infermieristiche ostetrico - ginecologiche, assistenza al parto, igiene e puericultura, patologie della gravidanza e del parto, legislazione sanitaria, legislazione ed ordinamento professionale.
- *Prova pratica*: effettuazione, esecuzione ed interpretazione di esami per il monitoraggio della gravidanza, prestazioni legate alla prevenzione oncologica, controllo puerperale, assistenza al parto nelle varie presentazioni, conduzione del corso di psicoprofilassi al parto.
- *Prova orale*: vertente sulle materie oggetto delle prove scritta e pratica; la prova comprende inoltre l'accertamento della conoscenza di elementi di informatica e di una lingua straniera, almeno a livello iniziale, scelta tra quelle di seguito indicate:
 - inglese;
 - francese;
 - tedesco.

I punteggi per i titoli e le prove d'esame sono complessivamente 100, così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove di esame.

I punti per le prove di esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta (la sufficienza equivale a 21/30);
- b) 20 punti per la prova pratica (la sufficienza equivale a 14/20);
- c) 20 punti per la prova orale (la sufficienza equivale a 14/20).

I 30 punti a disposizione per i titoli sono ripartiti tra le seguenti categorie come di seguito indicato:

- a) titoli di carriera: punti 10;
- b) titoli accademici e di studio: punti 5;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;
- d) curriculum formativo e professionale: punti 10.

Ai fini della valutazione dei titoli la Commissione giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Domanda di partecipazione

La domanda e la documentazione ad essa allegata:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli» - Piazzetta Portuzza, n. 2 - 33013 Gemona del Friuli (Udine);

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli») direttamente all'Ufficio protocollo dell'Azienda nelle ore d'ufficio (dal lunedì al giovedì dalla 9.00 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 16.00; il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio Postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni, qualora esse dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande è perentorio; la eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità e consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni dal codice penale, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- 1) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
- 2) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente;
- 3) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- 4) le eventuali condanne penali riportate;
- 5) i titoli di studio posseduti ed i requisiti di ammissione richiesti dal bando;
- 6) per i maschi, la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- 7) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di pubblico impiego;
- 8) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;
- 9) il domicilio presso il quale deve essere loro data, ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione, vale ad ogni effetto, la residenza di cui al punto 1);
- 10) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003).

Le mancate dichiarazioni relativamente ai punti 4) e 7) verranno considerate come il non avere riportato condanne penali e il non avere procedimenti penali incorso ed il non avere prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al punto 10) viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

La omessa indicazione nella domanda, anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione, determina l'esclusione dal concorso.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Alla domanda di partecipazione al concorso, i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

I titoli devono essere autocertificati nei casi e con le modalità previsti dalla normativa vigente ovvero prodotti in originale o in copia autenticata.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Alla domanda deve essere unito, in carta semplice, un elenco dei documenti e dei titoli presentati e copia fotostatica di un valido documento di identificazione.

Alla domanda dovrà essere infine allegato l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa concorso di euro 3,87, in nessun caso rimborsabile, sul conto corrente postale n. 10068336 intestato a Azienda Servizi Sanitari 3 «Alto Friuli» - Servizio tesoreria - 33013 Gemona del Friuli (Udine) (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

L'Amministrazione procederà ad idonei controlli anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati, con la precisazione che i controlli a campione saranno effettuati mediante sorteggio nella misura del 30% delle dichiarazioni rese.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell'articolo 13, comma 1 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la S.O. politiche del personale - U.O. concorsi, per le finalità di gestione della selezione e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento della selezione o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui all'articolo 7 del citato decreto legislativo, tra i quali figura il diritto di accesso ai dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti dell'U.O. assunzioni e stato giuridico e dell'U.O. del trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Norme finali

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti indicati nel bando, di sospendere o revocare il bando stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità.

Il presente bando è emanato tenendo conto di quanto previsto dalla legge 12 marzo 1999, n. 68 e da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini.

Per quanto non previsto dal presente bando, valgono le leggi e le disposizioni vigenti in materia di rapporto di lavoro del personale del comparto sanità.

Informazioni: per ulteriori informazioni o per ricevere copia del bando, gli interessati potranno rivolgersi alla S.O. politiche del personale - U.O. stato giuridico e assunzioni - tel. 0432/989420-1-2 tutti i giorni feriali (sabato escluso) dalle ore 10.00 alle ore 12.00.

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
avv. Gennaro Calienno

Schema della domanda di ammissione al concorso da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi Sanitari
n. 3 «Alto Friuli»
Piazzetta Portuzza, 2
33013 Gemona del Friuli (Udine)

...l... sottoscritt.....

CHIEDE

di essere ammess... al pubblico concorso per titoli ed esami per la copertura di n. 1 posto di Collaboratore professionale sanitario - categoria «D» - ostetrica/o, bandito con determinazione n. del

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat... a il
- di risiedere a via n.;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana);
- di essere iscritt... nelle liste elettorali del Comune di ovvero di non essere iscritto nelle liste elettorali per il seguente motivo:);
- di non avere riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale
- di essere in possesso del diploma di conseguito il presso
- di essere in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione:
 - diploma universitario di conseguito il presso (ovvero diploma o attestato equipollente);
 - iscrizione all'Albo professionale di
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione: (dichiarazione riservata ai candidati di sesso maschile);
- di avere prestato o di prestare servizio con rapporto di impiego presso le seguenti Pubbliche Amministrazioni:
- di avere diritto alla riserva di posti ovvero diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio, per il seguente motivo:
- di essere dispost... ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o Servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 3 «Alto Friuli»;
- di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove come di seguito indicato
- di scegliere la seguente lingua straniera, tra quelle indicate nel bando, ai fini dell'accertamento in sede di svolgimento della prova orale:
 - inglese;
 - francese;
 - tedesco.

- di manifestare il proprio consenso al trattamento dei dati personali;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni comunicazione relativa al presente concorso, è il seguente:

Tutti i documenti e titoli presentati, sono indicati nell'allegato elenco redatto in carta semplice, datato e firmato.

Si allega fotocopia di un documento di identità in corso di validità.

Data

Firma

Sorteggio componenti di commissione esaminatrice di pubblici concorsi, per titoli ed esami, per la copertura di un posto di dirigente medico di ortopedia e traumatologia e di un posto di dirigente medico di oncologia.

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 6, 3° comma del D.P.R. n. 483 del 10 dicembre 1997, si rende noto che il giorno 30 agosto 2004 si riunirà l'apposita Commissione per procedere al sorteggio dei componenti la Commissione esaminatrice dei seguenti concorsi pubblici:

- pubblico concorso per n. 1 posto di Dirigente medico di ortopedia e traumatologia alle ore 9.00;
- pubblico concorso per n. 1 posto di Dirigente medico di oncologia - alle ore 9.10.

Il sorteggio avrà luogo presso la Biblioteca della sede amministrativa dell'Azienda per i servizi sanitari n. 3 «Alto Friuli» - piazzetta Portuzza, 2 - Gemona del Friuli (Udine).

Gemona del Friuli, 9 luglio 2004

IL RESPONSABILE DELLA STRUTTURA
OPERATIVA POLITICHE DEL PERSONALE:
dott. Gennaro Calienno

AZIENDA PER I SERVIZI SANITARI
N. 4 «MEDIO FRIULI»
UDINE

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario - fisioterapista.

In attuazione al decreto n. 528 del 2 luglio 2004, esecutivo ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sotto indicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- ruolo sanitario
- personale della riabilitazione
- profilo professionale: collaboratore professionale sanitario
- fisioterapista
- categoria D (fascia base)
- posti n. 4.

A norma di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, n. 1 posto è riservato a favore delle particolari categorie di cittadini che trovano tutela nelle seguenti norme:

- articolo 7, comma 2 della legge n. 68 del 12 marzo 1999;
- articolo 18 comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e legge 20 settembre 1980, n. 574.

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'impiego di Udine non ha segnalato la presenza a livello regionale di figure professionali in disponibilità corrispondenti a quelle per cui s'intende dar corso alla procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 3/2003.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, pubblicato sul supplemento n. 144/L alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001 nonché quanto previsto dall'allegato n. 1 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, Comparto sanità datato 20 settembre 2001.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

L'amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

- Diploma universitario (*) di fisioterapista conseguito ai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo n. 502/1992 (decreto Ministro sanità n. 741/1994).

A tale titolo sono equiparati, ai sensi della legge n. 42/1999, i diplomi ed attestati conseguiti in base al precedente ordinamento ed indicati nel decreto ministeriale 27 luglio 2000.

(*) Laurea ai sensi del decreto 3 novembre 1999, n. 509 del Ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica.

Prove di esame:

- a) *prova scritta*: svolgimento di un tema o soluzione di quesiti a risposta sintetica attinenti. Elementi di fisiopatologia, metodologia della riabilitazione;
- b) *prova pratica*: metodiche e tecniche riabilitative relative a disabilità motorie, psicomotorie e cognitive;
- c) *prova orale*: elementi di legislazione sanitaria, metodologia e tecniche della riabilitazione, nonché elementi di informatica e la verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale di una lingua straniera.

A tal fine il candidato dovrà scegliere la lingua straniera tra le seguenti:

- francese;
- inglese;
- tedesco.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - *Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - *Domanda di ammissione*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;
- i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda per i Servizi Sanitari;
- l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- m) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003);

- n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 445/2000;
- o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni;
- p) l'indicazione della lingua straniera nella quale intendono effettuare la verifica.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 4);
- fotocopia non autenticata ed in carte semplice di un documento d'identità valido;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
- elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, nè costituisce autocertificazione.

Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001, agli articoli 8 - 11 - 20 - 21 e 22:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 30 punti per i titoli;
 - b) 70 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova scritta;
 - b) 20 punti per la prova pratica;
 - c) 20 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - 1) titoli di carriera: punti 15;
 - 2) titoli accademici di studio: punti 5;
 - 3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 3;
 - 4) curriculum formativo e professionale: punti 7.
4. Titoli di carriera:
 - a) servizio nella figura professionale a concorso ante 1 settembre 2001, punti 1,200 per anno;
 - b) servizio nella figura professionale a concorso post 1 settembre 2001, punti 1,200 per anno;
 - c) servizio nella categoria D) o Ds) nella medesima figura professionale ante 1 settembre 2001, punti 1,320 per anno;
 - d) servizio nella categoria D) con funzioni di coordinamento o Ds) nella medesima figura professionale post 1 settembre 2001, punti 1,320 per anno.
5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche Amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valu-

tazione il candidato deve allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958).

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione.

Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3), e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato allegi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4 - *Modalità di versamento della tassa di concorso di euro 10,33 (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)*

- Versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Servizio di tesoreria - Via Pozzuolo, n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Unicredit Banca S.p.A. - Servizio di tesoreria.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Via Pozzuolo, n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - Via Pozzuolo, n. 330 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì - 9.00-13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - 4^a serie speciale - Concorsi ed esami, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, ovvero, in caso di numero esiguo di candidati, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso, sia scritte che pratiche e orali, non possono aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alle prove pratica e orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova scritta. L'avviso per la presentazione alla prova pratica e orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione della avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine della effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La stessa rimane efficace, salvo modifiche, per un termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inserito in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto sanità.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, Comparto sanità 1 settembre 1995.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti previsti dal citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai

dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'Ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'Ufficio stato giuridico e del Responsabile dell'Ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio concorsi ed assunzioni - Via Pozzuolo, n. 330 - Udine, oppure consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Allegato n. 1)

Schema di domanda di ammissione da redigersi in carta libera

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi
Sanitari n. 4 «Medio Friuli»
Via Pozzuolo, n. 330
33100 Udine (UD)

..l. sottoscritt. (a)

CHIEDE

di essere ammess. al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 4 posti di collaboratore professionale sanitario fisioterapista, cat. D) il con avviso n. /M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità, dichiara:

- di essere nat... a il codice fiscale ;
- di risiedere in ,via n. ;
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana ;
- di essere iscritt. o nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt... nelle liste elettorali per il seguente motivo);
- di non aver riportato condanne penali (ovvero precisare quali - vanno indicate anche quelle per le quali non è prevista la menzione) ;
- di non aver procedimenti penali in corso. ;
- di essere in possesso del seguente titolo di studio (diploma o laurea) conseguita il presso (scuola o istituto o università) (b);
- di essere altresì in possesso dei seguenti requisiti specifici di ammissione al concorso:
 - titolo di conseguito il presso (b);
 - di aver prestato servizio militare quale presso dal al (ovvero di non aver prestato servizio militare per);
 - di aver prestato servizio presso dal al quale (indicare tutti servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni precisando le cause di risoluzione dei precedenti rapporti di impiego);
 - di prestare attualmente servizio presso dal quale (ovvero di non prestare attualmente alcun servizio);
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui all'avviso e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- di avere diritto alla riserva di posti, ovvero di aver diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo: - allegare documentazione probatoria (c);
- di indicare, ai fini dell'accertamento della conoscenza della lingua straniera, (d);
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi presidio/reparto dell'Azienda;

- di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai cittadini di uno degli Stati membri dell'Unione europea);
- di richiedere i seguenti benefici previsti dalla legge n. 104/1992 ed a tal fine allega certificazione relativa all'handicap (tale dichiarazione deve essere sottoscritta unicamente dai portatori di handicap che intendono usufruire dei benefici di cui all'articolo 20 della legge n. 104/1992);
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
 sig.
 Via. n.
 telefono n.
 c.a.p. n. Città

DICHIARA INOLTRE

Che i documenti allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Data

(firma autografa e non autenticata)

NOTE:

- a) Cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;
- c) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti;
- d) indicare obbligatoriamente la lingua straniera tra quelle proposte dal bando di concorso.

Allegato n. 2)
Autocertificazione

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

..l. sottoscritt..... nat. a
il residente a
indirizzo
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

di aver conseguito:

– i seguenti titoli di studio:

..... in data
presso
..... in data
presso

– i seguenti diplomi professionali:

.....
in data - presso
.....
in data - presso

– di essere iscritto/a all'Albo professionale
della Provincia di dal posizione n.

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE (1):
.....

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig.,
previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine,

VISTO: IL FUNZIONARIO

NOTE:

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

..l.. sottoscritt... nat.. a ...
il ... residente a ...
indirizzo ...
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000.

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE (1):
.....

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig., previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine,

VISTO: IL FUNZIONARIO:

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/ecc.:
• (titolo)
composta di n. fogli è conforme all'originale.
• la copia del seguente titolo o documento:
composta di n. fogli è conforme all'originale.
• di aver prestato e/o di prestare servizio quale (qualifica)
presso
dal (Azienda o Ente) al
in qualità di dipendente del... stess... ..

ovvero

in qualità di dipendente della Cooperativa

Articolo 46

(ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;
- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;

- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 23;
- cc) qualità di vivenza a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47

(ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva.

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 10 posti di operatore socio sanitario.

In attuazione del decreto del Direttore generale n. 530 del 2 luglio 2004, esecutiva ai sensi di legge, è bandito concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura dei sotto indicati posti, vacanti nella vigente dotazione organica:

- ruolo tecnico
- personale tecnico
- profilo professionale: operatore socio sanitario
- categoria B (fascia base)
- livello economico Bs)
- posti n. 10.

A norma di quanto previsto dall'articolo 3, comma 3 del D.P.R. 27 marzo 2001 n. 220, n. 3 posti sono riservati a favore delle particolari categorie di cittadini che trovano tutela nelle seguenti norme:

- articolo 7, comma 2 della legge n. 68 del 12 marzo 1999;
- articolo 18, comma 6 del decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215 e legge 20 settembre 1980, n. 574.

L'indizione del bando si è resa possibile in quanto il Centro per l'impiego di Udine non ha segnalato la presenza a livello regionale di figure professionali in disponibilità corrispondenti a quelle per cui s'intende dar corso alla procedura concorsuale, in conformità a quanto previsto dall'articolo 7 della legge n. 3/2003.

All'assunzione nel posto si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore in materia.

Per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso si applicano le vigenti disposizioni in materia e, in particolare quelle stabilite dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, pubblicato sul supplemento n. 144/L alla Gazzetta Ufficiale n. 134 del 12 giugno 2001 nonché quanto previsto dal Contratto collettivo nazionale di lavoro Comparto sanità del 20 settembre 2001 e 19 aprile 2004.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alle leggi 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche ed integrazioni, nonché quelle contenute sull'argomento nelle circolari ministeriali applicative.

L'amministrazione garantisce pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165).

Si applica, inoltre, in materia di trattamento dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione e le prove di esame per il posto a concorso;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE E PROVE D'ESAME

Requisiti specifici di ammissione relativi al presente concorso:

- titolo conseguito a seguito del superamento del corso di formazione di durata annuale, previsto dagli articoli 7 e 8 dell'accordo provvisorio tra il Ministero della sanità, il Ministero della solidarietà sociale e le Regioni e Province autonome di Trento e Bolzano del 18 febbraio 2000.

Prove di esame:

a) prova pratica:

- esecuzione di procedure assistenziali proprie della qualifica professionale;
- rifacimento e riordino del letto vuoto ed occupato;
- soddisfacimento dei bisogni di base della persona;
- procedure di posizionamento e di mobilitazione della persona;
- procedure di primo soccorso;
- modalità relazionali di base con la persona assistita e con i familiari;
- procedure per lo smaltimento dei rifiuti;
- procedure di utilizzo dei presidi sanitari;

b) prova orale:

- colloquio inerente ai contenuti della prova pratica
- assistenza di base e mobilitazione;
- igiene ambientale;

- procedure di sanificazione, disinfezione, sterilizzazione;
- procedure di primo soccorso;
- ruolo e profilo dell'OSS;
- principali riferimenti legislativi del SSN;
- principi di comunicazione ed integrazione.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI

1 - *Requisiti generali di ammissione*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego:
 - 1) l'accertamento dell'idoneità fisica all'impiego - con l'osservanza delle norme in tema di categorie protette - è effettuato da una struttura pubblica del Servizio sanitario nazionale, prima dell'immissione in servizio;
 - 2) il personale dipendente dal Servizio sanitario nazionale è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso.

Non possono accedere all'impiego coloro che siano stati esclusi dall'elettorato attivo e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso pubbliche amministrazioni ovvero licenziati a decorrere dalla data di entrata in vigore del primo contratto collettivo.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito per la presentazione delle domande di ammissione.

2 - *Domanda di ammissione*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice secondo l'allegato schema, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» di Udine e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 5.

Nella domanda gli aspiranti dovranno dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) il cognome e nome, la data ed il luogo di nascita, il codice fiscale, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana o equivalente. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea devono dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune d'iscrizione nelle liste elettorali, ovvero i motivi della loro non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate;
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il concorso;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari;
- g) i servizi prestati come impiegati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;

- i) il proprio espresso impegno a raggiungere in caso di assunzione qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda per i Servizi Sanitari;
- l) il domicilio presso il quale deve esser loro data ad ogni effetto, ogni necessaria comunicazione. In caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- m) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003);
- n) che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 2 del D.P.R. n. 445/2000;
- o) di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché a segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

A tal fine gli stessi dovranno produrre apposita certificazione medica che specifichi:

- i sussidi necessari relativi alla condizione dell'handicappato;
- i tempi aggiuntivi necessari all'avente diritto.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettere d) e g) verranno considerate come il non aver riportato condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

L'omessa indicazione nella domanda anche di un solo requisito richiesto per l'ammissione determina l'esclusione dal concorso.

La domanda dovrà essere con firma autografa e non autenticata. Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

Ai fini dell'autocertificazione, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento d'identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

Chi ha titolo a riserva di posti deve dichiarare dettagliatamente nella domanda i requisiti e le condizioni utili di cui sia in possesso, allegando alla domanda stessa i relativi documenti probatori.

Tutte le agevolazioni relative all'autocertificazione verranno applicate purchè correttamente espresse.

3 - Documentazione da allegare alla domanda

I concorrenti dovranno produrre in allegato alla domanda:

- originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, (rif. punto 4);
- fotocopia non autenticata ed in carte semplice di un documento d'identità valido;
- curriculum formativo e professionale datato e firmato;
- elenco in triplice copia, in carta semplice, dei documenti e dei titoli presentati, datato e firmato.

Alla domanda di partecipazione al concorso i concorrenti devono allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengono opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito e della formulazione della graduatoria secondo le modalità di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Nel curriculum formativo e professionale vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), non riferibili a titoli già valutati nelle altre categorie, idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco dell'intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, nonché gli incarichi di insegnamento conferiti da enti pubblici. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni o seminari che abbiano finalità di formazione e di aggiornamento professionale e di avanzamento di ricerca scientifica. La partecipazione è valutata tenendo conto dei criteri stabiliti in materia dal regolamento sull'accesso al secondo livello dirigenziale per il persona-

le del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale. Sono valutate, altresì, l'idoneità nazionale nella disciplina prevista dal pregresso ordinamento e l'attestato di formazione manageriale disciplinato dal predetto regolamento. Non sono valutate le idoneità conseguite in precedenti concorsi.

Il curriculum formativo e professionale qualora non formalmente documentato, ha unicamente uno scopo informativo e, pertanto, non attribuisce alcun punteggio, nè costituisce autocertificazione.

Nella certificazione o sulla dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà, relativa ai servizi presso le Aziende per i servizi sanitari o presso le Aziende ospedaliere deve essere attestato se ricorrano o meno le condizioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 46 del D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, in presenza delle quali il punteggio di anzianità deve essere ridotto. In caso positivo, l'attestazione deve precisare la misura della riduzione del punteggio. Devono, inoltre, essere indicati l'Azienda presso cui si è prestato o si presta servizio, le qualifiche ricoperte, le discipline, le date iniziali e finali dei relativi periodi di attività e la tipologia del rapporto di lavoro (tempo determinato/indeterminato - tempo pieno/parziale). Non saranno valutate le dichiarazioni non complete o imprecise. In caso di produzione di certificati originali saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui gli stessi sono prestati, o dal funzionario delegato.

Per la valutazione dei titoli si applicano i criteri previsti dal D.P.R. n. 220/2001, agli articoli 8 - 11 - 20 - 21 e 22:

1. La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:
 - a) 40 punti per i titoli;
 - b) 60 punti per le prove d'esame.
2. I punti per le prove d'esame sono così ripartiti:
 - a) 30 punti per la prova pratica;
 - c) 30 punti per la prova orale.
3. I punti per la valutazione dei titoli sono così ripartiti:
 - 1) titoli di carriera: punti 15;
 - 2) titoli accademici di studio: punti 10;
 - 3) pubblicazioni e titoli scientifici: punti 5;
 - 4) curriculum formativo e professionale: punti 10.
4. Titoli di carriera:
 - a) servizio nella figura professionale a concorso, punti 1,200 per anno;
 - b) servizio nella categoria B quale operatore tecnico addetto all'assistenza, punti 0,900 per anno;
 - c) servizio nella categoria A quale ausiliario specializzato servizi socio assistenziali punti 0,600 per anno.
5. I titoli accademici, di studio, le pubblicazioni ed i titoli scientifici ed il curriculum formativo e professionale si valutano con gli stessi criteri previsti dall'articolo 11 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

Il servizio prestato presso le Case di cura convenzionate o accreditate (articolo 21, D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220), con rapporto continuativo, è valutato per il 25% della sua durata, come servizio prestato presso gli ospedali pubblici nella categoria di appartenenza.

Ai sensi dell'articolo 20 del D.P.R. n. 220/2001 i periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma prestati presso le Forze armate sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto dal decreto suddetto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%. (Ai fini della valu-

tazione il candidato deve allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958).

Il risultato della valutazione dei titoli deve essere reso noto agli interessati prima dell'effettuazione della prova orale.

Ai sensi di legge non sono soggetti all'imposta di bollo la domanda ed i relativi documenti di partecipazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia autenticata ai sensi di legge.

Il candidato può comprovare il possesso dei titoli facoltativi e obbligatori richiesti per l'ammissione al concorso con dichiarazioni sostitutive da produrre contestualmente alla domanda di partecipazione. Tali dichiarazioni per le quali non è richiesta autentica di firma, possono essere rese per stati, qualità personali e fatti (allegato n. 2), ai sensi dell'articolo 46 del D.P.R. n. 445/2000.

Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà, possono essere rese per stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato (allegato n. 3), e ciò ai sensi dell'articolo 47 del cennato D.P.R.

Ove il candidato allegi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale. Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni. La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente a fotocopia di un documento di riconoscimento.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Ambedue le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000.

Per coloro che effettuano autocertificazioni viene sottolineato che:

- chiunque rilascia dichiarazioni mendaci, forma atti falsi o ne fa uso, è punito ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia (articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000);
- l'Amministrazione è tenuta ad effettuare idonei controlli sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese (articolo 71) con le modalità di cui all'articolo 43 (accertamento d'ufficio);
- qualora dal controllo effettuato dall'Amministrazione emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato dall'Amministrazione stessa sulla base delle dichiarazioni non veritiere (articolo 75).

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Per l'applicazione del diritto alle preferenze, nell'eventualità di parità di punteggio, previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

4 - *Modalità di versamento della tassa di concorso di euro 10,33* (nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce)

- Versamento su conto corrente postale n. 10003333, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli», Servizio di tesoreria - Via Pozzuolo, n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- versamento su conto corrente bancario n. 2845347 ABI 02008 CAB 12310, intestato all'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» presso Unicredit Banca S.p.A. - Servizio di tesoreria.

5 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

La domanda e la documentazione ad essa allegata: - devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» - Via Pozzuolo n. 330 - 33100 Udine;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 4 «Medio Friuli» direttamente all'Ufficio protocollo generale - Via Pozzuolo, n. 330 - Udine, nelle ore di ufficio (da lunedì a venerdì - 9.00-13.00).

All'atto della presentazione della domanda, sarà rilasciata apposita ricevuta.

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento (la busta deve portare stampigliata tale dicitura) entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; l'eventuale riserva di invio successivo di documenti è priva di effetto.

6 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è disposta, con provvedimento motivato, dall'Azienda sanitaria, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

7 - Commissione esaminatrice

La Commissione esaminatrice è nominata dall'Azienda sanitaria nei modi e nei termini stabiliti dall'articolo 6 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

8 - Convocazione dei candidati

Il diario delle prove scritte, non meno di quindici giorni prima dell'inizio delle prove medesime, sarà comunicato agli stessi, con raccomandata con avviso di ricevimento.

Le prove del concorso, sia pratica che orale, non possono aver luogo in giorni festivi, né durante le festività religiose ebraiche o valdesi.

Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale sarà data comunicazione con l'indicazione del voto riportato nella prova pratica. L'avviso per la presentazione alla prova orale sarà dato ai singoli candidati, almeno venti giorni prima, di quello in cui essi debbono sostenerla.

In relazione al numero dei candidati la Commissione può stabilire l'effettuazione della prova orale nello stesso giorno di quello dedicato alla prova pratica. In tal caso la comunicazione dell'avvenuta ammissione alla prova stessa sarà dato al termine dell'effettuazione della prova pratica.

La prova orale deve svolgersi in un'aula aperta al pubblico.

Al termine di ogni seduta dedicata alla prova orale, la Commissione giudicatrice forma l'elenco dei candidati esaminati, con l'indicazione dei voti da ciascuno riportati che sarà affisso nella sede degli esami.

Per essere ammessi a sostenere le prove i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

9 - Formazione della graduatoria approvazione e dichiarazione del vincitore

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati, tenendo presente le precedenze e le preferenze ai sensi della vigente normativa in materia.

La graduatoria sarà poi trasmessa al Direttore Generale dell'Azienda Sanitaria il quale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, la approva e procede, con proprio atto deliberativo alla dichiarazione del vincitore.

10 - Conferimento di posti ed utilizzazione della graduatoria

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Direttore generale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con provvedimento del direttore generale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione.

La stessa rimane efficace, salvo modifiche, per un termine di ventiquattro mesi dalla data di approvazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

11 - Adempimenti del vincitore

I candidati dichiarati vincitori saranno invitati dall'Azienda sanitaria, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a presentare, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione, a pena di decadenza nei diritti conseguenti alla partecipazione allo stesso:

- a) i documenti corrispondenti alle dichiarazioni contenute nella domanda di partecipazione al concorso;
- b) altri titoli che danno diritto ad usufruire della riserva, precedenza e preferenza a parità di valutazione.

I candidati possono avvalersi dell'istituto dell'autocertificazione, ai sensi della vigente normativa in materia.

Inoltre, ai sensi del vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro e successive integrazioni, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'immissione in servizio, sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori del concorso e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore.

Si preavvisa che nessun documento di cui al precedente alinea verrà restituito ai concorrenti (anche non vincitori) inserito in graduatoria, per tutto il periodo di vigenza della graduatoria stessa.

12 - Costituzione del rapporto di lavoro

Il rapporto di lavoro è costituito e regolato da contratti individuali, secondo le disposizioni di legge, le normative comunitarie e il Contratto collettivo nazionale di lavoro per il Comparto sanità.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati:

- a) tipologia del rapporto;
- b) data di inizio del rapporto di lavoro;
- c) qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale;
- d) durata del periodo di prova;
- e) sede di prima destinazione.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. È, in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'annullamento della procedura concorsuale che ne costituisce il presupposto. Sono fatti salvi gli effetti economici derivanti dal rapporto di lavoro prestato fino al momento della risoluzione.

L'Azienda prima di procedere all'assunzione, mediante il contratto individuale, invita l'interessato a presentare la documentazione prescritta dalla normativa vigente e dal bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine l'interessato, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare, salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 9, di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità di cui alla vigente normativa in materia. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova Azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 15, comma 11 ed articolo 17, comma 9 del Contratto collettivo nazionale di lavoro, Comparto sanità 1 settembre 1995.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

13 - Decadenza dalla nomina

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

14 - Periodo di prova

Il vincitore sarà assunto in prova per un periodo di sei mesi, ai sensi e con le modalità di cui all'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995.

15 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

16 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi del decreto legislativo n. 196/2003, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso l'U.O. concorsi ed assunzioni, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'eventuale instaurazione del rapporto di lavoro, per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti previsti dal citato decreto legislativo tra i quali figura il diritto di accesso ai

dati che lo riguardano, nonché alcuni diritti complementari tra cui il diritto di far rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei, incompleti o raccolti in termini non conformi alla legge, nonché il diritto di opporsi al loro trattamento per motivi legittimi.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile dell'ufficio concorsi ed assunzioni, del Responsabile dell'ufficio stato giuridico e del Responsabile dell'ufficio trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

17 - Norme di salvaguardia

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, sempreché applicabili, le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nel decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, e successive modificazioni ed integrazioni e nel decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni.

Informazioni

Per ulteriori informazioni e per ricevere, copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 9.00 alle ore 13.00 - di tutti i giorni feriali (sabato escluso) all'Ufficio Concorsi ed assunzioni - Via Pozzuolo n. 330 - Udine, oppure consultare il sito internet aziendale: www.ass4.sanita.fvg.it.

IL DIRETTORE GENERALE:
dott. Roberto Ferri

Allegato 1)

Facsimile domanda da redigersi in carta libera

Al Direttore generale
dell'Azienda per i Servizi
Sanitari n. 4 «Medio Friuli»
Via Pozzuolo n. 330
33100 Udine (UD)

..l. sottoscritt. (a)

CHIEDE

di essere ammess. al concorso pubblico per titoli ed esami a n. 10 posti di operatore socio sanitario (cat. Bs) bandito il con avviso n. /M.I.

A tal fine, sotto la propria responsabilità e con finalità di autocertificazione, dichiara:

- di essere nat. a il
- codice fiscale
- di risiedere in, via n.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
- di essere iscritt. nelle liste elettorali del Comune di (ovvero: di non essere iscritt. nelle liste elettorali per il seguente motivo.);
- di non aver mai riportato condanne penali (ovvero: di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale:);
- di essere in possesso del diploma di conseguito il presso (b);
- di aver prestato servizio militare (c) dal al presso in qualità di (ovvero di non aver prestato servizio militare per il seguente motivo
- di prestare attualmente servizio (o di aver prestato servizio oppure di non aver mai prestato servizio) presso le seguenti pubbliche Amministrazioni: (indicare i periodi, le qualifiche e le cause di risoluzione dei rapporti di pubblico impiego);
- di avere diritto alla riserva di posti per il seguente motivo: - allegare documentazione probatoria (d);
- di impegnarsi a raggiungere, in caso di assunzione, qualsiasi destinazione nell'ambito dell'Azienda sanitaria;
- di manifestare il proprio consenso, ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge 31 dicembre 1996, n. 675 al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della presente normativa;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente concorso è il seguente:
sig.
Via n.
telefono n. c.a.p. n. città

DICHIARA INOLTRE

* Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali ai sensi dell'articolo 18 e 19 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Di essere consapevole della veridicità della presente domanda e di essere a conoscenza delle sanzioni penali di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 in caso di false dichiarazioni.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

Luogo e data,

(firma autografa e non autenticata)

.

* Nota bene: In questo caso, coloro i quali presentano la domanda avvalendosi del servizio postale sono tenuti a presentare in fotocopia, non autenticata, un documento di identità in corso di validità dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data ed il numero dello stesso.

NOTE:

- a) cognome e nome: le coniugate devono indicare il cognome da nubile;
- b) indicare - per tutti i titoli di studio ed i diplomi professionali richiesti come requisito specifico - il tipo, gli istituti o enti che li hanno rilasciati e le date di conseguimento;
- c) dichiarazione riservata ai soli candidati di sesso maschile;
- d) tale precisazione è richiesta solo ai concorrenti che possono vantare detti diritti.

Allegato n. 2)
Autocertificazione

DICHIARAZIONI SOSTITUTIVE DI CERTIFICAZIONI

(Articolo 46, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

..l. sottoscritt nat. a il
residente a indirizzo
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

di aver conseguito:

- i seguenti titoli di studio:
 - in data -
 - presso -
 - in data -
 - presso -
- i seguenti diplomi professionali:
 -
 - in data - presso -
 -
 - in data - presso -
- di essere iscritto/a all'Albo professionale
della Provincia di dal posizione n.

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE (1)

.....

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig., previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine,

VISTO: IL FUNZIONARIO:

NOTA:

- (1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta, deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica non autenticata di documento valido di identità del dichiarante medesimo.

Allegato n. 3)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DELL'ATTO DI NOTORIETÀ

(Articolo 47, D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000)

(da rilasciarsi solo in caso di dichiarazioni non inserite nel testo della domanda di concorso)

..l. sottoscrittnat.. a il
residente a indirizzo
consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, ri-
chiamate dall'articolo 76 del D.P.R. 445 del 28 dicembre 2000,

DICHIARA

.....
.....
.....
.....
.....

Dichiara di essere informato, secondo quanto previsto all'articolo 10 della legge 675/1996, che i dati per-
sonali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento
per il quale la presente dichiarazione viene resa.

.....
(luogo, data)

IL/LA DICHIARANTE (1):
.....

Dichiaro che la suddetta firma è stata apposta in presenza del funzionario sig.,
previo accertamento dell'identità del dichiarante.

Udine,

VISTO: IL FUNZIONARIO:

NOTA:

(1) Il dichiarante deve sottoscrivere la dichiarazione davanti al dipendente addetto a ricevere la documentazione, il quale, a sua volta,
deve prenderne formalmente atto, ovvero, nel caso in cui non sia possibile presentarla, inviarla unitamente alla copia fotostatica
del documento di identità del dichiarante medesimo.

A titolo puramente esemplificativo si riportano alcune formule che possono essere trascritte nel facsimile
di dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà:

- la copia del seguente attestato di partecipazione a corso/congresso/ecc.:
.....
(titolo)
composta di n. fogli è conforme all'originale.
• la copia del seguente titolo o documento:
composta di n. fogli è conforme all'originale.
• di aver prestato e/o di prestare servizio quale
(qualifica)

presso (Azienda o Ente)
 dal al
 in qualità di dipendente del.. stess..

ovvero

in qualità di dipendente della Cooperativa

Articolo 46

(ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive di certificazioni

1. Sono comprovati con dichiarazioni, anche contestuali all'istanza, sottoscritte dall'interessato e prodotte in sostituzione delle normali certificazioni i seguenti stati, qualità personali e fatti:

- a) data e il luogo di nascita;
- b) residenza;
- c) cittadinanza;
- d) godimento dei diritti civili e politici;
- e) stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero;
- f) stato di famiglia;
- g) esistenza in vita;
- h) nascita del figlio, decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente;
- i) iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni;
- l) appartenenza a ordini professionali;
- m) titolo di studio, esami sostenuti;
- n) qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione, di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione tecnica;
- o) situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali;
- p) assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione dell'ammontare corrisposto;
- q) possesso e numero del codice fiscale, della partita I.V.A. e di qualsiasi dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria;
- r) stato di disoccupazione;
- s) qualità di pensionato e categoria di pensione;
- t) qualità di studente;
- u) qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche, di tutore, di curatore e simili;
- v) iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi tipo;

- z) tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari, ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato di servizio;
- aa) di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di sicurezza e di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa;
- bb) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- bb-bis) di non essere l'ente destinatario di provvedimenti giudiziari che applicano le sanzioni amministrative di cui al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231;
- cc) qualità di vivente a carico;
- dd) tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei registri dello stato civile;
- ee) di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non aver presentato domanda di concordato.

Articolo 47

(ex D.P.R. n. 445/2000)

Dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà

1. L'atto di notorietà concernente stati, qualità personali o fatti che siano a diretta conoscenza dell'interessato è sostituito da dichiarazione resa e sottoscritta dal medesimo con la osservanza delle modalità di cui all'articolo 38.

2. La dichiarazione resa nell'interesse proprio del dichiarante può riguardare anche stati, qualità personali e fatti relativi ad altri soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.

3. Fatte salve le eccezioni espressamente previste per legge, nei rapporti con la pubblica amministrazione e con i concessionari di pubblici servizi, tutti gli stati, le qualità personali e i fatti non espressamente indicati nell'articolo 46 sono comprovati dall'interessato mediante la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.

4. Salvo il caso in cui la legge preveda espressamente che la denuncia all'Autorità di Polizia Giudiziaria è presupposto necessario per attivare il procedimento amministrativo di rilascio del duplicato di documenti di riconoscimento o comunque attestanti stati e qualità personali dell'interessato, lo smarrimento dei documenti medesimi è comprovato da chi ne richiede il duplicato mediante dichiarazione sostitutiva

AZIENDA PER I SERVIZI
SANITARI N. 5 «BASSA FRIULANA»

PALMANOVA
(Udine)

Pubblicazione della graduatorie di merito di diversi concorsi pubblici, per titoli ed esami.

Ai sensi dell'articolo 18 del D.P.R. n. 483/1997 e del D.P.R. n. 220/2001 si rendono note le graduatorie dei seguenti concorsi pubblici, per titoli ed esami, espletati presso l'A.S.S. n. 5 «Bassa Friulana»:

– *Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico della disciplina di nefrologia. Graduatoria approvata con ordinanza n. 690 del 24 giugno 2004:*

1° Tosto Massimiliano	punti 79,060/100
2° Sasso Stefania	punti 70,314/100

– *Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico della disciplina di Medicina e chirurgia d'accettazione e d'urgenza. Graduatoria approvata con ordinanza n. 668 del 24 giugno 2004:*

1° Cocchia Lucia	punti 86,369/100
2° Buratti Emanuele	punti 79,806/100
3° Maurizio Raffaella	punti 79,650/100
4° Fior Francesco	punti 78,784/100
5° De Cesare Cristina Maria	punti 78,045/100

– *Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di Dirigente medico della disciplina di Otorinolaringoiatria. Graduatoria approvata con ordinanza n. 738 del 6 luglio 2004:*

1° Florio Flora	punti 75,058/100
2° Marioni Gino	punti 66,178/100
3° Targa Lorenza	punti 65,868/100
4° Marzinotto Piergiovanni	punti 65,348/100

– *Concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 25 posti di Collaboratore professionale sanitario - infermiere. Graduatoria approvata con ordinanza n. 716 del 29 giugno 2004:*

1° Ponta Sandra	punti 70,024
2° Talarico Carmelina	punti 69,420
3° Mariani Cristina	punti 68,100
4° Virgolini Sara (nata il 25 febbraio 1979)	punti 64,210
5° Lucchesi Andrea (nato il 2 agosto 1971)	punti 64,210
6° Moro Manuela	punti 63,160
7° Novati Monica (nata il 6 novembre 1980)	punti 59,400
8° Donat Ilaria (nata il 3 dicembre 1979)	punti 59,400
9° Sandrigo Federica	punti 56,540
10° Giraldi Dennis	punti 56,310
11° Carli Roberta	punti 56,080
12° Gottardo Nicola	punti 55,380
13° Bernard Paolo	punti 55,350
14° Cozzi Lisa Annamaria	punti 55,240
15° Devidè Giulia	punti 54,400
16° Sfrazzetto Giuseppina	punti 53,180
17° Solidoro Ursula	punti 49,410

Bando di concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. 1 posto di assistente tecnico.

In attuazione dell'ordinanza del Dirigente della Struttura operativa politiche del personale n. 600 del 4 giugno 2004, esecutiva ai sensi di legge, è indetto concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato e pieno di n. 1 posto di assistente tecnico.

- Ruolo: tecnico
- profilo professionale: assistente tecnico
- categoria: C.

All'assunzione nei posti si provvederà in conformità alle norme ed alle disposizioni in vigore nella materia.

Le disposizioni per l'ammissione al concorso e le modalità di espletamento dello stesso sono stabilite dal D.P.R. n. 761 del 20 dicembre 1979, per quanto ancora in vigore, dal D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, per quanto applicabile, dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, dalla legge n. 68/1999.

Si applicano, inoltre, le disposizioni in materia di cui alla legge 15 maggio 1997, n. 127, e le disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Si applica, in materia di trattamento dei dati personali, il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

L'Amministrazione garantisce, ai sensi della normativa in vigore, parità e pari opportunità tra uomini e donne per l'accesso al lavoro ed al trattamento sul lavoro (articolo 7, 1° comma, decreto legislativo n. 165/2001).

Sono di seguito riportati:

- nella prima parte: i requisiti specifici di ammissione, le prove d'esame per la posizione funzionale a concorso e la valutazione dei titoli;
- nella successiva normativa generale: i requisiti generali di ammissione e le modalità di espletamento del concorso.

REQUISITI SPECIFICI DI AMMISSIONE

- a) Diploma di maturità tecnica industriale nei seguenti indirizzi: meccanico, elettronico, elettrotecnico;
- b) iscrizione al rispettivo Collegio professionale, attestato da certificato in data non anteriore a sei mesi rispetto a quella di scadenza del bando; tale certificazione può essere sostituita da dichiarazione resa dal candidato ex articolo 46, D.P.R. n. 445/2000. Ai sensi dell'articolo 51 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220, l'iscrizione al collegio professionale non è richiesta ai fini della partecipazione al concorso per i dipendenti di Amministrazioni pubbliche diverse dalle Aziende sanitarie, che, in base all'ordinamento dell'Ente di appartenenza, non possono risultare iscritti all'Albo. In tal caso è richiesto il possesso dell'abilitazione all'esercizio della relativa attività professionale.

PROVE D'ESAME

Prova scritta: svolgimento di un tema ovvero soluzione di quesiti a risposta sintetica nell'ambito delle seguenti materie:

- legislazione e normativa tecnica in materia di sicurezza nei luoghi di lavoro con particolare riferimento al decreto legislativo n. 626/1994;
- antinfortunistica: principi generali.

Prova pratica: predisposizione di atti connessi alla qualificazione professionale richiesta:

- stesura di una procedura operativa (protocollo) di intervento tecnico.

Prova orale: colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, nonché su elementi di informatica e verifica della conoscenza, almeno a livello iniziale, della lingua inglese o francese o tedesca, a scelta del candidato.

VALUTAZIONE DEI TITOLI

La Commissione dispone, complessivamente, di 100 punti così ripartiti:

- a) 30 punti per i titoli;
- b) 70 punti per le prove d'esame.

I punti per la valutazione delle prove d'esame sono così ripartiti:

- a) 30 punti per la prova scritta;
- b) 20 punti per la prova pratica;
- c) 20 punti per la prova orale.

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti fra le seguenti categorie:

- a) titoli di carriera: 15;
- b) titoli accademici e di studio: 5;
- c) pubblicazioni e titoli scientifici: 3;
- d) curriculum formativo e professionale: 7.

Ai fini della valutazione dei titoli la commissione giudicatrice si atterrà ai principi ed ai criteri di cui agli articoli 11, 20, 21 e 22 del D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

NORMATIVA GENERALE DEI CONCORSI (D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220)

1 - Conferimento dei posti ed utilizzazione della graduatoria.

La graduatoria di merito dei candidati è formata secondo l'ordine dei punti della votazione complessiva riportata da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'articolo 5 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

Il Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale, riconosciuta la regolarità degli atti del concorso, li approva.

Sono dichiarati vincitori, nei limiti dei posti complessivamente messi a concorso, i candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito, tenuto conto di quanto disposto dalla legge 68/1999, o da altre disposizioni di legge in vigore che prevedono riserve di posti in favore di particolari categorie di cittadini (tra cui, ad esempio, i volontari in ferma breve delle tre forze armate congedati senza demerito, ufficiali di complemento delle tre forze armate che hanno terminato senza demerito la ferma biennale, ...).

Si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 16 del D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487, e successive modificazioni ed integrazioni.

La graduatoria di merito, unitamente a quella dei vincitori del concorso, è approvata con ordinanza del Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale, ed è immediatamente efficace.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

Le graduatorie dei vincitori rimangono efficaci per un termine di due anni (o nei termini previsti dalle vigenti disposizioni) dalla data di pubblicazione per eventuali coperture di posti per i quali il concorso è stato bandito e che successivamente ed entro tale data dovessero rendersi disponibili.

2 - *Requisiti generali di ammissione.*

Per l'ammissione al concorso è richiesto il possesso dei seguenti requisiti generali:

- a) cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o cittadinanza di uno dei Paesi dell'Unione europea;
- b) idoneità fisica all'impiego. L'accertamento dell'idoneità fisica è effettuato a cura dell'Azienda per i Servizi Sanitari prima dell'immissione in servizio. Il personale dipendente da pubbliche Amministrazioni ed il personale dipendente dagli Istituti, Ospedali ed Enti di cui agli articoli 25 e 26, comma 1, D.P.R. n. 761/1979, è dispensato dalla visita medica;
- c) titolo di studio per l'accesso al posto messo a concorso;
- d) iscrizione all'Albo professionale, ove richiesto per l'esercizio della professione. L'iscrizione al corrispondente Albo professionale di uno dei Paesi dell'Unione europea, ove prevista, consente la partecipazione ai concorsi, fermo restando l'obbligo dell'iscrizione all'Albo in Italia prima dell'assunzione in servizio.

Non possono accedere all'impiego coloro i quali siano esclusi dall'elettorato attivo politico e coloro che siano stati destituiti o dispensati dall'impiego presso una pubblica Amministrazione.

Tutti i suddetti requisiti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito nell'avviso pubblico per la presentazione delle domande di ammissione.

3 - *Domande di ammissione al concorso.*

La domanda di partecipazione al concorso, redatta in carta semplice, deve essere rivolta al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» e presentata o spedita nei modi e nei termini previsti al successivo punto 6.

Per l'ammissione al concorso gli aspiranti devono dichiarare, sotto la propria responsabilità, consapevoli delle pene stabilite per false certificazioni e mendaci dichiarazioni, ai sensi del D.P.R. n. 445/2000:

- a) il cognome e nome, la data e il luogo di nascita, la residenza;
- b) il possesso della cittadinanza italiana, ovvero i requisiti sostitutivi. I cittadini degli Stati membri dell'Unione europea dovranno dichiarare, altresì, di godere dei diritti civili e politici anche nello Stato di appartenenza o di provenienza, ovvero i motivi di mancato godimento e di avere adeguata conoscenza della lingua italiana (D.P.C.M. 7 febbraio 1994, n. 174);
- c) il Comune di iscrizione nelle liste elettorali ovvero il motivo della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;
- d) le eventuali condanne penali riportate (indicare la data della sentenza dell'autorità giudiziaria anche se è stata concessa amnistia, perdono giudiziale, condono, indulto);
- e) il titolo di studio posseduto e i requisiti specifici di ammissione richiesti per il presente bando;
- f) la posizione nei riguardi degli obblighi militari (per i soli candidati maschi);
- g) i servizi prestati presso pubbliche Amministrazioni e le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego;
- h) il recapito al quale dovranno essere trasmesse le comunicazioni relative all'avviso compreso il numero telefonico, se esistente (in caso di mancata indicazione vale, ad ogni effetto, la residenza di cui alla lettera a);
- i) l'indicazione della lingua straniera per la quale intende sostenere la prova;
- l) i titoli che danno diritto ad usufruire di riserve, precedenza o preferenze;
- m) il consenso al trattamento dei dati personali (decreto legislativo n. 196/2003) per uso amministrativo con l'eventuale indicazione di dati che non ritenga doversi pubblicizzare.

Le mancate dichiarazioni relativamente alle lettera d) e g) verranno considerate come il non aver riportato

condanne penali e il non aver precedenti penali in corso ed il non aver prestato servizio presso pubbliche Amministrazioni.

La mancata dichiarazione di cui al lettera m) viene considerata quale silenzio assenso al trattamento dei dati personali.

I candidati portatori di handicap dovranno specificare nella domanda l'ausilio necessario in relazione al proprio handicap, nonché segnalare l'eventuale necessità di tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove.

Non verranno prese in considerazione le domande non firmate dal candidato.

4 - Documentazione da allegare alla domanda.

I concorrenti dovranno produrre, in allegato alla domanda, pena l'esclusione, l'originale della quietanza o ricevuta di versamento della tassa di concorso di euro 10,33, in nessun caso rimborsabile, intestata all'Azienda per i servizi sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - Banca Popolare Friuladria (vedi riferimento punto 5).

Alla domanda di partecipazione al concorso pubblico i concorrenti, inclusi i dipendenti di questa Azienda per i Servizi Sanitari, devono, inoltre, allegare tutte le certificazioni relative ai titoli che ritengano opportuno presentare agli effetti della valutazione di merito, ivi compreso un curriculum formativo e professionale, datato e firmato.

Alla domanda va allegato un elenco, datato e firmato, in triplice copia, dei documenti e dei titoli presentati.

Per quanto attiene i titoli, è facoltà del candidato di avvalersi di dichiarazioni sostitutive di certificazione, anche contestuali all'istanza, rese ex articolo 46, D.P.R. n. 445/2000 e di dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ex articolo 47, D.P.R. n. 445/2000 concernenti stati, fatti o qualità personali.

Qualora il candidato autocertifichi servizi svolti, lo stesso dovrà specificare:

- periodo completo con data di inizio e fine rapporto di lavoro;
- posizione funzionale e figura professionale;
- tipologia del rapporto di lavoro (dipendente, libero professionista, socio lavoratore, etc.);
- impegno orario settimanale.

Nel curriculum vanno indicate le attività professionali e di studio (che devono essere formalmente documentate), idonee ad evidenziare il livello di qualificazione professionale acquisito nell'arco della intera carriera e specifiche rispetto alla posizione funzionale da conferire, ivi compresi idoneità e tirocini non valutabili in norme particolari. Vanno indicate, altresì, le attività di partecipazione a congressi, convegni, seminari.

Non verrà valutato quanto riportato unicamente nel curriculum e non dichiarato ex articoli 46 e 47, D.P.R. n. 445/2000.

I candidati che hanno espletato gli obblighi militari di leva possono allegare copia autenticata del foglio matricolare e dello stato di servizio ai fini della valutazione dello stesso ai sensi dell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1986, n. 958.

I periodi di effettivo servizio militare di leva, di richiamo alle armi, di ferma volontaria e di rafferma, prestati presso le Forze armate, ai sensi dell'articolo 22 della legge 958/1986, sono valutati con i corrispondenti punteggi previsti per i concorsi disciplinati dal D.P.R. n. 220/2001 per i servizi presso pubbliche Amministrazioni, ove durante il servizio abbia svolto mansioni riconducibili al profilo a concorso, ovvero con il minor punteggio previsto per il profilo o mansioni diverse, ridotto del 50%.

Saranno valutati esclusivamente i servizi le cui attestazioni (con l'indicazione se trattasi di rapporto di dipendenza o di attività libero-professionale) siano rilasciate dal legale rappresentante dell'Ente presso cui i servizi sono stati prestati.

Per la valutazione dei servizi resi con rapporto continuativo presso le Case di cura convenzionate (articolo 21, D.P.R. 220/2001) quest'ultima caratteristica deve risultare contenuta nella certificazione.

I titoli devono essere prodotti in originale o in copia legale o autenticata ai sensi di legge.

Le pubblicazioni devono essere edite a stampa.

Il candidato ha facoltà, in sostituzione della documentazione richiesta a corredo della domanda, di presentare dichiarazioni sostitutive di certificazione ovvero dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà sottoscritte nelle modalità di cui agli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Le dichiarazioni sostitutive devono, in ogni caso, contenere tutti gli elementi e le informazioni necessarie previste dalla certificazione cui si riferiscono. La mancanza, anche parziale, di tali elementi, preclude la possibilità di procedere alla relativa valutazione.

Ove il candidato allegi documenti e titoli alla domanda essi devono essere prodotti in originale o in copia autenticata nei modi di legge, ovvero in copia accompagnata da dichiarazione sostitutiva resa ex articolo 19 D.P.R. n. 445/2000 con la quale l'interessato ne attesti la conformità all'originale.

Tale dichiarazione di conformità può essere estesa anche alle pubblicazioni.

La sottoscrizione delle dichiarazioni sostitutive presentate contestualmente alla domanda o richiamate dalla stessa non deve essere autenticata se tali dichiarazioni sono presentate o inviate unitamente alla fotocopia di un documento di riconoscimento. In caso contrario si richiamano le disposizioni di cui all'articolo 38 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Dette autocertificazioni per poter essere prese in considerazione devono essere redatte in forma esaustiva in tutte le componenti.

Le dichiarazioni sostitutive devono contenere la clausola specifica che il candidato è consapevole che, in caso di dichiarazioni mendaci, il dichiarante incorre nelle sanzioni penali richiamate dall'articolo 76 del citato D.P.R. n. 445/2000 oltre alla decadenza dei benefici conseguenti al provvedimento emanato in base alle dichiarazioni non veritiere.

Il candidato, qualora si sia avvalso della facoltà di cui al precedente alinea, è tenuto, su richiesta dell'Azienda, prima dell'emissione del provvedimento favorevole, a produrre la documentazione relativa a quanto autocertificato.

L'amministrazione procederà ad idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dai candidati.

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decade dai benefici eventualmente conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Per l'applicazione del diritto delle preferenze, delle precedenzae e delle riserve dei posti previste dalle vigenti disposizioni, devono essere allegati alla domanda i relativi documenti probatori.

5 - Modalità di versamento della tassa di concorso - importo euro 10,33

(nello spazio riservato alla causale deve essere sempre citato nel dettaglio il concorso a cui il versamento si riferisce).

- Versamento con vaglia postale o con versamento sul conto corrente postale n. 10153336, o con versamento diretto, intestato al Servizio di Tesoreria dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova - Banca Popolare Friuladria - Borgo Cividale, n. 16 - Palmanova.

6 - Modalità e termini per la presentazione delle domande

Le domande e la documentazione ad esse allegate:

- devono essere inoltrate a mezzo del servizio pubblico postale al seguente indirizzo: Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» - via Natisone - frazione Jalmicco - 33057 Palmanova;

ovvero

- devono essere presentate (sempre intestate al Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5

«Bassa Friulana») direttamente all'Ufficio protocollo generale - via Natisone - Palmanova, nelle ore di ufficio (dal lunedì al giovedì dalle 9.00 alle 16.00, il venerdì dalle 9.00 alle 13.00).

È esclusa ogni altra forma di presentazione o trasmissione.

Le domande devono pervenire, a pena di esclusione dal concorso, entro il 30° giorno dalla data di pubblicazione dell'estratto del presente bando sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4ª serie speciale - Concorsi ed esami. Qualora detto giorno sia festivo, il termine è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

Le domande si considerano prodotte in tempo utile purché spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine indicato. A tal fine fa fede il timbro a data dell'Ufficio postale accettante.

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilità in caso di smarrimento o ritardo nelle comunicazioni qualora essi dipendano da inesatta o illeggibile indicazione del recapito da parte dell'aspirante, ovvero per la mancata o tardiva informazione circa eventuali mutamenti di recapito. Non saranno del pari imputabili all'Amministrazione eventuali disguidi postali o telegrafici.

Il termine fissato per la presentazione delle domande e dei documenti è perentorio; la eventuale riserva di invio di documenti è priva di effetto.

7 - Ammissione al concorso

L'ammissione al concorso è deliberata dal Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

8 - Esclusione dal concorso

L'esclusione dal concorso è deliberata con provvedimento motivato dal Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale, da notificarsi entro trenta giorni dalla data di esecutività della relativa decisione.

9 - Commissione esaminatrice

La commissione esaminatrice è nominata da Direttore generale dell'Azienda per i Servizi Sanitari nei modi e nei termini stabiliti dal D.P.R. 27 marzo 2001, n. 220.

10 - Convocazione dei candidati

I candidati ammessi saranno preavvertiti, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, del luogo e della data della prova scritta, almeno quindici giorni prima della data della prova stessa.

Le prove del concorso, sia scritta che pratica, non possono aver luogo nei giorni festivi, né nei giorni di festività religiose ebraiche o valdesi.

Qualora la Commissione esaminatrice stabilisca di non poter procedere, nel giorno stesso, alla effettuazione delle prove successive, la data delle medesime sarà comunicata ai candidati, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, almeno venti giorni prima della data fissata per l'espletamento delle stesse.

Per essere ammessi a sostenere le prove d'esame i candidati dovranno presentarsi muniti di documento personale di identità valido.

11 - Formazione della graduatoria, approvazione e dichiarazione del vincitore.

La Commissione esaminatrice, al termine delle prove d'esame, formula la graduatoria di merito dei candidati. È escluso dalla graduatoria il candidato che non abbia conseguito, in ciascuna delle prove di esame, la prevista valutazione di sufficienza.

La graduatoria sarà approvata, contestualmente alla nomina dei vincitori, dal Dirigente Responsabile della Struttura operativa politiche del personale.

La graduatoria dei vincitori del concorso è pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

12 - Adempimenti del vincitore.

Il concorrente dichiarato vincitore sarà invitato dall'Azienda per i Servizi Sanitari, ai fini della stipula del contratto individuale di lavoro, a produrre, ovvero avvalersi di dichiarazioni rese ex D.P.R. n. 445/2000, nel termine di giorni 30 dalla data di comunicazione e sotto pena di decadenza:

- 1) certificato di cittadinanza italiana;
- 2) estratto per riassunto dell'atto di nascita;
- 3) titolo di studio in originale o una copia autenticata, ovvero il documento rilasciato dalla competente autorità scolastica in sostituzione del diploma;
- 4) certificato del godimento dei diritti politici;
- 5) certificato generale del Casellario giudiziale;
- 6) i titoli ed i documenti necessari per dimostrare il possesso degli altri requisiti prescritti per il concorso.

Ai sensi dell'articolo 14 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995, integrato dal Contratto collettivo nazionale di lavoro 7 aprile 1999, la stipulazione del contratto di lavoro individuale per l'assunzione a tempo indeterminato sarà subordinata alla presentazione, nei termini prescritti, di tutta la certificazione richiesta anche dal contratto in parola, oltre che alla verifica degli accertamenti sanitari.

I concorrenti vincitori e comunque coloro che sono chiamati in servizio a qualsiasi titolo sono tenuti a regolarizzare le dichiarazioni ed i documenti esibiti e ciò con l'applicazione corretta delle norme di legge in vigore, anche in materia di autocertificazione.

13 - Sottoscrizione del contratto e assunzione in servizio.

A seguito dell'accertamento del possesso dei requisiti prescritti, ivi compreso (per coloro che non ne siano esentati) quello relativo all'idoneità fisica all'impiego, l'Azienda per i Servizi Sanitari procederà alla sottoscrizione del contratto individuale, secondo le disposizioni di legge, e del Contratto collettivo nazionale di lavoro vigente.

Nel contratto individuale, per il quale è richiesta la forma scritta, sono comunque indicati: la tipologia del rapporto di lavoro; la data di inizio del rapporto di lavoro; la qualifica di inquadramento professionale e livello retributivo iniziale; le attribuzioni corrispondenti alla posizione funzionale di assunzione previste dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari; la durata del periodo di prova; la sede di prima destinazione dell'attività lavorativa.

Il contratto individuale specifica che il rapporto di lavoro è regolato dai contratti collettivi nel tempo vigenti anche per le cause di risoluzione del contratto di lavoro e per i termini di preavviso. E', in ogni modo, condizione risolutiva del contratto, senza obbligo di preavviso, l'intervenuto annullamento o revoca della procedura di reclutamento che ne costituisce il presupposto.

L'Azienda prima di procedere alla stipulazione del contratto di lavoro individuale ai fini dell'assunzione, invita il destinatario a presentare la documentazione prescritta dalle disposizioni regolanti l'accesso al rapporto di lavoro, indicata nel bando di concorso, assegnandogli un termine non inferiore a trenta giorni. Nello stesso termine il destinatario, sotto la sua responsabilità, deve dichiarare di non avere altri rapporti di impiego pubblico o privato e di non trovarsi in nessuna delle situazioni di incompatibilità richiamate dal decreto legislativo n. 165/2001. In caso contrario, unitamente ai documenti, deve essere espressamente presentata la dichiarazione di opzione per la nuova azienda, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 12, comma 8, del Contratto collettivo nazionale di lavoro integrativo 20 settembre 2001.

Scaduto inutilmente il termine di cui al comma precedente, l'Azienda comunica di non dar luogo alla stipulazione del contratto.

14 - Decadenza dalla nomina.

Decade dall'impiego chi abbia conseguito la nomina mediante presentazione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Il provvedimento di decadenza è adottato con deliberazione del competente organo.

15 - Periodo di prova.

Il periodo di prova e le relative modalità sono previsti dall'articolo 15 del Contratto collettivo nazionale di lavoro 1 settembre 1995.

Funzioni, diritti e doveri del dipendente sono quelli previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

16 - Trattamento economico.

Il trattamento economico verrà attribuito dalla data di effettivo inizio del servizio ed è quello previsto dal vigente Contratto collettivo nazionale di lavoro - Comparto sanità.

17 - Proroga dei termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, modificazione, sospensione o revoca del medesimo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di prorogare o riaprire i termini di scadenza per la presentazione delle domande di ammissione al concorso, di modificare il numero dei posti messi a concorso, di sospendere o revocare il concorso stesso qualora, a suo giudizio, ne rilevasse la necessità o l'opportunità per ragioni di pubblico interesse.

18 - Trattamento personale dei dati.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati saranno raccolti presso la Sezione concorsi, per le finalità di gestione del concorso e saranno trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente all'instaurazione del rapporto di lavoro, verranno utilizzati per le finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.

Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle unità interessate allo svolgimento del concorso o alla posizione giuridico-economica del candidato.

L'interessato gode dei diritti di cui al citato decreto.

Tali diritti potranno essere fatti valere nei confronti del Responsabile della Sezione concorsi ed assunzioni, del Responsabile della Sezione trattamento giuridico e del Responsabile della Sezione trattamento economico, in relazione alle specifiche competenze.

Il candidato nel testo della domanda di partecipazione al concorso dovrà manifestare il consenso al trattamento dei dati personali.

19 - Norme finali.

Per quanto non espressamente previsto dal presente bando, valgono, le leggi e le disposizioni vigenti in materia. Al riguardo l'Azienda si riserva espressamente di assumere autonome determinazioni in ordine alle conseguenze derivanti dalla comunicazione alla Provincia di quanto previsto dai commi 1 e 4 dell'articolo 34-bis del decreto legislativo n. 165/2001.

Informazioni.

Per ulteriori informazioni e per ricevere copia del bando, indispensabile alla corretta presentazione della domanda, gli interessati potranno rivolgersi dalle ore 11.00 alle ore 14.00 di tutti i giorni feriali (sabato escluso).

so) alla Struttura operativa politiche del personale - Ufficio concorsi - (tel. 0432/921453) - via Natisone - frazione Jalmicco - Palmanova.

IL DIRIGENTE POLITICHE DEL PERSONALE:
dr. Claudio Contiero

Schema della domanda di ammissione da redigersi in carta semplice

Al Direttore generale
dell'Azienda per i servizi sanitari n. 5
«Bassa Friulana»
Via Natisone
33057 Palmanova

..l.. sottoscritt.

chiede

di essere ammesso al concorso pubblico, per titoli ed esami, a n. posti di
bandito con ordinanza n. del

A tal fine, ai sensi degli articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, sotto la propria responsabilità, consapevole delle sanzioni penali previste nel caso di dichiarazioni non veritiere, dichiara:

- di essere nat.. a il
- di risiedere a, via, n.
- di essere in possesso della cittadinanza italiana (ovvero: di essere in possesso del seguente requisito sostitutivo della cittadinanza italiana
- di essere iscritt.. nelle liste elettorali del Comune di
(ovvero: di non essere iscritt.. nelle liste elettorali per il seguente motivo
- di non aver riportato condanne penali e di non avere procedimenti penali in corso (ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali - da indicarsi anche se sia stata concessa amnistia, indulto, condono o perdono giudiziale):
- di essere in possesso del seguente titolo di studio:
conseguito il presso:
- di essere iscritto all'Albo professionale della provincia di n.
- di scegliere quale lingua straniera la seguente: (inglese o francese o tedesca);
- di essere, nei confronti degli obblighi militari, nella seguente posizione (per i candidati maschi):
- di aver prestato o di prestare servizio con rapporto d'impiego presso le sottoindicate pubbliche Amministrazioni:
- di essere disposto ad assumere servizio presso qualsiasi Presidio o servizio dell'Azienda per i Servizi Sanitari n. 5 «Bassa Friulana» di Palmanova;
- di necessitare, in relazione alla tipologia di disabilità, degli ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove come di seguito indicato
- di avere diritto alla precedenza o preferenza in caso di parità di punteggio per il seguente motivo
.....(allegare documentazione probatoria);

- di manifestare il proprio consenso, ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, al trattamento ed alla comunicazione dei dati personali spontaneamente forniti, per le finalità e nei limiti di cui al bando concorsuale e subordinatamente al puntuale rispetto della vigente normativa, nella consapevolezza che il conferimento di tali dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso;
- che l'indirizzo - con l'impegno di comunicare ogni eventuale variazione - al quale deve essere fatta ogni necessaria comunicazione relativa al presente avviso è il seguente:
- sig.
via/piazza n. telefono n.
c.a.p. città.

Tutti i documenti e titoli presentati sono indicati nell'allegato elenco, firmato e redatto in triplice copia, in carta semplice.

DICHIARA INOLTRE

- (*) Che i documenti eventualmente allegati sono conformi agli originali, ai sensi degli articoli 19 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445.

Data,

(firma autografa non autenticata)

.

- * N.B.: nel caso in cui il candidato presenti domanda avvalendosi del servizio postale lo stesso è tenuto a presentare in fotocopia, non autenticata, un valido documento di riconoscimento dal quale si evinca l'Amministrazione emittente, la data e il numero dello stesso.

CASA DI RIPOSO «GIOVANNI CHIABÀ»

SAN GIORGIO DI NOGARO

(Udine)

Concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo - categoria C.

Oggetto: concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura di n. 1 posto di istruttore amministrativo - categoria C - da assumere a tempo indeterminato con prestazione lavorativa a tempo pieno.

Titolo di studio richiesto: diploma di scuola media superiore di 2° grado.

Scadenza della presentazione delle domande: non oltre il 30° giorno dalla data di pubblicazione del presente avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Il diario e la sede delle prove saranno comunicate ai concorrenti ammessi mediante raccomandata a.r.

Copia integrale del bando e schema di domanda sono disponibili sul sito www.casadiriposogchiaba.it oppure presso l'ufficio della Casa di Riposo «G. Chiabà» di San Giorgio di Nogaro (Udine) - tel. 0431/65032.

San Giorgio di Nogaro, li 7 luglio 2004

IL DIRETTORE:
dott. G. Cani

COMUNE DI PAVIA DI UDINE

(Udine)

Concorso pubblico ad un posto di agente di polizia locale, categoria PLA - posizione economica 1, Servizio della tutela e della sicurezza della persona - Ufficio di polizia municipale.

È indetto un concorso pubblico, per esami, per la copertura, a tempo pieno ed indeterminato, di un posto di agente di polizia locale, categoria PLA - posizione economica 1, Servizio della tutela e della sicurezza della persona - Ufficio di polizia municipale.

Requisiti richiesti: diploma di scuola media superiore quinquennale, patente di guida di categoria B, conoscenza di programmi di videoscrittura, posta elettronica ed internet e conoscenza (nozione di base) di una lingua straniera a scelta del candidato fra inglese, francese e tedesco.

Termine presentazione domande: in carta semplice entro il 19 agosto 2004. Il testo integrale del bando, nonché lo schema della relativa istanza di concorso sono disponibili presso l'Ufficio segreteria e l'Ufficio protocollo - Messi del Comune di Pavia, piazza Julia, n. 1 - frazione Lauzacco.

Per informazioni rivolgersi all'Ufficio segreteria - tel. 0432/675153.

Non è previsto l'invio di copie del bando via fax o a mezzo servizio postale.

IL SEGRETARIO COMUNALE -
DIRETTORE GENERALE:
Raffaele Affinito

ISTITUTO TRIESTINO PER INTERVENTI SOCIALI - I.T.I.S.

TRIESTE

Concorso pubblico ad un posto per esami di «Dirigente sociale».

È indetto il concorso pubblico per esami ad un posto di «Dirigente sociale», qualifica dirigenziale.

Titolo di studio richiesto: laurea in sociologia o in servizio sociale nell'ordinamento degli studi previgenti; oppure: laurea/lauree specialistiche in base al nuovo ordinamento di cui al decreto ministeriale 4 agosto 2000 e al decreto 20 novembre 2000 (classi elencate nel bando di concorso); oppure: altra laurea assieme a diploma di assistente sociale; oppure: diploma universitario d'assistente sociale riconosciuto o convalidato ai sensi del D.P.R. 14 del 15 gennaio 1987.

Vengono richiesti inoltre: 5 anni di servizio nella categoria D del Contratto collettivo nazionale di lavoro «Regioni - Autonomie locali» o comunque in posizioni funzionali di pubbliche amministrazioni per l'accesso alle quali è richiesto il possesso del diploma di laurea; oppure: 3 anni di servizio se con laurea specialistica o laurea quadri/quinquennale previgente.

Termine presentazione domande: trenta giorni dalla data di pubblicazione dell'avviso sulla Gazzetta Ufficiale.

Testo del bando e schema di domanda sono disponibili presso l'Ufficio personale I.T.I.S., via Pascoli, n. 31, 34129 Trieste, tel. 040/3736215, fax 040/3736220; alle richieste d'invio del bando vanno allegati euro 3,65 in francobolli (per spese spedizione raccomandata a.r.).

IL DIRETTORE GENERALE VICARIO:
Brischia

BOLLETTINO UFFICIALE
DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 — PARTE I - II - III —
[fascicolo unico]

DIREZIONE E REDAZIONE (pubblicazione testi)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA
 Via Carducci, 6 - 34133 Trieste
 Tel. 040-377.3607 Fax 040-377.3554
 e-mail ufficio.bur@regione.fvg.it

AMMINISTRAZIONE (abbonamenti, fascicoli, spese di pubblicazione)

REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA
 SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO
 Corso Cavour, 1 - 34132 Trieste
 Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383
 e-mail s.provveditorato.bur@regione.fvg.it

PUNTI VENDITA FASCICOLI FUORI ABBONAMENTO

ANNATA CORRENTE	<ul style="list-style-type: none"> • Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2 • LIBRERIA ITALO SVEVO Corso Italia, 9/f - Galleria Rossoni • LA GOLIARDICA EDITRICE S.r.l. Via SS. Martiri, 18 • CARTOLIBRERIA ANTONINI Via Mazzini, 16 • LIBRERIA AL SEGNO Vicolo del Forno, 12 • MARIMAR S.r.l. CARTOLERIA A. BENEDETTI Vicolo Gorgo, 8 	<p>TREBASELEGHE (PD)</p> <p>TRIESTE</p> <p>TRIESTE</p> <p>GORIZIA</p> <p>PORDENONE</p> <p>UDINE</p>
------------------------	--	---

ANNATE PRECEDENTI

<ul style="list-style-type: none"> • dal 1964 al 31.12.2003 • dall'1.1.2004 	<p>rivolgersi alla</p> <p>rivolgersi alla</p>	<p>REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO Corso Cavour, 1 - TRIESTE Tel. 040-377.2037 Fax 040-377.2383</p> <p>Tipografia GRAFICA VENETA S.p.A. Via Padova, 2 - TREBASELEGHE (PD) Tel. 049-938.57.00</p>
---	---	--

PREZZI E CONDIZIONI
in vigore dal 1° febbraio 2004
ai sensi della Delibera G.R. n. 106/2004

ABBONAMENTI											
Durata dell'abbonamento	12 mesi										
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ITALIA	Euro 75,00										
Canone annuo INDIVISIBILE – destinazione ESTERO	PREZZO RADDOPPIATO										
Riduzione a favore delle ditte commissionarie (rispetto la tariffa prevista)	30%										
<ul style="list-style-type: none"> • L'attivazione ed il rinnovo dell'abbonamento avverrà previo invio dell'attestazione o copia della ricevuta del versamento alla REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO - CORSO CAVOUR, 1 - 34132 TRIESTE - FAX 040-377.2383. • Di norma l'abbonamento sarà attivato o riattivato (in caso di sospensione d'ufficio dell'abbonamento), dal primo numero del mese successivo alla data del versamento del canone. Nel caso in cui fattori contingenti non consentissero l'attivazione dell'abbonamento nel rispetto di tali condizioni, all'abbonato saranno spediti i fascicoli arretrati di diritto (fatta salva diversa specifica richiesta da parte dell'abbonato stesso). • Al fine di evitare la sospensione d'ufficio dell'abbonamento, si consiglia di inoltrare ENTRO DUE MESI dalla data della scadenza la comprova del pagamento del canone di rinnovo al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. Superato tale termine, ed in mancanza del riscontro del versamento effettuato, l'abbonamento sarà sospeso d'ufficio. • Eventuali fascicoli non pervenuti nel corso della validità dell'abbonamento, saranno inviati GRATUITAMENTE se segnalati – per iscritto – al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO entro NOVANTA GIORNI dalla data di pubblicazione. Superato detto termine, i fascicoli saranno forniti A PAGAMENTO rivolgendo la richiesta direttamente alla tipografia. • L'eventuale disdetta dell'abbonamento dovrà essere comunicata – per iscritto e SESSANTA GIORNI prima della sua scadenza al SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO. 											
FASCICOLI											
<ul style="list-style-type: none"> • COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - destinazione ITALIA <ul style="list-style-type: none"> – Fino a 200 pagine Euro 2,50 – Da 201 pagine a 400 pagine Euro 3,50 – Da 401 pagine a 600 pagine Euro 5,00 – Da 601 pagine a 800 pagine Euro 10,00 – Superiore a 800 pagine Euro 15,00 • COSTO UNITARIO FASCICOLO - anni pregressi - destinazione ITALIA - "A FORFAIT" (spese spedizione incl.) Euro 6,00 • COSTO UNITARIO FASCICOLO - anno corrente - ed anni pregressi - destinazione ESTERO PREZZO RADDOPPIATO • I numeri esauriti saranno riprodotti in copia e venduti allo stesso prezzo del fascicolo originale. 											
AVVISI ED INSERZIONI											
<ul style="list-style-type: none"> • I testi da pubblicare vanno inoltrati con opportuna lettera di accompagnamento, esclusivamente alla REDAZIONE DEL BOLLETTINO UFFICIALE presso il SERVIZIO AFFARI DELLA PRESIDENZA - VIA CARDUCCI, 6 - 34131 TRIESTE. Gli stessi dovranno essere dattiloscritti e bollati a norma di legge nei casi previsti, possibilmente accompagnati da floppy, CD oppure con contestuale invio per e-mail. <p>COSTI DI PUBBLICAZIONE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Il costo complessivo della pubblicazione di avvisi, inserzioni, ecc. è calcolato dal SERVIZIO DEL PROVVEDITORATO che provvederà ad emettere la relativa fattura a pubblicazione avvenuta sul B.U.R. • Le sotto riportate tariffe sono applicate per ogni centimetro di spazio verticale (arrotondato per eccesso) occupato dal testo stampato sul B.U.R. e compreso tra le linee divisorie di inizio/fine avviso (NOTE: lo spazio verticale di una facciata B.U.R. corrisponde a max 24 cm.): <table border="0" style="width: 100%; margin-top: 5px;"> <tr> <td style="width: 30%;">Euro 6,00 I.V.A. inclusa</td> <td>pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.</td> </tr> <tr> <td>Euro 3,00 I.V.A. inclusa</td> <td>pubblicazione Statuti</td> </tr> <tr> <td></td> <td>da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.</td> </tr> <tr> <td>Euro 1,50 I.V.A. inclusa</td> <td>pubblicazione Statuti</td> </tr> <tr> <td></td> <td>da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.</td> </tr> </table> 		Euro 6,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.	Euro 3,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti		da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.	Euro 1,50 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti		da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.
Euro 6,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione avvisi, inserzioni, ecc.										
Euro 3,00 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti										
	da parte delle Province e da parte dei Comuni con una densità di popolazione superiore ai 5.000 abitanti.										
Euro 1,50 I.V.A. inclusa	pubblicazione Statuti										
	da parte dei Comuni con una densità di popolazione inferiore ai 5.000 abitanti.										
MODALITÀ DI PAGAMENTO											
<p>I pagamenti del canone di abbonamento, delle spese di acquisto dei fascicoli B.U.R. fuori abbonamento (archivio REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA) e le spese di pubblicazione degli avvisi, inserzioni, ecc. dovranno essere effettuati mediante versamento del corrispettivo importo sul c/c postale n. 238345 intestato alla UNICREDIT BANCA S.p.A. - TESORERIA DELLA REGIONE AUTONOMA FRIULI VENEZIA GIULIA - Via Mercadante n. 1 - Trieste, con l'indicazione obbligatoria della causale del pagamento.</p>											